

dossier

XIX Legislatura

24 dicembre 2025

LEGGE DI BILANCIO 2026

Edizione provvisoria

A.C. 2750

Volume III

Articolo 1, commi 659-906



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 580/3 - Volume III



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ st_bilancio@camera.it - ✕ [@CD_bilancio](https://www.instagram.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 516/3 - Volume III

Il presente dossier è articolato in quattro volumi:

- **Volume I** – Articolo 1, commi 1-332;
- **Volume II** – Articolo 1, commi 333-658;
- **Volume III** – Articolo 1, commi 659-906;
- **Volume IV** – Articolo 1, comma 907-Articolo 21.

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ID0014cvol3.docx

I N D I C E

Tavola di raffronto.....	9
SEZIONE I	31
MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI.....	31
Articolo 1, commi 659, 661 e 662 (<i>Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali</i>).....	31
Articolo 1, comma 660 (<i>Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore</i>)	40
Articolo 1, commi 663-664 (<i>Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo</i>).....	42
Articolo 1, comma 665 (<i>Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale</i>).....	47
Articolo 1, comma 666 (<i>Interventi in materia di federalismo demaniale</i>).....	49
Articolo 1, commi 667-671 (<i>Area comprensorio Falconera – Palagon nel comune di Caorle</i>)	51
Articolo 1, commi 672 (<i>Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali</i>)	58
Articolo 1, comma 673 (<i>Fondo per l'assistenza ai minori</i>).....	60
Articolo 1, comma 674 (<i>Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni</i>).....	61
Articolo 1, comma 675 (<i>Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane</i>).....	63
Articolo 1, comma 676 (<i>Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario</i>)	65
Articolo 1, comma 677 (<i>Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva</i>)	67
Articolo 1, commi 678-679 (<i>Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali</i>)	68

Articolo 1, commi 680-681 (<i>Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dell'IMU agraria</i>)	73
Articolo 1, comma 682 (<i>Estinzione anticipata prestiti obbligazionari</i>)	81
Articolo 1, commi 683-684 (<i>Incremento della tassa di soggiorno</i>)	83
Articolo 1, commi 685-686 (<i>Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria</i>)	85
Articolo 1, comma 687 (<i>Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti</i>)	91
Articolo 1, comma 688 (<i>Amministrazione dei beni civici frazionali</i>)	97
Articolo 1, comma 689 (<i>Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali</i>)	98
Articolo 1, comma 690 (<i>Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura</i>)	100
Articolo 1, comma 691 (<i>Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali</i>)	103
Articolo 1, commi 692-694 (<i>Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”</i>)	105
Articolo 1, comma 695 (<i>Gazzetta amministrativa</i>)	106
Articolo 1, comma 696 (<i>Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>)	108
Articolo 1, commi 697-705 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale</i>)	116
Articolo 1, commi 706-711 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità</i>)	120
Articolo 1, commi 712-714 (<i>Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68</i>)	131
Articolo 1, comma 715 (<i>Risparmi di spesa corrente dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio</i>)	136
Articolo 1, comma 716 (<i>Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri</i>)	147

Articolo 1, comma 717 (<i>Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci</i>)	151
Articolo 1, comma 718 (<i>Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti</i>).....	153
Articolo 1, comma 719 (<i>Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento lavoratori professionalizzanti e assunzione giovani</i>).....	154
Articolo 1, comma 720 (<i>Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato"</i>)	157
Articolo 1, comma 721 (<i>Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione</i>).....	158
Articolo 1, comma 722 (<i>Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta</i>)	162
Articolo 1, commi 723 e 724 (<i>Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici</i>)	165
Articolo 1, comma 725 (<i>Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA</i>)	167
Articolo 1, commi 726-730 (<i>Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio</i>).....	168
Articolo 1, commi 731-732 (<i>Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà</i>)	175
Articolo 1, comma 733 (<i>Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027</i>)	179
Articolo 1, comma 734 (<i>Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria</i>)	183
Articolo 1, comma 735 (<i>Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa</i>)	186
Articolo 1, comma 736 (<i>Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI</i>)	188
Articolo 1, comma 737 (<i>Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale</i>).....	197
Articolo 1, comma 738 (<i>Piano Italia 1 Giga</i>).....	200
Articolo 1, commi 739 e 740 (<i>Fondo nazionale per la connettività</i>)	204
Articolo 1, commi 741-743 (<i>Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR</i>)	205

Articolo 1, commi 744-746 (<i>Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia</i>).....	210
Articolo 1, commi 747-749 (<i>Piani di analisi e valutazione della spesa</i>).....	211
Articolo 1, commi 750-755 (<i>Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione</i>)	215
Articolo 1, comma 756 (<i>Tabelle A e B</i>)	221
Articolo 1, commi 757 (<i>Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze</i>).....	232
Articolo 1, comma 758 (<i>Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato</i>).....	234
Articolo 1, commi 759-761 (<i>Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole</i>).....	235
Articolo 1, commi 762-765 (<i>Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori</i>).....	237
Articolo 1, comma 766 (<i>Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»</i>).....	239
Articolo 1, comma 767 (<i>Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro</i>).....	241
Articolo 1, commi 768-769 (<i>Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane</i>)	242
Articolo 1, comma 770 (<i>Fondo per il rifinanziamento di "Industria 4.0"</i>).....	244
Articolo 1, comma 771 (<i>Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti</i>)	245
Articolo 1, commi 772-773 (<i>Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, mobilità e riqualificazione ambientale</i>).....	247
Articolo 1, commi 774-782 (<i>Fondo sociale per il clima</i>).....	251
Articolo 1, commi 783-784 (<i>Disposizioni per il Piano Casa Italia</i>)	258
Articolo 1, comma 785 (<i>Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali</i>).....	261
Articolo 1, comma 786 (<i>Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV</i>)	262

Articolo 1, comma 787 (<i>Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia</i>).....	264
Articolo 1, comma 788 (<i>Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie</i>)	266
Articolo 1, comma 789 (<i>Misure in materia di economia circolare</i>).....	269
Articolo 1, comma 790 (<i>Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS</i>)	270
Articolo 1, comma 791 (<i>Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368</i>)	272
Articolo 1, comma 792 (<i>Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno</i>).....	276
Articolo 1, comma 793 (<i>Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa</i>).....	277
Articolo 1, comma 794 (<i>Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare</i>)	278
Articolo 1, comma 795 (<i>Incremento del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità</i>)	282
Articolo 1, comma 796 (<i>Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)</i>)	284
Articolo 1, comma 797 (<i>Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca</i>)	285
Articolo 1, comma 798 (<i>Poliambulatorio Montezemolo</i>).....	288
Articolo 1, commi 799-800 (<i>Disposizioni in materia di genetica agraria</i>)	290
Articolo 1, commi 801-805 (<i>Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio</i>).....	295
Articolo 1, comma 806 (<i>Vie e Cammini di San Francesco</i>)	300
Articolo 1, commi 807-811 (<i>Destinazione turistica di qualità</i>)	302
Articolo 1, comma 812 (<i>PSN - Polo Strategico Nazionale</i>).....	304
Articolo 1, commi 813-816 (<i>Finanziamento del progetto "Educare al rispetto – Sport e salute"</i>)	305
Articolo 1, comma 817 (<i>Fondo per il contrasto del cyberbullismo</i>)	308
Articolo 1, commi 818-819 (<i>Laboratorio didattico per il cinquantenario anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976</i>).....	310
Articolo 1, commi 820 e 821 (<i>Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale</i>)	311

Articolo 1, comma 822 (<i>Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale</i>).....	314
Articolo 1, co 823, lett. a) (<i>Premio Mattei per la cooperazione culturale</i>)	315
Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824 (<i>Istituzione del “Premio Olivetti per la cooperazione culturale”</i>).....	316
Articolo 1, comma 823, lettera c) (<i>Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione del progetto “Maxxi Med”</i>).....	317
Articolo 1, commi 825-827 (<i>Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano</i>)	319
Articolo 1, comma 828 (<i>Distruzione di armi chimiche</i>)	321
Articolo 1, comma 829 (<i>Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo</i>)	322
Articolo 1, comma 830 (<i>Misure in materia di investimenti territoriali</i>)	324
Articolo 1, commi 831-832 (<i>Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi</i>)	326
Articolo 1, comma 833 (<i>Iscrizioni Albo segretari comunali</i>).....	328
Articolo 1, comma 834 (<i>Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Province e Città metropolitane</i>).....	330
Articolo 1, commi 835-839 (<i>Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse Covid-19 eccedenti negli enti locali</i>)	332
Articolo 1, comma 840 (<i>Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo</i>).....	335
Articolo 1, comma 841 (<i>Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata</i>)	338
Articolo 1 comma 842 (<i>Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati</i>).....	339
Articolo 1, comma 843 (<i>Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica</i>).....	341
Articolo 1, comma 844 (<i>Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS)</i>).....	342
Articolo 1, comma 845 (<i>Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento</i>)	344

Articolo 1, comma 846 (<i>Misure a favore della Comunità della Val di Non</i>).....	345
Articolo 1, commi 847 - 848 (<i>Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali</i>).....	347
Articolo 1, comma 849 (<i>Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità</i>)	349
Articolo 1, comma 850 (<i>Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri</i>).....	354
Articolo 1, comma 851 (<i>Iniziative per il contrasto all'antisemitismo</i>)	355
Articolo 1, comma 852 (<i>Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile «Torre di via Antonini»</i>)	356
Articolo 1, commi 853-856 (<i>Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019</i>).....	357
Articolo 1, commi 857 e 858 (<i>Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio</i>)	363
Articolo 1, comma 859 (<i>Diminuzione dell'accisa sulla birra</i>)	366
Articolo 1, commi 860-862 (<i>Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo e Norme di varie coperture finanziarie</i>)	367
Articolo 1, comma 863 (<i>Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti</i>)	368
Articolo 1, commi 864-866 (<i>Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso</i>).....	369
Articolo 1, commi 867-869 (<i>Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale</i>)	370
Articolo 1, comma 870 (<i>Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria</i>)	373
Articolo 1, comma 871 (<i>Piano di rientro sanitario della Regione Molise</i>).....	374
Articolo 1, commi 872-874 (<i>Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità</i>)	377
Articolo 1, commi 875 e 876 (<i>Allevamento cage free</i>)	378
Articolo 1, comma 877 (<i>Rifinanziamento distretti del cibo</i>)	380

Articolo 1, commi 878-881 (<i>Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa</i>)	381
Articolo 1, comma 882 (<i>Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti “Grande Maxxi” e “Maxxi Med”</i>).....	391
Articolo 1, comma 883 (<i>Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere</i>).....	393
Articolo 1, commi 884-894 (<i>Attuazione dell’investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno</i>)	396
Articolo 1, comma 895 (<i>Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights</i>)	409
Articolo 1, comma 896 (<i>Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario</i>).....	411
Articolo 1, commi 897-898 (<i>Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”</i>)	413
Articolo 1, commi 899 e 900 (<i>Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci</i>)	416
Articolo 1, comma 901 (<i>Contributi in materia di divulgazione culturale</i>)	417
Articolo 1, commi 902-903 (<i>Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre</i>).....	418
Articolo 1, comma 904 (<i>Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica</i>)	419
Articolo 1, comma 905 (<i>Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto</i>).....	420
Articolo 1, comma 906 (<i>Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole</i>)	421

TAVOLA DI RAFFRONTO

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art. I, co.</i>
SEZIONE I				
Risultati differenziali bilancio dello Stato	1, co. 1	11, co. 1	1	1
Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria		1-bis	2	2
Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	2	2	3-4	3-4
Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità	3	3	5-6	5-6
Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali,	4, co. 1	4, co. 1	7	7
Premi di produttività e del trattamento accessorio	4, co. 2-6	4, co. 2-6	8-12	8-12
Norma temporanea di riduzione dell'IRPEF su dividendi di azioni di lavoratori dipendenti		4, co. 7	13	13
Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica	5	5	14	14
Misure in favore delle imprese del settore agricolo	6, co. 1	6, co. 1	15	15
Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI)		6, co. 1-bis	16	16
Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi	7	7	17	17
Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere (precedente scheda DL 48/23)	8	8	18-21	18-21
Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici	9	9	22	22
Interventi di rigenerazione urbana		9-bis	23	23
Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille	10	10	24	24
Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia	11	11	25-26	25-26
Condizioni di accesso al regime forfetario	12	12	27	27
Disposizioni in materia di criptovalute	13, co. 1 <i>Stralcio del co. 1 lett b)</i>	13, co. 1	28	28
Incremento aliquota Tobin tax		13, co. 1-bis-1-quater	29-31	29-31
Disposizioni in materia di requisiti patrimoniali per fruire dei servizi erogati dagli enti locali		13-bis	32-34	32-34

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali	14	14	35-41	35-41
Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali	15	15	42-43	42-43
Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta	16	16	44-45	44-45
Revisione disciplina dividendi infra-UE IRAP e disciplina delle istanze di rimborso	17	17	46-50	46-50
Modifiche alla disciplina dei dividendi	18, co. 1-4	18, co. 1-5	51-55	51-55
Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese	19, co. 1-3	19, co. 1-3	56-58	56-58
Disposizioni fiscali inerenti alle assicurazioni veicoli e natanti		19, co. 3-bis–3-septies	59-64	59-64
Valutazione di talune tipologie di titoli da parte di soggetti che non adottano i principi contabili internazionali		19, co. 3-octies–3-decies	65-67	65-67
Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva	20	20	68-73	68-73
Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione	21	21	74-75	74-75
Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA	22	22	76-81	76-81
Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione	23	23	82-101	82-101
Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali	24	24	102-110	102-110
Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto	25, co. 1	25, co. 1, co. 1-bis-1-quinquies	111-115	111-115
Misure di contrasto alle indebite compensazioni	26, co. 1-2	26, co. 1	116	116
Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione	27	27	117-118	117-118
Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo	28, co. 1-5	28, co. 1-5 e 5-bis	119-124	119-124
Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate	29, co. 1	29, co. 1	125	125
Contributo per la copertura di spese amministrative relative ad adempimenti doganali sulle piccole spedizioni		29, co. 1-bis–1-quater	126-128	126-128
Misure in materia di accisa sui carburanti	30	30	129	129
Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie	31	31	130	130

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa	32	32	131-132	131-132
Limiti alla deducibilità degli interessi passivi	33, co. 1-3	33, co. 1-2, 2-bis e 3	133-136	133-136
Modifica alla disciplina fiscale degli emolumenti variabili erogati ai manager del settore finanziario		33-bis	137	137
Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti	34	<i>Soppresso</i>		
Modifiche al calcolo della base imponibile IVA	35, co. 1-2	35, co. 1-2	138-139	138-139
Estensione obbligo di pagamento della ritenuta sulle provvigioni per rapporti di intermediazione commerciale		35, co. 2-bis-2- quater	140-142	140-142
Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze	36	36	143	143
Imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni		36-bis	144	144
Esenzione imposta di bollo su alcuni contratti di credito		36-ter	145-146	145-146
Disposizioni in materia di giustizia tributaria		36-quater	147-150	147-150
Disposizioni in materia del gioco numerico a totalizzatore nazionale Win For Italia Team		36-quinquies	151-152	151-152
Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato	37	37	153-155	153-155
Disposizioni in materia di lavoro in agricoltura		37-bis, co. 1	156	156
Disposizioni su imprese agricole piccole e medie nei contratti di rete		37-bis, co. 2	157	157
Misure in materia di assegno di inclusione - ADI	38	38	158-161	158-161
Ape sociale	39	39	162-163	162-163
Misure in materia di ammortizzatori sociali	40, co. 1-10	40, co. 1-10	164-173	164- 174
Disciplina sperimentale nuove imprese per la salvaguardia occupazionale		40, co. 10-bis	174	175
Modifiche alla liquidazione anticipata della NaSpI		40-bis	175	176
Disposizioni in materia di accertamento giudiziale dell'applicazione degli standard retributivi previsti dai contratti collettivi di lavoro		40-ter	176 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Retribuzioni ai dipendenti civili italiani impiegati presso basi militari statunitensi in Italia		40-quater	177-178	177-178
Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate	41	41	179	179
Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e risorse per polizza assicurative per il personale suddetto	42, co. 1	42, co. 1, co. 1-bis- 1-quinquies	180-184	180-184

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 1-9 e 11	43, co. 1-9 e 11	185-193, 197	185-193, 197
Misure di incentivazione al posticipo del pensionamento	43, co. 10	43, co. 10	194	194
Prestazioni della previdenza complementare al fine del pensionamento anticipato		43, co. 10-bis	195	195
Omesso versamento di contributi per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti		43, co. 10-ter	196	196
Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego	44	44	198	198
Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari	45	45	199-200	199-200
Disposizione in materia di previdenza complementare		45-bis	201-202	201-202
Modifiche in materia di trattamento di fine rapporto e di adesione alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato		45-ter	203-205	203-205
Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli	46	46	206-207	206-207
Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza	47, co. 1	47, co. 1 e 1-bis	208-209	208-209
Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici	48	48	210-213	210-213
Incentivi per la trasformazione dei contratti (conciliazione vita-lavoro)	49	49	214-218	214-218
Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori	50	50	219-220	219-220
Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità	51	51	221	221
Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori	52, co. 1-2	52, co. 1-2	222-223	222-223
Comunità estive per bambini e per anziani		52, co. 2-bis	224	224
Istituzione del Fondo Sport famiglia		52-bis	225-226	225-226
Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare	53	53	227	227
Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	54	54	228	228
Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza	55, co. 1	55, co. 1 e 1-bis-1-quater	229-232	229-232

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per incentivare le attività educative nelle scuole in materia di pari opportunità, consenso, diritto all'integrità e rispetto		55, co. 1-quinquies	233	233
Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati o divorziati	56	56	234-235	234-235
Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani	57	57	236	236
Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio	58, co. 1	58, co. 1	237	237
Armonizzazione trattamento accessorio del personale dei comuni		58, co. 1-bis	238	238
Trattamento economico accessorio del personale di alcune amministrazioni	58, co. 2	58, co. 2	239	239
Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria	59, co. 1-7	59, co. 1-7	240-246	240-246
Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria		59, co. 7-bis	247	247
Disposizioni per favorire il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo dell'amministrazione economico-finanziaria		59-bis	248-249	248-249
Potenziamento del personale del Corpo delle Capitanerie di Porto		59-ter	250-252	250-252
ItaliaMeteo	60, co. 1 e 2	60, co. 1 e 2	253-254	253-254
Sistemi informativi CONSOB	60, co. 3	60, co. 3	255	255
Misure relative a benefici di natura assistenziale o sociale applicabili al Presidente e ai componenti di Autorità		60, co. 3-bis	256-257	256-257
Personale CONSOB		60, co. 3-quater	258	258
Personale Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)		60, co. 3-quinquies-3-sexies	259-260	259-260
Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione del MEF		60, co. 3-septies	261	261
Assunzioni presso la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)		60, co. 3-octies	262	262
Conferimento di incarichi dirigenziali da parte del Ministero della cultura		60, co. 3-novies (periodo 1)	263	263
Incarichi dirigenziali a professionisti esterni e assunzioni presso il Ministero delle finanze		60, co. 3-novies (periodi 2-5)	264	264
Composizione della Commissione per la Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva		60, co. 3-undecies	265	265
Contributi per la realizzazione di interventi infrastrutturali per l'America's Cup		60, co. 3-duodecies	266	266-267

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Incompatibilità per chi esercita poteri o negoziali per conto delle PA		60, co. 3-terdecies	267 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Conferimento ai dipendenti MEF di incarichi nelle società partecipati e disciplina dei relativi compensi		60, co. 3- quaterdecies	268	268
Disposizioni per il personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli		60, co. 3- quinqüesdecies	269	269
Indennità ricercatore e tecnologo ISTAT	60, co. 4	60, co. 4	270	270
CNB e CNBBSV presso Presidenza del Consiglio dei ministri	60, co. 5 e 6	60, co. 5 e 6	271-272	271-272
Sistema contributivo a carico del mercato di riferimento per il finanziamento di AGCOM	60, co. 7-9	60, co. 7-9	273-275	273-275
Incarichi dirigenziali presso il Garante infanzia e adolescenza		60, co. 9-bis -9-ter	276-277	276-277
Comitato nazionale per la celebrazione del bicentenario della morte di Alessandro Volta		60, co. 9-quater-9- quinqües	278-279	278-279
Rafforzamento capacità industriali della difesa		60, co. 9-sexies	280	280
Comitato di esperti presso il MEF in materia di economia sociale		60, co. 9-septies	281	281
Garante infanzia e adolescenza	60, co. 10 <i>Stralciato</i>			
Adeguamento del trattamento accessorio del personale dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA assunto in sostituzione di dipendenti provenienti da SIN S.p.A.		60, co. 10-bis	282	282
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica		60-bis, co.1	283	283
Incarichi dirigenziali presso il Dipartimento politiche per la disabilità		60-bis, co.2	284	284
Abrogazione della Segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità		60-bis, co.3	285	285
Incarichi dirigenziali presso il Ministero del lavoro		60-bis, co.4	286	286-287
Copertura oneri per gli incarichi dirigenziali presso il Dipartimento funzione pubblica (comma 283)		60-bis, co.4	287	288
Collaboratori presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia		60-bis, co.6	288	289-290
Collocamento fuori ruolo dei magistrati		60-bis, co.7	289 <i>Stralciato dal parere 5° Commissione</i>	
Limiti all'utilizzo taxi e autonoleggio nella PA		60-bis, co.8	290	291-292
Stabilizzazione del personale presso il Ministero della giustizia e nell'ambito della giustizia amministrativa		60-bis, co.9	291	293
Facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia		60-bis, co.10	292	294

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Rafforzamento della capacità amministrativa della COVIP e ulteriori disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazione della disciplina sulle forme di previdenza complementare		60-bis, co.11-16	293-298 <i>293-295 e 298 Stralciati dal parere 5° Commissione</i>	295 e 296
Comitato per la meteorologia e ItaliaMeteo		60-bis, co.17-19	299-301	297-301
Assunzione di magistrati ordinari	61	61	302	302
Assunzioni Corpi di polizia e Vigili del fuoco	62, co 1	62, co 1	303	303
Riduzione di oneri per le Forze armate (Capitanerie di porto)	62, co 2	62, co 2	304	304
Piano di reclutamento straordinario per la valorizzazione del personale ricercatore assunto dalle Università statali e non statali legalmente riconosciute e del personale assunto dagli Enti di ricerca nell'ambito dei progetti del PNRR		62-bis	305-314	305-314
Misure relative al personale delle Forze di Polizia anche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina		62-ter	315-316	315-316
Autorizzazione alla Commissione nazionale per il diritto di asilo all'impiego di prestatori di lavoro con contratto a termine per le esigenze del nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo		62-quater	317	317
Misure urgenti per la riqualificazione dell'area di Pietralata a Roma		62-quinquies	318-325	318-325
Misure organizzative a sostegno dell'attività del MIMIT e del Garante prezzi		62-sexies	326-332	326-332
Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale	63	63	333-339	333-339
Misure di prevenzione	64	64	340-343	340-343
Piano nazionale di azioni per la salute mentale (PANSM)	65	65	344-347	344-347
Incremento quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali	66	66	348	348
Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica	67	67	349-350	349-350
Farmacia dei servizi	68	68	351-356	351-356
Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale	69	69	357-361	357-361
Assunzioni personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale	70, co. 1-3	70 co. 1-3 e 3-bis	362-365	362-365
Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso	71	71	366	366
Cure palliative	72	72	367	367

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo per il finanziamento di corsi sperimentali di tecniche di primo soccorso		72-bis	368	368
Ripartizione Fondo farmaci innovativi	73	73	369-370	369-370
Quote premiali SSN	74	74	371-372	371-372
Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica	75	75	373-375	373-375
Revisione annuale del prontuario	76	76	376-380	376-380
Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci	77	77	381-385	381-385
Altre disposizioni in materia di farmaceutica	78, co. 1-11	78, co. 1-2, 2-bis , 3-8, 11 (commi 9-10 soppressi)	386-395	386-395
Procedure pubbliche di acquisto di farmaci non biologici a brevetto scaduto		78, co. 11-bis	396	396
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110	79	79	397-398	397-398
Spesa per l'acquisto di dispositivi medici	80	80	399	399
Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati	81	81	400-401	400-401
Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione	82	82	402-404	402-404
Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini	83	83	405-406	405-406
Riparto delle somme da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi	84	84	407-409	407-409
Potenziamento dei servizi di telemedicina	85	85	410-412	410-412
Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici	86	86	413-416	413-416
Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici	87	87	417-418	417-418
Attribuzione di competenze al Commissario straordinario per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) per interventi di contenimento del numero dei cinghiali	88	88	419	419
Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario	89 <i>Stralciato</i>			
Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmaco-resistente	90	90	420-421	420-421
Misure in materia di dipendenze patologiche	91	91	422	422

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie	92	92	423-424	423-424
Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria	93	93	425	425
Controlli sulle regioni nell'ambito del monitoraggio dell'assistenza sanitaria		93-bis	426	426
Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali	94, co. 1-13	94, co. 1-3, 7-13 (commi 4-6 soppressi)	427-436	427-436
Comunicazioni concernenti pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo		94, co.13-bis	437	437
Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate	95, co. 1-10	95, co. 1-10	438-447	438-447
Credito d'imposta aggiuntivo per gli investimenti realizzati nel 2025 nella ZES unica		95, co.10-bis-10-sexies	448-452	448-452
Zone Franche doganali intercluse Basso Lazio		95-bis	453	453
Credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura	96, co. 1-6	96, co. 1-6	454-459	454-459
Proroga del credito d'imposta ZES in agricoltura		96, co. 6-bis- 6-octies	460-466	460-466
Rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili		96-bis	467	467
Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese	97	97	468	468
Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese	98	98	469-471	469-471
Fondo Unico Nazionale per il Turismo - FUNT		98-bis	472	472
Disposizioni in materia di manutenzione stradale e collegamenti stradali e autostradali	99, co. 1-2	99, co. 1-2	473-474	473-474
Risorse per strade e ferrovie della Basilicata		99, co. 2-bis	475	475
Piattaforma logistica di Valle Ufita		99, co. 2-ter	476	476
Linea 2 metropolitana di Torino		99, co. 2-quater	477	477
Risorse per linee di intervento in materia di mobilità e sviluppo		99, co. 2-quinquies	478	478
Sistema idrico del Peschiera	99, co. 3	99, co. 3	479	479
Finanziamento per la realizzazione del collegamento stradale "Cisterna-Valmontone"		99, co. 3-bis	480	480
Esenzione addizionale comunale sui diritti d'imbarco di alcuni aeroporti della regione Emilia-Romagna (Rimini, Forlì e Parma)		99, co. 3-ter-3-sexies	481-484	481-484
Autorizzazione di spesa per interventi normativi in materia di mobilità		99, co. 3-septies	485	485
Sicurezza nelle gallerie ferroviarie		99-bis	486	486

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Misure in materia di definizione e applicazione dei prezziari relativi ai prodotti, alle attrezzature e alle lavorazioni degli appalti di lavori		99-ter	487-494	487-494
Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero	100, co. 1	100, co. 1	495	495
Concorso a segretario di legazione Ministero affari esteri		100, co. 1-bis	496	496
Elezioni comitati italiani all'estero e consiglio generale italiani all'estero	101	101	497	497
Promozione economica e culturale e finanziamento per la valorizzazione dei profili internazionali della celebrazione dei 2.500 anni della città di Napoli	102, co. 1	102, co. 1	498	498
Dotazione del Fondo sport agli studenti universitari		102, co. 1-bis e 1-ter	499-500	499-500
Contributo per l'Osservatorio Sud-Est Europa della Fondazione Einaudi ETS		102, co. 1-quater	501	501
Contributo alla Fondazione Med-Or		102, co. 1-quinquies	502	502
Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese	103	103	503-504	503-504
Interventi in favore dell'Ucraina	104	104	505-510	505-510
Misure per gli italiani all'estero e per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero		104-bis	511-514	511-514
Misure in materia di istruzione	105, co. 1-3	105, co. 1-3	515-517	515-517
Fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici		105, co. 3-bis	518	518
Contributo agli studenti delle scuole paritarie		105, co. 3-ter	519	519
Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche	106, co. 1-6	106, co. 1-6 e 6-bis	520-526	520-526
Immissioni in ruolo di dirigenti scolastici		106, co. 6-ter e 6-quater	527-528	527-528
Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e Istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca- FPR	107	107	529-533	529-533
Misure volte a favorire le opportunità educative e per il contrasto della povertà educativa, per promuovere e sviluppare gli studi delle discipline SSH (Social Sciences and Humanities)		107, co. 5-bis	534	534
Misure per il potenziamento dell'Erasmus italiano		107-bis	535	535
Fondo per la promozione del dialogo (FPD)		107-ter	536-537	536-537
Carta elettronica "Valore"	108	108	538-549	538-549

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Interventi per Matera “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026”		108-bis	550	550
Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale	109	109	551-552	551-552
Contributo per il Teatro alla Scala di Milano		109, co. 2-bis	553	553
Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220 (“Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”)	110	110	554	554
Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale	111	111	555-558	555-558
Disposizioni concernente il Comune de L'Aquila e altri comuni del cratere sismico 2009	112, co. 1-4	112, co. 1-4	559-562	559-562
Interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 5-10	112, co. 5-10	563-568	563-568
Disposizioni concernenti i finanziamenti agevolati per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012	112, co. 11	112, co. 11	569	569
Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17	112, co. 12-14	112, co. 12, 12-bis , 13 e 14	570-573	570-573
Disposizioni concernenti le utenze localizzate nelle zone interessate dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 15-16	112, co. 15-16	574-575	574-575
Differimento termini sospensione rate mutui concessi da CDP ad enti locali interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 17	112, co. 17	576	576
Proroga sospensione pagamenti rate mutui e finanziamenti in favore di soggetti interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 18-20	112, co. 18-20	577-579	577-579
Proroga esenzioni dei redditi dei fabbricati ed esenzione IMU per immobili interessati dagli eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 21	112, co. 21	580	580
Proroghe in materia di siti di stoccaggio temporaneo delle macerie e di deroghe ai limiti per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nelle zone interessate da eventi sismici nel 2016 e 2017	112, co. 22 e 23	112, co. 22 e 23	581-582	581-582
Riparto somme operate dal Commissario del Governo per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma nel 2016 delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria	112, co. 24	112, co. 24	583	583
Esclusione ISEE immobili inagibili per calamità naturali	112, co. 25	112, co. 25	584	584
Compensazione perdita gettito TARI in favore di Comuni interessati da eventi sismici 2016 e 2017	112, co. 26	112, co. 26	585	585
Contratti a tempo determinato Uffici per la ricostruzione cratere sisma 2016	112, co. 27	112, co. 27	586	586
Proroga contributo disagio abitativo territori sisma 2016	112, co. 28	112, co. 28	587	587

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Piattaforme informatiche Commissario straordinario sisma 2016	112, co. 29	112, co. 29	588	588
Fondo complementare PNRR per interventi territori interessati da eventi sismici 2009 e 2016 (art. 13-ter DL 228/21)	112, co. 30	112, co. 30	589	589
Proroga stato di emergenza sisma 2016	112, co. 31	112, co. 31	590	590
Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia	112, co. 32	112, co. 32	591	591
Cessazione contributi autonoma sistemazione sisma Marche e Umbria 2022-23	112, co. 33-35	112, co. 33-35	592-594	592-594
Esenzioni IMU per immobili interessati dagli eventi sismici nelle Marche e in Umbria nel 2022-23	112, co. 36	112, co. 36	595	595
Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017.	112, co. 37-38	112, co. 37-38	596-597	596-597
Ischia (sisma 2017 e alluvione 2022)	112, co. 39-40	112, co. 39-40	598-599	598-599
Disposizioni relative agli eventi sismici della Regione Molise e dell'Area Etna	112, co. 41-44	112, co. 41-44	600-603	600-603
Alluvione Emilia 2023	112,co. 45-46	112,co. 45-46, co. 46-bis e 46-ter	604-607	604-607
Disposizioni per il contrasto alla crisi idrica	112, co. 47-48-ter	112, co. 47, 48, 48-bis e 48-ter	608-611	608-611
Ricostruzione pubblica e privata sisma Campobasso 2018	112, co. 49	112, co. 49	612	612
Eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Contributi per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo; indennizzi a favore delle imprese	112, co. 50	112, co. 50	613	613
Autorizzazione di spesa eventi calamitosi Ischia 2017 e 2022	112, co. 51	112, co. 51	614	614
Risorse per interventi ricostruzione privata eventi sismici Marche e Umbria 2022-23	112, co. 52	112,co. 52	615	615
Incremento del contributo per la ricostruzione privata a seguito degli eventi sismici a far data dal 1° aprile 2009	112, co. 53 e 54	112, co. 53, 53-bis e 54	616-618	616-618
Modalità di ricostruzione del Fondo per la ricostruzione		112, co. 54-bis	619	619
Modifiche alla legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità		112, co. 54-ter	620	620
Ricostruzione privata sisma Abruzzo		112, co. 54-quater	621	621
Disposizioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano (PFAS)		112, co. 54-quinquies	622	622-623

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR		112, co. 54-sexies	623	624
Assunzioni regioni ed enti locali interessati dagli eventi sismici 2016		112, co. 54-septies-54-novies	624-626	625-627
Deroga in materia di inconferibilità di incarichi		112. co. 54 decies	627 <i>Stralciati dal parere 5° Commissione</i>	
Proroga tavolo tecnico per la verifica dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 relative al sisma del 1990		112, co. 54-undecies	628	628
Disposizioni concernenti il Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei		112, co. 54-duodecies-54 terdecies	629-630	629-630
Misure in materia di Protezione civile	113, co. 1-3	113, co. 1-3	631-633	631-633
Risorse per le politiche della dimensione subacquea	113, co. 4	113, co. 4	634	634
Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario	114	114	635-637	635-637
Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni	115, co. 1-7	115 co. 1-7 e 7-bis	638- 645	638- 645
Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio	116	116	646-648	646-648
Proroga disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale e comunale IRPEF	117, co. 1	117, co. 1 e 1-bis	649-650	649-650
Misure di ripiano del disavanzo delle regioni a statuto ordinario		117, co. 1-ter	651	651
Recepimento dell'accordo tra il Governo e la regione autonoma Sardegna in materia di finanza pubblica		117-bis	652-656	652-656
Misure per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome		117-ter e 117-quater	657-658	657-658
Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali	118, co. 1, 2 e 3	118, co. 1, 2-3	659, 661-662	659, 661-662
Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento		118, co. 1-bis	660	660
Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo	119, co. 1-2	119, co. 1-2	663-664	663-664
Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale		119, co. 2-bis	665	665
Semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali	120, co. 1	120, co. 1	666	666

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Area comprensorio Falconera–Palagon nel comune di Caorle		120, co. 1-bis–1-sexies	667-671	667-671
Anticipazioni di tesoreria	120, co. 2	120, co. 2	672	672
Fondo per l'assistenza ai minori	120, co. 3	120, co. 3	673	673
Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici del personale dei comuni	120, co. 4	120, co. 4	674	674
Autorizzazione variazioni tra capitoli relativi a contributi e i fondi di parte corrente attribuiti alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario		120, co. 4-bis	675	675
Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili alle province delle regioni a statuto ordinario		120, co. 4-ter	676	676
Proroga termini per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva		120, co. 4-quater	677	677
Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali e utilizzo delle relative risorse per le maggiori spese energetiche		120, co. 4-quinquies e 4-sexies	678-679	678-679
Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e per aggiornamento dell'elenco dei comuni per le esenzioni IMU agraria		120-bis	680-681	680-681
Estinzione anticipata prestiti obbligazionari		120-ter	682	682
Proroga disposizioni in materia di imposta di soggiorno – Giubileo 2025	121	121	683-684	683-684
Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria	122, co. 1	122, co. 1 e 1-bis	685-686	685-686
Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti		122, co. 1-ter	687	687
Amministrazione dei beni civici frazionali		122-bis	688	688
Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali		122-ter	689	689
Trasferimenti risorse a società in house da parte delle Province		122-quater	690	690
Disposizioni per la semplificazione e la continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali		122-quinquies	691	691
Istituzioni del Parco Nazionale “Costa dei Trabocchi”		122-sexies	692-694	692-694
Misure per l'attuazione del PNRR – Gazzetta Amministrativa		122-septies	695	695
Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni	123	123	696	696
LEP Sanità	124	124	697	697

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
LEP Assistenza	125	125	698	698
LEP Prestazioni sociali	126	126	699-705	699-705
LEP Assistenza – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità	127	127	706-711	706-711
LEP Istruzione	128	128	712-714	712-714
Riduzioni dotazioni dei Ministeri	129, co. 1 e 2	129, co. 1 e 2	715-716	715-716
Riduzione autorizzazione di spesa relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento a seguito del monitoraggio	129, co. 3	129, co. 3	717	717
Riduzione degli stanziamenti di spesa per pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazione particolarmente faticose e pesanti		129, co. 3-bis	718	718
Abrogazione art. 49-bis del DL 34/2019 (Misure per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro)	129, co. 4	129, co. 4	719	719
Riduzione risorse programma "Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato"	129, co. 5	129, co. 5	720	720
Somme iscritte in contro residui Fondo Sviluppo e Coesione	129, co. 6	129, co. 6	721	721
Riduzione fondo art. 1, co. 886, L 207/24 (risorse per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica)	129, co. 7	129, co. 7	722	722
Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici	129, co. 8 e 9	129, co. 8 e 9	723-724	723-724
Obblighi fiscali e contributivi di liberi professionisti che rendono prestazioni per la PA	129, co. 10	129, co. 10	725	725
Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio	129, co. 11-12	129, co. 11-12 e 12-bis 12-quater	726-730	726-730
Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare	129, co. 13 e 14	129, co. 13 e 14	731-732	731-732
Riduzione risorse Fondo sviluppo e coesione	129, co. 15	129, co. 15	733	733
Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria		129, co. 15-bis	734	734
Riduzione delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento destinate alla RAI		129, co. 15-ter	735	735
Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI		129, co. 15-quater	736	736
Finanziamento del CONI, della Società Sport e salute e della NADO Italia		129, co. 15-quinquies	737	737
Piano Italia 1 Giga		129, co. 15-sexies	738	738

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Fondo nazionale per la connettività		129, co. 15- septies-15-octies	739-740	739-740
Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR		129-bis	741-743	741-743
Contributo alla Federazione italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie		129-ter	744-746	744-746
Piani di analisi e valutazione della spesa	130	130	747-749	747-749
Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione	131	131	750-755	750-755
Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale (tabelle A e B)	132, co. 1	132, co. 1	756	756
Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	132, co. 2	132, co. 2	757	757
Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato		132, co. 2-bis	758	758
Fondo per copertura del rischio di morosità incolpevole		132, co. 2-ter-2- quinqies	759-761	759-761
Riapertura termini di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori		132, co. 2-sexies- 2-novies	762-765	762-765
Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»		132, co. 2-decies	766	766
Incremento del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro		132, co. 2- undecies	767	767
Sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane		132, co. 2- duodecies e 2- terdecies	768-769	768-769
Fondo per il rifinanziamento di Industria 4.0		132, co. 2- quaterdecies	770	770
Modifica al Codice delle assicurazioni private concernente il contributo SSN sui premi RCA		132, co. 2- quinqiesdecies	771	771
Fondo per misure a favore degli enti locali, per interventi in materia sociale, socio-sanitaria, di infrastrutture, di sport e di cultura, nonché per investimenti infrastrutturali e ambientali		132, co. 2- sexiesdecies e 2- septiesdecies	772-773	772-773
Fondo sociale per il clima	133	133	774-782	774-782
Disposizioni per il Piano casa Italia		133-bis	783-784	783-784
Fondo per contenziosi nazionali ed europei	134, co. 1	134, co. 1	785	785
Finanziamento Programma di prevenzione dell'HIV		134, co. 1-bis	786	786
Indennità lavoratori imprese in crisi industriale complessa della Regione Siciliana		134, co. 1-ter	787	787
Riconoscimento delle aziende faunistico venatorie		134-bis	788	788
Misure in materia di economia circolare		134-ter	789	789

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS		134-quater	790	790
Corso di formazione specifica in medicina generale		134-quinquies	791	791
Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno		134-sexies	792	792
Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa		134-septies	793	793
Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare		134-octies	794	794
Programma nazionale di screening per la prevenzione e la gestione dell'obesità in adolescenza		134-novies, co. 1-2	795	795
Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17)			796	796
Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca		134-decies	797	797
Efficientamento del Poliambulatorio "Montezemolo"		134-undecies	798	798
Diposizioni in materia di genetica agraria		134-duodecies	799-800	799-800
Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio	134-bis	134-terdecies	801-805	801-805
Vie e Cammini di San Francesco	134-bis	134-quaterdecies	806	806
Destinazione turistica di qualità	134-bis	134-quinquiesdecies	807-811	807-811
PSN - Polo strategico nazionale	134-bis	134-sexiesdecies	812	812
Finanziamento progetto «Educare al rispetto - Sport e Salute»	134-bis, co. 1-4	134-septiesdecies, co. 1-4	813-816	813-816
Fondo per il contrasto del cyberbullismo	134-bis, co. 5	134-septiesdecies, co. 5	817	817
Laboratorio didattico per il 50° anniversario del terremoto in Friuli	134-bis	134-duodevicies	818-819	818-819
Ricerca nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale	134-bis	134-undevicies	820-821	820-821
Fondo cultura terapeutica e cura sociale	134-bis, co. 1	134-vicies, co. 1	822	822
Interventi per Matera "Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026"	134-bis, co. 2, lett. a) e co. 3	134-vicies,co. 2, lett. a)	Confluito nel comma 550	
Premio Mattei per la cooperazione culturale	134-bis, co. 2, lett. b) e co. 3	134- vicies,co. 2, lett. b)	823, lett a)	823, lett a)
Premio Olivetti per l'accessibilità culturale	134-bis, co.	134- vicies,co. 2,	823, lett b)	823, lett b) e

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	<i>MAXI 1.9000</i>	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
	2, lett. c) e co. 3	lett. c) e co. 3	e 824	824
Contributo alla Fondazione MAXXI di Roma per la realizzazione del progetto “MAXXI Med” nella città di Messina	134-bis, co. 2, lett. d)	134- vices, co. 2, lett. d)	823, lett c)	823, lett c)
Fondo per il rilancio e la promozione del sistema musicale italiano	134-bis	134-vices semel	825-827	825-827
Disposizione per la distruzione delle armi chimiche	134-bis	134-vices bis	828	828
Gestione delle terre e delle rocce da scavo	134-bis	134-vices ter	829	829
Misure in materia di investimenti territoriali	134-bis	134-vices quater	830	830
Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi	134-bis	134-vices quinquies	831-832	831-832
Disposizioni in materia di segretari comunali	134-bis	Art. 134-vices sexies	833	833
Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Città metropolitane e Province	134-bis	134-vices septies	834	834
Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse eccedenti negli enti locali	134-bis	134-duodetries	835-839	835-839
Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo	134-bis	134-undetries	840	840
Fondo per la promozione alle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata	134-bis	134-trices	841	841
Contributo all'Associazione degli editori indipendenti	134-bis	134-trices semel	842	842
Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica	134-bis	134-trices bis	843	843
Contributo all'associazione alpinistica Alpenverein Sudtirol	134-bis	134-trices ter	844	844
Progetti sportivi nel comune di Trento	134-bis	134-trices quater	845	845
Contributo alla Comunità della Val di Non	134-bis	134-trices quinquies	846	846
Contributo per la custodia di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali	134-bis	134-trices sexies	847-848	847-848
Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità	134-bis	134-trices septies	849	849
Contributo all'Istituto superiore di sanità (ISS) per studi sui rischi da inquinamento	134-bis	134-duodequagies	850	850
Iniziative per il contrasto all'antisemitismo	134-bis	134-undequagies	851	851
Contributo per le famiglie evacuate dalla Torre di Via Antonini in Milano	134-bis	134-quagies	852	852
Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali	134-bis, co. 1-4	134-quagies semel, co. 1-4	853-856	853-856
Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno	134-bis, co.	134-quagies	857-858	857-858

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio	5-6	semel, co. 5-7		
Diminuzione dell'accisa sulla birra	134-bis	134-quadragies bis	859	859
Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo	134-bis	134-quadragies ter	860-862	860-862
Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti	134-bis	134-quadragies quater	863	863
Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso	134-bis	134-quadragies quinquies	864-866	864-866
Raccolta dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture afferenti al dipartimento salute mentale	134-bis	134-quadragies sexies	867-869	867-869
Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria	134-bis	134-quadragies septies	870	870
Piano di rientro sanitario della Regione Molise	134-bis	134-duodequingagies	871	871
Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità	134-bis	134-undequingagies	872-874	872-874
Fondo per la conversione a metodi di allevamento <i>cage-free</i> , senza uso di gabbia	134-bis	134-quinquagies	875-876	875-876
Rifinanziamento dei distretti del cibo	134-bis	134-quinquagies semel	877	877
Disposizioni in materia di garanzie (Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)	134-bis	134-quinquagies bis	878-881	878-881
Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti Grande MAXXI di Roma e MAXXIMed di Messina	134-bis	134-quinquagies ter	882	882
Finanziamento dell'INDIRE per progetti in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere	134-bis	134-quinquagies quater	883	883
Disposizioni in materia di <i>housing</i> universitario (M4C1 del PNRR)	134-bis	134-quinquagies quinquies	884-894	884-894
Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights	134-bis	134-quinquagies sexies	895	895
Contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario	107-bis	134-quinquagies septies	896	896
Contributi per il Monteverdi Festival di Cremona e per la Fondazione "I Pomeriggi Musicali"	134-bis	134-duodesexagies	897-898	897-898
Iniziative per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci	134-bis	134-undesexagies	899-900	899-900

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art. I, co.</i>
Contributi in materia di divulgazione culturale	134-bis	134-sexagies	901	901
Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre	134-bis	134-sexagies semel	902-903	902-903
Rifinanziamento del portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana	134-bis	134-sexagies bis	904	904
Contributo per il Festival dei due Mondi	134-bis	134-sexagies ter	905	905
Rifinanziamento in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole	134-bis	134-sexagies quater	906	906
Contributo per la ricostruzione di immobili artigianali (comune di Altavalle)	134-bis	134-sexagies quinquies	907	907
Rifinanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli	134-bis	134-sexagies sexies	908	908
Misure per il programma di completamento della Carta geologica d'Italia	134-bis	134-sexagies septies	909	909
Contributo al comune di Trento per la digitalizzazione e l'efficienza dei servizi amministrativi	134-bis	134- duodeseptuagies	910	910
Modifiche al testo unico delle leggi sanitarie, in materia di zone di rispetto cimiteriale	134-bis	134- undeseptuagies	911	911
Contributo all'Osservatorio Carta, Penna & Digitale presso la Fondazione Luigi Einaudi ETS di Roma	134-bis	134-septuagies	912	912
Contributo alla Fondazione Giorgio Napolitano	134-bis	134-septuagies semel	913	913
Sostegno degli studi e delle ricerche dell'Alleanza italiana sviluppo sostenibile (ASviS)	134-bis	134-septuagies bis	914	914
Benefici in favore dei superstiti delle vittime civili della violenza politica decedute negli anni dal 1970 al 1979	134-bis	134-septuagies ter	915-921	915-921
Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare	134-bis	134-septuagies quater	922-924	922-924
Proroga del credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica	40-bis	134-septuagies quinquies	925	925
Contributi a favore di enti e associazioni operanti nel settore della disabilità	134-bis	134-septuagies sexies	927-931	927-931
Regime fiscale per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee	134-bis	134-septuagies septies	932	932
Collegamento degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas naturale	134-bis	134-duodeoctogies	933	933
Semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell'Unione europea	134-bis	134-undeoctogies	934-936	934-936

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
Disposizioni urgenti in materia di sanità	134-bis	134-octogies	937-939	937-939
Inquadramento nei ruoli dirigenziali di medici veterinari	134-bis	134-octogies semel	940	940
Misure per dimissioni ospedaliere protette	134-bis	134-octogies bis	941-943	941-943
Misure in favore del personale infermieristico dipendente dalle strutture private accreditate	134-bis, co. 1-2	134-octogies ter, co. 1 e 2	944-945	944-945
Misure in favore dei ceramisti	134-bis, co. 3	134-octogies ter, co. 3	946	946
Misure per un efficiente funzionamento dell'Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	134-bis	134-octogies quater	947	947
Istituzione centrale unica di committenza per la ricerca	134-bis	134-octogies quinquies	948-949	948-949
Incremento del fondo in favore della minoranza slovena	134-bis	134-octogies sexies	950	950
Prosecuzione del piano rientro della Regione Abruzzo	134-bis	134-octogies septies	951	951
Potenziamento degli screening neonatali	134-bis	134-duodenonagies	952-953	952-953
Disposizioni in materia di Screening delle patologie legate all'inquinamento ambientale	134-bis	134-undenonagies	954-956	954-956
Fondi in favore del comune di Vibo Valentia	134-bis	134-nonagies	957-959	957-959
Rafforzamento della struttura del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi connessi alla diffusione della specie granchio blu	112-bis	134-nonagies semel	960-961	960-961
Credito d'imposta per imprese energivore	134-bis, co. 1-4	134-nonagies bis, co. 1-4	962-965	962-965
Contributo per il comune di Latina e per l'Orchestra sinfonica di Milano	134-bis, co. 5	134-nonagies bis, co. 5	966	966
Deroga alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche	134-bis, co. 6	134-nonagies bis, co. 6	967	967
Potenziamento servizio idrico integrato nel Friuli Venezia Giulia e nel Veneto	134-bis	134-nonagies ter	968	968
Funzionalità del programma <i>Tourism Digital Hub</i> - TDH	134-bis, co. 1	134-nonagies quater, co. 1	969	969
Disposizioni su Aeroporto di Pescara	134-bis, co. 2 e 3	134-nonagies quater, co. 2 e 3	970-971	970-971
Contributo all'Istituto universitario di studi superiori (I.U.S.S.) di Pavia e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca	134-bis	134-nonagies quinquies	972	972
Clausola di salvaguardia	134-bis	134-nonagies sexies	973	973

<i>Oggetto</i>	<i>A.S. 1689 Art. co.</i>	<i>A.S. 1689-A Art. co.</i>	MAXI 1.9000	<i>A.C. 2750 Art.1, co.</i>
SEZIONE II				
Stato di previsione dell'entrata	135	135		Art. 2
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative	136	136		Art. 3
Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy e disposizioni relative	137	137		Art. 4
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative	138	138		Art. 5
Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative	139	139		Art. 6
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative	140	140		Art. 7
Stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e disposizioni relative	141	141		Art. 8
Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative	142	142		Art. 9
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	143	143		Art. 10
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative	144	144		Art. 11
Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca	145	145		Art. 12
Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative	146	146		Art. 13
Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e disposizioni relative	147	147		Art. 14
Stato di previsione del Ministero della cultura e disposizioni relative	148	148		Art. 15
Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative	149	149		Art. 16
Stato di previsione del Ministero del turismo	150	150		Art. 17
Totale generale della spesa	151	151		Art. 18
Quadro generale riassuntivo	152	152		Art. 19
Disposizioni diverse	153	153		Art. 20
Entrata in vigore	154	154		Art. 21

SEZIONE I**MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI****Articolo 1, commi 659, 661 e 662**

*(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia
esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità
di riscossione degli enti locali)*

I **commi 659, 661 e 662** stabiliscono che **entro il 31 marzo 2026** con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, siano apportate delle **modifiche** alla disciplina per gli enti locali afferente alle **modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**. Nello specifico, viene introdotta la possibilità di una **diversa determinazione dell'ammontare** dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali, con decorrenza **dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031 (comma 659)**. Si prevede altresì che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano **riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione**, ai fini dell'acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e permetterne il monitoraggio (**comma 661**) nonché l'introduzione della **possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli enti locali di **affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO) (comma 662)**.

I **commi 659, 661 e 662** stabilisce che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è introdotta una **differente modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità**, che costituisce l'accantonamento prudenziale che gli enti locali effettuano al fine di tenere conto dei crediti di dubbia o difficile esazione conteggiati nell'ammontare complessivo delle entrate accertate (**comma 659**).

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si prevede altresì che siano **riviste le modalità di trasmissione alla Banca dati delle**

amministrazioni pubbliche BDAP delle informazioni relative ai residui risultanti dal rendiconto di gestione (comma 661).

Infine, mediante delle modifiche apportate al decreto-legge n. 193 del 2016, è contemplata la **possibilità, che diviene obbligo a determinate condizioni**, per gli enti locali di affidare la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla *Asset management company* S.p.A. (AMCO) (comma 662).

Il **comma 659** stabilisce **entro il 31 marzo 2026 l'aggiornamento**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, degli **allegati 4/1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011** concernenti rispettivamente il **principio contabile applicato relativo alla programmazione di bilancio** e il **principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria**.

Nel corso dell'esame al Senato, con riferimento agli allegati che devono essere aggiornati entro il 31 marzo 2026, è **stato aggiunto il riferimento anche all'allegato 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011**, concernente gli schemi contabili del bilancio di previsione.

Con riferimento al suddetto decreto di aggiornamento, nello specifico l'articolo 3, comma 6, decreto legislativo n. 118 del 2011 dispone che i principi contabili applicati sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis.

L'aggiornamento è disposto per **diverse finalità**, di cui alle seguenti **lettere a), b), c), e d)** del comma in esame.

La **lettera a)** indica tra gli obiettivi dell'aggiornamento la modifica della disciplina afferente alla **determinazione dell'accantonamento effettuato dagli enti locali nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in sede di bilancio di previsione**.

Il FCDE si configura come strumento contabile volto a garantire la salvaguardia degli equilibri economico finanziari degli enti.

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il decreto legislativo n. 118 del 2011 disciplina il **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)** nell'**Allegato 4/2, punto 3.3**, prevedendo che **a fronte dell'accertamento per intero anche delle entrate di dubbia e difficile esazione** deve essere effettuato un apposito **accantonamento nel bilancio di previsione che genera un'economia e confluisce come quota**

accantonata nel risultato di amministrazione, il cui ammontare è calcolato in relazione alla **media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti**.

L'accantonamento al FCDE così disposto ha il fine di **evitare** che possano essere effettuati **impegni di spesa esigibili in mancanza di adeguate coperture**. In particolare:

- con riferimento al **bilancio di previsione**, viene **limitato fino all'avvenuta riscossione l'utilizzo di risorse di dubbia o difficile esazione di competenza dell'esercizio**;

- con riferimento al **rendiconto**, viene **limitato fino all'avvenuta riscossione o eliminazione l'utilizzo di residui attivi di dubbia o difficile esazione**.

La sua introduzione risponde all'applicazione dei **principi contabili generali**, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, della **veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità e prudenza** nella rappresentazione dei documenti di bilancio.

La funzione assunta dal Fondo crediti di dubbia esigibilità è pertanto quella di un fondo svalutazione crediti in contabilità finanziaria, tale denominazione deriva dalla necessità di distinguerlo dal fondo svalutazione crediti coesistente nella contabilità economico-patrimoniale, introdotta per gli enti territoriali a fini conoscitivi dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 (la relazione tra i due fondi è trattata nell'Allegato 4/3).

L'**accantonamento in sede di bilancio di previsione è richiesto per ogni esercizio ricompreso nel bilancio**, e avviene nella missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 02 "Fondo crediti di dubbia esigibilità", con separata indicazione degli importi in due distinti titoli, quota corrente e quota in conto capitale, per tenere conto della diversa natura dei crediti.

In sede di rendiconto l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato sulla base delle risultanze di cui all'apposito prospetto allegato al rendiconto medesimo.

È previsto altresì che **in sede di assestamento di bilancio nonché in sede di rendiconto**, sia **verificata la congruità** del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato e si proceda agli **eventuali adeguamenti** degli importi ivi iscritti in mancanza dei quali non è possibile per l'ente disporre dell'avanzo di amministrazione.

La suddetta possibilità di una diversa **determinazione dell'ammontare dell'accantonamento del FCDE per gli enti locali** è prevista **a decorrere dal bilancio di previsione 2027-2029, con estensione ai bilanci 2028-2030 e 2029-2031**, con possibilità di anticipare tale modalità in sede di assestamento del bilancio di previsione relativo al triennio 2026-2028. È esclusa la possibilità di ricorrere a tale modalità in sede di assestamento negli anni successivi.

Per quanto concerne il calcolo dell'**importo da accantonare**, si prevede che sia preso in considerazione come riferimento **il risultato accertato in sede di rendiconto riferito a un unico esercizio finanziario**, e in

particolare l'esercizio finanziario nel quale si è registrato un miglioramento della capacità di riscossione rispetto alla media del rapporto tra **incassi e accertamenti** per ciascuna tipologia di entrata degli ultimi tre anni, comprensivi dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Condizione necessaria affinché si possa ricorrere a tale modalità di quantificazione del FCDE è altresì la **formale attivazione di un progetto, almeno triennale**, diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

Si ricorda che, ai sensi della **disciplina vigente** (Allegato 4/2, punto 3.3, decreto legislativo n. 118 del 2011) l'ammontare dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione effettuato in sede di bilancio di previsione è calcolato in relazione alla **media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata negli ultimi cinque esercizi precedenti**.

Si evidenzia come le condizioni per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al comma 659, lettera a), possano determinare l'impegno di risorse eccedenti la copertura derivante dalle entrate effettivamente riscosse.

La successiva **lettera b)** del comma 659 dispone l'**aggiornamento** degli allegati 4/1, 4/2 e 9 del decreto legislativo n. 118 del 2011 **ai fini del monitoraggio relativo all'attuazione della nuova disciplina per gli enti locali in materia di determinazione in sede di bilancio di previsione dell'accantonamento riferito ai crediti di dubbia e difficile esazione**, di cui alla lettera a).

Ulteriori finalità della riforma del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e quello sulla contabilità finanziaria sono individuate dalle **lettere c) e d)**, che contemplano rispettivamente:

- il raggiungimento di una **maggiore congruenza tra gli stanziamenti in competenza e le previsioni di cassa** nel bilancio di previsione, da perseguire mediante un **maggior livello di accuratezza delle previsioni di cassa** nel bilancio;
- la **promozione del rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali** attraverso l'**indicazione delle attività e delle tempistiche del processo di spesa**.

Il **comma 661** stabilisce la **ridefinizione**, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, delle **modalità con le quali gli enti territoriali trasmettono alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche i dati riferiti ai residui risultanti dal rendiconto di gestione**.

La ridefinizione è volta a **permettere l'acquisizione di tali dati al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato** nonché a favorirne il **monitoraggio**, di cui alla lettera *b*), comma 659, dell'articolo in esame.

Il **piano dei conti integrato**, introdotto normativamente dall'articolo 2, legge n. 196 del 2009, è lo strumento redatto secondo criteri comuni di contabilizzazione con il quale tutte le amministrazioni pubbliche classificano i fatti di gestione mediante **conti che rilevano entrate e spese in termini di contabilità finanziaria e conti economico-patrimoniali**, che sono collegati ai documenti contabili e di bilancio.

L'adozione del piano dei conti integrato persegue la finalità dell'**armonizzazione** dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, dell'**integrazione** delle rilevazioni afferenti alla contabilità finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale, del **consolidamento** e **monitoraggio** dei conti pubblici nonché di una maggiore **trasparenza, tracciabilità e attendibilità** dei dati contabili.

L'**articolazione del piano dei conti** è prevista su più livelli gerarchici, che riportano un **crescente livello di dettaglio** dei fatti contabili. Il **livello minimo richiesto** ai fini del raccordo con i capitoli e gli articoli, se previsti, del bilancio è pari al **quarto livello**. **Per gli enti territoriali in contabilità finanziaria, ai fini della gestione**, il livello di riferimento è il **quinto livello**.

La struttura del piano dei conti integrato degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali è stata in ultimo rivista con il [decreto del 6 agosto 2025](#) del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del consiglio dei ministri, che ha aggiornato, tra l'altro, i relativi schemi contabili di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, riferiti in particolare al piano dei conti finanziario (Allegato 6/1), al piano dei conti economico (Allegato 6/2) e al piano dei conti patrimoniale (Allegato (6/3).

Il **comma 662** introduce delle nuove disposizioni all'articolo 2, decreto-legge n. 193 del 2016, che al fine di incrementare la capacità di riscossione degli **enti locali** disciplinano per questi la **possibilità**, che diviene **obbligo a determinate condizioni**, di **affidare il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie alla Asset management company S.p.A. (AMCO)**.

AMCO è una società partecipata al 99,78% dal MEF, ed ha come oggetto sociale l'acquisto e la gestione, per finalità di realizzo, di crediti e rapporti originati da banche e altri intermediari finanziari. La società, secondo quanto riportato nel proprio sito istituzionale, nata nel 2019 per contenere gli impatti delle crisi bancarie, in continuità con il mandato di SGA (Società per la gestione di attività), opera nella gestione dei crediti deteriorati, con l'obiettivo di favorire il riequilibrio finanziario di famiglie e imprese e di sostenere la stabilità del sistema bancario italiano.

Nello specifico vengono inseriti dieci commi dopo il comma 2, che sinteticamente prevedono:

- il comma 2-*bis* la **possibilità per gli enti locali di affidare** le attività afferenti ai servizi di **riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie ad AMCO**;
- il comma 2-*ter* la **possibilità per gli enti locali di affidare ad AMCO anche la riscossione dei crediti già affidati ad Agenzia delle entrate -Riscossione**, compresi quelli da quest'ultima scaricati ai sensi dell'articolo 3, decreto legislativo n. 110 del 2024.

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n.110 del 2024 l'Agenzia delle entrate – Riscossione può, tra l'altro, scaricare anticipatamente i carichi di riscossione ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i quali ha riscontrato il ricorrere di determinate condizioni. L'articolo 3 è stato abrogato dal decreto legislativo n. 33 del 2015.

- il comma 2-*quater* **l'applicazione della disciplina di cui ai successivi commi da 2-*quinquies* a 2-*undecies* nel caso di affidamento** di carichi di riscossione ad AMCO da parte degli enti locali;
- il comma 2-*quinquies* la **permanenza nella titolarità degli enti locali**, alle condizioni stabilite nell'atto di affidamento come disciplinate dal decreto di cui al comma 2-*undecies*, **dei crediti affidati ad AMCO** per la riscossione;
- il comma 2-*sexies* la **facoltà per AMCO di costituire uno o più patrimoni destinati** allo svolgimento delle attività di riscossione dei carichi affidati dagli enti locali. Gli anzidetti patrimoni destinati, che possono avere valore superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, sono costituiti da AMCO secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2-*undecies* e con delibera dell'organo di amministrazione, depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, nella quale sono individuati i beni e i rapporti giuridici compresi;
- il comma 2-*septies* **l'obbligo di ricorrere all'affidamento ad AMCO per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali proprie al termine dei contratti in essere** con i soggetti affidatari della riscossione coattiva per gli enti **che**, non essendo già ricorsi a tale facoltà, **hanno registrato una percentuale di riscossione** in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 **inferiore alla soglia stabilita dal decreto** di cui al comma 2-*undecies*;

- il comma 2-*octies* che **AMCO ricorre a uno o più operatori**, da individuare mediante procedura competitiva nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza e sulla base dei requisiti stabiliti dal comma 2-*novies*, **per lo svolgimento delle attività di riscossione coattiva** dei crediti affidati dagli enti. **AMCO deve garantire il coordinamento** delle procedure di riscossione, il **monitoraggio** delle attività svolte dai soggetti affidatari della riscossione nonché la **rendicontazione dei flussi di cassa** nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse;
- il comma 2-*novies* che **AMCO individui i soggetti affidatari** delle attività di riscossione, di cui al comma 2-*octies*, **mediante procedura competitiva**. Gli anzidetti soggetti affidatari devono essere **iscritti all'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni**, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura competitiva di individuazione dei soggetti affidatari deve considerare i seguenti i criteri inerenti agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti con il decreto di cui al comma 2-*undecies* ad AMCO:
 - idoneità ed adeguatezza patrimoniale della stessa per l'effettivo svolgimento delle attività e l'assunzione del rischio operativo;
 - capacità di recupero coattivo ed extra giudiziale nel rispetto della normativa vigente e dei diritti dei debitori;
 - capacità organizzativa, tecnologica ed operativa in considerazione anche del personale qualificato e degli strumenti tecnologici a disposizione;
 - presenza di sistemi di separazione dei crediti e idonei presidi interni atti a garantire l'assenza di conflitti di interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più debitori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.
- il comma 2-*decies* l'**attribuzione ad AMCO** per l'esercizio delle funzioni afferenti al recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali proprie degli enti locali **dei poteri assegnati all'Agenzia delle entrate – Riscossione**. Ai debitori sono riconosciuti i diritti previsti dalla normativa vigente;
- il comma 2-*undecies* che le **modalità di attuazione** delle disposizioni di cui ai commi da 2-*bis* al 2-*decies* sono definite **entro il 1° marzo 2026 con decreto del Ministero dell'economia e delle**

finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.

L'assetto della riscossione degli enti locali secondo la legislazione vigente

L'attuale quadro della riscossione delle entrate degli enti locali è il frutto di un'articolata evoluzione normativa che ha portato, dal 1° luglio 2017, con l'istituzione dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR), alla possibilità per le amministrazioni locali di deliberare l'affidamento diretto alla stessa Agenzia delle attività di riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (il termine è così stato fissato dal decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

In sintesi, da tale data, gli enti locali possono svolgere il servizio di riscossione delle proprie entrate secondo le seguenti modalità:

- svolgimento del servizio **tramite risorse interne**;
- affidamento in house** del servizio (tramite società strumentali);
- affidamento **del servizio all'ente pubblico economico (AdeR) titolare dello svolgimento delle funzioni della riscossione nazionale**, previa delibera;
- affidamento del servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.

I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto-legge n. 113 del 2024 contengono **disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali.**

Si dispone l'obbligo, per gli enti locali che non abbiano già provveduto, di **aprire conti correnti dedicati alla riscossione**, funzionali al controllo e alla rendicontazione dei versamenti, entro il 31 dicembre 2025. Fino all'adempimento di tale obbligo non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse da parte di alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma. Sono infine disciplinati i casi in cui i concessionari della riscossione ovvero gli enti locali siano inadempienti rispetto a quanto disposto.

In precedenza, sostanziali innovazioni hanno riguardato (commi 784 e seguenti dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2020) **i poteri di riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva.**

In dettaglio, tali norme hanno previsto, anche per gli enti locali, **l'istituto dell'accertamento esecutivo**, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo. Esso opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data; esso, dunque, opera anche per le entrate tributarie (IMU, TARI, ecc.) e patrimoniali degli enti locali (rette refezione scolastica, canoni idrici, fitti, lampade votive, ecc.), con l'eccezione delle contravvenzioni del Codice della strada.

In questa sede si ricorda inoltre che un significativo impatto sulla riscossione affidata dagli enti locali all'Agenzia delle entrate-Riscossione è seguito alla

riforma del sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione operata dalla legge di bilancio 2022, che ha eliminato gli oneri di riscossione (c.d. "aggio") per i carichi – riportati sia nei ruoli sia negli avvisi di accertamento esecutivo – affidati dagli enti creditori all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

In particolare, l'intervento di riforma, nel prevedere uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato delle risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, ha eliminato il cd. "aggio", a carico del contribuente o parzialmente dell'ente.

Per le attività svolte dall'agente della riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è inoltre venuta meno la precedente disposizione che prevedeva, a carico del singolo ente creditore, il rimborso all'agente della riscossione delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento non riscosse dal contribuente.

In sintesi, con il nuovo sistema di remunerazione di Agenzia delle entrate-Riscossione, per i carichi affidati dagli enti creditori alla stessa Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2022, rimangono a carico del solo contribuente una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione e una quota correlata all'attivazione delle procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione.

A carico degli enti locali (in quanto enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali) il nuovo sistema di remunerazione ha, invece, previsto:

- una quota pari all'1 per cento delle somme riscosse;
- una quota, nella misura da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di emanazione di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate (c.d. provvedimento di sgravio).

Tali quote (a carico del contribuente o degli enti) – unitamente al c.d. "aggio" riscosso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 – sono riversate al bilancio dello Stato a parziale copertura degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Articolo 1, comma 660

(Revisione della disciplina del Fondo pluriennale vincolato per interventi di investimento di modesto valore)

Il comma 660, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la modifica dell'allegato 4/2, del decreto legislativo n.118 del 2011, al paragrafo 5.4.9 concernente il mantenimento nel Fondo pluriennale vincolato destinate al finanziamento di spese non impegnate per lavori pubblici. La modifica introdotta disciplina tale possibilità di mantenimento anche per i contratti sotto soglia.

Il comma 660, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sul principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo n.118 del 2011, aggiungendo un periodo al termine del paragrafo 5.4.9 con riferimento alla disciplina sulla conservazione degli accantonamenti nel Fondo pluriennale vincolato (FPV) riferiti a spese non ancora impegnate per investimenti di modesto valore.

Il Fondo pluriennale vincolato è definito nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n.118 del 2011, un saldo finanziario, costituito da entrate accertate (correnti vincolate o destinate al finanziamento di investimenti), utilizzato per il finanziamento di spese già impegnate ed esigibili in esercizi successivi a quello nel quale sono accertate le entrate a copertura della spesa.

Il paragrafo 5.4.6 dell'anzidetto principio contabile stabilisce che alla fine dell'esercizio, qualora una spesa non sia stata impegnata a fronte di entrate accertate o incassate, tutti gli stanziamenti cui si riferisce la spesa, compresi quelli iscritti nel fondo pluriennale, sono da considerare come economie di bilancio e confluiscono nelle diverse quote di cui si compone il risultato di amministrazione dell'esercizio in relazione alla tipologia di entrata. Il successivo paragrafo 5.4.9, oggetto della modifica di cui al comma in esame, prevede una serie di condizioni che, se soddisfatte, permettono il mantenimento delle risorse stanziato nel fondo pluriennale vincolato accertato in sede di rendiconto destinate al finanziamento di spese non ancora impegnate per investimenti di modesto valore.

In particolare, si prevede a determinate condizioni il mantenimento nel FPV accertato in sede di rendiconto delle risorse relative a spese non impegnate destinate al finanziamento degli investimenti rientranti nei contratti sotto soglia, nel rispetto della relativa disciplina in termini di procedure di affidamento definita dal codice dei contratti pubblici (articolo

50, decreto legislativo n. 36 del 2023), al fine di **promuoverne la tempestiva realizzazione**.

Il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, all'articolo 50 disciplina le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea indicate dall'articolo 14 del medesimo decreto. Le soglie previste dall'art. 14, come rideterminate dal regolamento (UE) n. 2025/2152 e n. 2025/2151 con effetto dal 1° gennaio 2026, sono pari a 5.404.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni, e a 140.000 euro per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali.

Le **condizioni** definite dal comma in esame, che devono essere **entrambe soddisfatte**, sono:

- **l'accertamento integrale delle entrate a copertura** delle spese di investimento;
- **il completamento della verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica e l'affidamento formale della progettazione esecutiva**.

Si prevede, altresì, che **qualora nel corso dell'esercizio successivo non siano aggiudicate le procedure di affidamento**, il FPV è ridotto degli **importi pari alle risorse mantenute** precedentemente in tale saldo ai sensi del paragrafo 5.4.9 per il finanziamento delle opere. Le anzidette risorse **confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato** in relazione alla fonte di finanziamento di provenienza al fine della riprogrammazione degli interventi in conto capitale.

Articolo 1, commi 663-664

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

Il comma 663, con una modifica al TUEL prevede che l'ente locale in dissesto **ridetermina il proprio risultato di amministrazione** al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente **riequilibrato**, al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, **comprensivo del fondo anticipazioni di liquidità (FAL)**. **Si consente, in particolare, di ripianare in dieci anni**, a quote costanti, l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione.

Il comma 664, integrando la disciplina delle quote vincolate accantonate, vincolate e destinate dell'avanzo di amministrazione (commi 897 e 898 dell'art. 1 della legge n. 145 del 2018), **consente agli enti locali in disavanzo che rispettano il piano di rientro** approvato per il recupero del disavanzo, **di utilizzare**, nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, **l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti previsti** dalla legge. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione.

Il comma 663 modifica l'articolo 259 del TUEL il quale disciplina l'ipotesi di bilancio stabilmente **riequilibrato**.

Si ricorda che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è presentato dal consiglio dell'ente al Ministro dell'interno entro tre mesi dall'emanazione del decreto di nomina dell'Organo straordinario di liquidazione. L'ipotesi di bilancio ha lo scopo di ristabilire l'equilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

Con l'introduzione del comma 1-*quater* in esame si prevede che l'ente locale in dissesto **ridetermina il risultato di amministrazione** al 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente **riequilibrato** al netto della massa passiva e della massa attiva trasferita all'Organismo straordinario di liquidazione, approvando il prospetto concernente l'allegato a) "Risultato di amministrazione dello schema di rendiconto" (di cui all'allegato 10 al D.Lgs. n. 118 del 2011), **compreso il fondo anticipazione di liquidità (FAL)**, con deliberazione di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico finanziaria. **L'eventuale**

disavanzo può essere ripianato in dieci anni, a quote costanti, a partire dall'anno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

La **Relazione tecnica**, al riguardo, afferma che la norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto **l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale è compensato** dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata **dall'applicazione della disciplina per l'utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo** (commi 897-900 della legge n. 145 del 2018, la cui disciplina è stata modificata dal successivo comma 664: per la sua descrizione si vedano i paragrafi a seguire).

Si rammenta che il decreto-legge n. 115 del 2022 (art. 16, commi da 6-ter a 6-quinquies) ha stabilito **l'obbligo** per gli **enti locali in stato di dissesto finanziario** che avevano eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, **di istituire**, in sede di approvazione del rendiconto, un **accantonamento** in un apposito **fondo** di importo **pari alle anticipazioni di liquidità ricevute negli esercizi precedenti** per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali e **non ancora rimborsate**. Tali termini, originariamente fissati con riferimento all'approvazione del rendiconto 2022, sono stati successivamente posticipati fino all'**approvazione del rendiconto 2025** (art. 18, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2023; art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023; e, **da ultimo, l'art. 8, comma 6, del decreto-legge n. 25 del 2025**).

Si ricorda, inoltre, che la **Corte costituzionale** con la **sentenza n. 4 del 2020** ha censurato due disposizioni (l'art. 2, comma 6, del DECRETO-LEGGE n. 78/2015 e l'art. 1, comma 814, della legge n. 205/2017) che consentivano agli enti locali di tener conto delle anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, in termini di minor accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), accrescendone l'entità e in questo modo consentendo indirettamente di rinvenire nuove forme di copertura giuridica fittizia per maggiori spese correnti.

Il legislatore è intervenuto al fine di tener conto dell'impatto sui bilanci degli enti locali a seguito della sentenza n. 4 del 2020 (art. 39-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162), ma anche tale disciplina è stata dichiarata incostituzionale dalla **sentenza n. 80 del 2021**, in quanto si consentiva una utilizzazione, ritenuta "anomala", delle anticipazioni di liquidità finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, che determinava un illegittimo incremento della capacità di spesa degli enti locali.

Con l'**articolo 52 del decreto-legge n. 73 del 2021** è stato quindi istituito un fondo di 660 milioni di euro per la riduzione del disavanzo

eventualmente registrato dagli enti locali a seguito dell'applicazione della disciplina legislativa dichiarata incostituzionale in materia di contabilizzazione del fondo anticipazioni di liquidità. Inoltre, si è consentito ai Comuni un **ripiano decennale del maggior disavanzo derivante dalla contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità** dichiarata illegittima (comma 1-*bis*). Inoltre, si è previsto che il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità può essere iscritta nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come "utilizzo del FAL" in deroga ai limi previsti dai commi 897 e 898 della legge n. 145 del 2018 per gli enti in disavanzo (comma 1-ter).

Si ricorda, inoltre, che la Corte dei conti, nella [delibera n. 8 del 2022](#), nell'individuare la **competenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) in materia di gestione delle anticipazioni di liquidità** erogate da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. prima del dissesto, aveva evidenziato la necessità, per gli enti locali interessati, di accantonare sotto forma di fondo, nel risultato di amministrazione dei futuri bilanci stabilmente riequilibrati, la provvista finanziaria corrispondente alle anticipazioni di liquidità non restituite dall'OSL, sottolineando che, comunque, al termine della procedura di risanamento, l'anticipazione di liquidità ancora da rimborsare a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. sarebbe stata ascrivibile nuovamente all'ente locale rientrato in bonis. L'**anticipazione di liquidità** non restituita andrà riportata nella contabilità dell'ente ed è destinata a confluire **nel risultato di amministrazione**, sotto forma di fondo, **come quota accantonata** e andranno applicate le modalità di contabilizzazione previste al punto 3.20-*bis* del principio applicato della contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011).

Peraltro, la **legge di bilancio per il 2023 (art. 1, comma 789, legge n. 197 del 2022)**, con una **modifica all'articolo 255, comma 10, del TUEL** (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), ha attribuito alla gestione ordinaria dell'ente locale la competenza sui rimborsi delle anticipazioni di liquidità ricevute anteriormente alla dichiarazione di dissesto dagli enti locali in dissesto finanziario per far fronte al pagamento dei propri debiti commerciali, chiarendo quindi che le anticipazioni di liquidità ricevute da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per il pagamento dei debiti commerciali debbano essere rimborsate a carico della gestione ordinaria degli enti locali in dissesto, e non della gestione dell'Organo straordinario di liquidazione.

Il **comma 664** modifica l'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 introducendo il comma 898-*bis*, e **consente agli enti locali in disavanzo che hanno recuperato la quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive del bilancio di previsione, di utilizzare,**

nell'esercizio in corso, e dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, **l'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente, in deroga ai limiti di cui ai commi 897 e 898** della legge n. 145 del 2018. Il recupero del disavanzo in conformità al piano di rientro è attestato con parere dei revisori dei conti sulla variazione al bilancio di previsione che applica l'avanzo.

Si prevede, inoltre, che entro il 31 marzo 2026, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali - Arconet (articolo 3-*bis* del D.Lgs. n. 118 del 2011), siano **aggiornati gli allegati** del D.Lgs. n. 118 del 2011, concernenti gli schemi di bilancio, **per monitorare l'utilizzo dell'avanzo** previsto dalla presente disposizione.

Si ricorda che l'articolo 1, **commi 897-898, della legge n. 145 del 2018** ha introdotto la facoltà per gli enti locali di **utilizzare, con alcune limitazioni, le quote accantonate vincolate e destinate confluite nel risultato di amministrazione.**

Il **comma 897**, in particolare, dispone che è comunque consentita – anche agli enti in disavanzo – l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, per un importo non superiore a quello risultante dal prospetto del risultato di amministrazione (lettera A) al 31 dicembre dell'esercizio precedente. La quota del risultato di amministrazione, come sopra definita, è applicata al bilancio di previsione **al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) e del fondo anticipazioni di liquidità (FAL).** È quindi **incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare** iscritto **nel primo esercizio** del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, gli elementi da applicare si individuano con riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione allegato al bilancio di previsione. Si prevede, inoltre, una sanzione per gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti, stabilendo che questi non possono beneficiare della facoltà concessa dal comma medesimo.

Il **comma 898** disciplina il caso in cui l'importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un **importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare** iscritto **nel primo esercizio** del

bilancio di previsione. Per gli **enti in disavanzo**, quindi, qualora l'importo della lettera A) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il FCDE e per il FAL, il limite di utilizzo dell'avanzo stesso (sia esso accantonato, vincolato o destinato agli investimenti) è definito in misura non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Si ricorda, peraltro, che sono state previste **deroghe** successive **finalizzate a una maggiore flessibilità gestionale**. In particolare sono **esclusi dai limiti imposti agli enti in disavanzo** (commi 897 e 898 citati): le risorse del **fondo** per il finanziamento delle funzioni fondamentali assegnate nel 2020 per fronteggiare l'emergenza sanitaria da **Covid-19** (comma 823 dell'articolo 1 della legge 17 del 2020, come modificato dall'articolo 56 del decreto-legge n. 73 del 2021); i fondi erogati per l'attuazione del **PNRR** e **PNC**, che possono essere applicati al bilancio di previsione 2022/24, annualità 2022, secondo le modalità definite dal vigente ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021); limitatamente al comune di Napoli per gli investimenti necessari per l'America's Cup, le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione nel limite di 30 milioni di euro negli esercizi dal 2025 al 2027 (articolo 7, comma 6, del decreto-legge n. 96 del 2025). Il comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha escluso, inoltre, dai limiti previsti per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione la quota derivante da entrate con vincolo di destinazione finalizzato all'estinzione anticipata dei mutui riguardante esclusivamente la quota capitale del debito.

Articolo 1, comma 665

(Misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale)

Il **comma 665**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, dell'**articolo 119** reca una disposizione all'interno dell'art. 248 (Conseguenze della dichiarazione di dissesto) del TUEL al fine di **contenere la misura del tasso di interesse sui crediti che residuano dalla gestione commissariale**, fissandola al **tasso legale pro tempore vigente**.

Si ricorda che dalla data della deliberazione di dissesto dell'ente locale e sino all'approvazione del rendiconto di gestione da parte dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (art. 256 del TUEL) **i debiti** insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate **non producono più interessi** né sono soggetti a rivalutazione monetaria (art. 248, comma 4, del TUEL).

Con **la norma in esame** si **limita** la misura degli **interessi** che maturano **successivamente** al citato periodo, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, al **tasso legale pro tempore vigente**.

Il saggio degli interessi legali previsto dall'art. 1284 c.c. è aggiornato con decreto del MEF sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Tale tasso è attualmente pari al 2% in ragione d'anno (dal 1° gennaio 2025), in base al D.M. del 10 dicembre 2024.

La normativa vigente (D.Lgs. n. 231 del 2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) stabilisce in via generale il termine di trenta giorni per il pagamento delle fatture commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni. L'art. 4 prevede che dal giorno successivo a tale scadenza decorrono gli **interessi moratori** (interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali), senza la necessità della costituzione in mora del debitore. L'art. 6 prevede anche un risarcimento delle spese di recupero e un indennizzo forfettario (40 euro per ciascuna fattura).

La norma in esame, pertanto, sembra volta a contenere gli importi dovuti dall'ente locale sui debiti che residuano dalla gestione del dissesto finanziario.

Il dissesto finanziario degli enti locali

La normativa sul **dissesto finanziario** dei comuni e delle province, introdotta nell'ordinamento dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo **1989**, n. 66, è ora contenuta nel Titolo VIII, della Parte II (artt. 244 e ss.) del TUEL. Si tratta dello strumento finanziario attivabile laddove l'ente locale **non** sia più **in grado di svolgere le proprie funzioni** e di **erogare servizi indispensabili** ovvero non sia in grado **di assolvere a debiti** liquidi ed esigibili (art. 244, TUEL).

Con la dichiarazione di dissesto da parte dell'ente locale si procede alla **nomina dell'organo straordinario di liquidazione** (OSL), con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, e di un'amministrazione straordinaria, con il fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). Dichiarato il dissesto, infatti, si ha la netta separazione di compiti e competenze tra la gestione passata e quella corrente. In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato.

La dichiarazione di dissesto comporta per l'ente, sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato:

- limiti alla **contrazione nuovi mutui**, (con alcune eccezioni relative ai mutui con oneri a carico dello Stato o delle regioni, nonché mutui per la copertura di spese di investimento strettamente funzionali alla realizzazione di interventi finanziati con risorse provenienti dall'UE o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati) (art. 249);
- **limiti all'impegno** delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato con riferimento all'esercizio in corso; i pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi (art. 250);
- **l'aumento**, nella **misura massima consentita** dalla legge, delle aliquote e delle tariffe di base delle **imposte e tasse locali**, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; la delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni (art. 251).

Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque anni, decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (art. 265). Dall'emanazione del decreto che approva l'ipotesi di bilancio riequilibrato e per la durata del risanamento, gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento e all'emissione di prestiti obbligazionari (art. 266 TUEL). Per la durata del risanamento la pianta organica rideterminata non può essere variata in aumento (art. 267).

Articolo 1, comma 666
(Interventi in materia di federalismo demaniale)

Il **comma 666**, intervenendo sulla disciplina del c.d. “federalismo demaniale”, prevede la **non applicazione**, a partire dal 1° gennaio 2026, della disposizione che prevede la **riduzione delle risorse** spettanti a qualsiasi titolo alle **regioni** e agli **enti locali che hanno acquisito in proprietà**, a titolo gratuito, **beni immobili** dello Stato **utilizzati a titolo oneroso**, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni medesimi.

Nel dettaglio, il comma in esame interviene sull’articolo **56-bis del D.L. n. 63 del 2013**, che reca norme di semplificazione della disciplina del c.d. “federalismo demaniale”, di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al **trasferimento, a titolo gratuito**, agli **enti territoriali** di taluni **beni dello Stato**, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso.

La **modifica riguarda il comma 7** dell’articolo 56-bis, il quale dispone che, nel caso di **acquisizione** in proprietà a titolo gratuito di **beni immobili utilizzati a titolo oneroso**, si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad una **riduzione delle risorse** spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali, in misura **pari alla riduzione delle entrate erariali** conseguente al trasferimento dei beni.

Ove non sia possibile procedere all’integrale recupero delle minori entrate per lo Stato attraverso la suddetta riduzione delle risorse, si procede al recupero delle somme in parola da parte dell’Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all’ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’ente interessato. Il comma 7-bis – introdotto dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 69 del 2024 – prevede che al recupero delle annualità pregresse si provveda in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell’immobile e l’adozione del decreto ministeriale.

La modifica recata dal comma in esame è volta ad **escludere** l’applicazione di **tale disciplina** a decorrere **dall’anno 2026**.

La norma stabilisce, altresì, che **non si dia luogo al rimborso** degli importi già trattenuti o versati nelle annualità pregresse.

Secondo i dati riportati nella **Relazione tecnica**, la disposizione riguarderebbe **560 enti territoriali**, che, a oggi, hanno acquisito il trasferimento gratuito di immobili, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’articolo 56-bis del D.L. n. 69 del 2013, e che sono stati **destinatari del decreto di riduzione** delle risorse di cui al comma

7 del medesimo articolo 56-*bis*. Le riduzioni disposte nei confronti di tali enti assicurano, a regime, **un'entrata da federalismo demaniale** pari a circa **7,7 milioni** di euro annui.

Tuttavia, sulla base delle istruttorie *in itinere* presso la Ragioneria generale dello Stato e l'Agenzia del demanio, considerando anche il recupero delle **annualità pregresse** e le ulteriori **riduzioni** delle risorse finanziarie disposte a seguito di trasferimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85, (cosiddetto "**federalismo demaniale culturale**"), applicate in quanto basate sull'estensione, in via interpretativa delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 56-*bis*), la **disapplicazione** disposta dal comma in esame comporterebbe minori entrate per il bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Articolo 1, commi 667-671

(Area comprensorio Falconera – Palagon nel comune di Caorle)

Il comma 667 dispone il **trasferimento dell'area** del comprensorio denominato «Falconera - Palagon» del comune di Caorle al patrimonio disponibile del Comune medesimo. Il comma 668 prevede che al trasferimento di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della legge n. 177 del 1992 ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge. I commi 669 e 670 precisano che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico **fa venire meno le pretese della Regione del Veneto e dello Stato** relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo e che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato V-bis. Per effetto del comma 671, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono **sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree** di cui all'allegato X comunque motivati nonché le **procedure di riscossione coattiva** promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo.

In premessa si evidenzia che i commi in esame riproducono, con alcune modifiche riconducibili all'esito del dibattito parlamentare, delle relative audizioni e degli emendamenti proposti, il testo del [disegno di legge atto del Senato n. 484](#) attualmente all'esame della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), rubricato “Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Caorle”.

La relazione illustrativa del disegno di legge, riportata di seguito, consente di chiarire la motivazione del comma in esame.

A carico di alcune decine di famiglie residenti nel quartiere di Falconera, nel comune di Caorle, sono stati avviati processi per occupazione abusiva di spazio demaniale. I cittadini dovranno difendere le case che abitano da decenni, situate in un'area formalmente ancora demaniale, nonostante la zona della via dei Casoni abbia perduto i caratteri propri del patrimonio demaniale. Il comune di Caorle ha più volte chiesto alle autorità competenti di poter acquisire in proprietà o di avere in concessione l'area cosiddetta «Falconera». Negli ultimi anni si sono succeduti incontri e contatti con i rappresentanti della capitaneria di porto, dell'Agenzia del demanio e del Genio civile di Venezia senza nessun significativo passo avanti. L'11 febbraio 2019 è stata inviata una lettera al vice presidente della regione Veneto da parte del vice sindaco di Caorle per chiedere l'interessamento degli organi regionali al fine di poter giungere presto ad una soluzione.

Nel 2007 il comune di Caorle ha fatto richiesta di acquisto dell'area all'Agenzia del demanio, chiedendone la preliminare sdemanializzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. L'Agenzia del demanio, sulla base della normativa citata, ha dato il proprio assenso all'alienazione a favore del comune, comunicando il costo della cessione e degli indennizzi pregressi. Il comune ha previsto nel proprio bilancio le somme necessarie, ma il procedimento non è mai andato avanti e non si è arrivati ad una conclusione. In un incontro tenutosi il 25 maggio 2017 fra il comune e l'Agenzia del demanio sono state finalmente definite le procedure per la sdemanializzazione e quindi per la conseguente cessione delle aree demaniali sia per la parte privata che per la parte pubblica. Il comune di Caorle, con l'intento di accelerare i tempi ed ottenere il prima possibile la disponibilità dell'area per mettere fine all'incertezza dei residenti della zona, in data 27 dicembre 2017 ha presentato domanda di concessione al Genio civile di Venezia, ma ancora non risulta pervenuta alcuna risposta.

L'area di Falconera ha una storia peculiare. All'inizio del Novecento vi si insediò un consistente nucleo di pescatori di Caorle, realizzando delle capanne e altre rudimentali abitazioni (cosiddetti « casoni »). Con il passare degli anni lo stato dei luoghi venne a modificarsi per effetto del progressivo ritiro del mare, lasciando emergere un tratto di spiaggia sempre più ampio; contestualmente, gli insediamenti abitativi assunsero maggiore consistenza (fino agli inizi degli anni Settanta) e furono destinati, oltre che alla pesca, anche ad attività complementari al turismo, stante la vocazione della località di Caorle. Il comune ha dovuto provvedere a dotare la zona di una strada di accesso e delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.

Il suolo risultava demaniale: per costruire gli edifici non erano stati richiesti licenze o permessi alle autorità competenti. Inizialmente, alla metà degli anni Cinquanta, fu chiesto ai residenti il pagamento di un'indennità per l'occupazione dell'area, ma poi, per un lunghissimo periodo di tempo, le domande di pagamento cessarono di essere presentate e nessuna autorità si attivò in modo efficace per impedire i successivi insediamenti, né per far rimuovere quelli esistenti. Nell'ambito di un procedimento penale attivato dalla Capitaneria di porto di Venezia il consulente tecnico che, a causa della variazione dei luoghi dallo stato originario, sia per effetti naturali che per l'azione umana, negò la permanenza dei requisiti di demanialità e pertanto del pubblico interesse per i terreni in oggetto.

Fin dal 1993 (con deliberazione del consiglio comunale n. 21 del 5 marzo 1993, trasmessa ai Ministeri della marina mercantile, delle finanze e del tesoro), il comune di Caorle ha richiesto ufficialmente la sdemanializzazione dell'area di Falconera. Le condizioni per la dismissione dal demanio pubblico dell'area esistono, quindi, da molti anni e l'acquisizione o concessione da parte del comune di Caorle permetterebbe anche un'adeguata tutela e salvaguardia dei casoni.

Attualmente la situazione sta diventando grave anche sotto il profilo sociale, a causa dell'estrema incertezza, dei sequestri immobiliari già avvenuti e dell'inizio dei processi per occupazione abusiva di spazio demaniale.

Il timore delle famiglie della zona è non solo quello di essere condannate per il reato contestato, ma anche quello di perdere le proprie case.

La vicenda di Falconera è simile a quella delle circa trecento case costruite in riva al canale Lusenzo a Chioggia, di cui alla legge 28 febbraio 2020, n. 17, approvata dal Parlamento nella scorsa legislatura; solo che a Falconera il numero delle famiglie interessate è di alcune decine, quindi molto inferiore.

Si auspica un celere esame del presente disegno di legge non solo per dare risposte certe alle famiglie di Falconera, ma anche per garantire loro lo stesso trattamento e gli stessi diritti delle famiglie di Chioggia, che si trovano in un'analogia situazione.

Nel dettaglio, il **comma 667** dispone il **trasferimento dell'area** del comprensorio denominato «Falconera - Palangon» del comune di Caorle, distinta in catasto come all'allegato X della presente legge, al patrimonio disponibile del Comune medesimo.

Il **comma 668** prevede che al trasferimento di cui al comma 667 si applicano le disposizioni della [legge n. 177 del 1992](#) (Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati), ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6 della medesima legge (si veda di seguito).

L'articolo 1 della menzionata legge n. 177 del 1992 prevede che le aree demaniali ricadenti nel territorio della provincia di Belluno, nonché di alcuni comuni della provincia di Como, di Bergamo e Rovigo, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o privati cittadini, a seguito di regolare concessione o anche in assenza di titolo alcuno, e quelle ancorché non edificate, ma comunque in possesso pacifico di privati, sono trasferite al patrimonio disponibile di ciascun comune. L'intendente di finanza, territorialmente competente, è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata di tali beni, in deroga ad ogni normativa vigente, determinando il prezzo di cessione con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del valore di quanto edificato.

Ai sensi dell'articolo 2, i comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.

L'articolo 3 stabilisce il meccanismo di determinazione del prezzo di cui all'articolo 2 demandandone la determinazione all'ufficio tecnico erariale di ciascuna provincia con riguardo alla valutazione del solo terreno con riferimento alle caratteristiche originarie, non tenendo conto del valore di

quanto edificato aumentato delle spese di urbanizzazione. L'imposta di registro è fissata a lire 100.000.

Ai sensi dell'articolo 4, gli acquisti delle aree devono essere effettuati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo dell'ufficio tecnico erariale. Ove l'atto di compravendita non segua entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale o della sentenza del pretore, il trasferimento ha luogo di diritto. Il prezzo dovrà essere versato entro l'anno ovvero, a scelta dell'acquirente, in cinque rate annuali eguali scadenti il 31 dicembre di ciascun anno. Il mancato pagamento del prezzo non dà diritto all'amministrazione di chiedere la risoluzione del contratto, nè produce la caducazione dell'effetto di cui al comma 2, se non decorsi tre mesi dalla diffida ad adempiere, notificata dall'amministrazione.

L'articolo 5 vieta ai privati acquirenti dal comune di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 6, l'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.

L'articolo 7 precisa infine che qualora eventi successivi alla vendita rendessero necessaria, per motivi di sicurezza idraulica, la riacquisizione allo Stato dei terreni ceduti in base alla presente legge, l'esproprio avrà luogo senza corresponsione di indennità.

Il **comma 669** precisa che, in considerazione della [delibera n. 1305/DGR della Giunta della Regione Veneto del 20 ottobre 2025](#), il trasferimento di porzioni dell'area del demanio idrico di cui all'allegato X fa **venire meno le pretese della Regione del Veneto** relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree medesime, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

In particolare, la suddetta delibera n. 1305/DGR della Regione del Veneto quantifica l'ammontare dei canoni del demanio idrico in circa 1.550.000,00 euro per i canoni pregressi/indennizzi a tutto il 31 dicembre 2024 al netto degli importi corrisposti (a decorrere, per alcune situazioni, dall'annualità 2013), e in circa 133.000,00 euro annui l'ammontare dei canoni del demanio idrico futuri a decorrere dall'annualità 2025.

Analogamente, il **comma 670** prevede che il trasferimento di porzioni dell'area del demanio marittimo di cui all'allegato X alla presente legge fa **venire meno le pretese dello Stato** relative ai canoni pregressi e, in genere, ai compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione

dell'area medesima, limitatamente alle aree oggetto di trasferimento e di cessione.

Per effetto del **comma 671**, in relazione alle aree di cui al comma 667, dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della citata legge n. 177 del 1992, ferma restando la salvaguardia dei termini di prescrizione, sono **sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree** di cui all'allegato X comunque motivati nonché le **procedure di riscossione coattiva** promosse per il recupero dei canoni e delle indennità afferenti alle occupazioni insistenti sulle aree del demanio marittimo ricomprese nel comprensorio medesimo. A tal fine, l'Agenzia del demanio trasmette in via telematica all'agente della riscossione i relativi provvedimenti di sospensione.

ALLEGATO X - Elenco mappali

Foglio	Mappali interessati	Tipo di demanio	Zona
34	1414	idrico	Falconera 4
34	1413	idrico	Falconera 4
34	1424	idrico	Falconera 4
34	1417	idrico	Falconera 4
34	1409	idrico	Falconera 4
34	1429	idrico	Falconera 4
34	1339	idrico	Falconera 4
34	1341	idrico	Falconera 4
34	1410	idrico	Falconera 4
34	1207	idrico	Falconera 4
34	1167	idrico	Falconera 4
34	1166	idrico	Falconera 4
34	693	idrico	Falconera 4
34	23	idrico	Falconera 4
34	1437	idrico	Falconera 4
34	1356	idrico	Falconera 4
34	1208	idrico	Falconera 4/Nicosolo/Palangon 3
34	1212	marittimo	Falconera 4
34	1331	marittimo	Falconera 4
34	1210	marittimo	Falconera 4
34	1385	marittimo	Falconera 4
34	1384	marittimo	Falconera 4
34	1175	idrico	Nicosolo/Palangon 1
34	1119	idrico	Nicosolo/Palangon 2
34	1316	idrico	Nicosolo/Palangon 1
34	1412	idrico	Nicosolo/Palangon 1

34	1176	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1178	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1174	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1177	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1173	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	3	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1187	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1196	idrico	Nicesolo/Palangon 1
34	1121	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1120	idrico	Nicesolo/Palangon 3
34	1122	idrico	Nicesolo/Palangon 3

Articolo 1, commi 672***(Aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali)***

Il **comma 672** prevede che l'aumento del **limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria** da tre a **cinque dodicesimi delle entrate correnti**, da parte degli enti locali - già previsto a legislazione vigente per il periodo 2020-2025 – sia **esteso fino al 2028**. La finalità della disposizione è quella di agevolare il **rispetto dei tempi di pagamento** nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 555, della [legge n. 160 del 2019](#) (legge di bilancio per il 2020), il quale ha previsto lo stesso aumento per il 2020-2022, esteso successivamente al 2025, **in deroga** all'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al [decreto legislativo n. 267 del 2000](#). Con la modifica in esame, il periodo di applicazione della deroga è esteso fino all'anno **2028**.

Ai sensi della citata disciplina del TUEL, il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede **anticipazioni di tesoreria** entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate, accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Il ricorso all'anticipazione di tesoreria è consentito per superare una momentanea carenza di liquidità e fronteggiare momentanee ed improrogabili esigenze di cassa, derivanti dallo sfasamento cronologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni, ma destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

L'utilizzo delle anticipazioni determina, in capo agli enti locali, l'obbligo di corrispondere gli interessi sugli importi, dal momento del loro effettivo utilizzo, sulla base di quanto disposto nella convenzione che disciplina l'affidamento del servizio di tesoreria.

La norma intende perseguire la finalità di favorire il rispetto dei **tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali**, secondo quanto stabilito all'articolo 4 del d.lgs. n. 231/2002, attuativo della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'art.4 stabilisce che, in via ordinaria, il pagamento non può superare il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente (o dal ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, si veda più in dettaglio il comma 2). Tale termine può giungere fino a 60 giorni nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione "quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del

contratto o da talune sue caratteristiche" e a condizione che la pattuizione sia effettuata in modo espresso (comma 4).

L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi era stato peraltro già disposto a partire dal 2014 sino al 2018, con la medesima finalità della norma in esame.

L'art. 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge n.4/2014 aveva infatti già modificato detto limite per un arco temporale che, in virtù di successivi interventi legislativi (l'ultimo dei quali l'articolo 1, comma 618, della legge n. 205/2017) era giunto sino al 31 dicembre 2018.

Per il 2019 l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria era stato invece fissato in quattro dodicesimi delle entrate correnti ai sensi dell'art.1, comma 906, della legge di bilancio 2019.

Si segnala, infine, che l'art. 3, comma 11-*bis*, del decreto-legge n. 183 del 2020 (convertito dalla legge n. 21 del 2021) aveva già esteso fino all'anno 2027 per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea (Campione d'Italia) l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti; la proroga riguarda, altresì, le modalità di determinazione di tale limite massimo, riferito alla media delle entrate correnti accertate negli esercizi dal 2015 al 2017, anziché alle entrate accertate nel penultimo anno precedente, come previsto dal TUEL, deroga già prevista per Campione d'Italia per il triennio 2020-2022.

Articolo 1, comma 673
(Fondo per l'assistenza ai minori)

Il comma 673 incrementa di 150 milioni per il 2026 la dotazione del fondo per l'assistenza ai minori, istituito dalla legge di bilancio per il 2025.

Si ricorda che la legge n. 207 del 2024, articolo 1, commi 759-765, ha istituito il Fondo, con uno stanziamento di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2025 al 2027**, volto a **contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare** con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell'interno (ancora non emanato), si tiene conto delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai Comuni per far fronte all'esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile

Possono attingere al Fondo i Comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento.

Si segnala che il **10 ottobre 2025** la **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali ha esaminato lo schema di decreto di riparto del fondo: ANCI e UPI hanno espresso **intesa sul decreto che definisce per il 2025 il riparto del fondo da 100 milioni** di euro, destinato a contribuire alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Le risorse sono state assegnate tenendo conto delle spese sostenute dai Comuni per provvedere all'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, dell'incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale nonché delle particolari esigenze dei Comuni di piccola dimensione, come previsto dal comma 763 della legge n. 207 del 2024.

La spesa sostenuta per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile è comunicata dai Comuni con una dichiarazione, da effettuare esclusivamente per via telematica, con modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (al riguardo è stato emanato il [D.M. 16 aprile 2025](#)).

Articolo 1, comma 674
***(Fondo per l'armonizzazione dei trattamenti economici
del personale dei comuni)***

Il **comma 674** prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti.

Il **comma 674 dell'articolo 1** prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2028 da destinare, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del Comparto Funzioni locali per il triennio 2025-2027, all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigenziale dei predetti enti. Si stabilisce altresì che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra gli enti destinatari sulla base dei criteri definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

In tema di armonizzazione del trattamento accessorio del personale delle regioni e degli enti locali si rammenta che, recentemente, l'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2025, al fine di armonizzare il trattamento accessorio del personale dipendente, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni - nel rispetto dei valori soglia di spesa previsti dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58¹, e dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione - possono incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto

¹ I richiamati valori soglia sono definiti dal citato articolo 33 come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti.

legislativo 25 maggio 2017, n. 75², il Fondo risorse decentrate destinato al personale in servizio, sino al conseguimento di una incidenza delle somme destinate alla componente stabile del predetto fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali, non superiore al 48 per cento. Ai fini del controllo della spesa di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le predette amministrazioni indicano, in sede di rilevazione dei dati del Conto annuale³, la maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale in attuazione della richiamata disposizione. In caso di mancata rilevazione in sede di Conto annuale dei dati previsti dal precedente periodo, è indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali, fino alla regolarizzazione di tale adempimento.

² In base al limite generale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo, n. 75 del 2017 - e fatte salve le norme specifiche - l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, ivi compreso il personale dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Si rammenta altresì che, ai sensi del comma 1 del richiamato articolo 23, al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle predette amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto n. 165 del 2001, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse previste, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.

³ Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono i risultati della gestione del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione.

Articolo 1, comma 675
(Variazioni di bilancio tra i due Fondi perequativi di province e Città metropolitane)

Il **comma 675**, introdotto al senato, è volto ad **autorizzare il Ministro dell'economia** e delle finanze ad apportare le opportune **variazioni di bilancio**, in termini di competenza e di cassa, **tra i capitoli** dello stato di previsione del **Ministero dell'interno** su cui sono iscritte le risorse relative ai **due i Fondi**, istituiti, uno per le **province** ed uno per le **Città metropolitane**, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei predetti enti.

A tal fine, viene aggiunto il comma 785-*bis* all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che si inserisce nell'ambito del quadro normativo previsto dai precedenti **commi 783, 784 e 785** della citata legge, che disciplinano l'attuale **sistema di finanziamento delle province e delle città metropolitane**, attraverso la previsione di due specifici fondi unici relativi ai due comparti, da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali.

I **due Fondi**, uno a favore delle province e uno a favore delle città metropolitane, sono stati istituiti dalla citata normativa nello stato di previsione del **Ministero dell'interno**, rispettivamente, ai **capitoli 1441 e 1442**.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2026, i citati capitoli presentano la seguente dotazione di bilancio, in termini di competenza:

cap. 1441 - Fondo da ripartire a favore delle province: 1.246,3 milioni;

cap. 1442 - Fondo da ripartire a favore delle Città metropolitane: 388 milioni.

La disposizione in esame autorizza, pertanto, il **Ministro dell'economia** e delle finanze ad apportare **variazioni tra i pertinenti capitoli** di bilancio dello stato di previsione del **Ministero dell'interno**.

In base alla normativa richiamata, per il finanziamento delle province e delle città metropolitane è stata prevista la costituzione a decorrere dal 2022 di due **fondi unici perequativi**, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali sono stati fatti confluire tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti, da ripartire tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni *standard* e le capacità fiscali (**comma 783**, legge n. 178/2020). Su tali fondi confluisce, inoltre, il **contributo statale aggiuntivo** autorizzato dal successivo **comma 784** per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, anch'esso da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali, di

importo progressivamente crescente negli anni⁴, fino a raggiungere i **600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031**.

Il comma 785 prevede che i fondi di cui al comma 783, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario sono ripartiti, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 con riferimento al triennio 2022-2024 ed entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente al triennio di riferimento.

⁴ Nello specifico, il contributo è stato autorizzato nell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, di 130 milioni di euro per l'anno 2024, di 150 milioni di euro per l'anno 2025, di 200 milioni di euro per l'anno 2026, di 250 milioni di euro per l'anno 2027, di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 400 milioni di euro per l'anno 2029, di 500 milioni di euro per l'anno 2030 e di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.

Articolo 1, comma 676
*(Abrogazione di divieti di contrazione mutui e di spese applicabili
alle province delle regioni a statuto ordinario)*

Il comma in esame, introdotto dal Senato, abroga il divieto posto in capo alle **province delle regioni a statuto ordinario**:

- di **contrarre mutui** per spese **non rientranti** nelle funzioni concernenti la gestione dell'**edilizia scolastica**, la costruzione e gestione delle **strade provinciali** e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente, nonché la **tutela e valorizzazione dell'ambiente**, per gli aspetti di competenza;
- di effettuare spese **per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza**.

I divieti in oggetto sono posti dall'articolo 1, comma 420, lettera *a*) e *b*), della [legge n. 190 del 2014](#) (legge di stabilità 2015) nell'ambito di una serie di disposizioni volte al concorso delle Province e delle Città metropolitane al contenimento della spesa pubblica, dal 1° gennaio 2015.

Delle suddette lettere *a*) e *b*) **si propone l'abrogazione**.

Le **funzioni fondamentali delle province** - alle quali sono riconducibili talune funzioni richiamate dalla lettera *a*), comma 420 dell'art. 1 della legge di stabilità 2015 - sono definite dall'articolo 1, commi 85 e 86 della legge 56/2014.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle Province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni.

Le Città metropolitane sostituiscono le Province in dieci aree urbane del paese; il loro territorio corrisponde a quello delle Province.

Per quanto riguarda il riordino delle Province, per esse è previsto un assetto ordinamentale semplificato: sono organi della Provincia: il presidente della Provincia (che però è organo elettivo di secondo grado), il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci.

La legge definisce altresì le funzioni fondamentali, rispettivamente, di Città metropolitane e Province, riconoscendo un contenuto più ampio alle prime, e delinea, con riferimento alle sole Province, la procedura per il trasferimento delle funzioni non fondamentali ai Comuni o alle Regioni.

In particolare, i commi da 85 a 97 disciplinano il riordino delle funzioni delle province. Innanzitutto sono individuate le seguenti **funzioni fondamentali** (comma 85):

pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;

pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;

programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

raccolta ed elaborazione dati ed assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

gestione dell'edilizia scolastica;

controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Alle Province montane confinanti con Stati stranieri sono inoltre attribuite funzioni fondamentali ulteriori rispetto a quelle attribuite alla generalità delle Province, riguardanti la cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione in forma associata di servizi in base alle specificità del territorio medesimo e la cura delle relazioni istituzionali con altri enti territoriali, compresi quelli di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane (comma 86).

Con l'inizio del 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario hanno adottato la normativa sul riordino delle funzioni delle Province in attuazione della legge n. 56 del 2014 e dell'accordo Stato-Regioni dell'11 settembre 2014.

Per un'analisi delle disposizioni regionali di attuazione della L. 56/2014, si rinvia al [Rapporto 2015-2016 sullo stato della legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea](#), curato dall'Osservatorio sulla legislazione della Camera dei deputati (vol II, p. 241 ss.).

Articolo 1, comma 677
(Proroga del termine per i provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva)

Il comma 677, introdotto dal Senato, proroga dal 30 aprile al 31 luglio, per l'anno 2026, il termine entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Il comma in esame **proroga al 31 luglio 2026** il termine (fissato al 30 aprile 2026, dall'art. 3, comma 5-*quinquies*, primo periodo, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono **approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI** e della tariffa corrispettiva.

Si ricorda che il citato comma 5-*quinquies* ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/2013⁵) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Il comma in esame **proroga altresì**, dal 30 aprile al 31 luglio 2026, il **termine contemplato dal secondo periodo del comma 5-*quinquies*** succitato.

Tale secondo periodo dispone che “nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento (data che viene prorogata al 31 luglio dalla norma in esame, *n.d.r.*), il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Il terzo ed ultimo periodo del comma 5-*quinquies* in questione dispone infine che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

⁵ Il citato comma 683 dispone, tra l'altro, che “il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”. In proposito, si ricorda che l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione.

Articolo 1, commi 678-679
(Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali)

Il comma 678, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, estende all'anno 2026 alcune misure specifiche previste per gli anni 2023, 2024 e 2025 in favore degli **enti locali** correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'**aumento dei costi energetici**.

Il comma 679, anch'esso introdotto dal Senato, proroga all'anno 2028 (dal 2027) una norma concernente l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali. Inoltre la disposizione specifica che la disciplina si applicherà anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

Misure in favore degli enti locali correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici (comma 678)

Si prevede **l'estensione all'anno 2026** della disciplina recata dall'[articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022](#) (convertito dalla legge n. 14 del 2023).

In particolare, si consente agli enti locali, in considerazione dell'aumento dei costi energetici, di poter effettuare, **anche nell'anno 2026**, operazioni di **rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui** e di **altre forme di prestito** contratto con banche, intermediari finanziari e Cassa depositi e prestiti.

Inoltre, in caso di adesione, da parte dell'ente locale, ad **accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI)** e dalle associazioni degli enti locali che prevedono la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere, la **eventuale sospensione** della quota capitale dei mutui bancari **in scadenza nell'anno 2023 e 2024 possa avvenire in deroga** alle regole dell'art. 204 del TUEL, fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.

Si rammenta che **l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 198 del 2022** – la cui applicazione è ora estesa all'anno 2024 dalla disposizione in esame – reca disposizioni a favore degli enti locali, correlate con le esigenze poste dalle difficoltà determinate dall'emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici.

In particolare, il **comma 2** consente agli **enti locali** nel corso dell'anno 2023, in considerazione dell'emergenza energetica, di **rinegoziare o sospendere** con deliberazione di giunta, la **quota capitale di mutui e altre forme di prestito** contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, **anche in esercizio provvisorio**⁶, fermo restando l'obbligo di provvedere successivamente alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione

Sempre in considerazione dei maggiori costi energetici, il **comma 3** interviene nella facilitazione dell'attuazione di eventuali **accordi siglati tra ABI** e le associazioni rappresentative degli enti locali. In particolare, il comma prevede che, in caso di adesione ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali **che prevedono la sospensione delle quote capitale** delle rate di ammortamento dei finanziamenti in essere in scadenza nell'anno 2023, con conseguente modifica del relativo piano di ammortamento, tale **sospensione può avvenire anche in deroga** alle disposizioni di cui all'**art. 204, comma 2, del TUEL**, riguardanti la disciplina dei piani di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali⁷, e **senza la verifica di convenienza** di cui all'**art. 41, commi 2 e 2-bis, della legge 448 del 2001**, prevista per la conversione di

⁶ La disciplina dell'esercizio provvisorio è recata dall'articolo 163 del TUEL (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

⁷ Il richiamato comma 2 dell'articolo 204 del TUEL s

tabilisce i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

- a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al 1° luglio seguente o al 1° gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno»;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo decorra dal primo gennaio del secondo anno successivo a quello in cui è avvenuta la stipula del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto.

mutui, per le operazioni di ammortamento del debito e per le operazioni in strumenti derivati da parte degli enti locali⁸.

Resta fermo in ogni caso il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste. Le sospensioni di cui al comma 3 non comportano il rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

Le norme di facilitazione procedurale introdotte dall'articolo 3-ter, commi 2-3, del D.L. n. 198/2022 potranno avere effetti concreti solo in presenza di effettive operazioni di rinegoziazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti e/o delle banche.

Misura concernente l'utilizzo libero delle economie da mutuo da parte di enti locali (comma 679)

Si prevede l'estensione all'anno 2028 della disciplina recata articolo 7, comma 2, del [decreto-legge n. 78 del 2015](#), finora applicabile fino al 2027. Inoltre la disposizione specifica che tale disciplina si applicherà anche alle operazioni di sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito.

I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015 contengono disposizioni in materia di mutui degli enti locali, finalizzate da un lato a favorire l'accesso alle operazioni di rinegoziazione promosse da Cassa depositi e prestiti e, dall'altro, a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei risparmi derivanti dalla rinegoziazione. Il comma 2, in particolare, è stato oggetto di numerose novelle. La facoltà di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, originariamente limitata al solo 2015, è stata poi estesa al 2016, con l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto-legge n. 210 del 2015, e al 2017, con l'articolo 1, comma 440, della legge n. 232 del 2016. Successivamente, la predetta facoltà è stata estesa fino al 2020 con la legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 867, legge n. 205 del 2017), e fino al 2023 con l'articolo 57, comma 1-quater, del decreto-legge n. 124 del 2019. Da ultimo sulla disposizione, estendendone l'applicazione fino al 2024, è intervenuto l'articolo 3, comma 5-

⁸ I richiamati commi 2 e 2-bis della legge 448 del 2001 stabiliscono che gli enti possono provvedere alla conversione dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996, anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, al netto delle commissioni e dell'eventuale retrocessione del gettito dell'imposta sostitutiva (comma 2). Nel quadro di coordinamento della finanza pubblica, i contratti con cui le regioni e gli enti pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento del tesoro. La trasmissione, che deve avvenire prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo dell'efficacia degli stessi.

octies, del decreto-legge n. 228 del 2021, al 2025 dall'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 198 del 2022, "proroga termini", come convertito dalla legge n. 14 del 2023.

Infine, al 2026 dall'art. 6-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 novembre 2023, n. 170.

L'eliminazione dei vincoli di destinazione, disposta dal predetto comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2015, consente agli enti locali di utilizzare le risorse che si liberano dalla rinegoziazione dei mutui anche per operazioni di copertura delle spese correnti, senza vincolarle necessariamente al finanziamento della spesa in conto capitale o all'estinzione di mutui.

I risparmi di linea capitale, infatti, pur in assenza di disposizioni restrittive espresse in tal senso, a differenza di quelli sulla linea interessi, dovrebbero essere destinati esclusivamente alla riduzione del debito o a nuovi investimenti. Sul punto, si ricorda che diversi pronunciamenti della magistratura contabile hanno indicato obblighi di utilizzo dei risparmi in questione a riduzione del debito, delineando una prassi non modificabile se non per via normativa.

Più in particolare, con riferimento al tema dei vincoli di destinazione dei proventi da rinegoziazione delle posizioni debitorie, prima dell'entrata in vigore della disciplina di cui al citato articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, si era affermata l'interpretazione, sostenuta anche dalla Cassa depositi e prestiti (si veda in proposito la circolare n. 1283 del 28 aprile 2015, richiamata anche da una nota congiunta dell'11 maggio 2015 sottoscritta dal Direttore generale della CdP e dal Segretario generale dell'Anci), secondo cui le economie derivanti dal minore esborso annuale in linea capitale (conseguenti alla rinegoziazione dei mutui) devono essere destinate dagli enti locali alla copertura di spese di investimento o alla riduzione del debito. Gli eventuali risparmi in linea interessi non sono invece soggetti ad alcun vincolo e, pertanto, possono essere destinati alla spesa corrente.

Analoga interpretazione è stata condivisa in più occasioni dalla Corte dei Conti. Il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile è infatti nel senso di ritenere dette economie come assoggettate al vincolo di destinazione del finanziamento degli investimenti posto dall'articolo 119, comma settimo, della Costituzione. Trattandosi di economie su risorse derivanti da indebitamento, infatti, soggiacciono agli stessi vincoli gravanti in origine sulle risorse stesse e, pertanto, devono essere destinate a spese in conto capitale, restando esclusa la possibilità di procedere con esse ad un automatico incremento della spesa corrente (in tal senso, tra le altre, Sezione controllo Piemonte n. 190/2014; Sezione controllo Emilia Romagna n. 145/2014, Sezione controllo Umbria n. 122/2015 e Sezione Controllo Marche, n. 12/2019).

Tuttavia, l'esigenza di agevolare gli enti territoriali nel pareggio della (sempre più sofferente) parte corrente del bilancio, impiegando i risparmi delle quote di ammortamento dei mutui rinegoziati, ha spinto il legislatore a consentire l'utilizzo libero delle risorse. Si tratta comunque, secondo la Corte, di una norma di natura eccezionale e temporanea, dovuta all'esigenza di introdurre misure di "alleggerimento" delle gestioni e che conferma la sussistenza del menzionato vincolo al di fuori delle ipotesi, temporalmente limitate, rientranti nella deroga.

L'articolo 18 del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113 (convertito dalla legge n. 143 del 2024) reca una norma di **interpretazione autentica** del citato articolo 7, comma 2, del [decreto-legge n. 78 del 2015](#).

Si prevede, in particolare, che tale comma 2 includa anche le risorse:

- di cui all'articolo 2, comma 46, della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#) (legge finanziaria per il 2008).

Esso prevede che, in attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia - ai sensi dell' articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - con i quali le regioni interessate si sono obbligate al **risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti**, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi. Si rammenta, inoltre, che l'art. 1, comma 829, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022) ha stabilito che il suddetto comma 46 deve essere interpretato nel senso che l'anticipazione di liquidità in favore delle predette regioni non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004) e che non si applica a tale fattispecie l'articolo 62 del decreto legislativo n. 118 del 2011, che disciplina il ricorso delle regioni a mutui e altre forme di indebitamento (si veda, per approfondimenti, il vol. III del [dossier di documentazione](#) sulla citata legge di bilancio 2023).

- di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Tali articoli recano disposizioni concernenti **anticipazioni di liquidità in favore delle regioni e delle province autonome, per il pagamento di debiti** contratti dai suddetti enti territoriali (articolo 2), anche con riferimento (articolo 3) ai debiti sanitari cumulati al 31 dicembre 2012.

Articolo 1, commi 680-681

(Misure in materia di Fondo di solidarietà comunale per Roma Capitale e correzioni per l'aggiornamento dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dell'IMU agraria)

L'articolo, **introdotto nel corso dell'esame al Senato**, reca al **comma 680 l'aumento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale**, per 15,1 milioni circa per il 2026, 5,1 milioni circa per il 2027, 0,3 milioni circa per il 2028 e 0,1 milioni circa a decorrere dal 2029.

Ai sensi del **comma 681, lettere a) e b)**, l'aumento è finalizzato **in parte** a incrementare di 110.000 euro annui a decorrere dal 2026 la **quota ristorativa** del Fondo, per esigenze di correzione derivanti dall'aggiornamento **dell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni**, ed **in parte** ad incrementare la **quota "tradizionale"** del Fondo, di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 200.000 euro per il 2028, per compensare in parte gli effetti derivati **dall'esclusione di Roma Capitale** delle **modalità di riparto** della quota storica e perequativa del Fondo.

Il **comma 681, lettera c)**, dispone infatti l'**esclusione**, a decorrere dal **2026**, del comune di **Roma Capitale dall'applicazione delle modalità di riparto della quota storica e di quella perequativa del Fondo di solidarietà comunale** (basata sulla differenza tra i fabbisogni *standard* di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale), e la **definizione di importi fissi di contribuzione** a carico di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà comunale.

La **fuoriuscita** del comune di Roma Capitale dalle ordinarie modalità di riparto comporterebbe **nel triennio 2026-2028 una diminuzione delle risorse** a disposizione del Fondo **per la perequazione "orizzontale"**, in quanto il comune di Roma verserebbe un **contributo fisso** (pari a 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028) **inferiore** al contributo che dovrebbe versare a legislazione vigente. Tale effetto viene **parzialmente compensato** con il citato **incremento della quota statale** nel Fondo disposto alla lettera *b)*. A decorrere dal **2029**, la Relazione tecnica rileva un complessivo **aumento** delle risorse a disposizione degli altri **comuni** per il riparto delle risorse storiche e perequative, di circa **23 milioni nel 2029** e circa **34 milioni a decorrere dal 2030**, in quanto il **versamento fisso** (57,6 milioni annui) a carico del comune di Roma Capitale verso il Fondo di solidarietà sarebbe **superiore** a quanto **richiesto** in applicazione delle vigenti modalità di riparto.

L'articolo 1, comma 680 – intervenendo sull'articolo 1, **comma 448**, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – **ridefinisce** la **dotazione annuale** del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire **dall'anno 2026**, **rispetto** agli importi a **legislazione vigente** stabiliti dalla precedente legge di bilancio 2025 (art. 1, comma 753, [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), **con un aumento** di circa:

- 15,11 milioni** per il **2026**;
- 5,11 milioni** per il **2027**;
- 310.000 euro** per il **2028**;
- 110.000 euro** a decorrere dall'anno 2029.

Pertanto, il Fondo viene ora **rideterminato** dal comma 680 in esame in **6.887,7 milioni** per il **2026**, in **6.933,7 milioni** per il **2027**, in **6.984,9 milioni** per il **2028**, in **8.260,7 milioni** per il **2029**, in **8.214,7 milioni** per il **2030** e in **8.978,6 milioni annui** a decorrere **dal 2031**.

Il **Fondo di solidarietà comunale** (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, le cui risorse vengono distribuite tra i comuni anche con finalità di perequazione. Il Fondo è stato istituito dall'articolo 1, **commi 380-394**, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) in **sostituzione** del precedente Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 di attuazione del federalismo municipale.

La disciplina del Fondo di solidarietà comunale è stata **ridefinita** dalla legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 448-452, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive integrazioni) che ne fissa la **dotazione annuale (comma 448)**, **alimentata** in parte **da risorse statali** ed in parte attraverso una **quota dell'imposta municipale propria** (IMU) di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, quantificata dal comma 488 in **2.768,8 milioni** di euro annui.

Per l'anno **2026**, in base alla normativa vigente, la dotazione del Fondo è pari a **6.872,6 milioni (comma 448)**, di cui:

- **2.768,8 milioni** versati annualmente dai **comuni stessi**, come previsto dal **comma 448**, mediante trattenuta da parte dell'Agenzia delle Entrate di una quota del gettito IMU specifica per ciascun comune e fissa ogni anno;
- **4.103,8 milioni** sono versati annualmente dallo Stato, di cui **3.753 milioni destinati** al **ristoro** della quota **IMU e TASI** non più incassata dai comuni a seguito delle esenzioni disposte sulla prima casa, sui terreni agricoli, sui macchinari imbullonati, ai sensi dell'art. 1, commi 10-16 e 53-54, della legge di stabilità 28 dicembre 2015, n. 208.

Il **comma 681** in esame **modifica** l'articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, che reca le **modalità di ripartizione** tra i comuni delle risorse del Fondo.

In base ai criteri definiti dal citato comma 449 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini della ripartizione delle risorse del Fondo, si possono distinguere **tre diverse componenti finanziarie principali**:

- Quota “**ristorativa**”, pari a **3.753,3 milioni**: restituisce a ciascun Comune la quota IMU e TASI non più incassata a seguito delle esenzioni introdotte dal 2016 (articolo 1, **comma 449, lettera a)**);
- Quota “**tradizionale**”: pari **1.885,6 milioni per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario** (elevati di 15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027 e 0,2 milioni per il 2028 dalla norma in commento: si veda *infra*) e **464,1 milioni per i Comuni di Sicilia e Sardegna** (articolo 1, **comma 449, lettere c) e d)**). Mentre per i comuni delle due regioni a statuto speciale le risorse sono ripartite unicamente in base alla spesa storica, per i comuni delle regioni a statuto ordinario le risorse sono **distribuite** tra gli enti **in parte** sulla base di criteri **compensativi** delle risorse **storiche** (20% nel 2026), e **in parte** secondo criteri di tipo **perequativo** (80% nel 2026), basati **sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali**. L’articolo 57, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, ha stabilito che la quota di risorse del Fondo da distribuire mediante perequazione aumenti di **5 punti percentuali annui**, con corrispondente riduzione della quota assegnata sulla base del “metodo storico”: a decorrere **dal 2030**, il riparto avverrà **esclusivamente su base perequativa**.
- Quota “**correttiva**”: si tratta delle risorse destinate a correggere alcune situazioni di difficoltà collegate principalmente al meccanismo incrementale di perequazione delle risorse storiche, che possono riguardare tra l’altro gli enti di minori dimensioni o svantaggiati (articolo 1, comma 449, lettere *b)*, da *d-bis*) a *d-quater*) e comma 451).

Il riparto del Fondo è adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di riferimento, su proposta del Ministro dell’economia e finanze **previo parere tecnico** della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di concerto con il Ministro dell’interno, e **previo accordo** da sancire in sede di **Conferenza Stato-città** ed autonomie locali entro il 15 ottobre⁹.

In particolare, le **modifiche** introdotte dal **comma 681** riguardano:

- la lettera *a)* del comma 449, che disciplina il riparto della c.d. **quota ristorativa**, destinata ad assicurare il **ristoro** ai comuni del minor gettito derivante dalle **esenzioni IMU e TASI**, introdotte nel 2016 dalla [legge n. 208/2015](#). Si prevede un **aumento** di tale quota di **110.000 euro a decorrere dal 2026**, per esigenze di correzione derivanti **dall'aggiornamento dell'elenco dei comuni** che beneficiano dell'esenzione dall'IMU dei terreni, di cui all’[allegato](#) alla [circolare del 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze \(comma 2, lett. a\)](#)). La quota ristorativa, attualmente determinata in 3.753.279.000 euro a

⁹ Il **riparto del Fondo 2026 non è stato ancora approvato**: nella seduta del 27 novembre 2025, la **Conferenza Stato-Città** ha **rinvio** l’espressione del **parere** (si veda il [Report](#) della seduta). Per il riparto del Fondo 2025, si veda la [nota illustrativa della determinazione del Fondo di solidarietà comunale 2025](#) predisposta da So.Ge.I. S.p.A. e il [DPCM 16 aprile 2025](#) (pubblicato in G.U. n. 132 del 16 giugno 2025) e i relativi allegati (l’[Allegato 1](#) reca l’ammontare di IMU che ciascun Comune deve versare nel Fondo come contributo; l’[Allegato 2](#) reca la determinazione degli importi del Fondo calcolati per ciascun Comune; l’[Allegato 3](#) reca l’importo del Fondo effettivamente attribuito a ciascun Comune; l’[Allegato 4](#) reca gli importi al netto degli accantonamenti).

decorrere dal 2020, è quindi **rideterminata** in 3.753.279.000 euro annui dal 2020 al 2025, e in **3.753.389.000 euro** a decorrere dal **2026**.

In particolare, come riportato nella Relazione tecnica dell'emendamento governativo, sulla base dell'andamento del gettito IMU, **si stima che il minor gettito IMU terreni dei comuni interessati dall'aggiornamento in esame risulta pari a 110.000 euro su base annua**. Dall'archivio delle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze, risulta che con la [circolare n. 1 del Dipartimento delle Finanze del 3 gennaio 2024](#) è stata disposta l'inclusione nell'elenco dei comuni che beneficiano dell'esenzione IMU dei terreni del comune di **Campofelice di Fitalia** (Palermo).

- la lettera *c*) del comma 449, che disciplina il riparto della **componente “tradizionale”** del Fondo, destinata al **riequilibrio delle risorse storiche** dei comuni delle regioni a statuto ordinario, anche sulla base di criteri di tipo **perequativo**. Tale quota, quantificata dalla normativa vigente in **1.885,6 milioni** di euro (*si veda il box* supra), viene **incrementata** dal comma in esame di **15 milioni** per il **2026**, **5 milioni** per il **2027**, e 200mila euro per il 2028, ed è ridefinita dunque nei seguenti importi: 1.900,6 milioni per il 2026, 1.890,6 milioni per il 2027, 1.885,8 milioni per il 2028, e torna pari a **1.885,6 milioni** a decorrere **dal 2029 (comma 2, lett. b)**.

Tale aumento è disposto, secondo la Relazione tecnica dell'emendamento del Governo che ha introdotto l'articolo, per compensare parzialmente gli effetti sul triennio 2026-2028 dell'esclusione del comune di Roma Capitale dal riparto della componente perequativa del Fondo, disposta dal comma 2, lettera *c*) illustrata di seguito.

Il **comma 681, lettera c)**, introduce una **lettera d-terdecies)** all'articolo 1, **comma 449**, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta ad **escludere il comune di Roma** dalle **modalità di riparto** delle risorse del **Fondo** di solidarietà comunale, di cui alla lettera *c*) del citato comma 449.

Si rammenta che il tema è già stato oggetto di confronto nella Conferenza Stato-Città (si veda, da ultimo, il [verbale](#) della seduta del 23 ottobre 2025).

Nel dettaglio, la disposizione prevede come **al comune di Roma Capitale non si applichino** più, a partire **dal 2026**, le **modalità di riparto** delle risorse del Fondo di solidarietà comunale previste dalla citata lettera *c*), relativa alla **componente “tradizionale”** del Fondo destinata al **riequilibrio delle risorse storiche** dei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Tale componente, si ricorda, viene ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario in parte con **criteri di tipo compensativo** ed in parte con **criteri di tipo perequativo** delle risorse storiche, basati sulla differenza tra i

fabbisogni *standard* di ciascun Comune e la relativa capacità fiscale. La normativa vigente prevede un **aumento progressivo** negli anni della percentuale di **risorse** da distribuire tra i comuni con i **criteri perequativi**, fino ad arrivare al **100 per cento** della perequazione **nell'anno 2030**. Per il **2026**, la quota di perequazione è pari **all'80 per cento** delle risorse del Fondo.

In luogo di questa **quota variabile - che di fatto determina un versamento da parte del comune di Roma verso il Fondo** - si prevede ora che Roma Capitale versi al Fondo una quota fissa, pari a **79.622.195** euro nel **2026**, **69.622.195** euro nel **2027**, e **57.622.195** euro a decorrere dal **2028** compreso.

Considerando che, secondo le ultime cifre disponibili per il 2025, il versamento da parte di Roma verso il Fondo di solidarietà comunale dopo le operazioni di perequazione è stato pari a 107,6 milioni di euro nel 2025 ([Allegato 2](#), pag. 86, al [DPCM 16 aprile 2025](#), pubblicato in G.U. n. 132 del 16 giugno 2025), il **contributo fisso** che viene ora richiesto al comune di Roma Capitale al Fondo **risulta inferiore**, in **ciascun anno 2026-2028**, a quello che il comune avrebbe dovuto versare secondo la **legislazione vigente**.

Nel triennio considerato, una quota dei minori versamenti da parte di Roma capitale è **compensata dall'aumento della dotazione del Fondo** disposta dal comma 1 dell'articolo in esame, di cui **15 milioni** per il **2026**, **5 milioni** per il **2027**, e 200 mila euro per il 2028 destinati ad incremento della quota tradizionale del Fondo, ai sensi del comma 2, lettera *b*), illustrata *supra*.

La disposizione in esame dispone, inoltre, che il Comune di Roma Capitale **continui a contribuire alla dotazione** del Fondo di solidarietà comunale, attraverso una quota dell'Imposta Municipale Propria (IMU) trattenuta dall'Agenzia delle Entrate, che viene stabilita in un **importo fisso**, pari a **217.035.438** euro a decorrere **dall'anno 2026**, corrispondente al versamento attuale.

Il riparto mediante i criteri perequativi, applicato a partire dal 2015, riconosce a ciascun Comune l'ammontare delle risorse necessarie sulla base della popolazione residente, applicando i fabbisogni *standard*. Esso funziona in sostanza come un meccanismo di redistribuzione "orizzontale", che negli anni – anche a causa degli ingenti tagli alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale per esigenze di finanza pubblica, che avevano di fatto **annullato** la originaria **componente verticale del Fondo** - ha spostato risorse dai comuni con elevate basi imponibili e bassi fabbisogni in favore dei comuni con basi imponibili limitate e fabbisogni elevati.

A partire dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, comma 848), la dotazione del Fondo è stata in parte reintegrata dei tagli subiti, con **risorse statali aggiuntive**

espressamente destinate al sistema di perequazione, che hanno **ricostituito**, nell'ambito della componente tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, una quota di carattere “**verticale**”, cioè finanziata con risorse statali. L’ultimo intervento in tal senso è stato disposto dalla **legge di bilancio per il 2025** (commi 753-754, legge n. 207 del 2024) che ha incrementato le risorse del Fondo a partire **dall'annualità 2026**, per potenziare la componente di perequazione verticale del Fondo (finanziata, cioè con risorse statali).

Ai singoli Comuni, dunque, è attribuita ogni anno una **quota fissa** del Fondo di solidarietà comunale (la quota **ristorativa** degli introiti IMU e TASI non più ottenuti a seguito delle esenzioni introdotte nel 2016), più **due quote variabili**: la prima dipende dalla **quota effettivamente perequativa** – basata in parte ancora sulle risorse storiche e progressivamente sulla differenza tra fabbisogni *standard* e capacità fiscale – mentre la **seconda** dipende da **quote correttive** e da altri contributi destinati.

Sulla base dei dati riportati dalla [piattaforma Open Civitas](#) e forniti da So.Ge.I. S.p.A., risulta che **negli anni dal 2020 al 2025** Roma sia stata un **contributore netto** per quanto concerne la quota “tradizionale” del Fondo di solidarietà comunale, in quanto la **quota assegnata a Roma** è risultata **negativa** sia per le cosiddette “**risorse storiche**” (gli introiti da IMU e TASI per Roma capitale sono superiori in tutti gli anni alle risorse ottenute precedentemente mediante l’ICI e i trasferimenti erariali), sia per le **risorse “perequative”** distribuite sulla base della differenza tra i fabbisogni *standard* e la capacità fiscale (come riporta la citata [piattaforma Open Civitas](#), la capacità fiscale di Roma capitale è superiore ai fabbisogni standard: nel 2025, ultimo anno disponibile, la capacità fiscale era stimata in 1.625,5 milioni, a fronte di fabbisogni standard stimati in 1.537 milioni).

Tuttavia, si nota che, con il **progressivo aumento annuale** della percentuale delle risorse del Fondo da ripartire in modo **perequativo**, il **contributo netto** del Comune di **Roma Capitale** al Fondo di solidarietà comunale **diminuisce di anno in anno** (è quasi dimezzato dal 2020 al 2025, passando da un versamento da parte di Roma all’FSC di 194,5 milioni a un versamento di 107,6 milioni). Considerando i dati calcolati dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, negli ultimi sei esercizi emerge che:

Quota “tradizionale” Fondo di solidarietà comunale trattenuta (in quanto negativa) a Roma Capitale						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Percentuale di applicazione del riparto su base perequativa	50%	55%	60%	65%	70%	75%
Quota versata da Roma all’FSC dopo le operazioni di perequazione	-194,5	-180,6	-171,5	-154,2	-123,1	-107,6

Fonte: per il 2020, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 28 marzo 2020 (G.U. n. 83 del 29 marzo 2020); per il 2021, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 25 marzo 2021 (G.U. n. 112 del 12 maggio 2021); per il 2022, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 3 maggio 2022 (G.U. n. 130 del 6 giugno 2022); per il 2023, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 13 giugno 2023 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2023); per il 2024, [Allegato 2](#) al D.P.C.M. 11 aprile 2024 (G.U. n. 141 del 18 giugno 2024); infine, per il 2025, [Allegato 2](#) al DPCM 16 aprile 2025 (G.U. n. 132 del 16 giugno 2025).

Conseguentemente, come emerge anche nella Relazione tecnica dell'emendamento del Governo, la **fuoriuscita** del comune di Roma Capitale dal riparto della quota "tradizionale" del Fondo di solidarietà comunale, che determinava i cosiddetti trasferimenti negativi da Roma verso il Fondo, e la definizione in luogo di questa di un **versamento fisso** a carico di Roma Capitale, pari a circa 79,6 milioni nel 2026, 69,6 milioni nel 2027 e 57,6 milioni a decorrere dal 2028, **determinerebbe due effetti**:

- nel **triennio 2026-2028** – **posto che Roma verserebbe un contributo** pari a 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028, **inferiore** rispetto a quello da versare a legislazione vigente, pari nel 2025 a 107,6 milioni - la sua **fuoriuscita** dal riparto comporta una **diminuzione delle risorse disponibili per la perequazione per gli altri comuni** nel triennio. Tale effetto viene parzialmente **compensato** con l'attribuzione di **risorse statali** al Fondo, pari a 15 milioni nel 2026, 5 milioni nel 2027, 200mila euro nel 2028, come disposto dal **comma 2, lettera b)**;
- **a partire dal 2029** - poiché ai sensi della nuova disposizione Roma continuerà a versare al fondo 57,6 milioni annui, mentre con il passaggio definitivo, dal 2030, alla ripartizione della "quota tradizionale" attraverso criteri integralmente perequativi Roma avrebbe versato un contributo inferiore, a legislazione vigente – la **fuoriuscita di Roma e l'istituzione del versamento fisso** consentirebbero **maggiori risorse** a disposizione del Fondo e, dunque, degli **altri comuni** per la perequazione a partire dal 2029, pari a **23 milioni** per il **2029** e circa **34 milioni a regime** a decorrere dal **2030**.

In sostanza, a seguito della disposizione in esame, il comune di Roma Capitale, a decorrere dal 2026:

- è **escluso dal riparto** della quota tradizionale del Fondo di solidarietà comunale, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera c);
- è tenuto a versare un **contributo fisso in favore del Fondo** di solidarietà comunale, di importo pari a **79,6 milioni** di euro nel **2026**, **69,6 milioni** nel **2027** e a **57,6 milioni a regime** dal 2028;
- **continua a contribuire alla dotazione** del Fondo di solidarietà comunale, con una **quota fissa di IMU propria** pari a **217.035.438 euro** annui trattenuta dall'Agenzia delle entrate;
- **continua a percepire** dal Fondo la **quota ristorativa** del mancato gettito IMU e TASI, non più incassato a seguito delle esenzioni disposte dalla legge di stabilità 2016, che è pari a **384,3 milioni di euro annui** (si veda l'Allegato 2, pag. 270, al [DPCM 16 aprile 2025](#): Roma riceve ristori per 364,1 milioni per le esenzioni TASI per l'abitazione

principale, 21,7 milioni per le esenzioni IMU-TASI per locazioni, canoni concordati e comodati, 1,4 milioni per le esenzioni IMU sui terreni, mentre subisce una riduzione di -3 milioni ai sensi dell'articolo 1, comma 851, della legge n. 160 del 2019; il ristoro complessivo è pari ai citati 384,3 milioni).

In esito alle modifiche introdotte dalla disposizione in esame, dunque, la **Relazione tecnica** allegata all'emendamento governativo stima che, **per Roma Capitale**, l'esclusione dalla quota storica e perequativa del Fondo di solidarietà comunale e l'istituzione di un versamento fisso comporti un **risparmio** rispetto alla legislazione vigente per il **triennio 2026-2028**, costituito dalla parziale **anticipazione dell'effetto perequativo positivo** che Roma otterrebbe, a regime, nel 2030. Infatti, a fronte di versamenti fissati in 79,6 milioni per il 2026, 69,6 milioni per il 2027 e 57,6 milioni annui a decorrere dal 2028, **Roma Capitale conseguirebbe risparmi** – in termini di **minori versamenti** al Fondo – quantificati in **circa 104 milioni di euro complessivi** per il triennio **2026-2028** (“da 28 milioni di euro nel 2026 a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2028”: [documento ANCI](#) contenente le proposte emendative al disegno di legge di bilancio, p. 9-10, allegato all'[Audizione](#) svolta da ANCI sul disegno di legge di bilancio 2026 il 5 novembre scorso). Invece, a decorrere **dal 2029**, il **versamento fisso** imposto a regime a Roma Capitale (pari a 57,6 milioni di euro) sarebbe **maggiore** rispetto a quanto risulterebbe in base al regime di perequazione, con conseguenti **maggiori risorse a disposizione del Fondo, e dunque per gli altri comuni**, rispetto alla legislazione vigente, per **23 milioni nel 2029** e per **34 milioni** a decorrere dal **2030**, come rileva la Relazione tecnica all'emendamento governativo.

I **minori versamenti** da parte del Comune di Roma Capitale nel triennio **2026-2028** non penalizzano, in ogni caso, gli altri Comuni, in quanto **compensati, in parte**, mediante l'aggiunta di risorse cd. “verticali” dallo **Stato** (15 milioni per il 2026, 5 milioni per il 2027, 0,2 milioni per il 2028), e, **in parte**, dalla **riduzione dei flussi perequativi orizzontali** tra i comuni stessi e dalle minori esigenze di “correzione” degli effetti perequativi negativi del comparto conseguenti alla fuoriuscita di Roma dalla perequazione (si veda il [documento ANCI](#), p. 10).

Si ricorda, infine, che il 5 agosto 2025 è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge [C. 2564](#), successivamente adottato come testo base, che intervenendo sull'articolo 114 della Costituzione, **prevede**, tra l'altro, il riconoscimento a **Roma Capitale, mediante legge** dello Stato adottata a maggioranza assoluta dalle Camere, sentiti il Consiglio della Regione Lazio e l'Assemblea elettiva di Roma Capitale, e **condizioni peculiari di autonomia** amministrativa e **finanziaria**.

Articolo 1, comma 682
(Estinzione anticipata prestiti obbligazionari)

Il **comma 682**, inserito nel corso dell'esame **in sede referente**, modifica la normativa in materia di **estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari da parte degli enti locali**, prevedendo che essa possa essere finanziata **anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente.

La norma in esame interviene sull'**art. 35 della legge n. 724 del 1994** il quale, nel disciplinare l'**emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti territoriali**, prevede che le regioni, le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane, le comunità montane e i consorzi possono deliberare l'emissione di **prestiti obbligazionari** destinati esclusivamente al **finanziamento degli investimenti**. È fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziare spese di parte corrente.

Si ricorda al riguardo che l'art. 119, comma 7, della Costituzione prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Non possono emettere prestiti obbligazionari gli enti territoriali che si trovano in dissesto finanziario o in situazioni strutturalmente deficitarie e le regioni che non hanno proceduto al ripiano dei disavanzi di amministrazione (art. 35, comma 2). La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni.

L'articolo 35, comma 7, prevede che il **rimborso anticipato del prestito** (ove previsto) può essere effettuato **esclusivamente** con risorse provenienti dalla dismissione di beni patrimoniali disponibili.

La **norma in esame sopprime** la parola "**esclusivamente**" e, con un nuovo periodo inserito alla fine del comma 7 consente il rimborso anticipato del prestito obbligazionario anche "secondo le disposizioni di cui all'articolo 187, comma 2, lettera e)" del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000).

Si ricorda che l'**art. 187, comma 2, del TUEL** consente l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) **per l'estinzione anticipata dei prestiti**. Nelle operazioni di estinzione anticipata di prestiti, qualora l'ente non disponga di una quota sufficiente di avanzo libero, nel caso abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità, può ricorrere all'utilizzo di quote dell'avanzo destinato a investimenti solo a condizione che garantisca, comunque, un pari livello di investimenti aggiuntivi.

Con la **norma in esame**, pertanto, si consente l'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari degli enti locali anche mediante la quota libera dell'avanzo di amministrazione alle stesse condizioni previste per l'estinzione anticipata dei prestiti non obbligazionari.

Si evidenzia che con una **diversa modifica introdotta nel corso dell'esame in sede referente** al disegno di legge in esame, inserita nel corso dell'esame in sede referente (**commi 831-832**, Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi, *si veda la relativa scheda del Dossier*), l'art. 187, comma 2, del TUEL è stato modificato al fine di porre sullo stesso livello di priorità gli impieghi per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti.

Articolo 1, commi 683-684 *(Incremento della tassa di soggiorno)*

I **commi 683-684** dispongono la **possibilità**, già prevista nell'anno 2025, di **aumentare l'imposta di soggiorno**, per i comuni presso i quali può essere istituita, **anche nell'anno 2026**. Analoga possibilità, con i medesimi limiti d'importo, è prevista con riferimento ai contributi di soggiorno istituiti da Roma Capitale e dal comune di Venezia.

In particolare il **comma 683** dispone, nelle more della revisione della fiscalità collegata al soggiorno temporaneo in strutture ricettive, **la possibilità di applicare l'incremento dell'imposta di soggiorno e dei contributi di soggiorno previsti dalla disciplina vigente per Roma Capitale e il comune di Venezia, fissato a 2 euro** dall'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'anno 2025, **anche nell'anno 2026**.

Con l'[articolo 1, comma 492 della legge di bilancio per il 2024](#), è stato previsto, per l'anno 2025, che **i comuni capoluogo di provincia, le unioni dei comuni e i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, in occasione del Giubileo del 2025**, possano **incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, **fino a 2 euro per persona e per notte di soggiorno**.

La medesima disposizione ha inoltre **consentito il medesimo incremento fino a 2 euro**:

- con riferimento al **contributo di soggiorno** (di importo massimo fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di **Roma Capitale** previsto dall'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge n. 78 del 2010;
- con riferimento al contributo di soggiorno che può essere istituito dal **comune di Venezia** a carico di coloro che alloggiano nelle **strutture ricettive della città** (ai sensi dell'articolo 14, comma 16, lettera *e*) del decreto-legge n. 78 del 2010), da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione e di importo massimo fino a **10 euro per notte di soggiorno** e al contributo che il comune di Venezia può applicare, ai sensi, dell'articolo 1, comma 1129 della legge n. 145 del 2018 **per l'accesso, con o senza vettore, alla Città antica e alle altre isole**

minori della laguna fino all'importo massimo di 10 euro per notte.

Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

- **per il 70 per cento è destinato** agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ossia a interventi **in materia di turismo**, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive; a interventi di **manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali**; ai **servizi pubblici locali**; ai costi relativi al servizio di **raccolta e smaltimento dei rifiuti (comma 1, lettera a))**.

- e per il **rimanente 30 per cento acquisito dal bilancio dello Stato**, per essere destinato a incrementare le risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e di quelle del fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (**comma 1, lettera b))**.

Il **comma 684** dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2026, sono definite le modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato, attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera *b*), nonché delle modalità di riparto e di destinazione dei Fondi alla medesima lettera *b*).

Per approfondimenti in merito all'imposta di soggiorno si veda il paragrafo "gli altri tributi comunali" [del tema concernente la fiscalità degli enti territoriali](#).

Articolo 1, commi 685-686
(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

I **commi 685-686, modificati al Senato**, intervengono sulle disposizioni della legge di bilancio 2025, che prevedono l'attribuzione di una **anticipazione** di risorse nel 2025 e nel 2026 ai piccoli **comuni** in situazione di **dissesto finanziario**, per i quali l'organo straordinario di liquidazione **non** abbia ancora **approvato il rendiconto** della gestione liquidatoria alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025 (vale a dire, 1° gennaio 2025).

Le modifiche apportate dal **comma 685** sono volte ad **aumentare** fino a **50 milioni di euro l'importo** massimo dell'**anticipazione** prevista per l'**anno 2026** dal comma 775 della legge n. 207 del 2024 (in luogo dei 25 milioni stabiliti dalla normativa vigente) e ad **ampliare la platea dei comuni che possono beneficiare dell'anticipazione**, stabilendo che essa possa essere attribuita ai **comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**, che soddisfino le medesime condizioni previste dall'attuale normativa per i comuni fino a 1.000 abitanti. La nuova riformulazione ribadisce inoltre che le somme anticipate sono destinate **all'incremento della massa attiva** della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi**, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Al **Senato** è stato inoltre **introdotto il comma 686**, volto a novellare il **comma 777** della legge di bilancio 2025, che disciplina la **restituzione dell'anticipazione**, secondo un piano di ammortamento fissato **in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa**, in luogo del piano decennale previsto dalla normativa vigente. I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 vengono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Nel dettaglio, **i commi in esame** intervengono sulla normativa recata dai commi 775-778 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), finalizzata al **risanamento finanziario dei piccoli comuni in stato di dissesto**, mediante l'attribuzione di una **anticipazione di liquidità**, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro annui **nel 2025 e 2026**, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, da restituire in base ad un **piano di ammortamento** a rate costanti della durata massima di **10 anni**.

In particolare, il **comma 685** interviene sul **comma 775**, che attribuisce tale anticipazione di liquidità ai comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, che hanno deliberato il dissesto finanziario dal 1° gennaio 2017 e che hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo 258 del TUEL, per i quali l'organo straordinario di liquidazione non abbia ancora approvato il rendiconto della gestione alla data del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025).

Le **modifiche** disposte dal comma **alla lettera a)**, come **modificata dal Senato**, intendono:

- **limitare all'anno 2025** l'applicazione della normativa di risanamento rivolta ai **comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti** (comma 775, primo periodo),
- **ampliare la platea dei beneficiari** dell'anticipazione di liquidità **per l'anno 2026**, che viene ora destinata - a **seguito delle modifiche approvate al Senato** - ai **comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti**, che **soddisfano le medesime condizioni** previste dalla norma, e cioè: che abbiano deliberato il **dissesto** finanziario a decorrere dal 1° gennaio **2017** e che abbiano aderito alla **procedura semplificata** di liquidazione, per i quali l'organo straordinario di liquidazione **non abbia ancora approvato il rendiconto** della gestione alla data del 1° gennaio 2025, e che presentino apposita **istanza** al fine di ottenere l'anticipazione medesima (comma 775, secondo periodo);
- **incrementare fino a 50 milioni** l'importo massimo dell'anticipazione di liquidità che può essere attribuita ai comuni nel 2026, in luogo dei 25 milioni previsti a legislazione vigente.

La **lettera b)** del comma inserisce poi un nuovo periodo al comma 775, che ribadisce, come già disposto dal testo originario, che le **somme** anticipate sono destinate **all'incremento della massa attiva** della gestione liquidatoria per il **pagamento dei debiti ammessi** alla gestione liquidatoria, con le modalità dalla **procedura semplificata** di liquidazione, di cui all'articolo 258 del TUEL, e nei limiti dell'anticipazione erogata (comma 775, terzo periodo).

Lo stato di **dissesto finanziario** degli enti locali, disciplinato dall'art. 244 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), si verifica quando **l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili**, ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193 (riequilibrio del bilancio), ovvero con le modalità di

cui all'articolo 194 (debito fuori bilancio). In tali ipotesi, l'organo consiliare dell'ente adotta la deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di dissesto finanziario, contenente una valutazione delle cause che hanno determinato il dissesto (art. 246), da trasmettere, entro 5 giorni, al Ministero dell'interno.

Con la dichiarazione di dissesto si procede alla **nomina dell'organo straordinario di liquidazione** (OSL) e di un'amministrazione straordinaria, al fine di procedere all'accertamento della massa attiva e passiva (artt. 252-256). In particolare, viene demandata all'organo straordinario di liquidazione la competenza relativamente ai fatti verificatisi fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quella relativa alla predisposizione di un bilancio riequilibrato. L'organo straordinario di liquidazione provvede alla rilevazione della massa passiva, all'acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili (massa attiva) ai fini del risanamento ed alla liquidazione e pagamento della massa passiva. La procedura prevede che tutte le posizioni debbano essere definite entro **5 anni** dall'apertura del dissesto.

L'**articolo 258** del TUEL prevede che il **commissario liquidatore**, valutata la massa passiva dell'ente da ammettere al pagamento, possa **proporre** all'ente locale dissestato – che deve esprimersi con deliberazione di giunta entro **trenta giorni** – l'adozione della **modalità semplificata di liquidazione** prevista dall'articolo medesimo. Acquisita l'adesione dell'ente, la procedura semplificata consente all'organo straordinario di liquidazione di **definire transattivamente le pretese creditorie** in tempi più brevi della procedura ordinaria (circa 12 mesi), offrendo in pagamento una somma variabile **tra il 40 ed il 60 per cento** dell'intero debito, in relazione all'anzianità dello stesso.

A tal fine, l'OSL propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati – fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato, che sono liquidate per intero – la **transazione da accettare**, entro un termine prefissato, comunque non superiore a **30 giorni**. Ricevuta l'accettazione, l'OSL provvede al pagamento nei trenta giorni successivi. È accantonato l'importo del 50% dei debiti per i quali non sia stata accettata la transazione. Detto accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio.

Entro il termine di sessanta giorni dall'**ultimazione delle operazioni di pagamento**, l'organo straordinario della liquidazione è tenuto ad **approvare il rendiconto della gestione** ed a trasmetterlo all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale è competente sul riscontro della liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva liquidazione. Una volta approvato il rendiconto della gestione, l'OSL è tenuto a richiedere la **chiusura del conto** aperto presso la Tesoreria dello Stato.

Con la modifica introdotta dalla **lettera c)** del comma 685, viene applicata anche alle anticipazioni concesse **nel 2026** la disposizione

dell'ultimo periodo del comma 775, secondo la quale l'anticipazione è assegnata a seguito di **ricognizione del fabbisogno** effettivo e attuale di **liquidità dell'ente** interessato, tenendo conto di altri eventuali **anticipi o contributi già percepiti** dal comune, ivi compresi, in particolare, quelli assegnati ai sensi dell'articolo 21 del D.L. n. 104 del 2023.

La disposizione citata, si rammenta, ha disposto l'attribuzione di una **anticipazione** del tutto analoga a quella qui in esame, fino all'importo massimo annuo di **100 milioni** di euro per gli anni **2024, 2025 e 2026**, in favore di **comuni, province e città metropolitane** che hanno deliberato il **dissesto** finanziario a far data **dal 1° gennaio 2017** e che hanno aderito alla **procedura semplificata** prevista dall'articolo 258 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei **debiti ammessi**, con le modalità previste dalla procedura semplificata, nei limiti dell'anticipazione erogata.

Nel corso dell'esame al senato è stato **introdotto il comma 686**, che interviene sulla disposizione del **comma 777** della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), che disciplina la **restituzione dell'eventuale anticipazione**.

Il richiamato comma prevede che la restituzione dell'anticipazione è effettuata, con **piano di ammortamento a rate costanti**, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di **dieci anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il **tasso di interesse** da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La **modifica** prevede che la **restituzione** dell'anticipazione sia effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, **anziché in un periodo massimo di 10 anni** a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata, **in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa**, nelle seguenti misure:

- a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni;
- b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni;
- c) oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni.

I **risparmi** derivanti dalla rimodulazione del **rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025** sono **vincolati al ripiano anticipato del disavanzo** di amministrazione o ad **integrazione della massa attiva** dell'Organismo straordinario di liquidazione.

Articolo 1, commi 775 e 777, legge n. 207/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dai commi 685-686
<p>775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui al primo periodo è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136</p>	<p>775. Ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2017 e aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali l'organo straordinario di liquidazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha ancora approvato il rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del predetto testo unico, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, fino a concorrenza della massa passiva censita, un'anticipazione, fino all'importo massimo di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Per l'anno 2026, l'anticipazione fino all'importo massimo di 25 milioni di euro è destinata ai comuni con popolazione inferiore a 7.000 abitanti, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, che soddisfano le medesime condizioni. Le somme sono destinate all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui al predetto articolo 258 e nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione di cui ai periodi precedenti è assegnata a seguito della ricognizione del fabbisogno effettivo e attuale di liquidità degli enti interessati, tenuto conto di altri eventuali anticipi o contributi già percepiti, ivi compresi quelli relativi alle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.</p>
<p>777. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 775 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del</p>	<p>777. La restituzione dell'anticipazione di cui al comma 775 è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un numero di annualità variabile a seconda dell'incidenza pro capite dell'anticipazione stessa, nelle seguenti misure: a) fino a 300 euro per abitante, in un massimo di 10 anni; b) da 301 a 600 euro per abitante, in un massimo di 15 anni; c) oltre i 600 euro per abitante, in un massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di giro fondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero</p>

Articolo 1, commi 775 e 777, legge n. 207/2024	
Testo vigente	Modificazioni apportate dai commi 685-686
Ministero dell'economia e delle finanze.	dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato, sulla base del rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione, con comunicato del Direttore generale del tesoro, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. I risparmi derivanti dalla rimodulazione del rimborso delle anticipazioni concesse nel 2025 sono vincolati al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione o ad integrazione della massa attiva dell'Organismo straordinario di liquidazione

Articolo 1, comma 687

(Reiscrizione residui e modifica criteri di accesso al Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)

L'articolo 1, comma 687, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sul "**Fondo per i contenziosi** connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" dedicato a erogare contributi ai Comuni condannati a erogare risarcimenti conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016.

In particolare, si prevede che le **somme conservate sul Fondo in conto residui** per gli anni **2023 e 2024** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano **riassegnate** al Fondo per il 2026. Tali risorse sono destinate ad **erogare contributi**, nel **2026**, ai Comuni per le **richieste di risarcimento** che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità **2023 e 2024**.

Inoltre, si prevede la **riduzione** della **soglia di spesa minima** necessaria per poter richiedere il contributo, stabilendo che i Comuni possano richiedere contributi qualora l'ammontare complessivo dei risarcimenti – **cumulando** sia quelli 2023 che quelli 2024 – sia **superiore al 40 per cento** della "spesa corrente sostenuta", in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente. Si **modifica** altresì il **metodo di calcolo** della **soglia**, prevedendo che la "spesa corrente sostenuta" si calcoli come media degli **ultimi due rendiconti approvati**, in luogo dei tre rendiconti previsti attualmente.

I Comuni devono **comunicare** l'entità delle spese relative agli anni 2023 e 2024 entro il **31 marzo 2026** con le modalità telematiche che saranno definite dal Ministero dell'interno.

L'articolo 1, comma 687, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sul "**Fondo per i contenziosi** connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti" (capitolo 1386 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) di cui all'articolo 4 del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#) e dedicato a erogare contributi ai Comuni condannati a erogare risarcimenti, a seguito di sentenze esecutive o ad accordi transattivi ad esse correlati, conseguenti a calamità naturali o a cedimenti strutturali verificatisi **entro il 25 giugno 2016**.

In particolare, si prevede che le **somme conservate sul Fondo in conto residui** per gli anni **2023 e 2024** siano versate all'entrata del bilancio dello Stato e siano **riassegnate** al Fondo per il 2026.

Si rammenta che a fronte di **stanziamenti** sul Fondo pari a complessivi **109,32 milioni** dal 2016 al 2022 (si veda il box *infra*), le **assegnazioni** complessive sono state pari complessivamente a **93,45 milioni** (si veda la tabella *infra*). Considerando inoltre come i fondi per gli anni 2023 (420mila euro), 2024 (450mila euro) e 2025 (450mila euro) non siano stati assegnati (preambolo al decreto ministeriale 28 novembre 2025, pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)), e in esito anche alle riduzioni di assegnazioni ed al formarsi di economie di bilancio, il **capitolo n. 1386** dello stato di previsione del Ministero dell'interno, dedicato al citato **Fondo**, pur non recando stanziamenti in competenza per il **2026**, dispone a legislazione vigente di **11,32 milioni di euro di residui** (disegno di legge di bilancio 2026-2028, A.S. 1689, stato di previsione del Ministero dell'interno, [Tabella n. 8 – Parte 1](#), p. 328).

• ***La disciplina del fondo per i Comuni per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti***

L'articolo 4, comma 1, del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#) ha istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «**Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti**» (capitolo **1386/Interno**), finalizzato ad erogare contributi a favore dei Comuni i quali dovessero disporre risarcimenti a **seguito di sentenze esecutive** conseguenti a **calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016**, o ad accordi transattivi ad esse collegate.

La disposizione stabilisce che i **contributi** siano erogati **annualmente** solo ai Comuni per i quali si verificano i seguenti requisiti:

- I Comuni siano obbligati a sostenere **spese a seguito di sentenze esecutive** conseguenti a **calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016** o ad accordi transattivi ad esse collegate;
- Le sentenze siano state comminate nell'arco di tempo indicato dal decreto ministeriale annuale che stabilisce criteri e modalità di richiesta, da parte dei comuni, del contributo;
- L'**ammontare complessivo** delle spese da sostenere nell'anno in esito a tali sentenze od accordi transattivi sia **superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta** come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati dai singoli Comuni stessi.

Pertanto, ai sensi del successivo articolo 4, comma 2, i comuni devono **comunicare** al Ministero dell'interno che **l'entità dei rimborsi superi la citata soglia** di spesa corrente, e che dunque abbiano diritto ai contributi, nonché **l'eventuale sussistenza di richieste non soddisfatte** negli anni precedenti. La comunicazione doveva avvenire entro il termine perentorio del 5 settembre 2016 per i contributi 2016 (quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione, il 21 agosto 2016), entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.

La norma, come successivamente integrata, prevede **stanziamenti** per il Fondo pari a **complessivi 110,82 milioni** dal 2016 al 2023, così ripartiti:

- 20 milioni di euro per il 2016 e 2018;
- 19,5 milioni per il 2017 (gli originali 20 milioni sono stati ridotti di 0,5 milioni in esito all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, che

ha disposto a copertura la riduzione degli stanziamenti di numerosi missioni e programmi dei Ministeri, successivamente ripartiti dal [DMT 146189](#));

- 19,82 milioni per il 2019, rispetto agli originali 20 milioni;
- 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;
- 420.000 euro per il 2023;
- 450.000 euro per il 2024;
- 450.000 euro per il 2025.

Si prevede, altresì, che le **richieste** siano **soddisfatte per l'intero importo** o, nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, che le risorse siano attribuite **proporzionalmente**.

Da ultimo, si segnala che la **ripartizione** del Fondo avviene con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste.

Le **assegnazioni** complessive del suddetto Fondo sono state le seguenti, pari complessivamente a 93,45 milioni per gli anni 2016-2022:

<i>Importi assegnati (milioni di euro)</i>		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TOT.
Valle d'Aosta	Pontboset	0,71	0,42	0,39	0,27	0,09	-	-	1,88
Liguria	Noli	3,22	1,23	1,15	2,69	0,86	-	-	9,15
Molise	San Giuliano di Puglia	10,39	9,16	10,37	9,97	3,18	3,77	-	46,84
Campania	Lettere	0,84	0,50	0,47	0,32	0,10	-	-	2,23
Campania	Calvanico	0,29	0,47	0,44	2,39	0,76	-	-	4,34
Puglia	Castellaneta	4,55	2,71	2,52	1,72	0,55	-	-	12,04
Campania	Sarno	-	5,01	4,67	2,47	0,79	-	-	12,94
Piemonte	Trofarello	-	-	-	-	-	-	4,04	4,04
Totale		20,00	19,50	20,00	19,82	6,32	3,77	4,04	93,45

Fonte:

- Annualità 2016: D.P.C.M. 4 novembre 2016 ([G.U. n. 284 del 5 dicembre 2016](#));
- Annualità 2017: D.P.C.M. 8 agosto 2017 ([G.U. n. 226 del 27 settembre 2017](#)), modificato dal D.P.C.M. 17 gennaio 2018 ([G.U. n. 79 del 29 marzo 2018](#));
- Annualità 2018: D.P.C.M. 10 ottobre 2018 ([G.U. n. 286 del 10 dicembre 2018](#));
- Annualità 2019: D.P.C.M. 8 giugno 2020 ([G.U. n. 239 del 26 settembre 2020](#));
- Annualità 2020: D.P.C.M. 6 agosto 2021 ([G.U. n. 252 del 21 ottobre 2021](#)), che non ha assegnato risorse per richieste pervenute nell'anno 2020, poiché non hanno soddisfatto i criteri, ma ha ripartito 6.320.039,28 euro tra i Comuni che avevano presentato richieste valide per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 che non erano state soddisfatte integralmente per insufficienza dei fondi;
- Annualità 2021: D.P.C.M. 28 luglio 2022 ([G.U. n. 221 del 21 settembre 2022](#)) che ha assegnato le risorse per l'anno 2021 per complessivi 3.773.631,78 euro al solo

comune di San Giuliano di Puglia, poiché altre otto richieste pervenute non hanno soddisfatto i criteri;

- Annualità 2022: D.P.C.M. 13 settembre 2023 ([GU Serie Generale n.254 del 30-10-2023](#)) che ha assegnato risorse per l'anno 2022 complessivi 4.035.959,89 euro al solo comune di Trofarello, poiché altre quattro richieste pervenute non hanno soddisfatto i criteri.
- Annualità 2023 e 2024: non vi sono state richieste da parte dei comuni (Preambolo al decreto ministeriale 28 novembre 2025 (pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)).
- Annualità 2025: non sono ancora disponibili dati in quanto il modulo di richiesta dei contributi è stato pubblicato dal decreto ministeriale 28 novembre 2025 (pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)).

A fronte di tali stanziamenti ed assegnazioni, considerando i pagamenti, le economie e i fondi per non ancora assegnati per gli anni 2023 (420mila euro), 2024 (450mila euro) e 2025 (450mila euro), i **residui** sul citato Fondo sono pari a **11,32 milioni** (disegno di legge di bilancio 2026-2028, A.S. 1689, stato di previsione del Ministero dell'interno, [Tabella n. 8 – Parte 1](#), p. 328).

Nel dettaglio, tali 11,32 milioni di residui sono stati così determinati negli ultimi esercizi:

- Per il 2022, residui iniziali per 19,2 milioni, di cui 4,64 milioni pagati in corso d'esercizio, 2,47 milioni divenuti economie, e 10 milioni di nuova formazione in quanto l'assegnazione delle risorse 2022 è avvenuta l'anno successivo, mediante il D.P.C.M. 13 settembre 2023 ([GU Serie Generale n.254 del 30-10-2023](#)). Pertanto, i **residui complessivi** al 31 dicembre 2022 sul citato Fondo erano pari a **22,1 milioni** (Rendiconto 2022, A.S. n. 791, [Conto consuntivo per capitoli del Ministero dell'Interno](#), cap. 1386, pag. 314);
- Per il 2023, residui iniziali per 22,1 milioni, di cui nessun pagamento in corso d'esercizio, 5,87 milioni divenuti economie, e 420mila euro di residui di nuova formazione, in quanto per l'annualità 2023 non vi sono state richieste da parte dei comuni. Pertanto, i **residui complessivi** al 31 dicembre 2023 sul citato Fondo erano pari a **16,65 milioni** (Rendiconto 2023 (atto C. 1951) [Conto consuntivo per capitoli del Ministero dell'Interno](#), cap. 1386, pag. 675);
- Per il 2024, residui iniziali per 16,65 milioni, di cui nessun pagamento in corso d'esercizio, 6,23 milioni divenuti economie, e 450mila euro di residui di nuova formazione, in quanto per l'annualità 2024 non vi sono state richieste da parte dei comuni. Pertanto, i **residui complessivi** al 31 dicembre 2024 sul citato Fondo erano pari a **10,87 milioni** (Rendiconto 2024, A.S. 1566, [Conto consuntivo per capitoli del Ministero dell'Interno](#), cap. 1386, pag. 679).
- Per il 2025, a fronte di residui iniziali per 10,87 milioni, occorre aggiungere i fondi 2025 pari a 450mila euro, non ancora ripartiti in quanto il modulo di richiesta dei contributi è stato pubblicato dal decreto ministeriale 28 novembre 2025 (pubblicato in [G.U. 12 dicembre 2025](#)); pertanto, i residui presunti per il 2026 sono pari a 11,32 milioni.

Tali risorse derivanti dai residui sono poi destinate ad **erogare contributi**, nel **2026**, ai Comuni per le **richieste di risarcimento** che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità **2023 e 2024**. A tale fine, vengono **modificati i criteri** che i Comuni devono possedere per chiedere tali contributi.

Nel dettaglio, sono introdotte **due novità**:

- La **riduzione della soglia di spesa minima** necessaria per poter richiedere il contributo, stabilendo che i contributi possano essere richiesti dai Comuni obbligati a sostenere **spese a seguito di sentenze esecutive** conseguenti a **calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi entro il 25 giugno 2016** qualora l'ammontare complessivo dei risarcimenti che essi non sono riusciti a soddisfare nelle sole annualità 2023 e 2024 – **cumulando** sia quelli 2023 che quelli 2024 – sia **superiore al 40 per cento** della spesa corrente sostenuta, in luogo della soglia del 50 per cento prevista dalla normativa vigente (si veda il box *supra*);
- La **modifica del metodo di calcolo**, definendo che la “**spesa corrente sostenuta**” si calcoli come **media** degli ultimi **due** rendiconti approvati, in luogo del requisito dei **tre** rendiconti previsto attualmente (si veda il box *supra*).

In merito a tali nuovi criteri per l'accesso al contributo, si rammenta che dai Preamboli dei D.P.C.M. annuali di riparto delle risorse (nonché da ultimo dal citato [D.M. 28 novembre 2025](#)) emerge come negli anni numerose **richieste** di contributi da parte dei Comuni **non siano state accolte** o perché eccedevano gli importi stanziati per i singoli anni, o **poiché non rispettavano i criteri**, tra cui il fatto che l'entità dei rimborsi da effettuare in esito ai contenziosi fosse superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta dai singoli Comuni come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.

Inoltre, la disposizione prevede che le calamità naturali o i cedimenti strutturali per i quali i Comuni possano richiedere il contributo dello Stato, a valere sul citato Fondo, per erogare i risarcimenti, debbano essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione, ovvero il **1° gennaio 2026**.

Con particolare riferimento alla formulazione del terzo periodo del comma in esame, si valuti l'opportunità di modificare la data ultima entro la quale debbano essersi verificate le calamità naturali o i cedimenti strutturali per i quali i Comuni possano richiedere il contributo dello Stato, a valere sul citato Fondo, per erogare i risarcimenti. Si segnala che la

disciplina del Fondo di cui all'articolo 4 del [decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113](#), individua il 25 giugno 2016 come data ultima, e in ogni caso le spese per cui i Comuni possono richiedere il contributo derivano da sentenze che abbiano consentito ai soggetti interessati di presentare domanda di risarcimento ai Comuni negli anni 2023 e 2024.

Si prevede, altresì, che i Comuni debbano comunicare l'entità delle spese che devono sostenere riguardo agli anni 2023 e 2024 entro il **31 marzo 2026**. La comunicazione avviene in modalità telematica, e le modalità sono stabilite dallo stesso Ministero dell'interno.

Da ultimo, la disposizione prevede che alla compensazione degli oneri **in termini di fabbisogno e indebitamento netto**, derivanti dall'erogazione dei contributi ai Comuni per le **richieste di risarcimento** che essi non abbiano soddisfatto per sole annualità 2023 e 2024 e quantificati in **870.000 euro** per il **2026**, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Articolo 1, comma 688
(Amministrazione dei beni civici frazionali)

L'articolo 1, comma 688 detta disposizioni in tema di amministrazione dei beni civici frazionali.

La disposizione in esame introduce modifiche all'[articolo 2, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 168](#).

In particolare prevede all'ultimo periodo, in sostituzione di quanto previsto, che la costituzione degli enti esponenziali da parte delle popolazioni interessate, ove non già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, avvenga nel rispetto della procedura di cui alla [legge 17 aprile 1957, n. 278](#).

La legge 20 novembre 2017, n. 168, in estrema sintesi, riforma l'ordinamento dei domini collettivi (beni demaniali collettivi, usi civici), riconoscendoli come ordinamenti giuridici primari e attribuendo personalità giuridica di diritto privato con autonomia statutaria agli enti esponenziali (le comunità). La legge inoltre ne riconosce il rilievo costituzionale, la natura privatistica, la non alienabilità, la non divisibilità, la non usucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Articolo 1, comma 689

(Attenuazione blocco trasferimenti in caso di inadempimenti degli enti locali)

Il comma 689, introdotto al Senato, dispone la sospensione fino al 31 dicembre 2028 dell'applicazione delle disposizioni che prevedono il **blocco dei trasferimenti** erariali dovuti dal Ministero dell'interno agli enti locali, nel caso in cui l'ente non abbia **rispettato i termini** per l'adozione di determinati **adempimenti contabili**.

La deroga riguarderebbe **soltanto alcuni specifici trasferimenti**, e precisamente quelli vincolati al raggiungimento degli **obiettivi di servizio di rilevanza sociale** (quali lo sviluppo dei servizi sociali, il potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità) e i trasferimenti **vincolati alla realizzazione di investimenti**.

Nel dettaglio, **il comma in esame** prevede la **non applicazione, fino al 31 dicembre 2028**, della sanzione del **blocco dei trasferimenti statali** dovuti agli enti locali, qualora gli enti non abbiano **provveduto ad alcuni adempimenti contabili** nei termini previsti, e precisamente:

- in caso di **mancata presentazione da parte dell'ente**, nei termini previsti dalla legge, dei **documenti contabili alla Banca dati** delle pubbliche amministrazioni (BDAP).

Al riguardo, **l'articolo 161 del TUEL** (relativo alle certificazioni finanziarie e all'invio di dati contabili) prevede, al comma 4, che **decorsi trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione**, dei **rendiconti** e del **bilancio consolidato**, in caso di **mancato invio**, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, **dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche** (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, **sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno** - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, **ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale**.

- in caso di **mancata tempestiva risposta ai questionari** relativi alla determinazione dei **fabbisogni standard**, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216.

Ai sensi del citato art. 5 del D.Lgs. n. 126 del 2010, **il compito di predisporre la metodologia** per la determinazione dei fabbisogni è **assegnato alla SOSE** – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. (dal 1° gennaio 2024 incorporata in SOGEI, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, che ne

ha disposto la fusione per incorporazione), con la collaborazione dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale-IFEL. Spetta alla SOSE-SOGEI anche il compito di **provvedere al monitoraggio** della fase applicativa e all'aggiornamento delle elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni *standard*. A tal fine, la **Sose s.p.a.** può predisporre **appositi sistemi di rilevazione** di informazioni funzionali a **raccogliere i dati** necessari per il **calcolo dei fabbisogni standard** degli enti locali. Ove predisposti e somministrati, **gli enti sono tenuti a restituire per via telematica, entro sessanta giorni** dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il **mancato invio**, nel termine predetto, delle informazioni è **sanzionato con la sospensione**, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, **dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'ente locale** e la pubblicazione dell'ente inadempiente nel sito internet del Ministero dell'interno (art. 5, comma 1, lettera c) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 216/2010).

L'attenuazione del blocco dei trasferimenti erariali è disposta al fine di **assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale** assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'**ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali**, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali.

A tal fine, la sospensione del blocco dei trasferimenti si applica soltanto con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

- a) **quote del Fondo di solidarietà comunale**, previste alle lettere d-*quinqies*), d-*sexies*) e d-*octies*) del comma 449, art. 1, della legge n. 232 del 2016, **destinate** alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al **potenziamento dei servizi di rilevanza sociale** (asili nido, servizi sociali, trasporto scolastico studenti con disabilità) e collegate al raggiungimento di obiettivi di servizio annuali, indicati dalle norme medesime, che richiedono pertanto l'effettuazione di spese corrispondenti. Tali quote del Fondo di solidarietà sono **confluite**, a decorrere dal 2025, nel **Fondo speciale equità livello dei servizi**, di cui all'articolo 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024);
- b) **trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti**, comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.

Articolo 1, comma 690
(Trasferimenti di risorse delle Province alle loro società in house in vista della relativa chiusura)

L'articolo 1, comma 690, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una **deroga** all'articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica, disponendo che le Province **possano trasferire risorse** finanziarie alle loro **società in house** che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti. Le risorse trasferite non devono superare le somme strettamente necessarie a **pagare i debiti** delle società *in house* che si sono verificati a causa del **prolungamento temporale** delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.

L'articolo 1, comma 690, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una **deroga** all'articolo 14 del Testo unico delle società a partecipazione pubblica ([decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#)) disponendo che le Province **possano trasferire risorse finanziarie proprie** alle loro **società in house** che siano in fase di chiusura in esito al trasferimento di funzioni dalle Province ad altri enti ai sensi della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#). La disposizione prevede che le risorse trasferite, a carico delle Province, non debbano superare le somme strettamente necessarie a **pagare i debiti** delle società *in house* che si sono verificati a causa del **prolungamento temporale** delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti. La disposizione illustra che tali trasferimenti sono finalizzati all'esclusivo pagamento dei debiti così determinatisi, allo scopo ultimo di procedere alla chiusura delle società stesse.

Nel dettaglio, il **comma 89**, terzo periodo, dell'articolo unico della [legge 7 aprile 2014, n. 56](#) dispone il **trasferimento** di alcune **funzioni dalle Province ad altri enti territoriali**, e dispone tuttavia che tali **funzioni continuino ad essere esercitate** dalle **Province** stesse **fino** alla data dell'effettivo avvio di **esercizio** da parte dell'ente **subentrante**.

La disposizione stabilisce che la data sia determinata da un D.P.C.M. per le funzioni di competenza statale e dalle singole Regioni per quelle di competenza regionale. In attuazione della disposizione è stato adottato il D.P.C.M. 26 settembre 2014 ([G.U. 12 novembre 2014, n. 263](#)) che all'articolo 7 disciplina la decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte degli enti subentranti, stabilendo al comma 1 che le funzioni amministrative nelle materie di competenza statale decorrano dall'entrata in vigore del citato DPCM, e al comma 2 che le funzioni trasferite dalle Regioni sono definite dalle singole Regioni stesse.

Poiché nelle more dell'effettivo trasferimento le Province hanno continuato ad esercitare, ai sensi del citato comma 89, le funzioni da trasferire, supportandone i relativi costi, la disposizione in esame autorizza le Province a **coprire**, mediante **trasferimenti di risorse proprie**, i **debiti** che le loro società *in house* abbiano contratto in esito all'esercizio di tali funzioni nell'attesa dell'effettivo subentro da parte degli altri enti territoriali.

Si rammenta che il Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP, [decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#)) definisce all'articolo 2, comma 1, lettera o) le **società in house**, definite come le società su cui **le amministrazioni esercitano un controllo analogo o controllo analogo congiunto**, dove con **controllo analogo** si intende “la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante” (articolo 2, comma 1, lettera c)).

Per approfondimenti sulle definizioni, si veda tra gli altri la [determinazione ANAC n. 11345](#) dell'8 novembre 2017, mentre per un sommario dei contenuti del TUSP si veda l'apposito [Tema](#) predisposto dal Servizio per il controllo parlamentare della Camera dei deputati.

La disciplina delle società *in house*, come definite, è recata all'articolo 16 del TUSP; esso prevede, inoltre, all'articolo 14, comma 5, che le Province **non possono**, tra l'altro, **effettuare trasferimenti straordinari** verso **società** a partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, **perdite di esercizio** ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

La disposizione si applica alle Province in quanto parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'elenco ISTAT delle P.A. pubblicato annualmente in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196: il più recente elenco è pubblicato sulla [G.U. 30 settembre 2025, n. 227](#).

La norma in esame reca pertanto una parziale **deroga** al citato articolo 14, disponendo che le Province **possano trasferire risorse** finanziarie a tutte le loro **società in house**; si prevede, tuttavia, che le somme trasferite debbano essere quelle strettamente necessarie a **pagare i debiti** delle società che si sono verificati a causa del **prolungamento temporale** delle procedure di trasferimento delle funzioni delle Province stesse agli enti subentranti.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b) del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#), le Province sono tenute ad

aggiornare e pubblicare annualmente l'elenco delle società di cui detengono direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

Articolo 1, comma 691
(Disposizioni continuità amministrativa dei comuni di piccole dimensioni – Segretari comunali)

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il **comma 691** volto a prevedere che gli incarichi di segretario comunale di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il **comma 691**. La disposizione in commento, al fine di garantire la continuità amministrativa negli enti locali di piccole dimensioni nonché l'attuazione degli interventi e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevede che gli incarichi di cui all'articolo 18-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, possono essere conferiti, fermo restando il rispetto delle modalità ivi previste, per ulteriori dodici mesi.

Si rammenta in proposito che l'articolo 18-*quater* del citato decreto legge n. 113 del 2024 prevede, al comma 1, che il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi. Il successivo comma 2 stabilisce che, a seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi. Ai sensi del comma 3 tali ultime autorizzazioni

possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al medesimo articolo 18-*quater*, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore. Il comma 4 dispone, quindi, che il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi delle disposizioni richiamate, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001/50, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti, mentre il comma 5 stabilisce che i periodi di incarico svolti ai sensi delle sopra citate disposizioni rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

Si ricorda che, in base alla disciplina ordinaria, agli iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera - fascia professionale C - dell'albo dei segretari comunali e provinciali può essere attribuita la titolarità di sedi di segreteria comunale, singole o convenzionate, aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti. Il citato articolo 12-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e il relativo decreto attuativo del Ministro dell'interno del 29 aprile 2022 hanno previsto che, su richiesta del sindaco (o del sindaco del comune capofila, nel caso di una convenzione di segreteria), previa autorizzazione del Ministero dell'interno, gli iscritti alla suddetta fascia professionale C possano assumere, nel rispetto dei limiti temporali massimi previsti (ventiquattro mesi per effetto delle modifiche da ultimo apportate alla richiamata disposizione dall'articolo 1, comma 20-*bis*, del decreto legge n. 198 del 2022), la titolarità anche in sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore e aventi fino ad un massimo di 5.000 abitanti (con riferimento al singolo comune nel caso di sede singola e alla popolazione complessiva dei comuni nel caso di convenzione di segreteria), nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori, qualora la sede sia vacante e la procedura di pubblicizzazione sia andata deserta; dopo il rilascio dell'autorizzazione, l'incarico in oggetto è conferito dal sindaco (anche senza ulteriore pubblicizzazione e previo consenso dell'interessato) tra i segretari iscritti nella suddetta fascia professionale C.

Articolo 1, commi 692-694
((Istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”))

I **commi 692-694**, introdotti al Senato, prevedono l’istituzione del Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”.

I commi 692-694, **introdotti al Senato**, prevedono misure volte all’istituzione del **Parco nazionale “Costa dei Trabocchi”**.

In primo luogo, si aggiorna l’elenco contenuto nell’art. 34, comma 6, (in cui tra l’altro sono individuate le aree di reperimento terrestri) della legge quadro sulle aree protette ([legge 6 dicembre 1991, n. 394](#)), attraverso la sostituzione della denominazione, presente nella lettera 1-bis) dell’art. 34, comma 6, che cambia da “Costa Teatina” a “Costa dei Trabocchi e Teatina”.

Si provvede, altresì, a modificare l'articolo 8, comma 3, della legge 93/2001 (Disposizioni in campo ambientale), al fine di stabilire che il decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, per l’istituzione del suddetto Parco nazionale “Costa dei Trabocchi e Teatina” preveda anche il parere dei comuni interessati.

Da ultimo, si provvede a sopprimere l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che prevede, in ragione della straordinaria urgenza connessa alle necessità di tutela ambientale, di tutela del paesaggio e di protezione dai rischi idrogeologici della “Costa teatina”, la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un commissario ad acta che provvede alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario.

Articolo 1, comma 695
(Gazzetta amministrativa)

Il comma 695, introdotto al Senato, consente agli **enti locali** di avvalersi, senza oneri a loro carico, della **Fondazione Gazzetta Amministrativa**, in occasione di **eventi straordinari** ed in attuazione del PNRR.

In particolare, si prevede che gli enti locali possono avvalersi, per assicurare il regolare ed efficiente funzionamento della pubblica amministrazione, in risposta ad **eventi straordinari** e critici e **senza oneri** a carico dei propri bilanci, della **Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana** quale struttura permanente di supporto alla **redazione degli atti amministrativi** necessari a fronteggiare l'emergenza, anche al fine della semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative.

Si richiamano inoltre, la Missione 1, Componente 1, e la Missione 2, Componente 4, del PNRR, di cui la disposizione in esame, come enunciato da essa, costituisce attuazione.

La **Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana** è una fondazione di partecipazione. Lo [statuto](#) dell'ente chiarisce che non ha scopo di lucro ed è apolitica. Gli scopi sono riconducibili alla promozione e ricerca in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono membri della Fondazione il Fondatore promotore (l'avv. Enrico Michetti), gli aderenti istituzionali e i sostenitori.

Lo statuto attribuisce un ruolo di primo piano al fondatore promotore. Quanto agli aderenti istituzionali, si fa riferimento a soggetti "nominati tali previo parere favorevole del fondatore promotore, esclusivamente soggetti pubblici, enti, organismi istituzionali, società partecipate dal pubblico". Questi ultimi partecipano mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nell'importo stabilito dal Consiglio di Amministrazione ovvero mediante conferimento dei beni.

La Fondazione svolge attività di ricerca volta all'introduzione dell'innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione.

La **Componente 1 della Missione 1** (M1C1 destinataria di complessivi 9,74 miliardi) del [Piano nazionale di ripresa e resilienza](#) prevede due aree di intervento.

La prima area è costituita dalla **Digitalizzazione della pubblica amministrazione**, incentrata soprattutto sulla creazione di infrastrutture digitali per la p.a., sulla interoperabilità dei dati, sull'offerta di servizi digitali e sulla sicurezza cibernetica con la finalità di realizzare una trasformazione della p.a. in chiave digitale.

La seconda è dedicata in modo particolare alle misure per l'**Innovazione della pubblica amministrazione**, incentrate principalmente sulla valorizzazione del personale e della capacità amministrativa del settore pubblico e sulla semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti.

La **missione M2C4** denominata **Tutela del territorio e della risorsa idrica** reca risorse pari a 9,87 miliardi. Il Piano specifica che la sicurezza del territorio italiano, intesa come la mitigazione dei rischi idrogeologici, la salvaguardia delle aree verdi e della biodiversità, l'eliminazione dell'inquinamento delle acque e del terreno, e la disponibilità di risorse idriche sono aspetti fondamentali per assicurare la salute dei cittadini e, sotto il profilo economico, per attrarre investimenti. Sulla base di queste premesse la componente 4 pone in campo azioni per rendere il Paese più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici, proteggendo la natura e le biodiversità.

Si ricorda che la Fondazione Gazzetta Amministrativa è destinataria di un contributo pubblico di 100.000 euro per ciascun anno del triennio 2024-2026, come stabilito dalla legge di bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 511).

Oltre ad autorizzare tale spesa, la disposizione da ultimo richiamata prevede che le pubbliche amministrazioni si avvalgano della Fondazione per azioni strategiche di semplificazione delle procedure amministrative per una maggiore efficienza, anche attraverso la predisposizione di specifiche analisi di *rating*. Tale potenziamento della capacità amministrativa – specifica la disposizione - muove “in coerenza” con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Articolo 1, comma 696
((Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni))

Il **comma 696** indica che nei successivi commi da 697 a 714 saranno individuati i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011

In particolare, la disposizione in commento specifica che il LEP saranno definiti in attuazione **dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 68 del 2011**, sulla base di macroaree di intervento nelle materie di cui **all'articolo 14, comma 1**, del medesimo decreto legislativo.

In proposito, si ricorda preliminarmente che **l'articolo 117, secondo comma, lettera m)**, della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la “determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

Ciò premesso, si segnala che il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20, comma 2, demanda** alla **legge** statale la **determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale. In particolare, obiettivo del decreto legislativo n. 68 del 2011 è che le fonti di finanziamento dei LEP delle regioni a statuto ordinario siano rappresentate dalla compartecipazione all'IVA e dall'addizionale regionale all'IRPEF (opportunamente rimodulate ed eventualmente perequate), nonché da entrate proprie, con **superamento** del sistema dei **trasferimenti erariali** e della perequazione basata sulla **spesa storica**.

In materia di individuazione di tali fonti di finanziamento interviene lo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega di riforma fiscale n. 111 del 2023 (atto n. 276).

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011 ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i **LEP**. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP.

In base **all'articolo 13** del medesimo decreto legislativo il procedimento per la definizione, il finanziamento e l'attuazione dei LEP, è basato sulle seguenti fasi:

- indicazione, da parte della legge statale (ma per le materie indicate dall'articolo 14 cfr. infra) delle **modalità di determinazione dei LEP** da garantirsi su tutto il territorio nazionale e contestuale determinazione delle **macroaree di intervento**, ciascuna delle quali omogenea per tipologia di servizi offerti, indipendentemente dal livello di governo erogatore (comma 1);
- **definizione dei LEP previa determinazione**, per ciascuna macroarea di intervento, **dei costi e dei fabbisogni standard**, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti (comma 2);
- proposizione da parte del Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità (oggi confluito nella legge di bilancio) o con apposito disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, previo parere della Conferenza unificata, di **norme volte a realizzare l'obiettivo della convergenza verso i LEP** dei costi e fabbisogni standard dei livelli di governo, nonché degli obiettivi di servizio (comma 3);
- **ricognizione con DPCM**, d'intesa con la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni di Camera e Senato competenti per i profili di carattere finanziario, dei LEP nelle materie dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale, con riferimento alla spesa in conto capitale, nonché la ricognizione dei livelli adeguati del servizio di trasporto pubblico locale (comma 4).

Come si è visto, la disposizione in commento precisa che si intende dare attuazione a quanto previsto in particolare dal **comma 2 dell'articolo 13** (definizione dei LEP previa determinazione, per ciascuna macroarea di intervento, dei costi e dei fabbisogni standard, nonché delle metodologie di monitoraggio e valutazione dell'efficienza e appropriatezza dei servizi offerti); sembra quindi doversi intendere che quanto previsto dai commi 3 (individuazione in legge di bilancio di norme volte a realizzare la convergenza verso i LEP) e 4 (ricognizione con DPCM dei LEP esistenti) risulta superato da quanto previsto dai successivi commi da 697 a 714.

L'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo n. 68 del 2011 è **stata più volte rinviata**. Da ultimo, la legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 788), ha ulteriormente differito

(dal 2023 al 2027, o, se si realizzeranno le condizioni, al 2026) l'entrata in vigore dei meccanismi, definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2011, di finanziamento delle funzioni regionali e diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle "funzioni LEP" e la conseguente soppressione dei trasferimenti statali. Conseguentemente non è stato attuato il processo di definizione dei LEP individuato dagli articoli 13 e 14 del medesimo decreto legislativo e sopra richiamati.

Nel frattempo, come ricordato anche dalla relazione illustrativa, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ha previsto, nell'ambito della Missione 1, Componente 1, la "riforma del quadro fiscale subnazionale" (Riforma 1.14), la quale consiste nel completamento del federalismo fiscale regionale.

Prima della revisione del PNRR adottata con la decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, la riforma (M1C1-119) avrebbe dovuto essere completata entro il primo trimestre del 2026.

A seguito della revisione del PNRR, il termine per l'adozione della riforma è stato spostato al **secondo trimestre del 2026**. L'obiettivo è stato inoltre rimodulato facendo riferimento all'"Entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario **in almeno due settori di intervento**".

Si segnala in proposito che il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge **S. 1623** recante delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni. L'esame in sede referente del provvedimento è stato avviato nella seduta del 26 novembre 2025. Il disegno di legge sostituisce i principi e criteri direttivi della delega in materia di determinazione dei **LEP** di cui all'articolo 3 della **legge n. 86 del 2024**, di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in materia di **regionalismo differenziato**. Ciò a seguito della **sentenza n. 192 del 2024** della Corte costituzionale che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il richiamato articolo 3, comma 1, della legge n. 86¹⁰ a causa della

¹⁰ La disposizione richiamata prevedeva che la delega venisse esercitata nel rispetto dei principi e criteri direttivi sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801-bis, della legge di bilancio per il 2023 (legge n. 197 del 2022). Tali commi delineavano in realtà una diversa procedura per l'emanazione di una fonte secondaria – i D.P.C.M. – chiamati a definire i LEP. I DPCM dovevano essere presentati da una Cabina di regia a tale scopo istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, oppure, nel caso in cui la Cabina di regia non riuscisse a concludere la sua attività nei tempi stabiliti, da un Commissario appositamente nominato; al tempo stesso, nell'ambito di questa procedura si prevedeva, al comma 793, che la Cabina di regia effettuasse, con il supporto delle amministrazioni competenti per materia, con riferimento alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della

“genericità” dei criteri direttivi per numerose e variegata materie¹¹. La delega, in base **all’articolo 1** del disegno di legge, interessa le materie che l’articolo 3, comma 3, della legge n. 86 individua come “materie LEP”¹² e cioè materie nelle quali l’eventuale trasferimento di competenze ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, deve essere preceduto dalla previa individuazione dei LEP validi su tutto il territorio nazionale; **viene fatta eccezione per la tutela della salute**, per la quale, pur essendo individuata come “materia LEP” dalla legge n. 86, rimane valido il vigente meccanismo di individuazione dei LEA (su cui cfr. *infra* la scheda di lettura relativa ai commi da 697 a 705). Il comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 86 individua infatti le seguenti “materie LEP”:

- a) norme generali sull’istruzione;
- b) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;

Costituzione una ricognizione della normativa statale e delle funzioni esercitate dallo Stato e dalle regioni a statuto ordinario nonché una ricognizione della spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio; individuasse le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard e determini i medesimi LEP nell’ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente e sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ed elaborate con l’ausilio della società SOSE Spa in collaborazione con l’ISTAT e con il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO).

¹¹ Secondo il Giudice delle leggi, le finalità indicate dal comma 791 (come il "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni", l'"assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari" e il "favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza") risultano troppo generiche e inadeguate a guidare il potere legislativo delegato. Inoltre, le norme procedurali contenute nei commi 792 e seguenti della legge n. 197/2022 non sono state giudicate sufficienti a soddisfare lo standard dell’articolo 76 della Costituzione, poiché tale norma costituzionale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere. Il vizio di incostituzionalità risiede anche nella pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi plurisettoriali (*per relationem*) per numerose e variegata materie. Poiché ogni materia ha le sue peculiarità e richiede distinte valutazioni e bilanciamenti, una determinazione così generica dei criteri direttivi è destinata all’indeterminatezza.

¹² La sentenza n. 192 del 2024 ha fornito un’interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione tra “materie LEP” e “materie no LEP” nell’ambito del regionalismo differenziato. In particolare, la Corte ha segnalato che, nel momento in cui il legislatore qualifica una materia come “no-LEP”, i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Se, invece, lo Stato intende accogliere una richiesta regionale relativa a una funzione rientrante in una materia “no-LEP” e incidente su un diritto civile o sociale, occorrerà la previa determinazione del relativo LEP (*Considerato in diritto* 15.2)

- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali¹³.

Il successivo articolo 2 della legge n. 86 del 2024, vincola, al **comma 1, lettera g)**, il legislatore delegato, tra i principi e criteri direttivi generali di delega, ad “effettuare il coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa, e prevedere **forme di raccordo con i LEP già individuati** e in corso di definizione in materie ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 86 del 2024, con particolare riferimento alle **materie di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 68 del 2011**”

Si tratta, come si vede, del medesimo articolo 14 richiamato dalla disposizione qui in commento; conseguentemente, il principio di delega del disegno di legge S. 1623 richiamato appare affidare l’individuazione dei LEP nelle materie dell’articolo 14 (sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale) ai criteri e alle procedure individuate dai commi da 697 a 714 dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio in commento; al tempo stesso, si verifica un’“intersezione” tra le materie del richiamato articolo 14 – e quindi oggetto di attuazione nel disegno di legge di bilancio in esame in forza del richiamo contenuto dalla disposizione in commento - e quelle oggetto di delega da parte della legge n. 86 con riferimento alla materia “**istruzione**”, oggetto di principi e criteri direttivi specifici da parte del disegno di legge S. 1623 al Capo II (articoli da 4 a 13); infine, deve essere però anche considerato che i commi da 712 a 714 dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio, pur recando la rubrica “livelli essenziali delle prestazioni nella materia “istruzione”, intervengono in realtà in materia di università mentre i precedenti commi da 706 a 711,

¹³ Sono quindi considerate “materie no LEP” ai fini del trasferimento di competenze nell’ambito del regionalismo differenziato, e quindi non oggetto di delega da parte della legge n. 86 (ma si ricordi l’interpretazione costituzionalmente orientata della distinzione offerta dalla sentenza n. 192 e richiamata nella precedente nota) le seguenti competenze concorrenti: rapporti internazionali e con l’Unione europea; commercio con l’estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

nell'ambito dell'individuazione dei LEP in materia di assistenza, disciplinano anche il tema dei LEP nel settore dell'assistenza agli alunni con disabilità, oggetto di principi e criteri direttivi specifici di delega all'articolo 10 del disegno di legge S. 1623.

Si segnala inoltre che la disposizione in commento, come si è visto, fa in generale riferimento all'individuazione dei LEP nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 68 del 2011 mentre nei successivi articoli non si fa riferimento all'individuazione dei LEP per quanto riguarda la **spesa in conto capitale nel trasporto pubblico locale**.

Si valuti quindi l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni in commento e il disegno di legge S. 1623.

• ***I LEP nella legislazione e nella giurisprudenza della Corte costituzionale***

I LEP nella legislazione

Numerose norme statali hanno altresì provveduto, nel tempo, all'individuazione dei LEP nelle materie di competenza concorrente e in quelle di competenza esclusiva. Alcune di queste norme sono state adottate **anche al di fuori dell'iter** di cui all'art. 13 del d. lgs. n. 68 del 2011. Si possono distinguere, a tal riguardo:

- **Norme che hanno determinato direttamente i LEP**, senza necessità di ulteriori interventi attuativi da parte di fonti normative. Si tratta spesso di norme di carattere procedimentale, quali, ad esempio, quelle individuate dall'art. 29, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge n. 241 del 1990 – introdotti dall'art. 10 della legge n. 69 del 2009 – in materia di obblighi della pubblica amministrazione relativamente ad alcuni istituti e diritti dei soggetti interessati nell'ambito del procedimento amministrativo;
- **Norme che hanno rinviato ad altre fonti**, in particolare a **decreti legislativi**, a **DPCM** o a **decreti ministeriali**. In linea generale, si ricorre ai decreti legislativi quando si intende conferire valore di norma di rango primario a LEP la cui definizione non richiede disposizioni di carattere eccessivamente tecnico; è il caso, ad esempio, dei LEP in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale (individuati con i d. lgs. n. 59 del 2004, nn. 76 e 77 del 2005, n. 226 del 2005), o del reddito di inclusione (ReI), introdotto come LEP da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale dal d. lgs. n. 147 del 2017, in attuazione della delega di cui alla legge n. 33 del 2017. Il ricorso alla fonte secondaria prevale, invece, quando occorre procedere a un'individuazione dettagliata e puntuale delle prestazioni da erogare. È il caso, ad esempio, dei livelli essenziali di assistenza (**LEA**) in materia sanitaria,

individuati dal DPCM 29 novembre 2001, aggiornato, da ultimo, con DPCM 12 gennaio 2017;

- **Norme che hanno previsto prestazioni** non espressamente configurate dal legislatore come LEP, ma **individuate *ex post*** come tali in sede interpretativa. Si tratta, ad esempio, del caso dei criteri di assegnazione delle case popolari, definite dalla Corte costituzionale come LEP nella sentenza n. 121 del 2010.

Più recentemente, l'**art. 1, comma 159**, della **legge n. 234 del 2021** (legge di bilancio 2022) ha fornito una definizione dei **livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS)** – sottoinsieme della più ampia categoria dei LEP, analogamente ai menzionati LEA – come gli interventi, i servizi, le attività e le prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. Il successivo **comma 160** ha previsto che, al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonché di concorrere all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'art. 8, comma 3, lettera a) della legge n. 328 del 2000 (legge non attuata che all'art. 22 definiva le aree delle prestazioni sociali che costituiscono LEP).

I successivi **commi 167 e 169** della legge di bilancio 2022 hanno stabilito, infine, che rispettivamente con DPCM e con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano, nel primo caso, determinate le modalità attuative dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti e, nel secondo caso, definiti i LEPS negli altri ambiti del sociale individuati dall'art. 22 della legge n. 328 del 2000.

Per maggiori dettagli si rinvia alle **schede di lettura degli articoli da 124 a 128**.

Sui LEP si veda, da ultimo, il [documento conclusivo](#) dell'indagine conoscitiva in materia approvato dalla **Commissione parlamentare per le questioni regionali** nella seduta dell'11 giugno 2025 e la [documentazione acquisita](#) nel corso delle audizioni su stato di attuazione e prospettive del federalismo fiscale che la **Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale** sta svolgendo.

I LEP nella giurisprudenza della Corte costituzionale.

La Corte Costituzionale ha in più occasioni evidenziato che “nella **perdurante inattuazione della legge n. 42 del 2009**, che non può non tradursi in incompiuta attuazione dell'art. 119 Cost., l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso risponda all'esigenza di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti tutelati dalla Costituzione stessa (**sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011**). Tali interventi si configurano infatti come «portato temporaneo della perdurante inattuazione dell'art. 119 Cost. e di imperiose necessità sociali, indotte anche dalla attuale grave crisi economica nazionale e internazionale» (**sentenza n.**

121 del 2010), che ben possono essere ritenute giustificazioni sufficienti per legittimare l'intervento del legislatore statale limitativo della competenza legislativa residuale delle Regioni, (così le sentenze n. 273 del 2013 e n. 232 del 2011, in materia di trasporto pubblico locale).

Sempre la Corte ha rilevato che “il mancato completamento della transizione ai costi e fabbisogni standard, funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio e il sistema di perequazione, non consente, a tutt'oggi, l'integrale applicazione degli strumenti di finanziamento delle funzioni regionali previsti dall'art. 119 Cost.” (sentenza n. 273 del 2013).

La Corte dunque “ha ben presente, al riguardo, il disposto dell'art. 119, quarto comma, Cost., secondo cui le funzioni attribuite alle Regioni sono finanziate integralmente dalle fonti di cui allo stesso art. 119 (tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali e altre entrate proprie). Ritene peraltro che, in mancanza di norme che attuino detto articolo [...] l'intervento dello Stato sia ammissibile nei casi in cui [...] esso, oltre a rispondere ai richiamati principi di eguaglianza e solidarietà, riveste quei caratteri di straordinarietà, eccezionalità e urgenza conseguenti alla situazione di crisi internazionale economica e finanziaria” (sentenza n. 10 del 2010).

Da ultimo, la Corte ha richiamato nuovamente il Legislatore nella **sentenza n. 192 del 2024**, rilevando che “è improcrastinabile l'attuazione del fondo perequativo previsto dall'art. 15 del d.lgs. n. 68 del 2011: un ordinamento che intende attuare la punta avanzata del regionalismo differenziato non può permettersi di lasciare inattuato quel modello di federalismo fiscale «cooperativo» (**sentenza n. 71 del 2023**), disegnato dalla legge delega n. 42 del 2009 e dai suoi decreti attuativi, che ne consente un'equilibrata gestione”.

Articolo 1, commi 697-705
(Livelli essenziali delle prestazioni nel settore sanitario e delle prestazioni di assistenza nel settore sociale)

I **commi da 698 a 705** stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia¹⁴ –; il **comma 697** conferma, per l'individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel settore sanitario, le disposizioni del [D.P.C.M. 12 gennaio 2017](#), per le quali continuano a trovare applicazione le procedure di aggiornamento già previste dalla disciplina vigente¹⁵. Più specificamente, la definizione dei livelli essenziali di cui ai **commi da 699 a 705** non concerne l'ambito dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale in favore degli alunni e studenti con disabilità, ambito oggetto dei successivi **commi da 706 a 711**¹⁶.

I **commi 699 e 700** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni. Questi ultimi sono definiti nel citato **comma 700**. Il **comma 704** reca, ad incremento delle risorse finanziarie già stabilite a legislazione vigente, uno stanziamento pari a 200 milioni di euro annui, con decorrenza dall'anno 2027.

Come accennato, i **commi 699 e 700** prevedono, con decorrenza dall'anno 2027, l'istituzione di un sistema di garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni di assistenza nel settore sociale (LEPS); a tale sistema – da attuare in ciascun ambito territoriale sociale (ATS) – è connesso il livello di spesa necessario a garantire progressivamente, a partire dall'anno 2027, i medesimi livelli essenziali delle prestazioni.

Più in particolare, il sistema assicura (**comma 700**):

- le prestazioni (e il connesso livello di spesa) previste dall'articolo 1,

¹⁴ In merito all'adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell'assistenza, si rinvia alla scheda relativa al precedente **comma 696**.

¹⁵ Le procedure di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario sono diverse a seconda che l'ipotesi di aggiornamento determini o meno un incremento degli oneri di finanza pubblica. Si rinvia, in merito, alla seguente [pagina](#) del sito *internet* istituzionale del Ministero della salute.

¹⁶ Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

commi 162, 163, 169 e 170, della [L. 30 dicembre 2021, n. 234](#). Si ricorda che il citato comma 162 individua i servizi socio-assistenziali erogati dagli ATS nelle seguenti aree: con riferimento a determinate categorie di anziani, l'assistenza domiciliare sociale, l'assistenza sociale integrata con i servizi sanitari e la predisposizione di soluzioni abitative; i servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; i servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie. Il successivo comma 163 prevede che il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscano alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi socio-sanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), aventi la sede operativa presso le articolazioni del Servizio sanitario denominate Case della comunità. Il citato comma 170 definisce, in fase di prima applicazione, nelle more delle determinazioni da assumere secondo la procedura di cui al citato comma 169, i seguenti LEPS negli "ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza"¹⁷: pronto intervento sociale; supervisione del personale dei servizi sociali; servizi sociali per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare; servizi per la residenza fittizia; progetti per il cosiddetto dopo di noi e per la vita indipendente;

- il percorso di conseguimento degli obiettivi di servizio definiti ai sensi del richiamato articolo 1, comma 496, lettera a), della [L. 30 dicembre 2023, n. 213](#) – tra i quali il conseguimento, a decorrere dall'anno 2026, di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 su 6.500 – nonché il percorso di conseguimento di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 5.000 residenti, rapporto previsto dal richiamato articolo 1, comma 797, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#). Si ricorda che quest'ultimo comma prevede un successivo obiettivo di servizio, a regime, di un rapporto di 1 assistente sociale ogni 4.000 residenti; *si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo a tale profilo, tenuto conto che il citato comma 797, da un lato, qualifica esplicitamente come livello essenziale il solo rapporto di 1 su 5.000 e che, dall'altro, esso prevede un contributo finanziario statale anche per le assunzioni di assistenti sociali intese alla riduzione del rapporto fino ad 1 su 4.000*;
- la costituzione, per i cui oneri si prevede uno stanziamento a decorrere dall'anno 2027, di una *équipe* multidisciplinare – al fine

¹⁷ Riguardo ai livelli essenziali nel settore dell'assistenza, cfr. anche l'articolo 22, comma 2, della [L. 8 novembre 2000, n. 328](#).

della valutazione multidisciplinare del nucleo familiare –¹⁸ costituita, a livello di singolo ATS, da uno psicologo ogni 30.000 abitanti e da un educatore professionale socio-pedagogico¹⁹ ogni 20.000 abitanti. Come accennato, al fine di tali obiettivi, si prevede – nel successivo **comma 704** – un incremento, a decorrere dall’anno 2027 e nella misura di 200 milioni di euro annui, delle risorse finanziarie di cui alla lettera a) del citato articolo 1, comma 496, della L. n. 213 del 2023;

- un’ora settimanale di assistenza domiciliare da parte dei servizi socio-assistenziali per le persone non auto-sufficienti; tale prestazione settimanale deve essere modulata in funzione del numero dei relativi soggetti da assistere, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti. La **relazione tecnica**²⁰ osserva che la previsione sull’ora settimanale non implica nuove risorse, in quanto si limita a prospettare un utilizzo razionale di quelle esistenti.

Il **comma 701** demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi, entro il 30 giugno 2026, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all’articolo 1, comma 29, della [L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, la determinazione: dei livelli di spesa di riferimento per ogni ATS, pari all’ammontare della somma dei fabbisogni standard monetari dei singoli comuni componenti l’ATS; dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni di cui al **comma 700**; dei criteri di riparto delle risorse – con modulazioni, successive nel tempo, degli stessi –, criteri che devono tener conto degli effettivi beneficiari delle prestazioni e dei fabbisogni reali dei territori (riguardo a tali criteri, cfr. anche la **relazione tecnica**²¹).

Il **comma 702** demanda a decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanati secondo i termini e la procedura previsti dal medesimo **comma**, la determinazione dei sistemi operativi e delle modalità integrate di monitoraggio, nell’ambito del Sistema informativo unitario dei servizi sociali ([SIUSS](#)), ivi comprese, a regime, le modalità di monitoraggio del sistema di garanzia summenzionato (il quale, come detto, è istituito con decorrenza dall’anno 2027). Al fine del monitoraggio si computa l’intera spesa inerente ai servizi sociali dell’ATS, al netto dei trasferimenti reciproci

¹⁸ Cfr., in merito, il richiamato articolo 5, comma 7, del [D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147](#).

¹⁹ Riguardo alla definizione di quest’ultima figura, la norma richiama l’articolo 3 della [L. 15 aprile 2024, n. 55](#).

²⁰ La **relazione tecnica** è reperibile nell’[A.S. n. 1689](#).

²¹ La **relazione tecnica** è reperibile, come detto, nell’[A.S. n. 1689](#).

con il settore sanitario e delle spese afferenti a quest'ultimo.

Il **comma 703** prevede, per il caso di mancato raggiungimento – in ciascuno degli anni 2027 e successivi – degli obiettivi stabiliti, l'applicazione delle procedure di diffida e di commissariamento previste dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della citata L. n. 213 del 2023.

Il **comma 705** reca norme finanziarie di coordinamento.

Articolo 1, commi 706-711

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

I **commi 706 e 707** stabiliscono che il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale** per gli alunni e gli studenti con disabilità debba garantire, in attuazione del principio di inclusività, un supporto adeguato, permanente e personalizzato. In particolare, si prevede che costituiscono **contenuto del LEP**, quali sue componenti fondamentali, il **numero di ore di assistenza** all’autonomia e alla comunicazione personale, e **l’impiego di personale in possesso del profilo professionale specificamente destinato** all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità, nonché il rispetto di determinati **standard qualitativi**.

Il **comma 708** prevede che entro il 31 dicembre 2027 sia alimentato il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato** delle ore prestate dagli assistenti all’autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti. A questo fine, un decreto delle amministrazioni competenti definirà i criteri tecnici e le modalità necessarie all’accesso, alla condivisione e all’utilizzo dei dati, nonché le specifiche tipologie di informazioni utili alla rilevazione e quantificazione del fabbisogno di assistenza a livello territoriale.

Il **comma 709** introduce una **disposizione transitoria** per gli anni 2026 e 2027, con cui, in attesa della piena operatività del registro nazionale, viene individuato uno **specifico obiettivo di servizio** volto a garantire, presso gli enti territoriali dove risulti più carente, l’attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all’autonomia e alla comunicazione.

Il **comma 710** rinvia a un **decreto** delle amministrazioni competenti la ripartizione delle risorse del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. Il **comma 711** disciplina la relativa **copertura finanziaria**.

Il **comma 706** dispone che, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, è definito il **livello essenziale delle prestazioni (LEP) in materia di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva**, ai sensi dell’articolo 5 del [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66](#), nonché con certificazione di disabilità precedente all’applicazione delle [linee Guida](#) di cui al medesimo articolo 5, comma 6.

Quanto agli **alunni/studenti con disabilità**, si ricorda che la [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), dopo aver definito le persone con disabilità (ossia chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base) disciplina in modo espresso **l'istruzione scolastica degli alunni con disabilità**.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 e il decreto legislativo n. 96 del 2019 hanno introdotto innovazioni rilevanti, integrando e modificando la stessa legge n. 104, su cui resta imperniata la normativa di riferimento. In particolare, l'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 66 del 2017 ha introdotto, tra l'altro, una serie di modifiche agli articoli 4 e 12 della legge n. 104.

L'articolo 12 della legge n. 104 prevede che è garantito l'inserimento negli asili nido e il diritto all'educazione e all'istruzione della persona con disabilità nella scuola dell'infanzia, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo **sviluppo delle potenzialità** della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione (articolo 12, comma 3). L'articolo precisa inoltre che l'esercizio del diritto all'educazione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né di altre difficoltà derivanti dalle difficoltà connesse alla condizione di disabilità (articolo 12, comma 4). Il medesimo articolo, al comma 5, stabilisce che contestualmente all'accertamento sanitario di cui all'articolo 4, le commissioni mediche effettuano l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, accertamento propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento e del **Piano educativo individualizzato** (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2000. L'articolo 13 stabilisce che **l'integrazione scolastica** della persona con disabilità nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio (articolo 13, comma 1, lett. a)). A tal fine, enti locali, organi scolastici e unità sanitarie locali stipulano accordi di programma. L'articolo 13 precisa inoltre che nelle scuole di ogni ordine e grado sono garantite attività di sostegno mediante **l'assegnazione di docenti specializzati** e che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano partecipando alla programmazione educativa e didattica. L'articolo 14 detta le **“Modalità di attuazione dell'integrazione”**, attribuendo all'oggi Ministro dell'istruzione e del merito il compito di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti condizione di disabilità e di organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata (articolo 14, commi 1 e 2).

Le **linee guida** per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica e del profilo di funzionamento sono state predisposte ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 66 del 2017. Esse definiscono i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva tenuto conto della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) e della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'OMS, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del profilo di funzionamento tenuto conto di ICF.

Il decreto legislativo n. 66 del 2017 (attraverso il citato articolo 5) ha introdotto nel percorso di accertamento dei bisogni dell'età evolutiva per l'inclusione scolastica alcune novità sostanziali. È stata prevista una nuova composizione della commissione, con specifiche competenze mediche specialistiche per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap nei casi che riguardano persone in età evolutiva. È stato introdotto un nuovo momento accertativo: contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104/1992, le commissioni mediche effettuano, ove richiesto dai genitori, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. È stata inoltre introdotta una modalità valutativa che tiene conto del modello biopsicosociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, utile a descrivere l'interazione fra individuo, limiti e potenzialità, e contesto in termini di barriere e facilitatori.

Le Linee guida hanno individuato il modello biopsicosociale come denominatore comune di tre processi sequenziali: descrizione del funzionamento; accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva; e redazione del Piano educativo individualizzato (PEI). Sono stati predisposti nuovi documenti a cura delle aziende sanitarie e dell'INPS, tra cui il certificato medico diagnostico-funzionale, il verbale di accertamento della condizione di disabilità e il profilo di funzionamento necessario per il PEI e parte integrante del Progetto individuale.

L'accertamento della condizione di disabilità riguarda bambine e bambini della scuola dell'infanzia, alunne e alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studentesse e studenti della secondaria di secondo grado riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/1992. Esso si prospetta integrativo e non sostitutivo del percorso di accertamento fondato sulla valutazione dell'invalidità e della condizione di disabilità ed è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento. In un continuum valutativo, rappresenta il raccordo tra l'accertamento della condizione di svantaggio definita dalla legge 104 e i concreti accomodamenti ragionevoli previsti dalla legge n. 18 del 2009 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità.

La finalità dell'accertamento è verificare se l'interazione tra situazione di disabilità e fattori ambientali ponga il soggetto in una condizione di potenziale restrizione di partecipazione scolastica tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e degli

strumenti da utilizzare, attraverso la predisposizione di un Piano educativo individualizzato.

L'accertamento implica tre passaggi: la comprovata esistenza di *impairment* permanenti o evolutivi, la descrizione dell'interazione con fattori barriera e la verifica della possibilità che la partecipazione venga ostacolata. La descrizione del problema di salute viene effettuata secondo la classificazione ICD, mentre la descrizione del funzionamento e delle limitazioni si basa sull'ICF. Tale impostazione è coerente con la raccomandazione OMS sull'uso congiunto di ICD e ICF.

Il comma 707 specifica che **il LEP garantisce un supporto adeguato**, permanente e personalizzato, in attuazione del principio di inclusività, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione.

Il comma prosegue affermando che **costituisce contenuto del LEP**, quale sua componente fondamentale, il **numero di ore di assistenza** all'autonomia e alla comunicazione personale, **da assicurare**, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, **in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano educativo individualizzato** (PEI), ai sensi dell'[articolo 7](#), comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. È, altresì, **componente fondamentale del LEP l'impiego di personale in possesso del profilo professionale individuato** ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4 (ossia del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità), nonché il rispetto degli **standard qualitativi** individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

Si rammenta, in aggiunta a quanto già detto in precedenza, che il **Piano educativo individualizzato (PEI)** promuove l'inclusione degli studenti con disabilità e garantisce a ciascuno tutto il necessario per partecipare appieno alla vita scolastica e realizzare il suo potenziale.

Ai sensi della citata lettera *d*) dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il **PEI** esplicita le modalità di sostegno didattico, **compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe**, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti.

Il [decreto interministeriale 182 del 2020](#) definisce il modello unico per il PEI, le linee guida e l'assegnazione delle misure di sostegno.

Il [decreto ministeriale 153 del 2023](#) modifica il lavoro del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO), le azioni, i modelli e le linee guida.

Le **Linee guida sull'assegnazione delle misure di sostegno e sul modello di Piano educativo individualizzato (PEI)**, adottate con il decreto interministeriale da ultimo citato, si inseriscono nel quadro normativo delineato dal decreto legislativo n. 66 del 2017 e dal decreto legislativo n. 96 del 2019. Un **elemento qualificante** è la previsione della **partecipazione dei genitori** e, per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, la partecipazione attiva degli stessi al **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLO)**.

Il PEI è lo strumento cardine del **percorso inclusivo**: esso è discusso, approvato e verificato dal GLO, costituito per ciascun alunno con disabilità e valido per un anno scolastico. La composizione del gruppo, definita dall'articolo 15 della legge n. 104 del 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 66 del 2017, comprende il team dei docenti contitolari o il consiglio di classe, l'insegnante di sostegno, i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché figure professionali specifiche, interne ed esterne, che interagiscono con la classe e con l'alunno, con il supporto dell'Unità di valutazione multidisciplinare. La convocazione degli incontri spetta al dirigente scolastico, che cura anche la regolarità delle procedure e della verbalizzazione.

Il decreto stabilisce che il PEI deve essere redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, entro ottobre, con verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico. La struttura del documento si articola in più sezioni: il quadro informativo, gli elementi generali desunti dal Profilo di funzionamento, il raccordo con il Progetto individuale, le osservazioni sull'alunno utili alla progettazione degli interventi di sostegno, la definizione degli obiettivi educativi e didattici, l'analisi del contesto con l'individuazione di barriere e facilitatori, gli interventi per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, gli interventi sul percorso curricolare, l'organizzazione generale del progetto di inclusione con l'utilizzo delle risorse, la certificazione delle competenze, la verifica finale con proposte per le risorse professionali e infine la predisposizione di un PEI provvisorio per l'anno scolastico successivo.

Il **Profilo di funzionamento** rappresenta il documento propedeutico e necessario alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale. Redatto dall'Unità di valutazione multidisciplinare, deve essere aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione e redatto con la collaborazione dei genitori e, nel rispetto del principio di autodeterminazione, con la partecipazione dello studente con disabilità.

L'**osservazione dell'alunno** costituisce il punto di partenza dell'intero processo: essa ha lo scopo di evidenziare punti di forza e punti di debolezza su cui fondare gli interventi educativi e didattici. Le dimensioni prese in esame sono quelle della socializzazione e interazione, della comunicazione e linguaggio, dell'autonomia e orientamento, e della dimensione cognitiva, neuropsicologica e dell'apprendimento.

Un ruolo centrale viene attribuito anche all'**analisi del contesto**. La sezione del PEI dedicata a questo aspetto deve considerare barriere e facilitatori secondo la prospettiva biopsicosociale dell'ICF, distinguendo tra fattori ambientali ed elementi personali. L'individuazione di barriere ha la finalità di pianificare

interventi volti a eliminarle o a ridurne l'impatto negativo, mentre l'attenzione ai facilitatori consente di valorizzare risorse già presenti.

Per quanto riguarda la **valutazione**, il riferimento essenziale resta l'articolo 16 della legge n. 104 del 1992. In esso si stabilisce che la valutazione è effettuata dai docenti sulla base del PEI, con l'indicazione delle discipline per le quali sono stati adottati criteri didattici particolari, delle attività integrative e di sostegno, delle prove corrispondenti agli insegnamenti impartiti, e con la possibilità di prevedere prove equipollenti, tempi più lunghi e strumenti compensativi. La valutazione deve basarsi sul progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, secondo un approccio che, pur restando formativo, deve rispettare il principio di terzietà.

Quanto al **personale in possesso del profilo professionale individuato ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 4** del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che si tratta dei profili professionali del **personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale degli alunni con disabilità**.

L'articolo 3, comma 4 citato prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della **definizione dei profili professionali** del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale. Tale delega non è stata tuttavia attuata.

Tale previsione si pone in continuità con quanto già prevede l'articolo 13, comma 3 della [legge n. 104 del 1992](#), laddove stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire **l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale** degli alunni con disabilità, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati.

Si segnala in proposito che al **Senato** è in corso l'esame congiunto di **tre progetti di legge abbinati** ([A.S. 1141](#), [A.S. 236](#), [A.S. 793](#)), miranti a introdurre formalmente la figura professionale dell'**assistente per l'autonomia e la comunicazione**. In data 15 gennaio 2025, le Commissioni riunite 7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) hanno adottato un testo unificato.

Come si legge nella **relazione illustrativa del progetto di legge n. 1141**, l'assistente all'autonomia e alla comunicazione (ASACOM) è una figura professionale specializzata, prevista dall'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Più in dettaglio, come evidenziato anche da una recente sentenza della Corte costituzionale ([sentenza n. 127 del 23 giugno 2023](#)), le attività svolte dall'ASACOM sono le seguenti: collabora alla stesura e aggiornamento del piano educativo individualizzato (PEI); programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curricolari e di sostegno; promuove l'autonomia dello studente disabile, proponendo strategie volte a conseguire le finalità formative dello sviluppo complessivo della persona; favorisce la socializzazione dello studente con disabilità e collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di migliori relazioni con le stesse famiglie. L'ASACOM svolge, dunque, la funzione di mediatore e facilitatore della comunicazione,

dell'apprendimento, dell'integrazione e della relazione tra lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. Il suo principale compito è quello di compensare le difficoltà comunicative e relazionali che possono derivare dalla disabilità, consentendo agli studenti con disabilità di godere pienamente dei loro diritti all'istruzione e all'integrazione sociale.

La figura dell'ASACOM si colloca in una dimensione intermedia e di giuntura fra sistema scolastico e sistema socio-assistenziale e si discosta sia da quella dell'insegnante di sostegno, che fa parte del corpo docente, sia da quella dell'assistente di base e igienico-personale, che è parte del servizio ausiliario.

Quanto agli **standard qualitativi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 5-bis**, del decreto legislativo n. 66 del 2017, si ricorda che, in base a tale disposizione, con **accordo in sede di Conferenza unificata**, devono essere definite le modalità attuative degli interventi e dei servizi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* del comma 5 del medesimo decreto, ivi comprese le modalità e le sedi per l'individuazione e l'indicazione, nei limiti delle risorse disponibili, del fabbisogno di servizi, delle strutture e delle risorse professionali, nonché **gli standard qualitativi** relativi alle predette lettere.

Le lettere *a)*, *b)* e *c)* citate prevedono, in particolare, che gli enti territoriali, nel rispetto del riparto delle competenze, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili:

- a) gli interventi necessari per garantire l'**assistenza** di loro competenza;
- b) i servizi per il **trasporto** per l'inclusione scolastica;
- c) l'**accessibilità e la fruibilità fisica**, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli strumenti delle istituzioni scolastiche statali.

Il **comma 708** dispone che **entro il 31 dicembre 2027**, il **registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale aggregato delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti**, gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal [decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162](#) (recante il regolamento sul trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata), è **alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito**, attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI).

La **relazione tecnica** ricorda che il **sistema SIDI** è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale

per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e territoriale.

Il comma prosegue prevedendo che con **decreto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sono **definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale** sopra citato, nonché le specifiche tipologie di dati funzionali alla rilevazione e alla quantificazione del fabbisogno di assistenza all'autonomia e alla comunicazione a livello territoriale. Il registro nazionale è **alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati** già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 709** stabilisce che, nelle more della piena operatività del registro di cui al comma 3, quali misure propedeutiche all'implementazione del LEP finalizzate a favorire l'attivazione e il potenziamento delle attività di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, **in via transitoria per gli anni 2026 e 2027, è individuato uno specifico obiettivo di servizio** teso a garantire l'avvio di tale servizio negli enti territoriali dove è più carente. A tal fine, tutti gli enti territoriali, nel cui territorio sono situati punti di erogazione del servizio scolastico, ove siano iscritti alunni e studenti con accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, ai fini dell'inclusione scolastica, **assicurano l'erogazione del servizio** di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ove richiesto dai relativi PEI, **garantendo una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie a essi trasferite** a carico del bilancio dello Stato e del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Resta salva l'integrazione del servizio con le altre risorse disponibili nel bilancio comunale o regionale o il trasferimento delle risorse ad altro ente territoriale che si faccia carico dell'effettiva erogazione del servizio.

La **relazione tecnica** presentata dal Governo osserva che nel **primo ciclo di istruzione** (243.840 studenti certificati), il servizio di assistenza agli studenti con disabilità certificati, sulla base dei dati dell'esercizio finanziario 2025, può essere garantito per una media annua non inferiore a **50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro**. La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore
Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore
Totale stimato	€ 1.171	58 ore

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).

Per il **secondo ciclo** (95.635 studenti certificati), la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che per l'annualità 2025 erano pari a 128.227.991 euro.

Quindi, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva 1.340,81 euro per studente, pari a **67 ore per studente**.

La relazione tecnica precisa che la spesa media oraria costituisce un **obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria**. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili in termini di risorse e platea di beneficiari.

Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a **individuare una soglia condivisa di riferimento**, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.

Si segnala che la **relazione tecnica non fornisce motivazioni** in ordine alla quantificazione del **costo orario in 20 euro per ciascuna ora** - parametro che risulta decisivo nella determinazione quantitativa dell'obiettivo di servizio da raggiungere. Da questo punto di vista, il testo legislativo appare lacunoso, non potendosi procedere, senza la previa definizione di un costo orario, alla individuazione di **“una media oraria settimanale almeno corrispondente alle risorse finanziarie trasferite”**.

Si valuti l'opportunità di determinare già nel testo legislativo, o di rinviare espressamente tale determinazione ad un atto normativo già emanato o da emanarsi successivamente, il costo orario da applicarsi per individuare la soglia minima al di sopra della quale si considera raggiunto l'obiettivo di servizio relativo all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità certificata.

Il **comma 710** prevede che, **con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla [Commissione](#)

[tecnica per i fabbisogni standard](#) di cui all'articolo 1, comma 29, della [legge 28 dicembre 2015, n. 208](#) (legge di stabilità 2016), previa intesa in sede di Conferenza unificata, **sono ripartite le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità** di cui all'articolo 1, comma 210, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), afferenti alla **finalità** di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *a*), della medesima legge di bilancio 2024 (si tratta della finalità del potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado), che concorrono in via progressiva al raggiungimento dell'obiettivo di servizio previsto per le annualità 2026 e 2027 di cui al comma 4 e al successivo raggiungimento del LEP.

La **relazione tecnica** afferma che la procedura prevista dal comma garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni *standard*, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni *standard* e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP.

Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Si ricorda che il **Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, disciplinato dai commi da 210 a 215 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità.

Il [decreto 30 dicembre 2024](#) del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha disciplinato la procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità.

Il [decreto 25 giugno 2024](#) del Ministro per le disabilità, adottato di concerto con il Ministro per l'economia e le finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a regolato l'utilizzo delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per la promozione di iniziative e progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità da realizzare nel Comune di Caivano.

[Con il decreto 22 aprile 2025](#) del Ministro per le disabilità è stato approvato l'avviso pubblico nel quale sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti, nonché i criteri e le modalità di valutazione dei progetti presentati.

Il Fondo in esame è iscritto nel **capitolo 1431 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, al fine del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si ricorda, inoltre, che le **finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge di bilancio 2024**, richiamate dalla disposizione in commento, riguardano il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado.

Il **comma 711** prescrive che, all'attuazione del presente articolo, **si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità**, di cui all'articolo 1, comma 210, della [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge n. 213 del 2023, sulle risorse del **Fondo equità e livello dei servizi**, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge n. 213 del 2023, e sulle **risorse assicurate dalle amministrazioni regionali e locali** nell'ambito dei rispettivi bilanci.

La **relazione tecnica** afferma che il finanziamento dei Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

Oltre quanto già detto sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, si ricorda che il **[Fondo equità e livello dei servizi \(FELS\)](#)** è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno con l'**articolo 1, comma 496, della legge di bilancio 2024** per ottemperare alla sentenza della **[Corte costituzionale n. 71 del 2023](#)** che ha richiesto al legislatore di intervenire sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale (FSC), al fine di superare la presenza, all'interno di quest'ultimo, di componenti vincolate al raggiungimento di determinati livelli essenziali e obiettivi di servizio. Il FELS è un fondo statale pensato per ridurre gli squilibri economici e favorire l'esercizio effettivo dei diritti della persona. Il suo funzionamento è previsto con un orizzonte temporale limitato, oltre che con dotazioni finanziarie e scadenze differenziate a seconda delle aree di intervento delle risorse. Queste ultime sono destinate: a) finanziamento dei servizi sociali comunali; b) incremento dei posti negli asili nido; c) potenziamento del servizio di trasporto scolastico di studenti con disabilità.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla [pagina web](#) appositamente dedicata presente sul sito internet della Presidenza del consiglio dei ministri.

Articolo 1, commi 712-714

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Istruzione” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Il **comma 712** stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni nella materia istruzione – al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia²² - mediante rinvio alla vigente disciplina relativa alla concessione delle borse di studio agli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti previsti dalla legge. A tal fine, il **comma 713** incrementa il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Il **comma 714** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e l’Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Si segnala in materia che il Governo ha presentato al Senato il [disegno di legge S. 1623](#) recante *delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni*. L’esame in sede referente del provvedimento non risulta ancora avviato.

Per ulteriori approfondimenti relativamente al coordinamento tra il disegno di legge citato e la disposizione qui in esame si rinvia alla scheda di lettura relativa all’articolo 123 del provvedimento in esame.

Come sopra anticipato, il **comma 712** dispone che sono fatti salvi i livelli essenziali di prestazione (più correttamente *delle prestazioni*) di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 68/2012 in materia di istruzione di cui all’articolo 14, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 68/2011, al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione universitaria e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

²² In merito all’adozione del federalismo fiscale regionale in alcuni ambiti, tra cui quello dell’istruzione, si rinvia alla scheda relativa al precedente **articolo 123**.

In proposito, si ricorda preliminarmente che l'**articolo 117, secondo comma, lettera m)**, della Costituzione rimette alla **competenza legislativa esclusiva dello Stato** la “determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”

Ciò premesso, il **decreto legislativo n. 68 del 2011** (disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario) è stato adottato in attuazione della **legge n. 42 del 2009** (recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale), il cui **articolo 20**, comma 2, **demanda** alla **legge statale la determinazione dei LEP**. Fino a tale nuova determinazione, si sarebbero considerati i LEP già fissati in base alla legislazione statale.

Il richiamato **articolo 14** del decreto legislativo n. 68 del 2011, attuativo della legge n. 42, ha determinato le materie per le quali è necessario, con riferimento alle regioni a statuto ordinario, determinare i LEP. Si tratta di **sanità, assistenza, istruzione, trasporto pubblico locale per la spesa in conto capitale**, oltre che delle altre materie per le quali, in base al già richiamato articolo 20 della legge n. 42, la legge statale individuerà dei LEP. Per ulteriori approfondimenti relativi al processo di attuazione della delega in materia di **determinazione dei LEP** si rinvia alla scheda di lettura relativa all'**articolo 123** del provvedimento in esame.

Si ricorda altresì che l'art. 7 del d.lgs. 68/2012 – recante la disciplina vigente relativa al diritto allo studio per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM - ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata a tutti gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM aventi i requisiti di eleggibilità, nei limiti delle risorse disponibili (co. 1).

L'importo delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità²³ per l'accesso alle stesse sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari. Il primo decreto interministeriale doveva essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e deve essere aggiornato con cadenza triennale (co. 7).

L'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 68/2012 prevede anche che, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale di cui all'art. 7, co. 7, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal [DPCM 9 aprile 2001](#), a suo tempo emanato previo parere della Conferenza Stato-regioni.

²³ Sulla base dell'art. 8, i requisiti di eleggibilità attengono a merito e condizione economica. In particolare, i requisiti di merito sono stabiliti anche tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea. Per le istituzioni AFAM, i requisiti di merito vanno accertati con riferimento alla durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani dei corsi afferenti alle scuole di cui al DPR 212/2005 (co. 2). Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE) (co. 3).

Come previsto dal comma 8 dell'articolo 7, in attesa dell'adozione del decreto di cui al comma 7 e per i primi tre anni accademici dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012, l'importo della borsa di studio è determinato in misura diversificata in relazione alla condizione economica e abitativa dello studente con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso d.lgs. 68/2012 e secondo le modalità di cui al comma 7.

In base al comma 2, l'importo standard della borsa di studio è determinato, in modo distinto per condizione abitativa dello studente, in base alla rilevazione dei costi di mantenimento agli studi, in termini di costi delle prestazioni essenziali relative alle seguenti definizioni delle voci di costo: a) la voce materiale didattico comprende la spesa per libri di testo e strumenti didattici indispensabili per lo studio. È compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche o informatiche. È altresì ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati dirette personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la più recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare; b) la voce trasporto comprende la spesa effettuata per spostamenti in area urbana ed extra-urbana, dalla sede abitativa alla sede di studio, con riferimento alle tariffe più economiche degli abbonamenti del trasporto pubblico. Per gli studenti fuori sede è computato anche il costo per il raggiungimento della sede di origine due volte l'anno con riferimento alle tariffe più economiche del trasporto pubblico; c) la voce ristorazione comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate, ovvero la spesa per mangiare in casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero; d) la voce alloggio è riferita allo studente fuori sede e comprende la spesa per l'affitto in stanza doppia o residenza universitaria e per le relative spese accessorie (condominio, riscaldamento, luce, acqua, gas, tassa sui rifiuti), tenuto conto dei canoni di locazione mediamente praticati sul mercato nei diversi comuni sede dei corsi; e) la voce accesso alla cultura include la spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città sede dell'ateneo per il completamento del percorso formativo.

La spesa verrà stimata in valore standard, con riferimento a studenti il cui nucleo familiare abbia un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEEU) fino al 20 per cento superiore al limite massimo previsto dai requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, computata su undici mesi (comma 3). La borsa di studio è attribuita per concorso agli studenti che si iscrivono, entro il termine previsto dai bandi, ai corsi e che risultino idonei al loro conseguimento in relazione al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente (comma 4). La borsa di studio è destinata anche agli iscritti ai corsi di istruzione superiore nelle

scienze della difesa e della sicurezza, attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ad eccezione degli allievi delle Accademie militari per gli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza e degli altri istituti militari di istruzione superiore (comma 5). I livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sanitaria sono garantiti a tutti gli studenti iscritti ai corsi, uniformemente sul territorio nazionale. Gli studenti fruiscono dell'assistenza sanitaria di base nella regione o provincia autonoma in cui ha sede l'università o istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica cui sono iscritti, anche se diversa da quella di residenza. I relativi costi sono compensati tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle vigenti procedure che disciplinano la mobilità sanitaria (comma 6).

Successivamente, l'art. 12 del D.L. 152/2021 (L. 233/2021) ha disposto che, in attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse fossero definiti, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, co. 7, del d.lgs. 68/2012, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In attuazione di tale disposizione è stato quindi adottato il [decreto ministeriale 17 dicembre 2021 n. 1320](#).

In particolare, l'art. 3, comma 10, del predetto D.M. n. 1320/2021 prevede che gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati annualmente con decreto del competente direttore generale, emanato entro il 28 febbraio, con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente a quello in cui il decreto è emanato.

Pertanto, attualmente, il [Decreto Direttoriale n. 181 del 28 febbraio 2025](#) stabilisce all'art. 1 che gli importi minimi delle borse di studio sono aggiornati per l'anno accademico 2025/2026 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati corrispondente al valore pari a +0,8% e pertanto sono così definiti: a) studenti fuori sede: euro 7.072,10; b) studenti pendolari: euro 4.132,85; c) studenti in sede: euro 2.850,26.

Il **comma 713** incrementa, per le finalità di cui al comma 712, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del d.lgs. n. 68/2012 di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Si ricorda che il citato **art. 18, comma 1** del decreto legislativo n. 68 del 2012 prevede che, nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal [decreto legislativo n. 68 del 2011](#) (in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), **il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli**, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di

eleggibilità di cui all'art. 8 del medesimo decreto, è **coperto con le seguenti modalità**:

- a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dal 2012 nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, cap. 1710, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 della legge n. 147 del 1992 e di cui all'art. 33, comma 27, della legge n. 183 del 2011, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni. Lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (tabella n. 11), scontando già gli effetti della disposizione in esame, evidenzia un ammontare, in termini di competenza e cassa, pari a € 557.814.548 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;
- b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio;
- c) dalle risorse proprie delle regioni, oltre al gettito di cui alla lettera b), in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

Il **comma 714** demanda la definizione delle modalità di monitoraggio del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 712, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Articolo 1, comma 715
***(Risparmi di spesa corrente dei Ministeri
e della Presidenza del Consiglio)***

L'articolo 1, comma 715, prevede la **riduzione delle dotazioni di parte corrente**, di competenza e di cassa, relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa dei Ministeri** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028, ai fini del **concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica**, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2025. La tabella contenuta nell'Allegato XI reca i dettagli per ciascun Ministero delle riduzioni operate sulle missioni e i programmi. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere **rimodulate**, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 1, comma 715, dispone una **riduzione** per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028 **delle dotazioni di competenza e di cassa** relative alle missioni e ai programmi **degli stati di previsione dei Ministeri**, ai fini del **concorso delle Amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici di finanza pubblica** indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)** di ottobre 2025 ([Doc. CCXLIV, n. 1](#)).

Le riduzioni sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato XI** annesso al disegno di legge in esame. Esse riguardano tutti i Ministeri ad **eccezione del Ministero della Difesa**, per il quale non sono previste riduzioni.

Il definanziamento complessivo previsto dall'Allegato XI ammonta a **354,9 milioni** di euro per il **2026**, a **283,9 milioni** di euro per il **2027** e a **1.139,9 milioni** di euro a decorrere **dal 2028** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie di **parte corrente dei Ministeri** (Titolo I delle spese).

Di seguito, si riporta una **tabella** con le **riduzioni** delle dotazioni di spesa per Ministero, secondo gli importi indicati nell'Allegato XI, evidenziando la quota **parte degli obiettivi di riduzione di spesa** costituita da riduzioni di dotazioni dei Ministeri **predeterminate per legge**:

Importi (<i>milioni di euro</i>)	2026		2027		2028	
MINISTERO	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Economia e finanze	158,3	56,4	134,0	36,7	986,3	6,6
Imprese e <i>made in Italy</i>	2,7	1,0	2,5	1,2	2,4	1,2
Lavoro e politiche sociali	5,4	3,5	6,4	4,2	6,6	4,2
Giustizia	7,6	0,4	8,7	0,4	9,1	0,6
Esteri e cooperazione internazionale	19,2	11,1	9,6	1,2	9,9	1,2
Istruzione e merito	16,0	3,7	17,5	4,0	19,7	6,0
Interno	11,7	1,5	12,2	1,5	12,1	1,3
Ambiente e sicurezza energetica	7,0	2,5	8,4	3,1	8,2	3,2
Infrastrutture e trasporti	20,4	9,9	21,3	10,8	21,7	10,7
Università e ricerca	10,7	5,5	11,7	5,7	12,4	6,6
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	7,8	0,4	8,6	0,5	8,4	0,4
Cultura	10,1	6,1	10,2	6,0	10,5	6,0
Salute	77,3	72,6	31,8	26,8	31,8	26,8
Turismo	0,8	0,2	0,8	0,2	0,8	0,2
TOTALE	354,9	174,8	283,9	102,3	1.139,9	74,9

L'**allegato XI** espone le riduzioni operate su ciascun Ministero articolandole a livello di **missioni** e **programmi**, indicando anche l'ammontare delle riduzioni che incidono sulle spese predeterminate per legge. L'Allegato **non specifica**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle predette **riduzioni**.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalla spending review prevista dal comma in esame.

Il **comma 1** dispone inoltre che, con **decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, su **proposta dei Ministri competenti**, le predette riduzioni di spesa possono essere **rimodulate** in termini di competenza e di cassa, anche **tra programmi diversi**, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Restano preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio**, previste dall'articolo 33 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), **ovvero** variazioni compensative tra le **dotazioni finanziarie** di stanziamenti di **spesa non determinati da fattore legislativo in fase gestionale**, con

decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

Per la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in quanto organo costituzionale dotato di autonomia di bilancio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ai fini del **concorso** al raggiungimento degli **obiettivi di finanza pubblica**, non sono disposte riduzioni di spesa, ma è stabilito dal **comma 1** il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato dell'importo di **50 milioni di euro annui** a decorrere dal **2026**. Le **riduzioni di spesa corrente** disposte dal comma 1 in esame sono disposte, come espressamente indicato dalla norma, per garantire il **concorso delle amministrazioni centrali** dello Stato al raggiungimento degli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP)** di ottobre 2025 ([Doc. CCXLIV, n. 1](#)).

Tale documento - che definisce il quadro programmatico di finanza pubblica, fissando gli **obiettivi programmatici** di indebitamento netto e di avanzo primario strutturale, di variazione annuale della spesa netta e gli obiettivi di debito pubblico per il **2026, 2027 e 2028** (*cfr.* Tavola II.1.6, pag. 58) - menziona la **revisione della spesa** dei Ministeri come contributo al miglioramento del saldo primario (pag. 44) - indicando un ulteriore contenimento complessivo nel triennio della spesa primaria corrente della PA (dal 41,3 per cento nel 2025 al 40,4 nel 2028) - pur **non quantificando** l'importo richiesto come obiettivo di risparmio dei Ministeri.

Nel successivo [Documento programmatico di bilancio 2026](#) (DPB), presentato all'Unione europea il 15 ottobre 2025, si prevede espressamente che, dal lato della spesa, **concorrono** al finanziamento della **manovra** specifici **interventi sugli stanziamenti del bilancio** dello Stato, volti **all'efficientamento della spesa corrente** e al miglioramento della capacità di **programmazione delle spese in conto capitale** delle amministrazioni, mediante una rimodulazione delle dotazioni di bilancio che tenga conto dell'andamento gestionale, senza pregiudicare la realizzazione dei relativi interventi. Il DPB riporta che la **revisione di spesa dei ministeri** comporterà minori spese, in termini di indebitamento netto, pari a **-0,10% del PIL nel 2026, -0,11% nel 2027 e del -0,14% del PIL nel 2028** (*cfr.* Tabella I.6-1, pag. 12, del [DPB 2026](#)

Si sottolinea, altresì, che la riduzione delle spese dei Ministeri, disposta dalla disposizione in esame, **non è attuata** secondo la procedura di *spending review* disciplinata **dall'articolo 22-bis** della legge di contabilità e finanza pubblica (vedi *box* in calce alla scheda).

Si riporta, di seguito, una sintetica esposizione dei **programmi di spesa** che, per ciascun Ministero, subiscono **riduzioni superiori a 1 milione** di euro nell'**anno 2026**:

Ministero dell'economia e delle finanze:

- Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 29.10 “**Accertamento e riscossione delle entrate** e gestione dei beni immobiliari dello Stato: -66,8 milioni di euro nel 2026, -66,8 milioni nel 2027 e -66,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 33 “Fondi da ripartire”, Programma 33.1 “**Fondi da assegnare**”: -65,4 milioni nel 2026, -40,5 milioni nel 2027, -9,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.4 “Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad **attività formative e ad altre attività trasversali** per le pubbliche amministrazioni”: -6,7 milioni di euro nel 2026, per -6,6 milioni nel 2027 e per -6,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 29.1 “**Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità**”: -1,5 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027, -1,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 29 “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma 29.9 “**Servizi finanziari e monetazione**”: -3,4 milioni nel 2026, -3,4 milioni nel 2027, -3,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,3 milioni nel 2026, -2,2 milioni nel 2027, -2,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, programma 5.2 “**Sicurezza democratica**”: -2,8 milioni nel 2026, -2,0 milioni nel 2027, -2,0 milioni nel 2028 e anni successivi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Missione 26 “Politiche per il lavoro”, Programma 26.10 “**Politiche attive del lavoro**, rete dei servizi per il lavoro e la formazione”: -2,0 milioni nel 2026, -2,0 milioni nel 2027 e -2,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 24 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 24.2 “**Terzo settore** (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni”: -1,4 milioni nel 2026, -2,1 milioni nel 2027 e -2,1 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della giustizia:

- Missione 6 “Giustizia”, Programma 6.2 “**Giustizia civile e penale**”: -3,8 milioni nel 2026, -4,2 milioni nel 2027, -4,5 milioni nel 2028 e successivi;
- Missione 6 “Giustizia”, Programma 6.4 “Servizi di **gestione amministrativa** per l’attività giudiziaria”: -1,1 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 6 “Giustizia”, Programma 6.11 “**Transizione digitale**, analisi statistica e politiche di coesione”: -1,8 milioni nel 2026, -2,7 milioni nel 2027, -2,8 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale:

- Missione 4 “L’Italia in Europa e nel mondo”, Programma 4.12 “Presenza dello Stato all'estero tramite le **strutture diplomatico-consolari**”: -3,7 milioni nel 2026, -3,7 milioni nel 2027 e -3,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 4 “Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo”, Programma 16.5 “Sostegno all'**internazionalizzazione delle imprese** e promozione del *made in Italy* e del sistema Paese”: -12,2 milioni nel 2026, -2,4 milioni nel 2027 e -2,4 milioni nel 2028 e successivi.

Ministero dell’istruzione e del merito:

- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.8 “Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del **diritto allo studio**”: -1,5 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027 e -1,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.15 “Istruzione **terziaria non universitaria** e formazione professionale”: -1 milione nel 2026;
- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.17 “Istruzione del **primo ciclo**”: -5,2 milioni nel 2026, -5,8 milioni nel 2027 e -5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- Missione 22 “Istruzione scolastica”, Programma 22.18 “Istruzione del **secondo ciclo**”: -7,0 milioni nel 2026, -7,6 milioni nel 2027 e -7,7 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’interno:

- Missione 3 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, Programma 3.9 “Interventi e **cooperazione istituzionale** nei confronti delle **autonomie locali**”: -1,1 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -0,6 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 8 “Soccorso civile”, Programma 8.3 “**Prevenzione del rischio** e soccorso pubblico”: -5,1 milioni nel 2026, -5,6 milioni nel 2027, -5,8 milioni nel 2028 e anni seguenti;
- Missione 27 “Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti”. Programma 27.2 “**Flussi migratori**, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose”: -3,6 milioni nel 2026, -3,5 milioni nel 2027, -3,5 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica:

- Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 18.12 “Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del **rischio idrogeologico**”: -1,3 milioni nel 2026, -1,5 milioni nel 2027 e -1,4 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 18.13 “Tutela, conservazione e valorizzazione della **fauna** e della **flora**, salvaguardia della **biodiversità** e dell'ecosistema marino”: -4,0 milioni nel 2026, -4,4 milioni nel 2027, -4,4 milioni nel 2028 e successivi;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.1 “Sviluppo e sicurezza della **mobilità stradale**”: -3,2 milioni nel 2026, -4,0 milioni nel 2027 e -4,2 milioni nel 2028 e successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.4 “Sviluppo e sicurezza del **trasporto aereo**”: -1,1 milioni nel 2026, -1,1 milioni nel 2027, -0,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.9 “Sviluppo e sicurezza della navigazione e del **trasporto marittimo** e per vie d’acqua interne”: -8,5 milioni nel 2026, -9,2 milioni nel 2027 e -9,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 2 “Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto”, Programma 13.6 “Sviluppo e sicurezza della **mobilità locale**”: -1,2 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 7 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 7.7 “**Sicurezza e controllo** nei mari, nei porti e sulle coste”: -3,0 milioni nel 2026, -2,8 milioni nel 2027 e -3,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,1 milioni nel 2026, -1,0 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero dell’università e della ricerca:

- Missione 17 “Ricerca e innovazione”, Programma 17.22 “**Ricerca scientifica e tecnologica** di base e applicata”: -5,2 milioni nel 2026, -6,0 milioni nel 2027 e -6,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, Programma 23.1 “**Diritto allo studio**”: -1,3 milioni nel 2026, -1,3 milioni nel 2027, -1,3 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 23 “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, Programma 23.6 “**Programmazione e valutazione** delle istituzioni dell’**Alta Formazione** Artistica, Musicale e Coreutica”, -2,2 milioni per il 2026, -2,2 milioni per il 2027, -2,0 milioni per il 2028 e anni successivi;
- Missione 32 “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”, Programma 32.3 “**Servizi e affari generali** per le amministrazioni di competenza”: -1,1 milioni nel 2026, -1,4 milioni nel 2027, -1,4 milioni nel 2028 e anni successivi.

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

- Missione 9 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 9.6 “**Politiche competitive**, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione”: -7,3 milioni nel 2026, -8,1 milioni nel 2027, -8,0 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della cultura:

- Missione 21 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, Programma 21.2 “Sostegno, valorizzazione e tutela del settore

dello **spettacolo dal vivo**", -2,2 milioni nel 2026, -2,2 milioni nel 2027, -2,1 milioni nel 2028 e anni successivi;

- Missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", Programma 21.10 "Tutela e valorizzazione dei **beni librari**, promozione e sostegno del libro e dell'**editoria**": -2,6 milioni nel 2026, -2,5 milioni nel 2027 e -2,5 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", Programma 21.12 "Tutela delle **belle arti** e tutela e valorizzazione del **paesaggio**": -1,0 milioni nel 2026, -1,0 milioni nel 2027 e -1,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", Programma 21.13 "Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema **museale**": -1,0 milioni nel 2026, -1,2 milioni nel 2027 e -1,2 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 21 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici", Programma 21.15 "Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del **patrimonio culturale**": -1,6 milioni nel 2026, -1,7 milioni nel 2027 e -2,2 milioni nel 2028 e anni successivi;

Ministero della salute:

- Missione 20 "Tutela della salute", Programma 20.1 "Prevenzione e promozione della **salute umana** ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure": -56,5 milioni nel 2026, -11,0 milioni nel 2027, -11,0 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 20 "Tutela della salute", Programma 20.13 "**Vigilanza** sugli enti, **supporto** alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria": -6,9 milioni nel 2026, -6,9 milioni nel 2027, e -6,9 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 17 "Ricerca e innovazione", Programma 17.20 "**Ricerca per il settore della sanità pubblica**": -8,9 milioni nel 2026, -8,7 milioni nel 2027 e -8,7 milioni nel 2028 e anni successivi;
- Missione 32 "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche", Programma 32.2 "**Indirizzo politico**": -3,0 milioni nel 2026, -3,0 milioni nel 2027, e -3,0 milioni nel 2028 e anni successivi.

La disciplina della revisione della spesa secondo l'art. 22-bis della legge di contabilità n. 196 del 2009

La vigente legge di contabilità e finanza pubblica [31 dicembre 2009, n. 196](#) reca **all'articolo 22-bis** la disciplina per la revisione della spesa dei Ministeri, inserita all'interno del processo di bilancio, articolata su cicli triennali, con l'assegnazione di obiettivi annuali di **risparmi di spesa** richiesti alle **Amministrazioni centrali**, indicati in termini di indebitamento netto nei Documenti di programmazione economica finanziaria (DEF), e ripartiti tra i

singoli Ministeri **da un apposito D.P.C.M.**. Dopo l'approvazione della legge di bilancio, entro il 1° marzo di ciascun anno, il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa stabiliscono in appositi **accordi** le modalità e i termini per il **monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa**.

Tale procedura è stata applicata in maniera sporadica, da ultimo, per il 2024 sulla base del D.P.C.M. [7 agosto 2023](#). I tagli di spesa sono stati disposti dall'articolo 1, commi 870-874, della legge di bilancio 2025 ([legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)).

Il **processo** è sinteticamente descritto di seguito.

- **Entro il 10 aprile:** il DEF stabilisce l'**importo complessivo dei risparmi** richiesto ai Ministeri, per ogni anno del triennio di programmazione, come contributo alla manovra di finanza pubblica;
- **Entro il 31 maggio:** con **D.P.C.M.** viene definito il riparto di tale contributo in termini di indebitamento netto, tra i singoli Ministeri, stabilendo i **limiti di spesa** e dunque i risparmi da conseguire. In relazione a tali obiettivi, i **Ministri indicano la programmazione finanziaria** e gli interventi da inserire nel disegno di legge di bilancio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio. Le **proposte di riduzione** da parte dei Ministeri possono essere formulate con riferimento a **voci di spesa di parte corrente** e di **conto capitale**, con alcune esclusioni espressamente previste nel DPCM.
- **Entro il 31 dicembre:** la **legge di bilancio** dispone interventi (di natura normativa o di riduzioni delle dotazioni finanziarie) utili per il raggiungimento dei **risparmi** per ciascun Ministero.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio:

- **Entro il 1° marzo dell'anno successivo:** il Ministro dell'economia e ciascun Ministro con portafoglio stabiliscono, con appositi **accordi** (definiti con decreti interministeriali), modalità e termini **per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa** in linea con la legge di bilancio per l'anno in corso. Negli accordi sono indicati gli **interventi** da realizzare e il **cronoprogramma**. I medesimi accordi possono essere aggiornati, anche in considerazione delle modifiche apportate sugli obiettivi generali da successivi interventi legislativi;
- **Entro il 15 luglio:** ciascun Ministro trasmette una **scheda sullo stato di attuazione** degli accordi e, in seguito, il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sull'andamento complessivo.

Entro il **1° marzo** dell'anno successivo, **ciascun Ministro** invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una **relazione** – da allegare al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

Per un approfondimento, si rinvia al [Tema web](#) a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

CICLO DI REVISIONE DELLA SPESA

(art. 22-bis legge n. 196/2009)



In merito all'attuazione del ciclo di revisione della spesa, come disciplinato dall'articolo 22-bis della legge di contabilità, il **Ragioniere generale dello Stato**, nella [memoria](#) depositata per l'audizione del **22 maggio 2024** presso le Commissioni Bilancio riunite nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma delle procedure di programmazione economica, finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, ha sottolineato come “l'**attuale procedura** prevista per le amministrazioni centrali dello Stato dalla normativa di contabilità (art. 22-bis della legge n. 196 del 2009) di definizione di obiettivi di spesa voleva essere un **incentivo** a favorire il **riesame delle spese esistenti**. La mancanza di un adeguato supporto analitico sui processi e sugli effetti della spesa ha, di fatto, **limitato la portata di questo** strumento che si è invece **concentrato sulla definizione di obiettivi di riduzione della spesa**, quale concorso dello Stato alla manovra di finanza pubblica. È su questo aspetto che occorre lavorare ed è su questo che una sistematica e organizzata attività di analisi e valutazione della spesa, estesa a tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche, all'interno di un sistema nazionale che condivida principi, regole e informazioni, può fare la differenza”.

I risultati della revisione della spesa nei cicli precedenti

Relativamente ai cicli di bilancio **2023-2025** e **2024-2026**, per i quali è stata applicata la procedura prevista dall'articolo 22-bis della legge di contabilità, gli specifici obiettivi di riduzione della spesa sono stati definiti con appositi DPCM (rispettivamente, [D.P.C.M. 4 novembre 2022](#) e [D.P.C.M. 7 agosto 2023](#)). In allegato al Documento di finanza pubblica (DFP) di aprile 2025 sono state presentate le [Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa](#) dei due cicli. In particolare, la Tabella che segue, ripresa dalla Relazione, evidenzia i seguenti **tagli di spesa** in termini di saldo netto da finanziare:

Amministrazione	Riduzioni di spesa, saldo netto da finanziare			
	2023	2024	2025	2026
Ministero dell'economia e delle finanze	451,2	860,5	1.168,4	1.376,5
Presidenza del Consiglio dei ministri	19,3	45,8	53,5	53,9
Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>	12,7	53,1	74,2	101,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,8	18,4	24,8	27,2
Ministero della giustizia	53,6	89,6	106,3	111,9
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	49,2	83,9	108,1	113,4
Ministero dell'istruzione e del merito	34,1	50,1	57,7	61,1
Ministero dell'Interno	52,8	86,8	108,1	108,1
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	3,8	7,8	9,4	9,4
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	121,2	186,7	82,2	26,2
Ministero dell'università e della ricerca	7,2	21,5	33,0	40,8
Ministero della difesa	55,6	105,9	136,7	144,6
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	7,2	11,7	16,3	19,0
Ministero della cultura	13,8	26,7	35,1	18,7
Ministero della salute	7,6	13,9	18,8	20,8
Ministero del turismo	3,2	3,3	1,1	1,6
TOTALE	883,1	1.620,1	1.980,4	2.180,4

Fonte: [Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa](#), allegato al DFP 2025, Tav. 1.

In particolare, per l'anno 2024, la [Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024](#) riporta che il risparmio effettivo, al netto dei reintegri, è stato pari a 1.579,9 milioni (pag. 41), leggermente inferiore ai 1.620,1 milioni previsti.

I risparmi espressi in termini di minore indebitamento netto sono i seguenti:

Amministrazione	Risparmi, indebitamento netto			
	2023	2024	2025	2026
Ministero dell'economia e delle finanze	420,2	829,4	1.137,3	1.350,4
Presidenza del Consiglio dei ministri	19,3	45,8	53,5	53,9
Ministero delle imprese e del <i>Made in Italy</i>	12,7	53,1	74,2	101,0
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9,8	18,4	24,8	27,2
Ministero della giustizia	49,0	82,6	102,6	108,2
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	49,2	83,9	108,1	113,4
Ministero dell'istruzione e del merito	28,5	44,5	57,7	61,1
Ministero dell'Interno	52,8	86,8	108,1	108,1
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	3,8	7,8	9,4	9,4
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	91,2	111,7	137,2	76,2
Ministero dell'università e della ricerca	7,2	21,5	33,0	40,8
Ministero della difesa	55,6	105,9	136,7	144,6
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	7,2	11,7	16,3	19,0
Ministero della cultura	13,8	26,7	35,1	18,7
Ministero della salute	7,6	13,9	18,8	20,8
Ministero del turismo	3,2	3,3	1,1	1,6
TOTALE	811,8	1.501,4	2.000,6	2.200,6

Fonte: [Relazioni dei ministeri sul grado di raggiungimento degli obiettivi di spesa](#), allegato al DFP 2025, Tav. 1.

A giugno 2025, la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la [Relazione sull'attuazione della revisione della spesa per l'esercizio 2024 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel DEF 2022 e nel DEF 2023](#), come previsto per il conseguimento del traguardo M1C1-115 del PNRR.

La Relazione riporta, in particolare, alcuni dettagli sulle misure che hanno permesso, in ciascun Ministero, i maggiori risparmi nell'esercizio 2024 (pag. 34 e seguenti), ed evidenzia, nelle **Conclusioni** (pag. 45 e seguenti), come vi sia stato un notevole coinvolgimento da parte degli uffici ministeriali dalla fase di predisposizione delle proposte di risparmio sino all'attuazione; siano stati sostanzialmente conseguiti gli obiettivi 2024 (risparmi per 1.579,9 milioni, al netto dei successivi rifinanziamenti, rispetto all'obiettivo di 1.620,1 milioni); siano state rispettate le [linee guida](#) della [Ragioneria generale dello Stato](#) nella disciplina del processo di monitoraggio. La Relazione evidenzia invece come occorra **migliorare il monitoraggio delle spese affidate a soggetti esterni** (agenzie, società *in house*), l'effettiva individuazione dei **cambiamenti previsti o attesi** sui beni e servizi erogati in presenza di risparmi, il **potenziamento delle strutture dedicate** alla revisione della spesa.

In proposito, il [DPFP 2025](#) (pag. 89) prevede l'immissione in ruolo nel MEF di personale specializzato, a seguito della pubblicazione della graduatoria del [concorso](#); inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 891-*quater*, della legge di bilancio 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)) inserito dall'articolo 18 del [decreto-legge 15 marzo 2025, n. 25](#) (cd. decreto-legge P.A.), è consentita l'indizione di un concorso pubblico per l'assunzione di personale ad elevata professionalità da assegnare alle specifiche esigenze di valutazione della spesa pubblica.

Articolo 1, comma 716
(Riprogrammazione della spesa in conto capitale dei Ministeri)

L'articolo 1, comma 716, dispone una **riprogrammazione** degli stanziamenti di **spesa in conto capitale** di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei **Ministeri**, **riducendone le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2026, 2027 e 2028 e incrementandole** nei medesimi importi per il **successivo triennio 2029, 2030 e 2031**.

Il **comma in esame** dispone una **riprogrammazione** delle dotazioni di competenza e di cassa relative ad alcune **missioni e programmi** di spesa degli stati di previsione dei **Ministeri**, al fine di efficientare e **migliorare la capacità di programmazione** degli interventi relativi alle **spese in conto capitale, riducendone** la dotazione finanziaria per gli anni **2026, 2027 e 2028** ed **incrementandola**, nei medesimi importi, per gli anni **2029, 2030 e 2031**.

Le **riduzioni** sono dettagliate, per Ministero, missione e programma, nell'**Allegato XII** annesso al disegno di legge in esame.

Il **definanziamento** complessivo ammonta a **1.851 milioni** di euro per il **2026**, a **1.871,7 milioni** di euro per il **2027** e a **1.699,6 milioni** di euro per il **2028** e riguarda **esclusivamente** dotazioni finanziarie in **conto capitale dei Ministeri** (Titolo II delle spese).

La **gran parte** delle riduzioni previste in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 incide su dotazioni finanziarie **predeterminate per legge**.

Le **riduzioni complessive** per ciascun Ministero sono quantificate come segue:

Riduzioni (in milioni di euro)	2026		2027		2028	
MINISTERO	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge	Riduzioni	di cui predeterminate per legge
Economia e finanze	297,8	160,6	325,1	178,2	347,7	207,2
Imprese e <i>made in Italy</i>	118,3	100,5	119,1	102,4	163,1	154,3
Lavoro e politiche sociali	1,1	-	1,1	-	1,1	-
Giustizia	32,9	23,7	32,3	23,1	10,3	1,1
Esteri e cooperazione internazionale	2,6	0,4	2,6	0,4	3,4	-
Istruzione e merito	125,5	62,6	207,7	144,9	233,9	161,6
Interno	170,0	89,6	274,1	193,0	132,5	94,1
Ambiente e sicurezza energetica	369,8	357,2	271,9	257,2	225,8	217,1
Infrastrutture e trasporti	504,5	433,4	449,0	365,3	349,0	265,0
Università e ricerca	16,3	16,2	16,4	16,4	18,3	18,3
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	68,4	67,6	31,3	30,7	31,2	28,0
Cultura	68,1	66,6	65,5	64,4	158,8	155,3
Salute	12,0	11,8	12,0	11,8	0,4	-
Turismo	63,9	63,6	63,7	63,6	24,2	23,8
TOTALE	1.851,0	1.453,8	1.871,7	1.451,2	1.699,6	1.325,6

Il successivo **Allegato XIII** riporta, dettagliati per Ministero, missione e programma, gli **incrementi** delle dotazioni di spesa in conto capitale. L'incremento è disposto, per ciascuna missione e per ciascun programma, nei medesimi importi dell'Allegato XII, pari a **1.851 milioni** di euro per il **2029**, a **1.871,7 milioni** di euro per il **2030** e a **1.699,6 milioni** di euro per il **2031**. Gli incrementi riguardano **principalmente** le dotazioni di spesa **predeterminate per legge**.

Gli **incrementi** per gli anni 2029, 2030 e 2031 per ciascun Ministero sono quantificati come segue:

Incrementi (in milioni di euro)	2029		2030		2031	
MINISTERO	Incrementi	di cui predeterminate per legge	Incrementi	di cui predeterminate per legge	Incrementi	di cui predeterminate per legge
Economia e finanze	297,8	160,6	325,1	178,2	347,7	207,2
Imprese e <i>made in Italy</i>	118,3	100,5	119,1	102,4	163,1	154,3
Lavoro e politiche sociali	1,1	-	1,1	-	1,1	-
Giustizia	32,9	23,7	32,3	23,1	10,3	1,1
Esteri e cooperazione internazionale	2,6	0,4	2,6	0,4	3,4	-

Incrementi (in milioni di euro)	2029		2030		2031	
MINISTERO	Incrementi	di cui predeterminate per legge	Incrementi	di cui predeterminate per legge	Incrementi	di cui predeterminate per legge
Istruzione e merito	125,5	62,6	207,7	144,9	233,9	161,6
Interno	170,0	89,6	274,1	193,0	132,5	94,1
Ambiente e sicurezza energetica	369,8	357,2	271,9	257,2	225,8	217,1
Infrastrutture e trasporti	504,5	433,4	449,0	365,3	349,0	265,0
Università e ricerca	16,3	16,2	16,4	16,4	18,3	18,3
Difesa	-	-	-	-	-	-
Agricoltura	68,4	67,6	31,3	30,7	31,2	28,0
Cultura	68,1	66,6	65,5	64,4	158,8	155,3
Salute	12,0	11,8	12,0	11,8	0,4	-
Turismo	63,9	63,6	63,7	63,6	24,2	23,8
TOTALE	1.851,0	1.453,8	1.871,7	1.451,2	1.699,6	1.325,6

Confrontando i due Allegati, le **missioni e i programmi** di spesa su cui incidono riduzioni negli anni 2026, 2027 e 2028 e gli incrementi per gli anni 2029, 2030 e 2031 **sono i medesimi**. La norma sembrerebbe dunque volta a **riprogrammare, posticipandole al successivo triennio 2029-2031**, le **dotazioni** di competenza e di cassa delle missioni e dei programmi di spesa che sono state **ridotte nel triennio 2026-2028**. **Gran parte della riprogrammazione** riguarda peraltro dotazioni **predeterminate per legge**, come risulta evidente negli allegati XII e XIII.

I due Allegati **non specificano**, tuttavia, quali siano le **leggi di spesa** e i **capitoli di bilancio interessati** dalle **riduzioni** nel triennio 2026-2028 e dagli **incrementi** nel successivo triennio 2029-2031.

Al riguardo, sarebbe opportuno acquisire elementi informativi sulle leggi di spesa interessate dalle variazioni disposte dal comma in esame.

Infine, la disposizione in esame prevede che le predette variazioni contabili possono essere **rimodulate**, in termini di competenza e di cassa, anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su **proposta dei Ministri** competenti, **con decreto del Ministro dell'economia** e delle finanze, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Restano, in ogni caso, preservate le **ordinarie forme di flessibilità di bilancio**, previste dall'articolo 33 della [legge 31 dicembre 2009, n. 196](#), che consente **variazioni compensative** tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, con il disegno di legge di **assestamento** (comma 3), ovvero **variazioni compensative** tra le **dotazioni finanziarie** di

stanziamenti di **spesa non determinati da fattore legislativo in fase gestionale**, con decreti del Ministro competente ovvero del Ragioniere generale dello Stato (commi da 4 a 4-*octies*).

In merito alla disposizione in esame, si fa presente, che, per la quota parte di **riprogrammazioni** che riguardano i **fattori legislativi di spesa**, la riprogrammazione avrebbe potuto essere operata nella **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio. Si rammenta, infatti, che **l'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità**, prevede che con la **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio, all'interno di ciascuno stato di previsione, possono essere rifinanziate, definanziate e **riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale**, le **dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale** previste a legislazione vigente, relative ai fattori legislativi.

Il successivo comma 3-*bis* dispone che le **autorizzazioni legislative di spesa** di cui si propone la modifica sono **indicate** per ciascun Ministero e per ciascun programma, in **appositi allegati** conoscitivi al **disegno di legge di bilancio**.

Articolo 1, comma 717
(Trattamento pensionistico per i cosiddetti lavoratori precoci)

Il **comma 717** – come modificato al Senato - in seguito agli esiti del monitoraggio finanziario previsto dalla normativa vigente, **riduce il limite di spesa** entro il quale ai **lavoratori** cosiddetti **precoci** è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico anticipato con un requisito contributivo ridotto.

Come anticipato, la disposizione in commento riduce il limite di spesa entro il quale è riconosciuto con un requisito contributivo ridotto, pari attualmente a 41 anni di contribuzione²⁴, il diritto al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori cosiddetti precoci. La riduzione è pari a 20 milioni di euro per il 2027, 60 milioni di euro per il 2028 e – come disposto in sede **referente** – 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, 140 milioni per il 2033 e 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2034 (in luogo dei 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2029 previsti dal testo originario)²⁵.

Si ricorda che la suddetta categoria di lavoratori è costituita dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria da una data precedente il 1° gennaio 1996 e rientrino in una delle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 199, della L. 232/2016²⁶.

²⁴ Si ricorda che, fino al 31 dicembre 2026, al requisito in oggetto non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita (ai sensi dell'art. 17 del D.L. 4/2019).

²⁵ Si segnala che il precedente art. 43, c. 8, del presente disegno di legge di bilancio incrementa tale limite di spesa nella misura di 8 milioni di euro per il 2027, 30 milioni di euro per il 2028, 43 milioni di euro per il 2029, 46 milioni di euro per il 2030 e 49 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.

²⁶ Ossia sono in stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi; assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità con necessità di sostegno intensivo (ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; hanno una riduzione della capacità lavorativa accertata superiore o uguale al 74 per cento; sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E della L. 232/2016 da almeno sette anni negli ultimi dieci, o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo; svolgono lavori usuranti da almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, o da almeno la metà della vita lavorativa.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dall'art. 1, c. 203, della L. 232/2016 – che autorizza la spesa per il pensionamento in oggetto e su cui interviene la presente disposizione - il trattamento decorre (su domanda) dal quarto mese successivo a quello di maturazione del requisito contributivo²⁷; qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della data di maturazione del requisito per il trattamento in oggetto e, a parità della stessa, in ragione della data di presentazione della domanda²⁸.

²⁷ Ai sensi del citato articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019.

²⁸ Riguardo alla disciplina del trattamento pensionistico in oggetto, cfr. - oltre che i commi da 199 a 205 della citata L. n. 232 del 2016 e il suddetto articolo 17 del D.L. n. 4 del 2019 - il regolamento di cui al [D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 87](#).

Articolo 1, comma 718

(Riduzione dell'autorizzazione di spesa per il pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

Il **comma 718** – inserito **dal Senato** – riduce, nella misura di 40 milioni di euro annui, a decorrere dal 2033, l'autorizzazione di spesa che ha consentito la definizione di requisiti speciali per il pensionamento di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Si ricorda che i suddetti requisiti speciali sono stabiliti dalla disciplina di cui al richiamato [D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67](#), la quale si basa sull'autorizzazione di spesa in oggetto. L'articolo 3 del citato D.Lgs. prevede che, qualora “nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie”, la decorrenza dei trattamenti è differita, secondo i criteri di priorità di cui al medesimo articolo 3 (e al [D.M.](#) attuativo del 20 settembre 2011²⁹), “al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie”³⁰.

²⁹ Tale [D.M.](#) (“Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”) è stato emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 67 del 2011.

³⁰ Per la definizione degli eventuali differimenti, l'articolo 3, comma 3, del citato [D.M. 20 settembre 2011](#) prevede l'indizione di una conferenza di servizi.

Articolo 1, comma 719
***(Abrogazione esonero contributivo per l'ammodernamento
laboratori professionalizzanti e assunzione giovani)***

Il comma 179 abroga l'articolo 49-*bis* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede un esonero contributivo per imprese che dispongono erogazioni liberali a favore di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati, a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche

Il comma 719 dispone l'abrogazione dell'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede il riconoscimento di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati a conclusione del ciclo scolastico, nelle medesime istituzioni scolastiche.

La relazione illustrativa precisa che tale abrogazione è disposta anche per ragioni applicative.

Si ricorda che l'**articolo 49-*bis*, del DL n. 34/2019** è finalizzato a **rafforzare** l'apprendimento, da parte degli studenti, delle **competenze professionali richieste dal mercato del lavoro** e a facilitare l'**inserimento** dei giovani nello stesso.

A tal fine, riconosce, a decorrere **dal 2021**, un **incentivo** in favore delle imprese che dispongono **erogazioni liberali** per il potenziamento di **laboratori e ambienti di apprendimento innovativi** a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado **tecnica o professionale** e **assumono a tempo indeterminato giovani diplomati** delle medesime istituzioni scolastiche.

In particolare, in base al **comma 1**, il suddetto incentivo consiste in una **riduzione del versamento dei contributi previdenziali** a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è

riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi dall'assunzione, **in favore dei titolari di reddito di impresa** che:

- dispongano **erogazioni liberali per un importo non inferiore a € 10.000** nell'arco di un anno a favore delle istituzioni scolastiche sopra indicate, “anche ad indirizzo agrario”.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che, in base al **DPR 88/2010**, uno degli 11 indirizzi in cui sono articolati i percorsi degli **istituti tecnici** è costituito da “agraria, agroalimentare e agroindustria”.

Inoltre, in base al **D.P.R. 87/2010**, uno dei 6 indirizzi in cui sono articolati i percorsi degli **istituti professionali** è costituito da “servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale”. Con la revisione dei percorsi operata dal **d.lgs. 61/2017**, a partire dalle classi prime funzionanti nell'a.s. 2018/2019 (e, dunque, con definitivo superamento della disciplina recata dal DPR 87/2010 a decorrere dall'a.s. 2022/2023) tale indirizzo – nell'ambito dei nuovi 11 indirizzi – è stato sostituito da “agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane”;

- **assumano a tempo indeterminato**, a conclusione del ciclo scolastico, diplomati nelle medesime istituzioni scolastiche.

In base al **comma 6**, possono beneficiare delle **erogazioni liberali** le istituzioni scolastiche che fanno parte del sistema nazionale di istruzione che, in base all'art. 1 della L. 62/2000, include le **scuole statali** e le **scuole paritarie** private e degli enti locali.

Le suddette agevolazioni sono riconosciute:

- in base al **comma 3**, a decorrere **dall'esercizio finanziario 2021**. Esse non sono cumulabili con altre agevolazioni previste per le medesime spese;
- in base al **comma 4**, solo se le **erogazioni liberali sono effettuate sul conto di tesoreria** delle suddette istituzioni scolastiche con sistemi di pagamento tracciabili.

Il già citato **comma 6** dispone anche che le scuole **pubblicano** sul proprio sito *web* – senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – l'**ammontare delle erogazioni liberali** ricevute per ciascun anno finanziario e le **modalità di impiego delle risorse**, indicando le attività da realizzare e quelle in corso di realizzazione.

Al riguardo, il **comma 2** specifica che le tipologie di interventi ammessi da finanziare con le erogazioni liberali riguardano:

- **laboratori professionalizzanti** per lo sviluppo delle competenze;
- **laboratori e ambienti di apprendimento innovativi** per l'utilizzo delle tecnologie;
- **ambienti digitali** e innovativi per la **didattica integrata**;

- attrezzature e dispositivi *hardware e software* per la didattica.

In base al comma 5, la definizione della misura delle agevolazioni, nonché delle modalità per garantire il rispetto dei limiti di spesa previsti e delle tempistiche per l'erogazione delle richiamate liberalità è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'INPS provvede al riconoscimento delle predette agevolazioni e al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dalle stesse nei limiti delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per il beneficio contributivo in esame, il comma 7 autorizzava una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.

Al relativo onere si provvedeva mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, istituito dall'art. 1, co. 748, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Articolo 1, comma 720***(Riduzione risorse programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione beni immobiliari dello Stato”)***

La disposizione in esame prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la **riduzione** delle risorse destinate annualmente a **remunerare** l'attività dei **centri autorizzati di assistenza fiscale**, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Nel dettaglio, il comma in esame dispone la **riduzione di 21,6 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025, delle dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

Il comma pone tale riduzione in relazione al consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata introdotte dal [decreto legislativo n. 175 del 2014](#), nell'ambito del programma “Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato” della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”.

Con decreto del MEF, sono rideterminati i **compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale (CAF)** in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al primo periodo.

Articolo 1, comma 721***(Versamento all'entrata di somme del Fondo sviluppo e coesione)***

Il **comma 721, modificato dal Senato**, dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di somme del **Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto residui** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per un importo di **1.532 milioni** per il **2026** e di **1.000 milioni** per il **2027**, di cui **50 milioni** del **2026** relativi a **risorse non impegnate** del **Programma operativo complementare** al Programma operativo nazionale (PON) **Governance e capacità istituzionale 2014-2020**.

Il **comma 721** in esame dispone, al primo periodo, il **versamento all'entrata** del bilancio dello Stato delle **somme** iscritte in conto **residui** del **Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)**, per un importo pari a **1.482 milioni** per l'anno **2026** e a **1.000 milioni** per l'anno **2027**, **con imputazione alle risorse non assegnate**, anche rivenienti da revoche o rimodulazioni di precedenti assegnazioni in attuazione di disposizioni vigenti e degli effetti disposti dal successivo articolo 131 (*cfr infra*).

Come precisato nella Relazione tecnica (AS 1689), i predetti importi che vengono versati all'entrata del bilancio sono **destinati al miglioramento dei saldi** di finanza pubblica. La relazione precisa altresì che il versamento è effettuato a valere sulle **“disponibilità” iscritte in conto residui**, vale a dire su risorse per le quali non risulterebbero più i sottostanti impegni giuridici di spesa.

La disposizione in esame non indica espressamente da quale ciclo di programmazione del FSC (2007-2013, 2014-2020, 2021-2027) provengono i residui che saranno oggetto di versamento all'entrata negli anni 2026 e 2027.

Si valuti tuttavia l'opportunità di precisare, nella formulazione della disposizione in esame, a quali cicli di programmazione sono riconducibili le suddette riduzioni di somme del FSC iscritte in conto residui, anche al fine di acquisire elementi informativi riguardo agli interventi che, in quanto non hanno impegnato le risorse ad essi assegnate, risulterebbero non più finanziati, in particolare con riferimento a quelli programmati nell'ambito degli Accordi di coesione, se la riduzione dovesse riguardare i residui afferenti al ciclo 2021-2027, ovvero dei Piani di sviluppo e coesione, nel caso di risorse del ciclo 2014-2020 e cicli precedenti.

Nel corso dell'esame al Senato è stato **aggiunto un secondo periodo** al comma 721, che dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di **ulteriori 50 milioni** per l'anno 2026 di **somme iscritte in conto residui** nel medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione nello stato di previsione del MEF, relative alle **risorse non impegnate** del **Programma operativo complementare** al Programma Operativo Nazionale (PON) **Governance e capacità istituzionale** del ciclo di programmazione dei fondi strutturali **2014-2020** - assegnate al Programma complementare a valere sulle risorse del FSC con la [delibera CIPE n. 36 del 28 luglio 2020, integrato sul piano finanziario con le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 36 del 2020 – che erano state destinate alle finalità indicate dagli articoli 179 e 179-bis della legge di bilancio 2021 \(legge n. 178/2020\) ovvero di quelle indicate all'articolo 31-bis del D.L. n. 152 del 2021.](#)

Il Programma Operativo Complementare al PON "*Governance e capacità istituzionale 2014–2020*" è stato **approvato** con la **deliberazione CIPE n. 47 del 10 agosto 2016**. Esso si pone in funzione **complementare** al Programma Operativo Nazionale **PON «Governance e capacità istituzionale» 2014-2020** al fine di integrare e rafforzare gli interventi in esso previsti per assicurare un maggiore impatto ed una più efficiente esecuzione finanziaria degli stessi. La strategia di intervento del POC è orientata secondo due direttrici principali: modernizzazione e digitalizzazione della PA; rafforzamento della governance delle politiche e dell'attuazione dei programmi di investimento pubblico.

La **dotazione finanziaria** del **POC** assegnata con delibera n. 47/2016, inizialmente pari a **247,2 milioni** di euro, è stata successivamente **integrata** dapprima con la deliberazione CIPE n. 31/2019, che ha aumentato la dotazione del Programma di 50 milioni di euro, portandolo a 294,2 milioni di euro, e poi con la deliberazione [CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020](#), che ha portato la dotazione del Programma a 739,2 milioni di euro (**+445 milioni**).

La delibera dava attuazione a quanto previsto dall'articolo 242³¹, commi 2 e 5, del D.L. n. 34 del 2020, che consentiva l'assegnazione di risorse del FSC ai POC

³¹ In attuazione del Regolamento UE 2020/58, con l'art. 242, comma 1, del DL n. 34/2020 è stata data la possibilità alle Autorità di Gestione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 di richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 2020-2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato, destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti generati dall'epidemia di COVID-19. Le **risorse rimborsate dall'Unione europea** a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono **riassegnate alle stesse amministrazioni** che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di **programmi operativi complementari**, vigenti o da adottarsi, assicurando in tal modo la realizzazione dei Programmi di coesione europea. **Nelle more della riassegnazione** delle risorse rimborsate dall'Unione europea, le amministrazioni hanno potuto assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi di coesione poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la **riprogrammazione delle risorse FSC** ovvero attraverso **nuove assegnazioni di risorse FSC** nei limiti delle disponibilità. Si ricorda, altresì che ai medesimi POC, come specificato al

nelle more della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali COVID già anticipate a carico del bilancio dello Stato, con l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100% a carico dei Fondi UE.

Per effetto delle risorse “riversate” al POC a seguito di rendicontazione, ai sensi dell’art. 242, co. 3, del D.L. 34/2020, il valore del **POC Governance** ammonta attualmente a **1.078,9 milioni**, di cui **643,9 milioni** di risorse **impegnate**³².

Le risorse del POC **non impegnate ed oggetto di versamento all’entrata** del bilancio sono riferite alle seguenti autorizzazioni legislative:

- **articolo 1, commi 179 e 179-bis** che hanno autorizzato **le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno** ad assumere personale non dirigenziale, a tempo determinato (nel limite massimo di 2.800 unità), attraverso l’espletamento di procedure concorsuali, al fine di **rafforzare la capacità amministrativa** delle medesime amministrazioni **nell’ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione**;
- **articolo 31-bis del D.L. n. 152 del 2021**, che ha autorizzato l'Agenzia per la coesione territoriale a stipulare **contratti di collaborazione**, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 - nel limite di spesa di 67 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Programma operativo complementare al PON «Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, al fine di consentire l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di competenza dei suddetti enti, nonché di accelerare l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027.

Per completezza espositiva, nella tabella che segue è riportata la **dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritta nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, capitolo 8000, nel **disegno di legge di bilancio** per il 2026-2028 (AS 1689/Tab.2), **con evidenza delle somme iscritte in conto residui**:

(milioni di euro)

<i>capitolo 8000</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
<i>Residui presunti al 31/12/2025</i>	54.985,6	-	-
Dotazione di Competenza	8.716,8	11.113,6	9.761,0
Autorizzazioni di Cassa	12.473,7	10.881,8	8.964,5

comma 3 del predetto articolo 242, sono inoltre destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione IGRUE (art. 5 della legge n. 183 del 1987), rese disponibili per effetto dell’integrazione del tasso di cofinanziamento UE.

³² Fonte: [Bollettino RGS-IGRUE sul monitoraggio delle politiche di coesione al 31 agosto 2025](#), pag. 80.

Come evidenziato nella tabella, nel disegno di legge di bilancio 2026-2028 sul cap. 8000/MEF risulterebbero **stimati residui al 31 dicembre 2025** per quasi **55 miliardi di euro**, afferenti alle risorse del Fondo per sviluppo e la coesione autorizzate per i vari cicli di programmazione 2007-2013, 2014-2020, 2021-2027.

L'importo dei residui così elevato è dovuto alla disposizione di cui all'art. 10, co. 10 del D.L. n. 98 del 2011, che stabilisce che le risorse del Fondo per sviluppo e la coesione iscritte in conto residui e non impegnate al termine dell'esercizio continuano ad essere conservate in conto residui anche nell'esercizio successivo (escludendo, dunque, i residui del Fondo per sviluppo e la coesione dalla perenzione amministrativa³³).

Il versamento all'entrata del bilancio nel 2026 di complessivi **1.532 milioni** di risorse FSC in conto residui, disposta dal comma in esame, determina conseguentemente una **riduzione delle disponibilità di cassa** del Fondo, in relazione alle minori spese che ne conseguono.

³³ La **perenzione** amministrativa è un istituto della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio cui si riferiscono vengono eliminati dalle scritture dello Stato. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto come debito nel conto del patrimonio. Le somme eliminate possono dunque riprodursi in bilancio, con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi con prelevamento dall'apposito Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese, qualora il creditore ne richieda il pagamento (purché non sia trascorso il periodo di «prescrizione» giuridica del suo diritto). Quello della perenzione è, dunque, un istituto amministrativo che non arreca alcun danno al creditore il quale, anche se è avvenuta la cancellazione dell'importo dovutogli, può avanzare richiesta di pagamento provocando la reinscrizione in bilancio del suo credito.

Articolo 1, comma 722
(Riduzione del fondo di parte corrente per il rispetto della spesa netta)

L'articolo 1, comma 722 dispone la riduzione di **245,5 milioni** di euro stanziati per l'anno **2026** sul fondo di parte corrente per il rispetto della traiettoria di spesa netta, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica** (DPFP) di ottobre 2025.

Il **comma 722** dispone la **riduzione di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026** delle risorse del fondo di parte corrente, istituito per garantire il rispetto della traiettoria di spesa netta italiana – come indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 - secondo le nuove regole della *governance* economica europea, denominato “**fondo di parte corrente** per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica” (capitolo 3079/MEF).

Tale riduzione **concorre**, come esplicitato dalla norma, al raggiungimento degli **obiettivi programmatici** di finanza pubblica indicati nel **Documento programmatico di finanza pubblica 2025** ([Doc. CCXLIV, n. 1](#)).

Si rammenta che al fine di compensare eventuali scostamenti misurati nel **conto di controllo** (si veda *box* in fondo alla scheda) tra la spesa netta effettiva a consuntivo e il livello di spesa netta massimo previsto, l'articolo 1, **comma 886**, della **legge di bilancio 2025** ([legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)), ha **istituito due fondi** nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Uno di **parte corrente** (capitolo 3079/MEF denominato “fondo di parte corrente per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica”) e l'altro di **conto capitale** (capitolo 7594/MEF denominato “fondo in conto capitale per la tutela del rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica”).

I due capitoli sono stati istituiti in bilancio **senza alcuna dotazione di competenza e cassa**, come risulta dal D.M. 31 dicembre 2025 di riparto in capitoli degli stanziamenti della legge di bilancio.

La medesima legge di bilancio 2025, al **comma 887**, ha peraltro **destinato al fondo di parte corrente una quota parte dei risparmi in termini di indebitamento netto**, pari a **1.150 milioni** di euro per l'anno 2026, **derivanti** dalle modifiche alla disciplina del **credito d'imposta** per investimenti in beni strumentali (c.d. credito d'imposta “Transizione 4.0”) disposte dai commi 445-448, che hanno generato un impatto positivo, in termini di indebitamento netto, pari a 1.800 milioni di euro per il 2026.

Successivamente, la **dotazione** del fondo di parte corrente (cap. **3079/MEF**) è stata incrementata di **245,5 milioni per il 2026**, ai sensi dell'art. 1, **comma 2**, del **decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55** (cosiddetto "acconti IRPEF"), mediante l'utilizzo delle maggiori entrate attese nel 2026 (245,5 milioni) in conseguenza della riduzione dell'anticipo IRPEF nel 2025, con corrispondenti effetti **su tutti i saldi** di finanza pubblica (con un aumento, quindi, di 245,5 milioni anche in termini di **indebitamento netto**).

Il Fondo in questione, pertanto, presenta alla data attuale risorse, in termini di **indebitamento netto**, pari a complessivi **1.395,5 milioni** di euro per il 2026.

A seguito della riduzione disposta dal comma in esame, il fondo di parte corrente (cap. **3079/MEF**), che presenta nel bilancio a legislazione vigente una dotazione pari a **245,5 milioni** di euro **nel 2026**, risulta pertanto **azzerato**.

La Relazione tecnica ascrive a tale disposizione un effetto di minore spesa di **245,5 milioni** per il 2026, in termini di **saldo netto** da finanziarie e di fabbisogno, ed effetti di **risparmio** pari a **1.395,5 milioni** di euro in termini di **indebitamento netto** (corrispondenti ai **1.150 milioni** iniziali, destinati al fondo ex comma 887 della legge di bilancio 2025, **più i 245,5 milioni** disposti dal D.L. n. 55 del 2025).

Al riguardo sarebbe opportuno un chiarimento, posto che la **riduzione** di 245,5 milioni per il 2026 delle risorse del Fondo **dovrebbe comportare un identico impatto sui tre saldi** di finanza pubblica, a meno che, con l'azzeramento delle risorse iscritte in bilancio, non si voglia, di fatto, intendere una **soppressione del Fondo**, così da realizzare per intero i risparmi in termini di indebitamento netto nell'importo complessivo di 1.395,5 milioni.

Si valuti di riformulare la disposizione in esame indicando espressamente gli importi del fondo da ridurre con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica, ai fini del raggiungimento dei predetti risparmi.

• ***Il "conto di controllo" per le deviazioni dalla traiettoria di spesa netta***

La nuova *governance* economica europea, entrata in vigore il 30 aprile 2024, prevede che l'Italia consegua **due obiettivi**: ridurre il **rapporto debito/PIL** di almeno un 1 punto percentuale l'anno in media e ricondurre il **rapporto deficit/PIL** annuale sotto al 3% annuo, riducendolo di un minimo dello 0,25% del PIL l'anno.

Per conseguire tali obiettivi, le precedenti regole prevedevano che l'Italia realizzasse ogni anno un determinato avanzo primario strutturale, denominato Obiettivo di medio termine. Le **nuove regole** stabiliscono invece che l'Italia fissi, partendo sempre dal **saldo primario strutturale** calcolato per ridurre il rapporto

debito/PIL e deficit/PIL, un **tetto massimo di spesa pubblica nominale annuale**, stabilito per tutti e cinque gli anni di durata del nuovo Piano strutturale di bilancio 2025-2029 e definito **mediante** un nuovo indicatore, la cosiddetta **traiettorie di “spesa netta”**, che consiste nella spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche a cui vengono scorporate alcune voci, quali la spesa per interessi, le spese finanziate da trasferimenti UE, il cofinanziamento nazionale dei programmi UE, la spesa ciclica per disoccupazione, le spese temporanee (*una tantum*) e le entrate discrezionali permanenti (escludendo quindi le entrate *una tantum* e le entrate da misure finanziate dall’UE).

Una volta calcolato l’ammontare della spesa netta nell’anno di riferimento 2023, il **tetto di spesa** degli anni successivi è **espresso** non in euro, ma in **percentuale di variazione annuale** rispetto all’anno precedente. Successivamente, a partire dal 1° gennaio 2026, la Commissione europea verifica a consuntivo che tale tetto di spesa sia stato rispettato e, qualora non lo sia, registra in un “**conto di controllo**” le deviazioni a consuntivo della spesa netta dai tassi programmati. Deviazioni dalla spesa netta consentita superiori ai 0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o a 0,6 punti percentuali del PIL cumulativamente sono considerate tra i criteri per cui la Commissione europea, ai sensi del novellato articolo 2, paragrafo 2, del [Regolamento \(CE\) n. 1467/97](#) può dichiarare **l’apertura di una procedura per disavanzi eccessivi**.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia all’apposito [Tema](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

Articolo 1, commi 723 e 724

(Verifiche dei requisiti sanitari per permessi dei dipendenti pubblici e Modalità di informazioni su congedi e permessi fruiti da lavoratori pubblici)

Il **comma 723** prevede che le pubbliche amministrazioni³⁴, con riferimento ai propri dipendenti, possano chiedere all'INPS l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari del dipendente o del diverso soggetto per il quale il dipendente usufruisca dei permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 2, 3 e 6, della [L. 5 febbraio 1992, n. 104](#), e successive modificazioni (permessi motivati dall'esigenza di assistenza a soggetti con necessità di sostegno elevato o molto elevato o dalla necessità di tale sostegno per il medesimo lavoratore).

Il **comma 724** prevede che le pubbliche amministrazioni³⁵ inseriscano nelle denunce mensili inerenti ai dati di natura retributiva e contributiva dei propri lavoratori (cosiddette denunce, o comunicazioni, UNIEMENS³⁶) le informazioni relative al permesso o congedo fruito – nell'ambito degli istituti concernenti situazioni di necessità di sostegno elevato o molto elevato o i congedi parentali – e al relativo soggetto per il quale sia riconosciuto il medesimo permesso o congedo.

Al fine delle verifiche di cui al **comma 723**, l'INPS può avvalersi – con specifiche convenzioni e con oneri a carico delle singole amministrazioni richiedenti – delle risorse umane e strumentali degli enti e aziende del Servizio sanitario nazionale ivi richiamati (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, aziende ospedaliero-universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale) e dei medici della sanità militare. Si demanda a un decreto del

³⁴ La disposizione fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del [D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni. Si ricorda che, in base al suddetto articolo 1, comma 2, per "amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al [decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#)", nonché (fino ad una revisione organica della disciplina di settore) il CONI.

³⁵ Anche tale **comma** fa riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001.

³⁶ Esse concernono anche i collaboratori in forma coordinata e continuativa.

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi sentito l'INPS, la definizione delle ulteriori modalità di attuazione.

In merito al **comma 724**, la **relazione illustrativa**³⁷ osserva che la disposizione è intesa a consentire il controllo sul rispetto dei limiti quantitativi di utilizzo dei relativi istituti nonché sul rispetto degli specifici divieti di fruizione contestuale rispetto ad altri soggetti.

³⁷ La **relazione illustrativa** è reperibile nell'[A.S. n. 1689](#).

Articolo 1, comma 725

(Regolamento contributivo per esercenti di arti e professioni che svolgono attività presso la PA)

L'articolo 1, comma 725, modificato durante l'esame parlamentare, prevede che le PA verifichino la regolarità fiscale degli esercenti di arti e professioni per l'attività professionale svolta presso le medesime, prima dell'erogazione delle somme previste.

L'articolo 1, comma 725, modificato durante l'esame parlamentare, specifica che le amministrazioni pubbliche di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare il pagamento di **un importo fino a cinquemila euro** agli esercenti di arti e professioni³⁸ per l'attività professionale svolta, anche in favore di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato, verificano se i medesimi beneficiari siano **inadempienti all'obbligo di versamento**, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di qualunque ammontare. In caso affermativo, il relativo pagamento da parte delle citate amministrazioni andrà in favore:

a) dell'**agente della riscossione**, fino al completamento del debito rimanente;

b) del **beneficiario**, nel caso in cui parte delle somme superino l'ammontare del debito.

La disposizione in commento, aggiungendo il comma 1-ter [all'articolo 48-bis del decreto legislativo 602 del 1972](#), si applica a decorrere dal **15 giugno 2026**.

Attualmente, per gli importi **inferiori a cinquemila euro** non vige tale obbligo di verifica degli adempimenti fiscali.

³⁸ Si intendono le persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall'impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con Partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)

Articolo 1, commi 726-730
(Corrispettivo per attività di ricerca, soccorso e salvataggio)

Il **comma 726**, modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede la corresponsione di un **corrispettivo** per le attività svolte dal Corpo della **Guardia di finanza** in caso di **interventi di ricerca o soccorso o salvataggio**, a carico di colui che ha determinato l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento, **qualora** l'evento sia imputabile a **dolo o colpa grave**, ovvero in caso di **richiesta** di intervento **immotivata o ingiustificata**.

Il **comma 727** rinvia ad un decreto ministeriale la definizione delle misure attuative. I **commi 728, 729 e 730 estendono** tali regole anche in caso di analoghi interventi effettuati dalla **Polizia di Stato**, dall'**Arma dei carabinieri**, dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco** e dal **Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera**.

Il **comma 726** stabilisce che per gli **interventi di ricerca, soccorso o salvataggio** (c.d. interventi SAR – *Search and Rescue*) effettuati dal Corpo della **Guardia di finanza** sia dovuta la **corresponsione di un corrispettivo** al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di **colui** che ha **determinato l'evento** che ha comportato l'intervento, **qualora** l'evento sia imputabile a **dolo o colpa grave** dell'agente.

Il corrispettivo è altresì dovuto in caso di **richiesta** di intervento **immotivata o ingiustificata**.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 340 (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)³⁹ e 658 (Procurato allarme presso l'Autorità)⁴⁰ del **codice penale**, e l'obbligatorietà di intervento nei casi di **sicurezza pubblica e di soccorso pubblico**, la norma **esclude** altresì i casi in cui l'intervento sia conseguente a quanto

³⁹ Art. 340 c.p. - *Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*: “Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni”.

⁴⁰ Art. 658 c.p. - *Procurato allarme presso l'Autorità*. “Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516”.

previsto dagli articoli 489⁴¹ e 490⁴² del **codice della navigazione**, relativi agli obblighi di assistenza e di salvataggio in mare.

Il Corpo della **Guardia di finanza** - forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge⁴³ - svolge altresì funzioni di polizia giudiziaria e di ordine e sicurezza pubblica, concorre alla difesa militare, svolge funzioni di polizia militare, di sicurezza e di polizia giudiziaria.

Riguardo alle **attività di ricerca, soccorso o salvataggio** che possono essere effettuate dal Corpo della Guardia di finanza, si rammenta che, il D.Lgs. n. 177/2016, all'art. 2, co. 1, lett. c), n. 1, ha attribuito alla Guardia di finanza le competenze in tema di **sicurezza del mare**, nelle attività di **polizia navale** e di **soccorso e ricerca in mare**, attraverso le unità navali e gli aeromobili in dotazione al Corpo (SAR – *Search and Rescue*), in relazione ai compiti di polizia attribuiti dal decreto stesso, e alle altre funzioni già svolte, ai sensi della legislazione vigente, fatte salve le attribuzioni assegnate dalla legislazione vigente al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. A tal fine, il decreto ha soppresso (fatta salva qualche eccezione specificamente indicata) le squadre nautiche della Polizia di Stato e i siti navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria, con relativo trasferimento dei mezzi navali e definendo le attività di supporto con i propri mezzi navali alle suddette forze di polizia. Conseguentemente, la Guardia di finanza dispone di circa 400 mezzi navali e di circa 50 elicotteri.

Va, infine, ricordato che i mezzi (elicotteri) e alcuni specialisti della Guardia di finanza effettuano anche attività di **soccorso in montagna**⁴⁴, unitamente ad altre

⁴¹ Art. 489 c.n. - *Obbligo di assistenza*. “L’assistenza a nave o ad aeromobile in mare o in acque interne, i quali siano in pericolo di perdersi, è obbligatoria, in quanto possibile senza grave rischio della nave soccorritrice, del suo equipaggio e dei suoi passeggeri, oltre che nel caso previsto nell’articolo 485, quando a bordo della nave o dell’aeromobile siano in pericolo persone.

Il comandante di nave, in corso di viaggio o pronta a partire, che abbia notizia del pericolo corso da una nave o da un aeromobile, è tenuto nelle circostanze e nei limiti predetti ad accorrere per prestare assistenza, quando possa ragionevolmente prevedere un utile risultato, a meno che sia a conoscenza che l’assistenza è portata da altri in condizioni più idonee o simili a quelle in cui egli stesso potrebbe portarla”.

⁴² Art. 490 c.n. - *Obbligo di salvataggio*. “Quando la nave o l’aeromobile in pericolo sono del tutto incapaci, rispettivamente, di manovrare e di riprendere il volo, il comandante della nave soccorritrice è tenuto, nelle circostanze e nei limiti indicati dall’articolo precedente, a tentarne il salvataggio, ovvero, se ciò non sia possibile, a tentare il salvataggio delle persone che si trovano a bordo. È del pari obbligatorio, negli stessi limiti, il tentativo di salvare persone che siano in mare o in acque interne in pericolo di perdersi”.

⁴³ Art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 68/2001 (Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge n. 78/2000).

⁴⁴ Il Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (SAGF) è stato istituito il 30 marzo 1965. Con il decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1993 sono state individuate le unità del SAGF cui demandare le attività di soccorso ed intervento operativo da svolgere in zone di media ed alta montagna”. L’articolo 10 del decreto legislativo n. 177 del 2016 ha attribuito alla

componenti del soccorso, *in primis* in collaborazione con il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI)⁴⁵.

La disposizione del comma 726 sembrerebbe **applicarsi** ad ogni tipo di **intervento di ricerca, soccorso o salvataggio** effettuato dal Corpo della Guardia di finanza, in **qualsiasi contesto territoriale** esso venga svolto.

Risulterebbero, peraltro, di non semplice applicazione alle attività escursionistiche e alpinistiche i concetti di **dolo o colpa grave** (comportamenti che hanno determinato l'evento e la conseguente corresponsione di un corrispettivo per l'intervento di soccorso), con particolare riferimento all'inquadramento di talune fattispecie potenzialmente riconducibili anche alla colpa lieve oppure alla c.d. colpa generica⁴⁶.

Ad esempio, la legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2017, n. 5 (*Rete escursionistica della Lombardia*), da ultimo modificata dall'articolo 28 della legge 23 luglio 2024, n. 11, all'articolo 4, comma 6, stabilisce che “chiunque intraprende un percorso della Rete Escursionistica Lombarda (REL) lo fa sotto la propria responsabilità, consapevole dei **rischi** connessi alla frequentazione della rete escursionistica usando la necessaria **diligenza** (...). L'escursionista deve valutare con la necessaria diligenza gli eventi atmosferici ed essere dotato di adeguata attrezzatura assumendosi la responsabilità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua **negligenza, imprudenza e imperizia**”.

L'eventuale compartecipazione alla spesa in caso di soccorso in montagna

Per gli interventi di soccorso in montagna alcune **leggi regionali** e le relative delibere attuative⁴⁷ prevedono la **compartecipazione dell'utente soccorso ai**

Guardia di finanza le funzioni in materia di **soccorso in montagna** in precedenza svolte dal Corpo forestale dello Stato.

⁴⁵ Si veda, da ultimo, il Protocollo d'intesa del 30 marzo 2021 relativo ai rapporti di collaborazione tra il CNSAS e il Corpo della Guardia di finanza.

⁴⁶ Potrebbero risultare di difficile valutazione fattispecie nelle quali, ad esempio, un soggetto che pratica attività di escursionismo o alpinismo generi un intervento di soccorso in quanto non in possesso dell'adeguato abbigliamento (possibile ipotermia), di calzature idonee (utilizzo di scarpe da ginnastica o altra calzatura non tecnica che potrebbero generare scarsa aderenza al terreno roccioso o erboso) o dell'attrezzatura per percorrere una via ferrata (rimanendo poi “bloccato” in parete). Risulterebbe inoltre di difficile inquadramento la fattispecie nella quale ad esempio, un escursionista subisse una frattura ad un arto conseguente all'utilizzo di ciabatte da spiaggia in un sentiero di montagna, in quanto si tratterebbe di un intervento di soccorso comunque sanitario, anche se determinato da una sua forma di negligenza.

⁴⁷ Si tratta delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo, Molise e delle province di Trento e di Bolzano. Tuttavia le Giunte regionali di Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise non hanno ancora emanato le relative delibere attuative, rendendo, conseguentemente, tutte le prestazioni di soccorso in montagna ancora a titolo gratuito.

costi dell'elisoccorso, specie nel caso di interventi **non di carattere sanitario** (c.d. assenza di ricovero) o per **chiamata immotivata o inappropriata**.

Nello specifico, qualora il soggetto soccorso sia risultato **incolume**, le diverse normative regionali hanno fatto ricorso a definizioni e considerazioni di vario genere al fine di determinare l'ammontare della tariffa *pro capite*:

- la **Lombardia**, nell'indicare il **limite massimo** di compartecipazione alla spesa, fa riferimento alla condotta che può essere prudente (600 euro nel caso di soggetto non residente e 420 euro se residente) o imprudente (780 euro nel caso di soggetto non residente e di 546 euro se residente). Il **limite massimo** dell'intervento viene fissato a 750 euro in **Trentino** e a 1.000 euro in **Piemonte** e in **Alto Adige**;
- **chiamata inappropriata** (assenza di motivazioni sanitarie a giustificazione della chiamata): formulazione utilizzata dalla **Valle d'Aosta** con la previsione di un costo di 120 euro per minuto di volo fino ad un massimo di 3.500 euro;
- **chiamata immotivata** in relazione alla necessità dell'intervento: **intero costo** dell'intervento di elisoccorso considerando la tariffa per minuto di volo (Piemonte 120 euro, Valle d'Aosta 120 euro, Trentino 98 o 140 euro a seconda del tipo di elicottero. Il Veneto applica una tariffa di 90/120 euro a minuto di volo).

La **valutazione del comportamento** della persona soccorsa è attribuita alla Sala Operativa Regionale del **118** o al CNSAS.

Si ricorda, peraltro, che in caso di ricovero in pronto soccorso o in struttura ospedaliera, ci si trova di fronte ad un **intervento sanitario di emergenza** ai sensi dell'articolo 11 del DPR 27 marzo 1992, e conseguentemente l'**intervento di elisoccorso è pienamente a titolo gratuito** in Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta.

Considerando, tuttavia, che si tratta di un intervento in un ambiente ostile o impervio (la montagna), è prevista la corresponsione di un ticket di 36,15 euro in Trentino e di 100 euro in Alto Adige. Nel Veneto è a titolo completamente gratuito se il ricovero non è conseguente ad incidente per attività ad elevato rischio di soccorso (indicate dalla delibera n. 1411/2011⁴⁸), nel qual caso, invece, è prevista una compartecipazione alla spesa fino ad un massimo di 500 euro anche in caso di ricovero (ferito grave) Per il ferito leggero l'ammontare della compartecipazione alla spesa è determinate dai minuti di volo (per 90 euro al minuto) dell'elicottero e può arrivare fino a 7.500 euro.

Il **comma 727** rinvia ad un **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze** la definizione dell'ammontare dei corrispettivi dovuti ai sensi del comma 11, determinati, in relazione alle diverse voci di costo, su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del

⁴⁸ Allegato A alla delibera 1411/2011. Punto 6.1 - Elenco delle **attività ricreative ad elevato impegno di soccorso**: alpinismo con scalate di roccia o con accesso ai ghiacciai; scialpinismo; arrampicata libera; speleologia; parapendio e deltaplano, anche a motore; salti dal trampolino con sci o idrosci; sci acrobatico; *rafting*; *mountain-bike* in ambiente impervio; utilizzo a scopo ricreativo di veicoli a motore fuori strada in ambiente impervio.

carburante e delle attrezzature necessarie, nonché le necessarie disposizioni attuative ed applicative. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il Senato ha introdotto **tre ulteriori commi**.

Ai sensi del **comma 728** le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano, alle medesime condizioni, anche agli **interventi** di ricerca o soccorso o salvataggio effettuati dalla **Polizia di Stato** e dell'**Arma dei carabinieri**, stabilendo che in tali casi i corrispettivi sono stabiliti con **decreti** adottati, rispettivamente, dal **Ministero dell'interno** e dal **Ministro della difesa**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Tali regole sono state estese dal **comma 729** anche agli analoghi interventi effettuati dal **Corpo nazionale dei vigili del fuoco**, attraverso una novella all'articolo 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*).

Il richiamato articolo 25 (*Oneri per i servizi di soccorso pubblico*⁴⁹), afferma, al comma 1, primo periodo, che i servizi di soccorso pubblico resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco non comportano oneri finanziari per il soggetto o l'ente che ne beneficia.

Tuttavia, il secondo periodo precisa che qualora **non sussista un imminente pericolo di danno alle persone o alle cose** e ferme restando la priorità delle esigenze di soccorso pubblico, il soggetto o l'ente che richiede l'intervento è tenuto a corrispondere un **corrispettivo al Ministero dell'interno**.

Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie, si provvede con il decreto di cui all'articolo 23, comma 2, sulla individuazione delle attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e di definizione dei corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi.

⁴⁹ L'articolo 24 (*Interventi di soccorso pubblico*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - dopo aver indicato al comma 2 le tipologie di interventi del Corpo (opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile) - stabilisce che il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio **in mare (comma 3)** e che, ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di **soccorso sanitario**, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la **propria componente aerea**. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome (**comma 10**).

Si ricorda, infine, che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre a disporre di una propria flotta di elicotteri, prevede per i propri membri una eventuale **specializzazione** denominata **SAF** per gli appartenenti ai nuclei speleo-alpino-fluviale.

Con l'introduzione di un periodo dopo il secondo periodo dell'articolo 25 si stabilisce che il medesimo **corrispettivo** è dovuto qualora l'evento per il quale è stato effettuato l'intervento sia **imputabile a dolo o colpa grave dell'agente**.

Va peraltro ricordato che, in conseguenza dell'istituzione del **Numero unico per le emergenze (NUE 112)**, le chiamate di soccorso vengono smistate dalla Centrale regionale operativa al soggetto competente per tipologia di intervento come individuato dal "*Disciplinare Tecnico Operativo Standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE*"; si tratta di Polizia di Stato (113), Arma dei carabinieri (già 112), Vigili del fuoco (115) e Emergenza Sanitaria (118).

In caso di intervento in territorio montano (definito anche "ambiente impervio o ostile"), ai sensi della legge n. 74/2001⁵⁰, viene contattato anche il **CNSAS**, che opera attraverso l'utilizzo dei mezzi aerei del Servizio sanitario regionale o ricorrendo agli elicotteri di altre amministrazioni dello Stato o di associazioni (ad esempio, nella provincia di Bolzano opera *Aiut Alpin Dolomites*) qualora i mezzi non siano disponibili in quanto impegnati in altre attività. Conseguentemente anche gli elicotteri della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo dei vigili del fuoco⁵¹, nonché quelli di altre Forze armate (Esercito, Aeronautica e Marina) operano in ambiente montano o impervio, in coordinamento con le locali stazioni del **CNSAS**, che provvedono a **richiederne l'utilizzo** in caso di indisponibilità o impossibilità ad operare degli elicotteri del Sistema 118, come, ad esempio, in caso di volo notturno).

Infine, il **comma 730** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 726 e 727 si applicano, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati dal **Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera**. Per tali interventi, il corrispettivo è dovuto al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti** da parte del soggetto che ha

⁵⁰ Legge n. 74/2001, art. 2, co. 1: Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 1, comma 2, il **CNSAS opera in stretto coordinamento** con il Servizio sanitario nazionale, con il Sistema dell'emergenza e urgenza sanitaria, con i servizi di elisoccorso e **con le centrali del numero unico di emergenza 112**.

⁵¹ Si segnala che il **15 dicembre 2025** è stato sottoscritto un **Accordo di collaborazione** tra il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Corpo Nazionale dei **Vigili del Fuoco** e il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (**CNSAS**) volto a sviluppare, avvalendosi di una specifica Commissione paritetica, linee di indirizzo condivise per l'allertamento connesso a interventi di soccorso in territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di assicurare la tempestiva condivisione di dati e informazioni e la pronta attivazione delle rispettive componenti, dandone reciprocamente contestuale notizia.

determinato l'evento, qualora l'intervento conseguente sia avvenuto per richiesta **immotivata** o **ingiustificata**, ovvero qualora dagli **atti preliminari di accertamento emerga**, anche in via presuntiva, una **condotta gravemente imprudente, negligente**, contraria alle **norme di sicurezza della navigazione** o determinata da **imperizia**. Con **decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di determinazione dei corrispettivi, sulla base delle voci di costo relative al personale, ai mezzi navali ed aerei, al carburante e alle attrezzature impiegate, nonché le modalità di aggiornamento periodico delle tariffe.

Riepilogando, le disposizioni contenute ai commi in esame hanno l'effetto di **definire** una normativa in merito ad una **compartecipazione** (corresponsione di un corrispettivo) alla spesa per gli interventi di elisoccorso effettuati dalla Guardia di finanza, dai Carabinieri, dalla Polizia di Stato, dai Vigili del fuoco e dalla Guardia Costiera che si **applica** su **tutto il territorio nazionale, a prescindere** da eventuali **normative regionali** o provinciali sulla compartecipazione alla spesa in caso di soccorso in montagna.

Appare evidente che si è in presenza di una **normativa statale** di carattere generale per gli interventi di elisoccorso in ambiente montano in conseguenza di specifici comportamenti dell'utente, che **si sovrappone** a più definite **leggi regionali** (soprattutto nelle regioni alpine) che prevedono una compartecipazione dell'utente alla spesa per l'intervento di soccorso, con possibili difficoltà interpretative su quale norma doversi applicare anche in relazione al singolo caso.

Nel caso di interventi del **Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera** – ove appare evidente la connotazione marina dell'intervento - si richiama una **condotta gravemente imprudente, negligente** - contraria alle **norme di sicurezza della navigazione** - o determinata da **imperizia**, in luogo dei concetti di dolo o colpa grave prevista negli interventi delle altre Amministrazioni (fermo restando i casi di richiesta immotivata o ingiustificata).

Elemento comune a tutte le fattispecie è il fatto che **non** si deve trattare di un **intervento di carattere sanitario**, che risulterebbe a carico del Sistema sanitario, salvo eventuali forme di compartecipazione alla spesa previste da alcune norme regionali in caso di attività a rischio che comportano complesse attività di soccorso⁵².

⁵² Si ricorda tuttavia che la legge n. 74 del 2001 sul CNSAS considera tra le attività di soccorso ad esso assegnate, oltre che verso gli infortunati, i pericolanti e i soggetti in imminente pericolo

Articolo 1, commi 731-732
(Atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà)

I **commi 731 e 732** recano la disciplina inerente alla validità e agli effetti dell'**atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare**, estendendo tale disciplina anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e norme di attuazione.

I **commi 731 e 732** intervengono sulla disciplina in materia di **atto unilaterale di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare**, dettando regole concernenti la validità dell'atto, gli effetti e l'ambito di applicazione.

In particolare, si prevede la **nullità** del suddetto atto di rinuncia, cui consegue l'acquisto a titolo originario in capo allo Stato *ex art. 827 c.c.*, qualora ad esso non venga allegata la **documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella urbanistica, ambientale, sismica (comma 731)**.

Si ricorda che l'art. 827 c.c. ("Beni immobili vacanti") dispone che i beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

La norma in esame, come chiarito anche dalla relazione tecnica, sulla scorta di quanto statuito dalla Corte di cassazione con la pronuncia a Sezioni Unite n. 23093 del 2025 (v. *infra* box di approfondimento), è volta "a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni".

Il **comma 732** reca la c.d. **clausola di salvaguardia**, stabilendo che la disciplina di cui al comma 731 trovi applicazione anche all'interno delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, subordinatamente alla compatibilità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha riformato il Titolo V della parte seconda della Costituzione.

di vita, anche quelle verso i **soggetti a rischio di evoluzione sanitaria**, alla ricerca e al soccorso dei dispersi.

• **La sentenza n. 23093 del 2025 della Corte di cassazione a Sezione Unite**

La Corte di Cassazione con la pronuncia, resa a Sezioni Unite, n. 23093 del 2025 ha affrontato le questioni giuridiche sottese alla validità ed agli effetti dell'atto di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare. Nello specifico, sono stati affrontati i profili inerenti: alla natura di tale atto di rinuncia, alla portata del potere di disposizione del bene da parte del proprietario, ai limiti imposti dall'art. 42, secondo comma, Cost. sulla funzione sociale della proprietà ed alla natura dell'art. 827 c.c. che attribuisce allo Stato la titolarità degli immobili vacanti.

A tal riguardo, le sezioni Unite hanno, in primo luogo, evidenziato come la rinuncia alla proprietà immobiliare sia un **atto** essenzialmente **unilaterale**, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto dominicale, senza interessarsi della destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto. Infatti, l'unilateralità e la non recettività dell'atto di rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile sono conseguenze dell'interesse individuale che essa produce con la dichiarazione del titolare del diritto soggettivo diretta unicamente a dismettere il medesimo. Al fine di realizzare tale scopo, tale dichiarazione deve essere manifestata attraverso atto pubblico o scrittura privata (forma scritta *ad substantiam* richiesta dall'art. 1350 n. 5) c.c.) e trascritta affinché sia opponibile a terzi. Tuttavia, ai fini della sua validità, la dichiarazione non deve essere portata a conoscenza di una persona determinata perché ne abbia contezza, anche qualora si dovesse trattare di persona interessata alla rinuncia. La pubblicità data dalla trascrizione, peraltro, non ha una valenza costitutiva, bensì dichiarativa in quanto garantisce l'operatività del principio di continuità nella titolarità del bene e l'esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi (ad esempio, l'eventuale successivo acquirente dal rinunciante).

L'atto di rinuncia viene, inoltre, ricompreso all'interno degli atti di disposizione del diritto di proprietà che competono al titolare a norma dell'art. 832 c.c., secondo il quale "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Da ciò discende che, una volta ammessa la rinuncia abdicativa alla proprietà come modalità di attuazione dei poteri dominicali di utilizzazione e di scelta della destinazione del bene, categorie come quella degli atti emulativi (art. 833 c.c.) e dell'abuso del diritto non possono ergersi a limiti della stessa per la tutela di interessi altrui o per la salvaguardia di scopi generali di varia natura. Allo stesso modo, non può essere utilizzato come argomento ostativo alla validità della rinuncia abdicativa l'eventuale risarcimento dei danni nei confronti di terzi derivante da fatto illecito ed ascrivibile all'immobile oggetto di rinuncia della titolarità. Infatti, l'obbligo di risarcire il danno non integra un'obbligazione *propter rem*, che si trasferisce dal venditore al compratore insieme alla proprietà dell'immobile da cui il danno stesso proviene, ma richiede di verificare chi disponeva del bene quando è accaduto il fatto dannoso.

Invece, la rinuncia abdicativa inerisce solo la modalità di attuazione dell'interesse patrimoniale del proprietario, nella specie, mediante esercizio della facoltà di disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo accordata dall'art. 832 c.c. Infatti, l'unico intento che ha rilievo giuridico è quello dell'autore della dichiarazione di rinuncia, poiché la funzione tipica di quest'ultima è soltanto quella di dismettere il diritto, senza interessarsi della futura destinazione del bene e del suo contestuale, o successivo, eventuale acquisto da parte di altro soggetto.

Per quanto attiene ai limiti imposti dall'art. 42, secondo comma, Cost. sulla funzione sociale della proprietà, la Sezione Unite hanno sottolineato come la disposizione costituzionale in esame costituisce un innegabile "limite interno" "precettivo della proprietà, che regola in negativo i comportamenti del proprietario, vietandogli quelle attività non espressamente previste dalla legge come rientranti fra i suoi poteri, né sorrette da alcuna giustificazione di natura utilitaristica dal punto di vista economico e sociale, e pertanto esterne alla relazione tipica di interesse corrente tra dominus e bene. L'esercizio antisociale della proprietà rimane soggetto al controllo giudiziale con riguardo a quei concreti comportamenti proprietari che sacrificano le ragioni dei terzi e che vengono perciò valutati secondo i canoni della responsabilità civile".

Tuttavia, dinanzi di un atto di disposizione patrimoniale, quale la rinuncia formale alla proprietà di un immobile, essenzialmente votato alla perdita del diritto, non può invocarsi lo scopo della funzione sociale per decidere della validità di tale atto, affidando al giudice un "sindacato di costituzionalità" della medesima rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare in nome di un bilanciamento di interessi da sovrapporre a quello operato nel codice civile.

Con riferimento alla portata dell'art. 827 c.c. è stato osservato come tale norma preveda una fattispecie produttiva di un effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto, quale la vacanza del bene immobile, dalla quale consegue l'acquisto originario della proprietà da parte dello Stato. In rapporto, all'atto di rinuncia abdicativa, però, l'acquisizione a titolo originario del bene al patrimonio disponibile statale costituisce un effetto riflesso, ma legislativamente automatico, rispetto all'atto di rinuncia.

In conclusione, le Sezioni Unite hanno enunciato i seguenti **principi di diritto** "la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 cod. civ., realizzatrice dell'interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l'effetto riflesso dell'acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art. 827 cod. civ., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene. Ne discende che la rinuncia alla proprietà immobiliare espressa dal titolare "trova causa", e quindi anche riscontro della meritevolezza dell'interesse perseguito, in sé stessa, e non nell'adesione di un "altro contraente".

"Allorché la rinuncia alla proprietà immobiliare, atto di esercizio del potere di disposizione patrimoniale del proprietario funzionalmente diretto alla perdita del diritto, appaia, non di meno, animata da un "fine egoistico", non può comprendersi tra i possibili margini di intervento del giudice un rilievo di nullità

virtuale per contrasto con il precetto dell'art. 42, secondo comma, Cost., o di nullità per illiceità della causa o del motivo: ciò sia perché le limitazioni della proprietà, preordinate ad assicurarne la funzione sociale, devono essere stabilite dal legislatore, sia perché non può ricavarsi dall'art. 42, secondo comma, Cost., un dovere di essere e di restare proprietario per "motivi di interesse generale". Inoltre, esprimendo la rinuncia abdicativa alla proprietà di un immobile essenzialmente l'interesse negativo del proprietario a disfarsi delle titolarità del bene, non è configurabile un abuso di tale atto di esercizio della facoltà dominicale di disposizione diretto a concretizzare un interesse positivo diverso da quello che ne giustifica il riconoscimento e a raggiungere un risultato economico non meritato".

Articolo 1, comma 733 (Riduzione delle risorse Fondo sviluppo e coesione 2021-2027)

Il **comma 733** dispone la **riduzione** complessiva di **500 milioni di euro per il triennio 2026-2028** delle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** del ciclo di programmazione 2021-2027.

Nel dettaglio, il **comma 733, modificato dal Senato**, dispone la **riduzione di 300 milioni nel 2026 e di 100 milioni per ciascuna annualità 2027 e 2028** delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di programmazione 2021-2027.

La riduzione è **imputata alla quota** delle risorse del Fondo **diversa** da quella destinata alle **regioni** e alle **amministrazioni centrali**, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera *b*), numeri 1) e 2), della legge n. 178 del 2020.

Per quanto riguarda le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione si segnala che l'articolo 1, comma 968 autorizza la spesa di **10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027** in favore del gestore del **servizio idrico "Livenza Tagliamento Acque S.p.A."** per interventi volti alla riduzione degli impatti antropici sui corsi d'acqua nelle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto nonché per potenziare le reti del servizio idrico integrato, ponendo la copertura a valere sulle risorse disponibili non ancora assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Alla luce delle riduzioni sopra illustrate, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000/MEF) considerata dal disegno di legge di bilancio (A.S. 1689) è riportata nella seguente tabella.

(dati di competenza)

	Competenza			Cassa		
	2026	2027	2028	2026	2027	2028
Legislazione vigente	8.816.770.000	11.213.613.000	9.860.974.000	12.573.674.000	10.981.829.000	9.064.524.000
Definanziamento art. 1, comma 733	-300.000.000	-100.000.000	-100.000.000	-300.000.000	-100.000.000	-100.000.000
Servizio idrico integrato Livenza Tagliamento – art. 1, co. 968	-10.000.000	-10.000.000	0	-10.000.000	-10.000.000	0
Bilancio integrato	8.506.770.000	11.103.613.000	9.760.974.000	12.263.674.000	10.871.829.000	8.964.524.000


Per quanto riguarda l'ammontare degli stanziamenti in **competenza** e delle autorizzazioni di **cassa** disposte in sede di approvazione della legge di bilancio si evidenzia una **significativa inversione di tendenza** rispetto ad una **serie decennale**.

Ciò è dovuto a quanto disposto dai successivi **commi da 750 a 754** del disegno di legge in esame, che definisce un limite massimo ai trasferimenti di cassa a valere sulle risorse del Fondo dei cicli di programmazione 2021-


2027 e precedenti, a favore della **contabilità speciale del Fondo di rotazione** attraverso la quale sono gestite le risorse del Fondo medesimo. A tal fine, il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze su cui sono iscritte le risorse del FSC è stato **integrato a legislazione vigente**, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del capitolo di spesa.

Stanziamenti competenza e autorizzazioni di cassa – leggi di bilancio 2013-2026
(dati in milioni di euro)

<i>Legge di bilancio</i>	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Competenza - CP	6.207	2.833	3.468	4.879	6.351	6.857
Cassa - CS	6.207	2.143	2.600	2.866	1.306	1.687
Differenza CS/CP	-	-690	-868	-2.013	-5.045	-5.170
% CS/CP	100,0	75,7	75,0	58,7	20,6	24,6
<i>Legge di bilancio</i>	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Competenza - CP	10.001	15.252	9.579	13.478	14.865	8.507
Cassa - CS	2.873	4.435	3.434	8.573	10.488	12.264
Differenza CS/CP	-7.120	-10.817	-6.145	-4.905	-4.377	+3.767
% CS/CP	28,7	29,1	35,9	63,6	70,6	144,1



Fonte: elaborazione dati Servizio studi – Camera dei deputati.



Fonte: elaborazione dati Servizio studi – Camera dei deputati.

Si segnala che l'articolo 1, comma 721, del disegno di legge in esame, al **comma 6** dispone il **versamento all'entrata** del bilancio di 1.532 milioni per il 2026 e di 1.000 milioni per il 2027 di somme del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritte in conto **residui**.

• Le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2021-2027

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) - disciplinato dal D.Lgs. n. 88 del 2011 - reca le risorse finanziarie aggiuntive nazionali destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

Per il ciclo di programmazione **2021-2027** un primo finanziamento è stato autorizzato dalla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), all'articolo 1, comma 177, per un importo di 50 miliardi, al quale hanno fatto seguito ulteriori finanziamenti che hanno determinato una autorizzazione complessiva pari a oltre 93,7 miliardi. Considerando il vincolo su una quota di 15,6 miliardi, destinata al finanziamento di iniziative progettuali inserite nel PNRR, le effettive **disponibilità** del Fondo 2021-2027 risulta pari a **78,1 miliardi**.

L'**art. 1, co. 178**, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), come **modificato** dall'art. 1 del **D.L. n. 124/2023**, alle lettere da *a*) a *l*) ha definito le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del FSC 2021-2027.

Nelle more della sottoscrizione degli Accordi per la coesione – nuovo strumento di intervento definito dal D.L. n. 124/2023, la lettera *b*) prevede che quota delle risorse FSC siano imputate dal CIPESS con una o più delibere programmatiche alle **Amministrazioni centrali** (n. 1) e alle **regioni** e alle **province autonome** (n. 2).

Dei 78,1 miliardi considerati, con **delibere del CIPESS** sono state disposte assegnazioni del FSC 2021-2027 per complessivi **45,5 miliardi**, considerando le delibere di **imputazione programmatica** di risorse alle **Amministrazioni regionali per circa 30,6 miliardi** (CIPESS n. 25/2023) e alle **Amministrazioni centrali per 13,8 miliardi** (CIPESS n. 77/2024). **Ulteriori assegnazioni** disposte dal CIPESS risultano al di fuori del perimetro degli Accordi per la coesione, per circa **1,1 miliardi**. Inoltre, con specifiche **disposizioni legislative** di spesa è stata disposta l'assegnazione di risorse del FSC 2021-2027 per un totale di circa **28,8 miliardi**.

Alla luce delle assegnazioni *ex lege* e delle delibere CIPESS intervenute, le disponibilità del FSC 2021-2027 ancora da programmare risulterebbero pari a poco più di **3,8 miliardi** (non considerando la riduzione di 500 milioni disposta dal presente comma).

Articolo 1, comma 734
(Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria)

Il **comma 734** incrementa la disponibilità complessiva del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

A tal fine opera un rifinanziamento del Fondo per 60 milioni per l'anno 2026, per le finalità di competenza della Presidenza del Consiglio.

Il **comma 734**, introdotto dal Senato, ridetermina l'ammontare complessivo del **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**.

Esso opera un **refinanziamento per 60 milioni per l'anno 2026**.

Tali risorse sono destinate alle **finalità di competenza della Presidenza del Consiglio**.

L'appostamento in bilancio dello stanziamento del Fondo è a valere, si ricorda, sui capitoli 2193 e 2196 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e sul capitolo 3125 dello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in *Italy*.

Alle finalità di competenza della Presidenza del Consiglio sono dunque attribuite le aggiuntive risorse di 60 milioni per il 2026.

Può ricordarsi come risalga alla [legge 26 ottobre 2016, n. 198](#), (cfr. il suo articolo 1, comma 1) l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un "Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione", volto a garantire l'attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche in ambito di informazione digitale.

La sua ricalibratura e ridenominazione in "**Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria**" sono intervenute con la [legge 30 dicembre 2023, n. 213](#) (legge di bilancio 2024), all'articolo 1, comma 315, lettera a).

I beneficiari sono: le imprese editrici di quotidiani e periodici; le imprese dell'emittenza radiofonica e televisiva locale. Corrispettivamente, nel disegno normativo della legge n. 198 del 2016 la gestione dei fondi a livello nazionale era attribuita rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'informazione e l'editoria), e all'allora Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016 – comma che qui si viene ad abrogare – prevede che il Fondo sia annualmente ripartito, per gli interventi di rispettiva competenza, **tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico divenuto Ministero delle imprese e del *Made in Italy*** (sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze). Così come prevede che le somme non impegnate in ciascun esercizio possano esserlo in quello successivo.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.

Lo schema di tale decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato (il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato).

Per i contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la disciplina di riferimento è posta dal decreto legislativo 70 del 2017.

In base al suo articolo 2, possono essere beneficiari dei contributi:

- ✓ cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro, limitatamente ad un periodo di cinque anni a decorrere dal 2016;
- ✓ enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
- ✓ imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche;
- ✓ imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
- ✓ associazioni dei consumatori e degli utenti che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell'elenco istituito ai sensi del Codice del consumo;
- ✓ imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero.
- ✓ Sono espressamente escluse dalla possibilità di accedere al contributo:
- ✓ le imprese editrici di organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali;
- ✓ le imprese editrici di periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico che abbiano diffusione prevalente tra gli operatori dei settori di riferimento;

- ✓ le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

I criteri di calcolo dei contributi sono previsti nel dettaglio dagli artt. 8 e 9 (quest'ultimo con riferimento alle edizioni esclusivamente digitali) e si correlano a due aspetti: una quota consiste nel rimborso dei costi direttamente connessi alla produzione della testata, mentre un'altra quota dipende dalle copie vendute.

Le modalità di presentazione delle domande e i requisiti sono disciplinate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2017.

Per le emittenti televisive e radiofoniche locali la disciplina di dettaglio è dettata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017.

Sono ammessi ai benefici tv titolari di autorizzazioni, radio operanti in tecnica analogica e titolari di autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici non operanti in tecnica analogica, emittenti a carattere comunitario.

I criteri di riparto sono i seguenti:

- 85 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti in ambito locale, di cui il 5 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario;
- 15 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo.

I requisiti di ammissione al contributo tengono conto di un numero minimo di dipendenti e giornalisti in regola con i versamenti dei contributi previdenziali che l'emittente deve avere per il marchio e la regione per i quali presenta la domanda di accesso ai contributi.

Ad ogni emittente che accede ai contributi verrà assegnato un punteggio in base al quale viene quantificato il contributo, basato sul numero medio di dipendenti effettivamente applicati, del fatturato per le radio e dell'indice di ascolto per le televisioni.

La procedura (raccolta delle domande, valutazione, erogazione) è gestita dal Ministero delle imprese e del *Made in Italy*.

Articolo 1, comma 735
***(Razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione della
società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)***

Il **comma 735**, introdotto **al Senato**, prevede una **riduzione**, pari a **10 milioni di euro** per l'anno **2026**, delle entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni e destinate alla RAI, cui la società dovrà far fronte con misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**.

Il **comma** in esame, introdotto durante l'esame **al Senato**, dispone che la **RAI-Radiotelevisione italiana Spa** promuova, "**per il predetto triennio**" (locuzione su si veda *infra*) l'adozione di misure di **razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione**, riducendo al contempo di **10 milioni di euro**, per l'anno **2026**, le entrate versate a titolo di canone di abbonamento alle radioaudizioni destinate alla medesima società, ai sensi del comma 616, lettera *b*), dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#). Ciò, specifica la norma, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 861, della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#).

L'articolo, comma 616, lettera *b*), della legge n. 178 del 2020 reca la disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2021, della destinazione delle entrate versate a titolo di **canone di abbonamento alle radioaudizioni** ai sensi degli [articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246](#), le quali confluiscono:

a) quanto a **110 milioni di euro annui**, al **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione** istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per la **restante quota**, alla società **RAI-Radiotelevisione italiana Spa**, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

Il comma 861 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, impone alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di promuovere l'adozione di **misure di razionalizzazione dei costi per consulenze esterne**. In relazione agli anni 2026 e 2027, interessati anche dalla norma ora in commento, la società è tenuta a realizzare una riduzione pari almeno al 2 per cento, per il 2026, e del 4 per cento, per il 2027, rispetto al corrispondente ammontare sostenuto nella media del triennio 2021-2023. Analogamente, la stessa norma imponeva alla società di mettere in atto, nel corso dell'anno 2025, **misure di contenimento dei costi esterni** tali da realizzare, negli **anni 2026 e 2027**, una riduzione dell'ammontare

complessivo degli stessi, al netto dell'inflazione registrata nei medesimi anni, pari almeno al **2 per cento** rispetto all'ammontare dei corrispondenti costi sostenuti nell'anno 2024. I **risparmi** derivanti da tali misure di riduzione dei costi sono finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 del contratto nazionale di servizio per il periodo 2023-2028, che, si ricorda, impegna la RAI ad **accelerare la trasformazione da broadcaster a digital media company**, sia investendo in soluzioni innovative di natura tecnica e tecnologica per un accesso universale, facile ed efficiente, all'offerta del servizio pubblico su tutte le piattaforme, sia garantendo un'offerta digitale rilevante, accessibile e fruibile per ogni cittadino utente.

Si segnala che il testo del comma in esame riferisce le misure di razionalizzazione dei costi di funzionamento e di gestione al “predetto triennio”, laddove la riduzione degli stanziamenti trasferiti alla RAI, è disposta per il solo 2026.

Articolo 1, comma 736 *(Riduzione del contributo alla finanza pubblica da parte dell'ACI)*

Il **comma 736**, introdotto al Senato, **delimita** temporalmente agli **anni 2025 e 2026** l'obbligo, posto in capo all'**Automobile Club d'Italia (ACI)** dalla legge di bilancio per il 2025, di versare annualmente a favore dell'entrata del bilancio dello Stato la somma di **50 milioni di euro**, quale contributo al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 736** sostituisce l'[articolo 1, comma 867, della legge n. 207 del 2024](#), disponendo che, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, per gli **anni 2025 e 2026** l'Automobile Club d'Italia provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di **50 milioni di euro annui**.

Nel **testo originario** della legge n. 207 del 2024, il comma 867 prevedeva un versamento di 50 milioni annui **“a decorrere dall'anno 2025”**, senza termine finale.

La disposizione in esame specifica che tali risorse restano acquisite all'erario.

Natura giuridica dell'ACI

L'Automobile Club d'Italia (ACI) è un **ente pubblico non economico a base associativa, senza scopo di lucro**: rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano e, attraverso la propria rete territoriale, svolge attività e servizi di pubblico interesse.

Le sue origini risalgono ai primi anni del Novecento: **il 25 gennaio 1905** viene costituito, con sede a Torino, l'ente nazionale denominato Automobile Club d'Italia. Nel **1926** l'ACI viene **eretto in Ente morale** con **R.D. 14 novembre 1926, n. 2481**; in seguito, la sede viene trasferita a Roma. Con la **legge 20 marzo 1975, n. 70**, l'ACI rientra nel perimetro degli enti pubblici non economici oggetto di riordino.

Dal punto di vista organizzativo, l'ACI opera come **federazione nazionale** che riunisce **98 Automobile Club provinciali e locali**, i quali sono **enti pubblici non economici, autonomi e a base associativa**; questi club territoriali, pur seguendo le direttive della federazione, operano con autonomia, gestendo servizi e manifestazioni localmente, come dimostra l'esistenza dell'AC di Acireale, che pur non essendo capoluogo di provincia gode di autonomia storica.

Sul piano internazionale, l'ACI è **membro della Fédération Internationale de l'Automobile (FIA)**, organismo nato nel 1904 (come *Association Internationale*

des Automobile Clubs Reconnus, AIACR) e divenuto FIA nel 1946; la FIA riunisce oggi **oltre 240 organizzazioni in più di 140 Paesi**.

Un passaggio centrale nella storia istituzionale dell'ACI è la gestione del **Pubblico Registro Automobilistico (PRA)**: il **R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436** ha istituito il PRA **presso le sedi dell'ACI**.

Nel tempo, ACI ha svolto anche funzioni rilevanti in materia di fiscalità automobilistica: il **Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche** (D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39) prevede che il Ministro delle finanze possa **affidare all'ACI la riscossione** delle tasse di circolazione tramite apposita convenzione.

A partire dagli anni Ottanta, la riscossione è stata disciplinata tramite convenzione con lo Stato (ad es. convenzione approvata con D.M. 26 novembre 1986, richiamata in atti regionali). Successivamente, **dal 1° gennaio 1999** la riscossione, l'accertamento e le attività connesse relative alle tasse automobilistiche non erariali sono state **demandate alle Regioni a statuto ordinario**.

Oggi l'ACI opera sulla base di **accordi di cooperazione con 14 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**.

In ambito sportivo, l'ACI è riconosciuto dalla FIA come **unica Autorità nazionale italiana per lo sport automobilistico**, titolare del relativo potere sportivo; inoltre è una **Federazione sportiva nazionale** nell'ordinamento sportivo italiano.

Più di recente, l'evoluzione digitale e l'integrazione delle banche dati hanno portato a due ulteriori snodi:

- con l'art. 51 del **D.L. 124/2019** è stata prevista l'acquisizione dei dati delle tasse automobilistiche nel sistema informativo del PRA; l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il precedente archivio è stato dismesso "a favore" del PRA gestito dall'ACI, e la gestione operativa del nuovo archivio (l'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche-ANTA) è stata trasferita ad ACI (in attuazione della norma) a partire dal 2021.

- quanto al **Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU)** introdotto dal **d.lgs. 98/2017**, dal **1° ottobre 2021** l'emissione è entrata definitivamente a regime, in cooperazione tra PRA e Motorizzazione.

Infine, pur essendo un ente a base associativa **non gravante sulla finanza pubblica**, l'ACI (come gli enti aventi natura associativa) deve adeguarsi con propri regolamenti:

- ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di organizzazione degli uffici e rapporti di lavoro alle sue dipendenze, nonché ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

- ai principi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91.

Attività istituzionali dell'ACI

In attuazione delle finalità e degli scopi istituzionali definiti dallo Statuto (artt. 1 e 4), l'ACI eroga servizi di interesse generale a beneficio della collettività, con onere a proprio carico, senza alcun contributo pubblico di funzionamento.

Sono attività istituzionali in senso stretto:

- **Sicurezza stradale, educazione e formazione alla mobilità**, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.
- **Informazione su viabilità e mobilità stradale**, a livello locale e nazionale, tramite i servizi di infomobilità (Luceverde) e la collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del **CCISS – “Viaggiare informati”**.
- **Studio scientifico e ricerca** sui temi della mobilità e della sostenibilità (sicurezza, accessibilità, tutela dell'ambiente), anche attraverso la **Fondazione Filippo Caracciolo**.
- **Rilevazione, analisi e diffusione di dati su mobilità e incidentalità**, in collaborazione con **ISTAT** (tradizionale attività congiunta sui dati dell'incidentalità stradale).
- **Valutazione della sicurezza di infrastrutture e veicoli**, quale partner di organismi internazionali come iRap e EuroNCAP;
- **Servizio di assistenza telefonica “ViaggiareSicuri”** per conto dell'**Unità di Crisi del MAECI**, con call center ACI attivo **24/7**.
- **Campagne di sensibilizzazione e informazione** su sicurezza stradale, mobilità, ambiente e cultura dell'automobilismo, attraverso canali digitali e media dedicati (web, social, riviste, radio e TV).
- **Tutela, valorizzazione e diffusione** della conoscenza **del patrimonio storico motoristico italiano** (motorismo storico e cultura del veicolo).
- **Servizi digitali a favore dei cittadini**:
- presenza dei **servizi ACI su IO**, l'app dei servizi pubblici (nel 2024 i servizi ACI su IO hanno raggiunto **oltre 13,8 milioni di utenti**);
- **App ACI Space** (nel 2024 ha registrato **3,3 milioni di download** e offre, tra le principali funzionalità, la consultazione delle informazioni sui veicoli - bollo, attestazione di proprietà digitale, eventuali vincoli/gravami - e servizi di mobilità/assistenza).

Attività Associative

L'ACI, attraverso le tessere associative, offre ai soci un pacchetto di servizi di assistenza al veicolo e alla persona, tra cui:

- **Soccorso stradale e servizi accessori** (ad esempio **auto sostitutiva** in caso di guasto/immobilizzo).
- **Assistenza medico-sanitaria**, con servizi quali consulenza medica e **video-consulto**, oltre all'eventuale **invio di un medico** a domicilio.
- **Assistenza all'abitazione** tramite pronto intervento per emergenze domestiche (ad es. idraulico, elettricista, fabbro), nei limiti e con le modalità previste dal servizio.

Attività delegate: Gestione del Pubblico Registro Automobilistico – PRA

Il **Pubblico Registro Automobilistico (PRA)** è un registro pubblico istituito per assicurare la **certezza e la sicurezza della circolazione giuridica dei veicoli**, svolgendo la funzione di **pubblicità legale** della proprietà e degli altri diritti reali aventi a oggetto i veicoli. La pubblicità legale per gli **autoveicoli iscritti nel PRA** è prevista dal Codice civile (art. 2683 e seguenti).

Con l'istituzione del **Documento unico di circolazione e di proprietà** dei veicoli (**DU**) di cui al d.lgs. n. 98 del 2017 (a regime dal 1° ottobre 2021) - che unifica le informazioni di circolazione e di proprietà in un unico documento -, il servizio è gestito secondo un modello di cooperazione tecnologica ed istituzionale con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Direzione della Motorizzazione civile, in un regime di completa digitalizzazione.

Il PRA, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (art. 60, comma 3-ter), è indicato come **banca dati di interesse nazionale** a garanzia della sicurezza della circolazione e di supporto alle forze dell'ordine, alle istituzioni e alle compagnie di assicurazione.

Nel Sistema Informativo del PRA è istituito il **Registro dei veicoli con targa estera (REVE)**, **gestito da ACI**. L'obbligo di registrazione è operativo dal 21 marzo 2022. Il REVE è finalizzato, tra l'altro, a contrastare l'uso stabile in Italia di veicoli immatricolati all'estero in elusione degli obblighi previsti dall'ordinamento (fiscali, assicurativi e di circolazione).

L'ACI, attraverso il PRA, supporta alcune delle misure normative a sostegno del *welfare* e della lotta all'evasione fiscale, tra cui:

- fornitura analitica dei riscontri dei dati PRA a favore dell'INPS, necessari per l'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso a misure di sostegno, quali l'Assegno di inclusione e il Supporto formazione-lavoro;
- fornitura analitica all'Agenzia delle Entrate dei veicoli circolanti ("Redditometro").

Le società attualmente partecipate da ACI

L'ACI svolge la propria attività anche tramite un insieme di società partecipate, strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Nel perimetro delle **partecipazioni dirette** considerate di seguito, **cinque** società operano in **regime di in house providing**, mentre **quattro** operano **sul mercato**.

Società in house providing

- **ACI Informatica S.p.A.:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 1963, con oggetto sociale "Autoproduzione di beni e servizi strumentali settore informatico, telecomunicazioni, editoriale, commerciale, marketing e comunicazione istituzionale.
- **ACI Progei S.p.A.:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 1954, con oggetto sociale "Acquisto, costruzione, vendita e gestione di beni immobili e diritti immobiliari per conto proprio e per conto dell'Automobile Club d'Italia".
- **ACI Mobility S.p.A. (già ACI Global S.p.A.,** partecipata 100% da ACI, costituita nel 2001, con oggetto sociale "Autoproduzione di beni e servizi

strumentali nel settore dei servizi di assistenza alla mobilità con riferimento ai veicoli e alla persona verso i soci ACI"). La costituzione del nuovo assetto ha previsto la **fusione per incorporazione di ACI Infomobility S.p.A. e Agenzia Radio Traffic S.p.A. in ACI Global S.p.A., il cambio di denominazione sociale di ACI Global S.p.A. in ACI Mobility S.p.A., e il trasferimento** – a partire dal 1° gennaio 2026 – **della società ACI Editore S.r.l.** da ACI Informatica S.p.A. ad ACI Mobility S.p.A.

- **ACI Sport S.p.A.:** partecipata 100% da ACI, costituita nel 2000, con oggetto sociale "Autoproduzione di beni e servizi strumentali nei settori della promozione e dello sviluppo di eventi e attività sportive automobilistiche.
- **S.I.A.S. S.p.A.:** partecipata 90% ACI, 10% AC Milano, costituita nel 1922, con oggetto sociale "Sviluppo ed esercizio dell'Autodromo di Monza.

Società operanti in regime di mercato

- **Sara Assicurazioni S.p.A.:** partecipata 80% ACI, 14,65% Reale Mutua Assicurazioni Spa, 5,00% Generale Italia Spa, 0,3197% AC provinciali, 0,0247% azioni proprie; costituita nel 1946, con oggetto sociale "Esercizio di ogni forma di assicurazione e riassicurazione dei rischi automobilistici in genere, nonché di ogni altro rischio cui sia autorizzata".
- **ACI Global Servizi S.p.A.:** partecipata 100% ACI, costituita nel 2001, con oggetto sociale "Gestione del servizio di soccorso stradale su tutte le strade e autostrade italiane sia verso i clienti *corporate* sia verso i privati, ha una centrale operativa attiva h24". Nell'ottobre 2025 Sara Assicurazioni ha comunicato l'avvio del processo di acquisizione della totalità delle quote, da perfezionare dopo gli adempimenti regolamentari.
- **ACI Vallelunga S.p.A.:** partecipata 99,98% ACI, 0,02% AC ROMA, costituita nel 1922, con oggetto sociale "Organizzazione di manifestazioni sportive e promozionali, gare di velocità automobilistiche e motociclistiche, corsi per la sicurezza stradale presso l'Autodromo di Vallelunga".
- **Ventura S.p.A.:** partecipata 100% ACI, costituita nel 1976, con oggetto sociale "Assunzione di partecipazioni in altre società e imprese, italiane e/o estere; finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario a favore delle società partecipate". Secondo i dati del Registro Imprese, lo stato attuale della società risulta inattivo.

Oltre alle partecipazioni dirette, il sistema ACI presenta partecipazioni **indirette** (tramite controllate) e **minoritarie**. In particolare:

- nell'ambito del **Gruppo Sara**, risultano partecipazioni in **Sara Vita S.p.A., Sara Services S.r.l.**, nonché in **Nomisma S.p.A. e U.C.I. Soc. Cons. a r.l.**
- nell'ambito di **ACI Informatica**, risultano partecipazioni/controllate tra cui **ACI Editore S.r.l.** (100% ACI Informatica), oltre a ulteriori partecipazioni societarie indicate nelle schede dedicate del Portale Trasparenza ACI.

Dal 19 dicembre 1996 ACI ha istituito la **Fondazione Filippo Caracciolo** (per gli studi sui problemi dell'automobilismo/mobilità), ente senza fini di lucro che persegue lo scopo di promuovere e incoraggiare studi e ricerca scientifica nel

campo della mobilità, con particolare riferimento a sicurezza, accessibilità e tutela dell'ambiente.

In base al **Regolamento di governance**, i Consigli di amministrazione delle società controllate ACI e il Consiglio di amministrazione della Fondazione Filippo Caracciolo risultano caratterizzati da una significativa presenza di rappresentanti della rete degli Automobile Club.

Come si è già ricordato, la federazione ACI riunisce 98 Automobile Club provinciali e locali, enti pubblici autonomi a base associativa. Nell'ambito della rete, diversi Automobile Club si avvalgono di società controllate per lo svolgimento e la gestione di servizi (ad esempio pratiche automobilistiche, parcheggi, attività commerciali connesse).

Pur essendo ente pubblico a base associativa e non gravante sulla finanza pubblica, l'ACI e gli Automobile Club federati sono tenuti ad adeguarsi, mediante propri regolamenti, ai principi generali desumibili dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), tenendo conto delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91.

L'attuale governance dell'ACI

Lo **Statuto ACI** vigente - approvato da ultimo con decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 27 febbraio 2024 - individua gli **organi di indirizzo politico-amministrativo** (Assemblea, Consiglio Generale, Comitato Esecutivo e Presidente), affiancati dagli organi del settore sportivo e dagli organi di controllo, stabilendone composizione, durata, funzioni e principali regole di funzionamento.

L'**Assemblea** è l'organo rappresentativo più ampio. Lo Statuto non fissa un numero chiuso di componenti, definendone invece la composizione "per categorie". Ne fanno parte, infatti, il Presidente ACI, i Presidenti degli Automobile Club, i rappresentanti dell'Amministrazione vigilante e di specifici Ministeri (Interno, MEF, Difesa, MIT), un rappresentante ANAS, quattro rappresentanti delle Regioni (designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), un rappresentante ANCI, un rappresentante UPI e un rappresentante per ciascun altro ente/associazione aderente.

In alcune decisioni qualificate (elezione del Presidente ACI, approvazione del budget annuale, modifiche statutarie e approvazione del regolamento generale delle attività sportive) l'Assemblea opera in forma integrata, con la partecipazione dei componenti del Consiglio Sportivo Nazionale e della Giunta Sportiva che non siano Presidenti di Automobile Club, ciascuno con un voto.

Quanto al voto, la regola è di un voto per ciascun componente, ma i Presidenti degli Automobile Club votano in modo ponderato (un voto ogni 500 soci o frazione di 500, calcolati secondo le risultanze del sistema informatico centrale ACI). Inoltre, i Presidenti di AC che siano anche componenti degli organi sportivi dispongono di un voto aggiuntivo per tale rappresentatività sportiva.

Il **Consiglio Generale** è l'organo che dà esecuzione agli indirizzi dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non riservate ad essa. È composto, di regola, da 42 membri, che sono: il Presidente ACI; i rappresentanti dell'Amministrazione vigilante, dei Ministeri indicati dallo Statuto e di ANAS; i quattro rappresentanti regionali già presenti in Assemblea; venti membri eletti (uno per Regione) dai Comitati Regionali; altri otto membri eletti secondo la ripartizione prevista dallo Statuto; e fino a tre membri eletti dai rappresentanti degli enti e associazioni aderenti (o numero inferiore se gli aderenti sono meno di tre).

Il **Comitato Esecutivo** è l'organo più snello di gestione e impulso: è composto dal Presidente ACI (che lo presiede), dal rappresentante dell'Amministrazione vigilante e da otto membri eletti dal Consiglio Generale; al suo interno elegge tre Vice Presidenti

Il **Presidente ACI** è eletto dall'Assemblea (a scrutinio segreto) e, una volta eletto, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro vigilante, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti (l. n. 14/1978).

La durata della carica è di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, con possibilità di conferma nei limiti delle regole applicabili alle nomine negli enti pubblici.

Accanto a questi organi "generalisti", lo Statuto disciplina l'assetto del **settore sportivo automobilistico**, affidato a Consiglio Sportivo Nazionale e Giunta Sportiva come organi di vertice dotati di autonomia normativa, regolamentare e finanziaria, nel rispetto dell'ordinamento sportivo.

Il **Consiglio Sportivo Nazionale** è l'organo di indirizzo della politica dello sport automobilistico ed è composto da 33 membri (incluso il Presidente ACI); la **Giunta Sportiva** è, invece, l'organo di gestione e attuazione degli indirizzi del Consiglio Sportivo Nazionale, ed è da 9 membri (incluso il Presidente ACI). Per entrambi gli organi, lo Statuto prevede anche vincoli di rappresentanza (ad es. quote minime per atleti/tecnici e per rappresentanti degli Automobile Club).

Quanto ai controlli, il **Collegio dei Revisori dei Conti** esercita il controllo generale sull'amministrazione dell'ACI: è composto da cinque revisori effettivi e due supplenti; uno effettivo e uno supplente sono nominati dal MEF, mentre gli altri sono eletti dall'Assemblea; il Presidente del Collegio è eletto tra i revisori effettivi.

Lo Statuto prevede inoltre un **Collegio dei Proviviri**, quale organo di garanzia, nominato dall'Assemblea.

Il recente riordino dell'ACI

L'articolo 35 della legge n. 182 del 2025, in vigore dal 18 dicembre 2025, reca una disciplina di **riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI)** volta, in primo luogo, a incidere sull'assetto di *governance* dell'ente e, in secondo luogo, a rafforzare i presidi di controllo, trasparenza e *accountability*, con un focus specifico sulla gestione del Pubblico registro automobilistico (PRA).

Sul piano dell'organizzazione interna, la disposizione impone l'adeguamento dello statuto ACI – entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge – mediante la **soppressione** dei precedenti organi collegiali di vertice – **Consiglio generale** e **Comitato esecutivo** – e la contestuale **istituzione di un nuovo organo collegiale di amministrazione**. Tale organo è configurato come sede unitaria delle principali funzioni di indirizzo e amministrazione; è presieduto dal Presidente dell'ACI, ha durata quadriennale e prevede che, in caso di parità, il voto del Presidente sia determinante. La composizione è delineata in modo da combinare una componente espressa dall'associazionismo interno (presidenti di Automobile Club federati) con una presenza strutturale di rappresentanti di amministrazioni centrali (Amministrazione vigilante, Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dell'interno e della difesa) e di autonomie territoriali (Conferenza delle regioni e delle province autonome, UPI, ANCI), segnando un rafforzamento del raccordo istituzionale nella direzione dell'ente.

Accanto all'organo di amministrazione, la legge prevede inoltre l'istituzione di un **organo collegiale consultivo del Presidente**, composto dai presidenti dei comitati regionali. Tale organo è funzionale a consolidare un canale stabile di interlocuzione con il livello territoriale, mantenendo tuttavia una natura consultiva e non sostitutiva delle competenze decisionali dell'organo di amministrazione.

Quanto ai controlli, l'articolo 35 interviene sul **Collegio dei revisori**, ampliandone la consistenza (cinque membri effettivi e cinque supplenti) e rimodulandone le modalità di designazione, con una presidenza attribuita a un componente nominato dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'impostazione complessiva è orientata a un rafforzamento delle garanzie di vigilanza contabile e di indipendenza degli organi di controllo.

In coerenza con la centralità del PRA nelle funzioni dell'ACI, è istituito un **Comitato tecnico di vigilanza sulla gestione del PRA**, con partecipazione prevalente di rappresentanti istituzionali (tra cui MIT, Presidenza del Consiglio, MEF, Ministero della giustizia) e con la presenza di due dirigenti centrali dell'ACI. La finalità è assicurare un presidio tecnico-istituzionale specifico sulla gestione del registro, distinto ma coordinato rispetto ai meccanismi ordinari di governo dell'ente.

La disposizione interviene, altresì, su profili che incidono indirettamente sulla governance complessiva, estendendo e rendendo più stringenti gli obblighi di **trasparenza**, e imponendo un **assetto contabile e di rendicontazione** orientato a **maggiore separazione e tracciabilità**. In particolare: è richiesto un bilancio di esercizio secondo gli artt. 2423 e ss. c.c. e un bilancio consolidato di gruppo (inclusivo delle *in house*); è imposta la tenuta di contabilità separate per (a) attività istituzionali e funzioni connesse alla Federazione sport automobilistico,

(b) gestione PRA, (c) attività connesse ai tributi automobilistici; è prevista la certificazione del bilancio da parte di una società di revisione legale nominata secondo i principi del d.lgs. 39/2010.

Un ulteriore asse dell'intervento riguarda la **galassia delle partecipazioni**: sono previste misure di razionalizzazione in tempi definiti (entro 90 giorni l'ACI predispone un piano di razionalizzazione delle partecipazioni, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante, che si esprime nei successivi 20 giorni; entro 30 giorni dall'approvazione del piano, sono sottoposte a revisione le convenzioni con le società *in house*); sono introdotte incompatibilità tra la carica di rappresentante nell'organo di amministrazione dell'ACI e la nomina negli organi di amministrazione delle *in house*, nonché tra presidenza di Automobile Club e incarico di direttore generale in società partecipate; è previsto il coinvolgimento del MEF nella designazione dei presidenti dei collegi sindacali delle società controllate dall'ACI non quotate; è inoltre disposta la **liquidazione** della società *in house* **ACI Progei S.p.A** entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge.

Infine, il legislatore disciplina la fase attuativa e transitoria, stabilendo che, nelle more dell'insediamento dei nuovi organi, il **Commissario straordinario** è chiamato a porre in essere gli adempimenti necessari (adeguamento statutario, aggiornamento dei regolamenti interni, interventi sulla governance delle partecipate e atti connessi). Tale previsione si inserisce nel quadro, già vigente, della gestione commissariale fino all'insediamento dei nuovi organi di vertice.

Articolo 1, comma 737

(Innalzamento del livello di finanziamento minimo garantito agli organismi del movimento sportivo nazionale)

Il **comma 737**, introdotto **al Senato**, incrementa di **30 milioni annui**, per il **2026**, e di **40 milioni annui**, a decorrere dal **2027**, il livello di finanziamento minimo garantito agli **organismi del movimento sportivo nazionale**. Le citate risorse aggiuntive sono in particolare attribuite, per una somma pari a **30 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2026, a **Sport e salute Spa**, e per una somma pari a **10 milioni annui** aggiuntivi a decorrere dal 2027, al **CONI**.

Il **comma 737**, introdotto **al Senato**, sostituisce il comma 630-*bis* dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in materia di **finanziamento**, per gli anni a decorrere dal 2026, **degli organismi del movimento sportivo nazionale**.

Si ricorda che il **testo vigente del citato comma 630-*bis*** fissa, a decorrere dall'anno 2026, il **livello di finanziamento** del Comitato olimpico nazionale italiano (**CONI**), della società **Sport e salute Spa** e dell'Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (**NADO Italia**), nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività sportive (gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive), statuendo al contempo che, comunque, **tale livello non possa essere inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui**.

Le risorse in questione sono destinate:

- al **CONI**, nella misura di **45 milioni di euro annui**, per il finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia, nella misura di **7,7 milioni di euro annui**;
- alla **Sport e salute Spa**, per una quota non inferiore a **355,3 milioni di euro annui**, di cui una quota, pari inizialmente a **272,3**, destinata al finanziamento delle **federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite;

- alla copertura degli oneri connessi alla riforma dei **concorsi pronostici sportivi**, nella misura di **2 milioni di euro annui**.

Ora, la **norma in commento** sostituisce il comma appena riepilogato con due distinti commi, rispettivamente recanti la disciplina del finanziamento per gli organismi del movimento sportivo nazionale per il 2026 (il nuovo comma 630-*bis*) e per gli anni successivi (il nuovo comma 630-*ter*), ed introducendo, rispetto al testo vigente, **un incremento pari a 30 milioni annui, per il 2026, e pari a 40 milioni annui, a decorrere dal 2027**, delle risorse minime spettanti agli organismi sportivi citati.

In particolare, il **nuovo comma 630-*bis***, fermo restando che il livello di finanziamento degli organismi sportivi è stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei settori di attività sportive, **innalza da 410 a 440 milioni di euro annui il livello minimo di finanziamento comunque garantito**.

I **30 milioni di euro aggiuntivi per il 2026** vengono integralmente devoluti a **Sport e salute Spa**, che vede la propria quota innalzarsi dai 355,3 a 385,3 milioni di euro annui. Di tali 30 milioni di euro annui aggiuntivi, **20 milioni di euro annui** dovranno essere destinati al **finanziamento delle federazioni sportive nazionali**, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, che vedono innalzarsi le risorse stanziare in loro favore da 272,3 a 292,3 milioni di euro annui.

Il **nuovo comma 630-*ter***, innalza ulteriormente il livello minimo di finanziamento garantito **da 440 a 450 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027**. Fermi restando gli incrementi disposti dal nuovo comma 630-*bis*, che dunque si configurano come strutturali, i **10 milioni di euro annui ulteriormente aggiuntivi** sono in questo caso devoluti al **CONI**, che vede innalzarsi da 45 a 55 milioni di euro annui destinati al finanziamento delle spese relative al suo funzionamento e alle sue attività istituzionali nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.

Restano invariate, rispetto al quadro vigente, le quote di risorse annualmente destinate alla **NADO Italia**, Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia (7,7 milioni di euro annui) e alla **riforma dei concorsi pronostici sportivi** (2 milioni di euro annui).

Si ricorda che il successivo **comma 632** dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 prevede, nel testo vigente, che con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanare con cadenza annuale, **sono accertate le entrate fiscali** di cui ai commi 630 (per le annualità fino al 2025) e 630-*bis* (per le annualità a decorrere dal 2026). Il medesimo comma prevede che, **qualora le entrate** effettivamente accertate **si rivelino superiori al livello di finanziamento minimo garantito** (nel testo vigente, 410 milioni di euro), la **differenza** è attribuita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Ora, con **l'entrata in vigore della novella** descritta nella presente scheda, che come detto limita la portata delle disposizioni del comma 630-*bis* al solo anno 2026, la procedura di cui al comma 632, che nel quadro vigente è prevista in via strutturale, continuando a riferirsi ai commi 630 e 630-*bis*, verrebbe invece a **cessare d'efficacia al termine del 2026**.

*Si valuti l'opportunità di aggiornare, sulla base delle modifiche apportate dalla novella di cui al comma in commento al comma 630-*bis* dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019, anche il contenuto del successivo comma 632, inserendovi un riferimento anche al nuovo comma 630-*ter*.*

Articolo 1, comma 738
(Piano Italia 1 Giga)

Il **comma 738** dell'articolo 1, inserito nel corso dell'esame al Senato, adegua il testo della legge di bilancio per il 2025 alle più recenti rimodulazioni del PNRR inerenti al **Piano Italia a 1 Giga**.

Il **comma 738** dell'**articolo 1**, aggiunto al **Senato**, apporta modificazioni alla legge di bilancio per il 2025 (legge n. [207 del 2024](#)) e si inserisce nel quadro delle **misure legislative di rimodulazione del PNRR**.

Esso ha lo scopo di consentire, a seguito della rimodulazione da ultimo intervenuta, il conseguimento dei *target* e obiettivi del **Piano Italia a 1 Giga**, di cui al Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1, Componente 2, investimento 3 "Connessioni *internet* veloci" (banda ultra-larga e 5G).

Si ricorda che l'investimento 3 "Connessioni *internet* veloci (banda ultra-larga e 5G) ha l'obiettivo di completare la rete nazionale ultraveloce e di telecomunicazione 5G su tutto il territorio nazionale, attraverso 5 progetti:

- **Piano "Italia a 1 Giga"**, che fornirà connettività a 1Gigabit/s in download e a 200Mbit/s in upload nelle aree grigie e nere NGA (accesso di nuova generazione) a fallimento di mercato, da definire una volta completata la mappatura;
- **Piano "Italia 5G"**, che fornirà connessioni 5G nelle aree a fallimento di mercato, ovvero le zone dove non sono state sviluppate reti mobili o sono disponibili solamente reti mobili 3G e non è pianificato lo sviluppo di reti 4G o 5G nei prossimi anni, oppure dove vi sia un fallimento del mercato comprovato;
- **Piano "Scuola connessa"**, che fornirà una connettività a banda larga a 1Gigabit/s agli edifici scolastici;
- **Piano "Sanità connessa"**, che fornirà una connettività a banda larga a 1 Gigabit/s alle strutture di assistenza sanitaria pubblica;
- **Piano "Collegamento isole minori"**, che fornirà connettività a banda ultra-larga a determinate isole minori prive di collegamento in fibra ottica con il continente.

Nel dettaglio, si ricorda che la [decisione di esecuzione](#) del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025 ha autorizzato una **revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia**.

Con particolare riferimento al **Piano Italia a 1 Giga**, l'[allegato](#) della decisione **rimodula** la misura M1C2-17 – Investimento 3 "*Fast internet*

connections – Ultra-Broadband and 5G”, definendo il nuovo target quantitativo di **2.692.905 civici connettabili con velocità ≥ 1 Gbps entro il secondo trimestre 2026**, di cui **266.782 unità in aree “sparse”** remote, realizzabili tramite tecnologie di rete fissa (FTTH/B) o wireless avanzato (FWA), mantenendo quindi l’impegno per il raggiungimento della connettività ultraveloce sul territorio nazionale in aree a fallimento o a parziale fallimento di mercato – come definito dal PNRR e dalle pertinenti normative UE sul dispiegamento delle VHCN (*very high capacity networks*).

Pertanto, il numero dei civici da connettere con tale misura è ulteriormente **diminuito di circa 700mila unità**.

A tale riguardo, si ricorda che la [Decisione di esecuzione \(CID\)](#) dell’8 dicembre 2023, nel suo [Allegato](#) già era intervenuta sul numero dei civici da collegare tramite il citato Piano Italia a 1 Giga.

Le **motivazioni alla base della rimodulazione**, [illustrate](#) anche dal Sottosegretario con delega all’innovazione, rispondono alla necessità di adeguare i *target* alle **concrete possibilità di realizzazione delle opere entro il 30 giugno 2026, comunicate dal soggetto attuatore (OpenFiber)**, al fine di preservare l’effettiva spesa ammissibile e allineare l’attuazione con i tempi di realizzazione consentiti.

Tale rimodulazione operativa, motivata dall’interazione tra verifiche tecniche, *performance* di cantiere e tempistica di esecuzione dei lavori infrastrutturali, rientra nel quadro più ampio della revisione PNRR autorizzata dal Consiglio UE, che ha precisato altresì un ridisegno complessivo delle risorse finanziarie allocate.

In definitiva, a fronte dell’impossibilità di garantire la connessione a 700mila numeri civici e del rischio di non poter impiegare le relative risorse, queste ultime vengono destinate ad un’altra finalità pure contenuta dell’Allegato alla Decisione di esecuzione.

Si tratta, in particolare, dell’investimento 7, denominato **“Fondo Nazionale per la connettività”**, che consiste in un investimento pubblico in un regime di sovvenzioni in via diretta a soggetti privati, gestito da Invitalia S.p.A., per la realizzazione di interventi correlati alla copertura ultra-larga

Pertanto, alla luce della citata rimodulazione, il **comma 738 dell’articolo 1**, intervenendo con modifiche testuali sul comma 483 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2025, dispone che a seguito di eventuali **revisioni del PNRR** e, in particolare, delle riprogrammazioni relative ai Piani previsti dalla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 (quindi non solo a seguito della citata revisione del 2023), il **soggetto attuatore del Piano Italia a 1 Giga** è autorizzato ad adeguare i ***target* contrattuali alle suddette decisioni**, mediante la sottoscrizione di appositi atti aggiuntivi alle

convenzioni in essere con i beneficiari. Pertanto, rispetto alla disposizione vigente, la novella in commento dispone che il soggetto attuatore adegui i **target contrattuali** e non più il numero dei civici previsto nelle convenzioni in misura proporzionale ai civici oggetto di intervento tra i medesimi beneficiari.

Resta fermo il **termine finale** di esecuzione dei Piani dell'Investimento 3 della M1C2.

Si dispone, inoltre, che l'**importo del contributo** concesso ai beneficiari per i piani attuati, appunto, con il **modello "a contributo"** venga **rimodulato** a seguito di una **più aggiornata decisione del Consiglio dell'UE**.

Si ricorda che gli interventi "a contributo" sono progetti di investimento per la banda ultra-larga, presentati da operatori di telecomunicazione, finanziati in parte dal pubblico fino al 70% del valore delle opere, in cui l'infrastruttura realizzata resta di proprietà dell'operatore aggiudicatario.

Per ulteriori approfondimenti sulle disposizioni della legge di bilancio del 2025 relative al Piano Italia a 1 Giga, si rimanda all'apposito [dossier](#) del provvedimento.

• *Piano Italia a 1 Giga*

Il Piano "Italia a 1 Giga" si inserisce nel quadro della [Strategia italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society"](#), presentata il 27 maggio 2021, che definisce le azioni necessarie al raggiungimento, entro il 2026, degli **obiettivi di trasformazione digitale** indicati dalla Commissione europea nel 2016 e nel 2021 – rispettivamente con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (cd. *Gigabit Society*) e la Comunicazione sul decennio digitale (cd. "*Digital compass*" o "bussola digitale") per la trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030.

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che destina una quota significativa delle risorse alla transizione digitale – includendo interventi in materia di connettività – la Strategia ha previsto, in aggiunta al Piano Banda Ultralarga per le aree bianche e al Piano voucher avviati nel 2015, ulteriori linee di azione, tra cui i Piani "Italia a 1 Giga", "Italia 5G", "Scuole connesse", "Sanità connessa" e "Isole Minori".

Nel dettaglio, il **Piano "Italia a 1 Giga"** è finalizzato a sostenere, mediante intervento pubblico, la **realizzazione di reti a banda ultralarga** nelle aree in cui l'iniziativa privata non risulta sufficiente a garantire, entro un orizzonte temporale definito, livelli di servizio coerenti con gli obiettivi europei della Gigabit Society e con il *Digital Compass*. Si tratta di **aree a fallimento di mercato o parziale fallimento**.

Il Piano è stato approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) il 27 luglio 2021 ed è ricompreso nella Strategia italiana per la Banda Ultralarga, in attuazione del PNRR. Per il conseguimento degli obiettivi è previsto uno stanziamento pari a circa 3,8 miliardi di euro.

In particolare, l'iniziativa prevede la realizzazione di **infrastrutture di rete** idonee a garantire, entro il 2026, velocità di **trasmissione pari ad almeno 1 Gbit/s**, attraverso il collegamento dei civici delle unità immobiliari per i quali non risulti disponibile – né sia prevista, nei successivi cinque anni – un'offerta di rete in grado di assicurare velocità di almeno 300 Mbit/s in download nell'ora di picco del traffico.

La soglia dei 300 Mbit/s è stata assunta quale criterio di delimitazione degli ambiti di intervento in quanto ritenuta funzionale a orientare, anche in prospettiva, lo sviluppo delle infrastrutture verso soluzioni scalabili e coerenti con i traguardi del *Digital Compass*, in linea con il principio di scalabilità richiamato dalla Commissione europea.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'apposito [tema](#) sul sito della Camera.

Articolo 1, commi 739 e 740
(Fondo nazionale per la connettività)

I **commi 739 e 740** dell'**articolo 1**, inseriti nel corso dell'esame al **Senato**, affidano l'attuazione dell'investimento 7 della M1C2 del PNRR "**Fondo Nazionale per la connettività**" a **Invitalia** e provvedono a far fronte ai relativi **oneri**, pari a circa **733 milioni di euro**, a valere sui fondi del PNRR.

Nel dettaglio, e in collegamento con quanto disposto dal comma 738 dell'articolo 1 (per maggiori ragguagli, si veda la scheda di lettura relativa alla disposizione), il **comma 739** indica **Invitalia S.p.A.** quale **sogetto attuatore dell'investimento 7 "Fondo Nazionale per la connettività"** della Missione 1, Componente 2, del PNRR.

Si ricorda che l'investimento è stato istituito con la [decisione di esecuzione](#) del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2025, proprio per sopperire alle insufficienze realizzative del Piano Italia 1 Giga. Esso per la sua conformazione si presta a un utilizzo delle risorse più flessibile e rivolto a una più ampia gamma di operatori.

Il **Dipartimento per la trasformazione digitale** della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in qualità di soggetto amministrazione centrale titolare dell'investimento, è, dunque, autorizzato a stipulare una **convenzione** con Invitalia, affinché quest'ultima a sua volta eroghi incentivi a soggetti privati per l'esecuzione di opere legate allo **sviluppo delle infrastrutture di rete a banda ultra-larga in Italia**.

Al riguardo, la disposizione prevede anche che il **termine** di 30 giorni per la **registrazione**, successiva al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, sia **ridotto di un terzo**, risultando pertanto di **20 giorni**.

Il **comma 740** quantifica in **733.402.818 di euro i costi della convenzione** (comprensivi del 3 *per cento* di riconoscimento massimo per gli oneri di gestione a favore di Invitalia) e ne prevede la copertura a valere proprio sulle risorse del PNRR, finanziate dal Fondo *Next Generation EU-Italia*, destinate all'investimento 7 "Fondo Nazionale per la connettività".

Articolo 1, commi 741-743
(Disposizioni in materia di rimodulazione del PNRR)

I commi 741-743, inseriti nel corso dell'esame **in sede referente**, recepiscono la **rimodulazione del PNRR** approvata dal Consiglio UE il 27 novembre 2025. In particolare, il **comma 741** demanda alla Ragioneria generale dello Stato di provvedere, con decreti direttoriali, agli adempimenti necessari per attribuire le relative risorse finanziarie alle amministrazioni centrali titolari delle misure.

Si dispone il **riversamento all'entrata del bilancio dello Stato**, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028**, di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, per l'importo rispettivamente pari a **5.943 milioni di euro, 1.000 milioni di euro e 159 milioni di euro**: tali importi restano **acquisiti all'erario (comma 742)**.

Sono versati all'entrata del bilancio dello Stato anche **50 milioni di euro nel 2026**, acquisiti all'erario: si tratta di risorse attualmente giacenti in un conto di tesoreria di Invitalia, connesse alla componente in essere della misura defanziata "Acquisto bus elettrici" (**comma 743**).

La Relazione Tecnica evidenzia che, rispetto agli effetti indicati nel disegno di legge di bilancio (pari a 493 milioni di euro nel 2026 e 467 milioni nel 2027), **gli effetti attesi dalla rimodulazione del PNRR apportano maggiori risorse** per 5.500 milioni di euro nel 2026, 533 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028, in termini di **saldo netto da finanziare**.

Il **comma 741** prende atto degli effetti derivanti dalla rimodulazione del PNRR approvata dal Consiglio dell'UE il 27 novembre 2025 e prevede che con uno o più decreti direttoriali della Ragioneria generale dello Stato si provveda agli adempimenti amministrativi e contabili necessari per la messa a disposizione delle risorse in favore delle amministrazioni titolari delle misure del Piano.

Il **Consiglio dell'UE**, nella riunione del **27 novembre 2027**, ha approvato la [Decisione di esecuzione](#) (c.d. CID, *Council Implementing Decision*) e il relativo [Allegato](#) che modifica l'originaria Decisione del 13 luglio 2021 che ha approvato il PNRR italiano. Le modifiche hanno riguardato **174 misure** (investimenti e riforme) e gran parte dei traguardi/obiettivi relativi agli ultimi tre semestri del Piano. L'**importo complessivo** di 194,4 miliardi, di cui 71,8 miliardi di sovvenzioni e 122,6 miliardi di prestiti, è rimasto **invariato**, così come l'ammontare delle ultime tre rate programmate.

Si ricorda che finora la Commissione europea ha erogato all'Italia circa **140,4 miliardi** di euro (corrispondenti ai prefinanziamenti e alle prime sette

rate) in ragione del raggiungimento di 334 traguardi e obiettivi. Considerando la prossima erogazione dell'**ottava rata** (attesa **entro l'anno 2025**, per la quale il 1° dicembre 2025 la Commissione europea ha espresso una **valutazione positiva** sulla richiesta di pagamento), le risorse complessive erogate all'Italia raggiungeranno **153,2 miliardi di euro**, conseguenti al raggiungimento di 366 traguardi e obiettivi (circa il 64% dei 575 totali, come modificati il 27 novembre 2025). Rimangono da raggiungere entro giugno 2026 altri 209 traguardi/obiettivi (50 della nona rata e 159 della decima).

• **Le modifiche al PNRR approvate il 27 novembre 2025**

Nelle premesse della Decisione del Consiglio UE sono elencate tutte le **misure modificate** raggruppate sulla base dei motivi che hanno giustificato tali modifiche: sette misure non sono parzialmente più raggiungibili a causa di **cambiamenti nelle condizioni di mercato**, inclusi ritardi impreveduti nella fornitura che incidono sulle procedure di appalto; otto misure non sono più parzialmente realizzabili a causa della **mancaanza o del cambiamento della domanda**; quattro misure non sono più parzialmente realizzabili a causa dell'**elevata inflazione**; una misura non è più parzialmente realizzabile a causa degli **eventi meteorologici estremi** verificatisi nell'autunno 2024 che hanno avuto ricadute negative sugli interventi di ricostruzione nelle zone dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dalle inondazioni del maggio 2023 (M2C412.1.A - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico⁵³); ottantatré misure sono state modificate per **ridurre gli oneri amministrativi e semplificare** la Decisione di esecuzione del Consiglio di approvazione del PNRR, sempre garantendo il conseguimento delle finalità di tali misure;

Le seguenti **dieci misure** sono state **eliminate** a causa di circostanze oggettive:

- Progetti “faro” di economia circolare (M2C1 I.1.2);
- Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale (M2C2 I.3.3);
- Utilizzo dell'idrogeno in settori *hard to abate* (M2C2 I.3.2);
- Potenziamento dei nodi metropolitani, delle linee ferroviarie interregionali e regionali (M3C1 I.1.5);
- Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) (M3C1 I.1.6);
- Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud (M3C1 I.7);
- Collegamenti interregionali (M3C1 I.19);
- Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra l'Italia e i paesi limitrofi (M7 I.6);
- Misura rafforzata: assistenza tecnica e rafforzamento dello sviluppo delle capacità per l'attuazione del PNRR (M7 I.9);

⁵³ Tale misura, da quanto emerge dalla RT allegata all'emendamento, viene defanziata dal Piano per 910 milioni di euro, continuando ad essere finanziata da risorse nazionali

- Strumento finanziario per lo sviluppo di una *leadership* internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni (M7 I.12).

Le risorse previste per le misure eliminate dal PNRR o ridimensionate sono state destinate al finanziamento di **dieci nuove misure** di seguito elencate:

- Fondo nazionale Connettività (M1C2.I.7);
- Comparto nazionale del programma *InvestEU* (M1C2.I.8);
- Misura rafforzata: Transizione 4.0 (M1C2.I.9);
- Dispositivo per il parco agrisolare (M2C1.I.4);
- Regime di sovvenzioni per investimenti nelle infrastrutture idriche (M2C4.I.4.5);
- Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e delle linee ferroviarie interregionali e regionali (M3C1.I.1.10);
- Fondo per gli alloggi destinati agli studenti (M4C1.I.5);
- Piano triennale per il finanziamento delle attività di ricerca (M4C2.R.1.2);
- Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno (M5C3.I.1.5);
- Misura rafforzata: Programma di rinnovamento della flotta di veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici (M7.I.18).

In aggiunta alle modifiche già illustrate, l'Italia ha chiesto di **elevare il livello di attuazione di sette misure** già previste:

- Realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti e progetti “faro” di economia circolare (M2C1 I.1.1);
- Parco agrisolare (M2C1 I.2.2);
- Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (M2C1 I.3.4);
- Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario (M2C2 I.3.4);
- Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche (M2C2 I.5.1);
- Borse di studio per l'accesso all'università (M4C1 I.1.7);
- Investimenti infrastrutturali per la Zona Economica Speciale (M5C3 I.1.4).

Al riguardo la **Relazione tecnica** presentata dal Governo afferma che l'invarianza della dimensione finanziaria del Piano è stata ottenuta attraverso la “sostituzione” delle **misure definanziate** (per circa **14,2 miliardi di euro**) in parte con spese riconducibili a **misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali** (circa **6,5 miliardi di euro**, perlopiù già effettuate negli anni precedenti) e per la restante parte (circa **7,8 miliardi di euro**) con **nuove misure introdotte nel Piano** che consistono, principalmente, in nuovi strumenti finanziari che permetteranno la diluzione della spesa negli anni successivi al 2026.

Il **comma 742** dispone il **riversamento all'entrata** del bilancio dello Stato di somme giacenti sui conti di tesoreria istituiti per la gestione delle risorse PNRR, entro il 28 febbraio di ciascuno degli anni di riferimento per

l'importo di **5.943 milioni di euro nel 2026, 1 miliardo di euro nel 2027 e 159 milioni di euro nel 2028**.

L'art. 1, comma 1038, della legge n. 178 del 2020 ha previsto l'istituzione di due conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, nei quali sono versate rispettivamente le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto e quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti. Tali conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio.

Il **comma 743** dispone il **riversamento all'entrata** per **50 milioni** di euro, entro il 28 febbraio **2026**, di **risorse assegnate ad Invitalia S.p.a.** ai sensi dell'art. 1, comma 613, della legge n. 232 del 2016.

Tale norma prevede il finanziamento di un fondo finalizzato a realizzare il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea. Si evidenzia che, da quanto emerge dalla Relazione governativa, tale finanziamento costituisce la **componente "in essere"** dell'**Investimento M7-I.12 Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni**, il quale a seguito dell'ultima revisione è stato **eliminato dal PNRR**.

Si evidenzia, al riguardo, che la **Relazione tecnica** sottolinea che i versamenti all'entrata disposti dai **commi 742 e 743** determinano un **maggiore contributo** degli effetti della rimodulazione del PNRR al **saldo netto da finanziare** dell'intera manovra di **5.500 milioni** di euro nel **2026, 533 milioni nel 2027 e 159 nel 2028**, rispetto a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla RT iniziale (493 milioni nel 2026 e 467 milioni nel 2027). Pertanto, **gli effetti attesi dalla rimodulazione del PNRR ammontano complessivamente**, in termini di **saldo netto da finanziare**, a **5.993 milioni nel 2026, 1.000 milioni nel 2027 e 159 milioni nel 2028** (corrispondenti alle somme da riversare all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dei commi 742 e 743).

La **Relazione tecnica del disegno di legge di bilancio 2026** riporta che gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proposta di rimodulazione del PNRR concorrono agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026-2028, in termini di **saldo netto da finanziarie**, per 493 milioni di euro nel 2026 e per 467 milioni di euro nel 2027 e, in termini di **fabbisogno e indebitamento netto**, per 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028. Il diverso effetto sui saldi è spiegato dalla circostanza che larga parte degli interventi PNRR interessati dalla proposta di revisione non risultavano a carico del bilancio dello Stato, riguardando misure finanziate a valere sulle risorse disponibili sui conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato e destinati all'attuazione del Next generation EU.

Come anticipato, la Relazione tecnica all'emendamento governativo che ha introdotto i commi in esame afferma, invece, che le misure definanziate sono state sostituite per circa **6,5 miliardi** di euro con **misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali** perlopiù già effettuate negli anni precedenti.

Il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato disposto ai sensi dei commi 742 e 743 (per complessivi 7.152 milioni di euro nel triennio 2026-2028) appare connesso alle maggiori disponibilità rinvenienti dalla sostituzione di investimenti definanziati dal Piano con misure già finanziate a legislazione vigente da risorse nazionali.

La RT afferma, inoltre, che in termini di **indebitamento netto** la rimodulazione del 27 novembre 2025 del PNRR comporterebbe **effetti migliorativi per 4.783 milioni di euro nel 2026, per 727 milioni di euro nel 2027 e per 81 milioni nel 2028**. Rispetto agli effetti indicati nel disegno di legge di bilancio (5.071 milioni di euro nel 2026, 718 milioni nel 2027 e 440 milioni nel 2028) - che erano stati stimati sulla base del documento approvato dalla cabina di regia del PNRR alla fine di settembre 2025 - si evidenziano effetti peggiorativi nel 2026 (-287 milioni di euro) e nel 2028 (-358 milioni di euro) e leggermente migliorativi nel 2027 (9 milioni). Per gli anni successivi al 2028 le modifiche effettivamente approvate dal Consiglio UE, rispetto alla proposta iniziale del Governo, comportano un effetto peggiorativo rispetto al saldo dell'indebitamento netto (-594 milioni nel 2029, -774 milioni nel 2030 e -702 milioni nel 2031) connesso al profilo di impiego dell'attivazione dei nuovi strumenti finanziari previsti.

Gli effetti della rimodulazione del PNRR sul **fabbisogno** corrispondono a quelli indicati sull'indebitamento netto a cui vanno sommati algebricamente gli effetti delle misure relative a partite finanziarie (che non hanno impatto sul deficit). Pertanto, la revisione del PNRR approvata il 27 novembre 2025 determina un **miglioramento del fabbisogno della PA** pari a **5.695 milioni di euro nel 2026, 1.257 milioni di euro nel 2027**, e un peggioramento di 1 milione nel 2028. La relazione governativa riporta che, rispetto alla stima fornita in sede di presentazione del ddl di bilancio, la revisione tiene conto delle informazioni più dettagliate sui contenuti della rimodulazione e al trattamento contabile di alcuni flussi. Negli anni successivi al triennio di previsione gli effetti peggiorativi sono allineati a quelli evidenziati per l'indebitamento netto, ad eccezione per il 2029 quando l'indebitamento netto registra un minore onere di circa 600 milioni di euro.

Articolo 1, commi 744-746

(Contributo alla Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglia)

Il comma 744, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di **300.000 euro per l'anno 2026** il contributo in favore della FISH - già Federazione italiana per il superamento dell'handicap, oggi [Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e famiglie](#) -, di cui al comma 738 della legge di bilancio per il 2022 ([Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)).

Viene poi disposto (**comma 745**) che agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 300.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004⁵⁴ (conv. L. n. 307/2004).

Alla citata Federazione viene poi concesso un contributo di **600.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 (comma 746)** per le medesime finalità di cui al comma 738 della legge di bilancio per il 2022 ([Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)).

In proposito va ricordato che il comma 738 della citata legge di bilancio, al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, ha attribuito un **contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 di 0,65 milioni per il 2023 alla FISH**.

Il contributo in esame è stanziato al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della [Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006](#)⁵⁵, ratificata ai sensi della [legge 3 marzo 2009, n. 18](#), ad opera della FISH.

Successivamente il comma 238 della legge di bilancio per il 2025 ([Legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)) ha attribuito un contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2025, alla medesima Federazione.

Si ricorda, inoltre, che la FISH (Federazione Italiana per i diritti delle persone con disabilità e famiglie), costituita nel 1994, è una organizzazione ombrello cui aderiscono alcune tra le più rappresentative associazioni impegnate, a livello nazionale e locale, in politiche mirate all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità. La Federazione pone un'attenzione prioritaria alla condizione delle persone con disabilità complesse, non sempre in grado di autorappresentarsi, ed al supporto dei loro nuclei familiari.

⁵⁴ Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica.

⁵⁵ Si tratta di un Convenzione internazionale a cui ha aderito anche l'Unione europea, la prima a trattare nello specifico i diritti delle persone con disabilità, allo scopo di eliminare le barriere alla disabilità e le discriminazioni, oltre che promuovere le pari opportunità e l'integrazione nella società civile.

Articolo 1, commi 747-749 *(Piani di analisi e valutazione della spesa)*

L'**articolo 1, commi 747-749**, introduce l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il **30 giugno 2026** in modo da consentire la redazione di un documento unico annuale, il **Piano di monitoraggio e valutazione della spesa**, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio. Il **comma 748** dispone che il **Ministro dell'economia** e delle finanze **informi periodicamente** il **Consiglio dei ministri** sulle risultanze dei piani. Infine, il **comma 749** assegna alla **Ragioneria generale dello Stato** il compito di **coordinare** e **monitorare** le attività e fornire il necessario supporto ai ministeri.

L'**articolo 1**, commi 747-749 introduce l'obbligo per ciascun Ministero di effettuare la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa (PAVS), entro il **30 giugno 2026**. Lo scopo è migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche e il monitoraggio e la valutazione della spesa; la redazione dei Piani da parte dei singoli ministeri permetterà successivamente la stesura di un documento unico annuale, il **Piano di monitoraggio e valutazione della spesa**, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio 2025-2029 che costituiscono una condizione necessaria per l'estensione del periodo di aggiustamento della finanza pubblica.

Nel dettaglio, tale obbligo di valutazione per i Ministeri dà attuazione alla linea di azione "Miglioramento dei sistemi di monitoraggio e gestione della spesa pubblica", che è una delle **riforme** in materia di programmazione e spesa pubblica con le quali l'Italia ha ottenuto **l'estensione del periodo di aggiustamento** da quattro a sette anni, il che consente tra gli altri elementi la riduzione del rapporto deficit/PIL di un minimo dello 0,25% annuo anziché dello 0,40% (salvaguardia di resilienza relativa al deficit) e lo slittamento del periodo in cui, alla fine dei sette anni di aggiustamento, il rapporto debito/PIL debba diminuire di almeno un punto percentuale l'anno e il rapporto deficit/PIL debba gradualmente convergere all'1,5% del PIL (per maggiori dettagli, si veda l'apposito [Tema](#) predisposto dal Servizio Studi della Camera dei deputati).

In particolare, tale linea di azione è prevista dall'Allegato VI (pag. 215) al [Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029](#), presentato alle Camere a settembre 2024 ed approvato dal Consiglio dell'Unione europea il 21 gennaio 2025. La linea di azione prevede l'adozione in ciascun anno di un **Piano di**

monitoraggio e valutazione della spesa che contenga proposte di intervento formulate da ciascun Ministero che contribuiscano alla sostenibilità delle finanze pubbliche; la **norma in esame** prevede che quindi, nel primo anno di attuazione, **ciascun Ministero valuti una delle proprie politiche pubbliche**.

Si prevede che i **Piani annuali di monitoraggio e valutazione** debbano coprire, **su base annuale** “un’area di spesa pari ad **almeno l’1% della spesa** destinata al finanziamento di politiche di diretta competenza delle amministrazioni centrali” e, complessivamente **nei cinque anni 2025-2029**, “**il 10% della spesa destinata al finanziamento di politiche di diretta competenza** delle amministrazioni centrali” (Allegato VI, pag. 215, del [Piano strutturale di bilancio](#)). Inoltre, la [Relazione sull’attuazione della revisione della spesa per l’esercizio 2024 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel DEF 2022 e nel DEF 2023](#) pubblicata dalla Ragioneria Generale dello Stato a giugno 2025 indica come “a partire da **giugno 2027**, una relazione annuale predisposta dal Ministero dell’economia e finanze dovrà illustrare lo **stato di attuazione del piano di monitoraggio e valutazione**, in particolare, mostrando l’adozione di almeno un’azione attuata da ciascun Ministero che contribuisca alla sostenibilità delle finanze pubbliche” (pag. 44).

Il successivo **comma 748** in esame dispone che il Ministro dell’economia e delle finanze debba **informare periodicamente il Consiglio dei ministri** per quanto concerne ciascuna area di spesa oggetto di analisi, sulla base delle informazioni fornite dai ministri competenti. In particolare, il comma 2 sottolinea come tali informative debbano, tra l’altro, favorire la valutazione di specifici **interventi da introdurre** nella predisposizione del **disegno di legge di bilancio**.

In merito alla periodica illustrazione dei progressi compiuti, si rammenta che nel Consiglio dei Ministri n. 88 del 3 luglio 2024 il Ministro Giorgetti ha svolto una informativa sull’attuazione della revisione della spesa per l’esercizio 2023 e il conseguimento degli obiettivi di risparmio definiti nel Documento di economia e finanza 2022 (si veda il [comunicato stampa](#)) e parimenti quest’anno, nel **Consiglio dei ministri n. 136 del 24 luglio 2025** il Ministro ha svolto un’informativa sullo stato di avanzamento dei Piani di analisi e valutazione della spesa per il triennio 2025-2027 (si veda il [comunicato stampa](#)).

Inoltre, l’impiego delle risultanze nell’ottica di predisporre il disegno di legge di bilancio risulta affine a quanto già previsto dall’**articolo 22-bis**, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica [31 dicembre 2009, n. 196](#), che dispone come siano i Ministri stessi a proporre alcuni interventi da adottare in tale sede, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DEF (DFP nel 2025) di primavera.

Infine, il **comma 749** dispone che il Dipartimento della **Ragioneria generale dello Stato** (RGS) del MEF **coordini e monitori** le attività di

analisi e valutazione della spesa, e fornisca supporto tecnico agli altri Ministeri.

In proposito, si rammenta che la RGS ha costituito, al suo interno, **l'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa**, composta di quattro [Uffici](#), che esercita numerose funzioni e supporta l'operato del Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, istituito dall'articolo 9, commi 8 e 9 del [decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152](#), e composto dal Ragioniere Generale dello Stato, dai dirigenti generali delegati e quelli di volta in volta competenti in relazione alla materia trattata, da un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istat e un rappresentante della Corte dei conti.

• *I Piani di analisi e valutazione della spesa*

L'entrata in vigore della nuova *governance* economica europea, che monitora l'attuazione del coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri fissando un **tetto di spesa annuale** per l'intero comparto delle pubbliche amministrazioni di uno Stato (espresso come traiettoria di variazione annuale della "spesa primaria netta") ha rinnovato l'importanza della puntuale redazione, da parte di **ciascun Ministero, di piani specifici volti a valutare la qualità della spesa e l'efficacia delle politiche pubbliche**. Infatti, il tema è stato sollevato dall'Ufficio parlamentare di bilancio, dalla Corte dei conti e dal Ragioniere generale dello Stato in occasione delle audizioni (documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio in relazione alla riforma della *governance* economica europea, pagg. 81-82 del [Documento](#) allegato al Resoconto del 25 settembre 2024 della Va Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In tale ottica di analisi e valutazione della spesa pubblica, il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, cooperando con l'Unità di missione per l'analisi e valutazione della spesa presso la Ragioneria generale dello Stato – MEF ha predisposto alla fine del 2023 il documento "[criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa](#)" che disciplina, alla Sezione I (pagg. 11-26), i Piani triennali di analisi e valutazione della spesa. Tali Piani hanno lo scopo di "incrementare il valore prodotto dall'utilizzo delle risorse pubbliche impiegate, il **grado di utilizzo di quelle disponibili** e di **ridurre eventuali inefficienze e sprechi** nonché di fornire tali **informazioni** in tempi utili per la predisposizione del **disegno di legge di bilancio**" (pag. 11).

Nel dettaglio, il Piano di ciascun ministero deve contenere indicazioni su:

- (a) quali politiche saranno oggetto delle attività di analisi e valutazione nel successivo triennio;
- (b) quali specifiche domande valutative orientano la conduzione di tali attività;

(c) quali strategie di ricerca saranno adottate per dar loro risposta, con l'indicazione di quali dati saranno utilizzati per portare a termine le strategie indicate;

(d) in che tempi le attività di analisi si concluderanno e quali risorse finanziarie e professionali saranno impiegate per procedere alla loro realizzazione;

(e) quali azioni di miglioramento saranno prevedibilmente assunte sulla base degli esiti ottenuti.

Sulla base di tali contenuti, ogni Ministero deve poi individuare alcune “opzioni di riforma”, che consistono o nella diminuzione di spesa, o nell'incremento dei risultati conseguiti, o la modifica delle imputazioni di spesa nei vari anni in corrispondenza delle effettive esigenze.

Per il 2024, il primo anno della sperimentazione, tutti i Ministeri hanno approvato e trasmesso al MEF il proprio **Piano**: i singoli Piani sono disponibili su un'[apposita pagina](#) dell'Area della Ragioneria generale dello Stato. I temi oggetto di valutazione concernono “**beni, servizi erogati e politiche realizzate direttamente** dai Ministeri o da Agenzie ed Enti strumentali sotto il controllo diretto dell'Amministrazione, anche attraverso il ricorso a strumenti agevolativi erogati tramite specifici crediti d'imposta” ed in particolare “politiche e spese finanziate dal bilancio a legislazione vigente, di importo rilevante, preferibilmente, in un **arco pluriennale** (salvo il caso che se ne stia valutando l'eventuale rifinanziamento), con una **elevata incidenza di spese ricorrenti** rispetto al totale della spesa esaminata e connesse alle priorità strategiche del Governo” (Documento [criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa](#), pag. 24).

A titolo di esempio, il Piano del Ministero dell'economia e delle finanze (utilizzato come esempio nella Sezione II del Documento [criteri e metodologie per la definizione dei processi e delle attività di analisi e valutazione della spesa](#)) effettua la sua valutazione sull'attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, che possiedono uno stanziamento sul bilancio dello Stato pari a **circa 220 milioni di euro per il 2024** (Tabella 9 del Piano) e che hanno tra i compiti principali lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti che concernono il bilancio dello Stato, il controllo e la contabilizzazione delle entrate dello Stato, la vigilanza sulle spese di personale e sugli incassi e pagamenti fatti dai tesoriери delle singole amministrazioni. Lo **scopo** è individuare un modello di costo per definire il **fabbisogno standardizzato di spesa** delle singole Ragionerie ed allocare più correttamente le risorse; la scadenza per l'elaborazione di proposte di riforma all'attuale allocazione delle risorse è il 31 maggio scorso (Tabella 17). Il costo stimato per il processo di valutazione è pari a 106.400 euro (Tabella 15).

In merito al monitoraggio, si rileva tuttavia che gli unici documenti disponibili sull'[apposita pagina](#) dell'Area della Ragioneria generale dello Stato, pubblicati a maggio 2025, sono le schede aggiornate a febbraio 2025; queste riportano come tutti i Piani di analisi e valutazione della spesa dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri si trovassero ancora nelle fasi preliminari, senza aver ancora formulato le “opzioni di riforma”. Nel frattempo, sono stati pubblicati alcuni Piani di analisi e valutazione della spesa per l'anno 2025 (ad esempio, Ministero della [Difesa](#), Ministero delle [Imprese e del Made in Italy](#), Ministero dell'[Ambiente e della Sicurezza energetica](#), Ministero dell'[Interno](#)).

Articolo 1, commi 750-755
(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo della coesione)

Il **comma 750**, fissa un **ammontare massimo** annuale di **trasferimenti di cassa** che posso essere effettuati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione**, a favore dell'apposita contabilità del c.d. **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie, gestito dall'IGRUE-RGS, su cui transitano le risorse del FSC ai fini dell'erogazione delle risorse medesime.

I successivi **commi 751 e 752** recano una procedura per la **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa**, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo 2014-2020 e precedenti, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 750. In particolare, si prevede che, entro il 30 giugno 2026, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e la RGS procedono alla ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di tutti i cicli di programmazione, all'esito del quale il **CIPESS** definisce l'**imputazione annuale di cassa** alle assegnazioni del FSC di ciascun ciclo (**comma 753**).

Il **comma 754** riconduce al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 750 anche la procedura amministrativa di **riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione**.

Viene infine autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2026 e di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 per l'adeguamento dei sistemi informatici della Ragioneria generale dello Stato, per le attività di monitoraggio della politica di coesione e degli investimenti pubblici (**comma 755**).

Il **comma 750** determina l'**ammontare massimo annuale** dei **trasferimenti di cassa** che possono essere effettuati a valere sulle risorse del **Fondo per lo sviluppo e la coesione** a favore della **contabilità speciale del Fondo di rotazione** di cui all'art. 5 della legge n. 187 del 1983 (c.d. Fondo IGRUE), attraverso la quale sono gestite le risorse del FSC (conto corrente n. 25058), con riferimento alle risorse del **ciclo di programmazione 2021-2027 e cicli precedenti**.

Si rammenta che le risorse del Fondo sono gestite in una **apposita contabilità** del **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche nazionali - IGRUE, il quale gestisce anche le altre contabilità speciali relative alle risorse dei Fondi strutturali, sia quelle nazionali di cofinanziamento sia quelle provenienti

dall'Unione europea, nonché ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L'**ammontare massimo annuo dei trasferimenti** è fissato nei seguenti importi:

- 7.134 milioni per il 2026;
- 8.684 milioni per il 2027;
- 8.954 milioni per il 2028;
- 8.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034;
- 8.000 milioni per il 2035;
- 3.300 milioni per il 2036;
- 2.300 milioni per il 2037;
- 1.700 milioni per il 2038;
- 835 milioni per il 2039.

Tali trasferimenti di cassa riguardano le risorse del Fondo sviluppo e coesione impegnate in conto competenza ma non pagate relativi ad esercizi finanziari precedenti (residui) e gli impegni sugli stanziamenti di competenza dell'anno in corso.

Guardando agli ultimi anni, sulla base dei dati del **Conto riassuntivo del Tesoro**, che monitora i movimenti del predetto conto corrente n. 25058 del Fondo IGRUE, si registrano **entrate** provenienti **dal capitolo 8000/MEF** pari a **5.695 milioni** nel **2022**, 3.981 milioni nel 2023 e 8.969 milioni nel 2024. Al 30 settembre 2025, i trasferimenti di cassa al conto corrente sono pari 6.487 milioni.

Tale operazione contabile è espressamente finalizzata dalla norma a consentire una **corretta programmazione finanziaria** tenuto conto delle nuove regole di *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui.

Come precisato nella **relazione tecnica**, la **gestione delle risorse** del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione **sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa** fissati dalla disposizione e dei corrispondenti **effetti scontati sui saldi di finanza pubblica**.

Il **limite annuale** indicato nella norma, quale ammontare massimo di trasferimenti di cassa verso il Fondo IGRUE, è specificamente riferito alle risorse destinate **all'attuazione delle politiche di coesione** finanziate dal Fondo sviluppo e coesione, **programmate** dal CIPESS.

I predetti ammontari sono, pertanto, **inferiori** alle **autorizzazioni di cassa** fissate dal disegno di legge di bilancio per gli anni 2026-2028, in quanto le autorizzazioni di cassa **considerano anche** le risorse del Fondo

sviluppo e coesione disponibili sul capitolo **già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge**, o a esigenze diverse dalla coesione (per esempio per esigenze di copertura di oneri legislativi posti a valere sul FSC), le quali sono gestite senza la procedura di trasferimento al conto corrente presso il Fondo IGRUE, ma con **trasferimento delle risorse ad altro capitolo** di spesa disposto con decreto di variazioni.

Nella relazione tecnica si precisa che il capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato **integrato** a legislazione vigente, in termini di **sola cassa**, al fine di assicurare un valore complessivo di cassa corrispondente alla **massa spendibile** (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.

Nel disegno di legge di bilancio 2026, sul capitolo 8000/MEF le **autorizzazioni di cassa ammontano a 12.273,7 milioni per il 2026**, a fronte di un importo pari a **7.134 milioni**, quale **tetto dei trasferimenti** di cassa dal cap. 8000 al conto corrente n. 25058 del Fondo di rotazione IGRUE.

Nella Relazione tecnica si precisa, a tale riguardo, che il limite massimo ai trasferimenti è specificamente riferito all'attuazione delle politiche di coesione finanziate dal FSC ed è, quindi, **al netto** delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio che sono già state **vincolate** in attuazione di specifiche **disposizioni legislative** o ad **esigenze diverse** dalla coesione. La relazione indica, in particolare, l'art. 1, co. 8, del D.L. n. 19 del 2024 (D.L. PNRR), che ha disposto il **versamento all'Entrata**, nel periodo 2024-2027, di complessivi **4.908 milioni di residui FSC del ciclo 2021-2027**⁵⁶ e di **110 milioni di residui FSC** relativi al ciclo **2014-2020** e precedenti, e l'art. 12, co. 6, del D.L. n. 65 del 2025 (Campi Flegrei), che ha disposto il **versamento all'Entrata** nel periodo 2025-2027 di complessivi **50 milioni di residui FSC del ciclo 2014-2020**⁵⁷.

• *La gestione delle risorse del FSC presso la contabilità del Fondo IGRUE*

L'art. 1, co. 178, della legge n. 178/2020 (legge di bilancio per il 2021), come **modificato** dall'art. 1 del **D.L.124/2023**, reca alle lettere da *a*) a *l*) le procedure per la programmazione, la gestione finanziaria e per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse del **FSC 2021-2027 e dei precedenti periodi di programmazione**.

In particolare la **lettera i)** riguarda le **procedure contabili** relative alla gestione del FSC 2021-2027: essa stabilisce che le risorse assegnate dal CIPRESS sono trasferite dal relativo capitolo di bilancio (cap. 8000/MEF), nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, ad una apposita contabilità del Fondo di

⁵⁶ Di cui 725 milioni per l'anno 2024, 2.667 milioni per l'anno 2025, 1.401 milioni per l'anno 2026 e 115 milioni per l'anno 2027.

⁵⁷ Di cui 20 milioni per l'anno 2025 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

rotazione gestito dall'IGRUE della RGS ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 (**conto corrente di tesoreria n. 25058**).

Il **Ministero dell'economia** e delle finanze **assegna le risorse trasferite** alla suddetta contabilità in favore delle **amministrazioni** che hanno **sottoscritto gli Accordi** per la coesione, secondo l'articolazione temporale indicata dai medesimi accordi. I **pagamenti** in favore delle predette amministrazioni sono effettuati sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione (DPCoe).

Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa degli interventi finanziati dal Fondo, le amministrazioni titolari comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario, di cui all'articolo 1, comma 245, della legge n. 147 del 2013, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse FSC assegnate per un intervento e non ancora utilizzate possono essere riassegnate per un intervento a titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenta carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) della Ragioneria generale dello Stato, dispone la riassegnazione al nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento defianziato.

Pertanto, in base alle delle richieste presentate dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, quote di risorse FSC sono spostate dal bilancio dello Stato all'apposito **conto corrente di tesoreria**, quali **incassi** del conto, che saranno indicati come **pagamenti** a seguito del trasferimento alle amministrazioni destinatarie (titolari dell'intervento), che provvederanno all'erogazione in favore del soggetto attuatore dell'intervento, secondo le tempistiche contabili previste (anticipazioni, pagamenti intermedi, saldi).

I **movimenti contabili mensili del conto corrente di tesoreria n. 25058** (incassi, pagamenti, disponibilità) sono riportati analiticamente sul "**Bollettino bimestrale del Fondo di rotazione**" della RGS.

Le movimentazioni del conto corrente di tesoreria sono altresì riscontrabili mensilmente sul **Conto riassuntivo del Tesoro**, che fornisce il "valore cumulato" delle movimentazioni (cioè riferite a tutto il periodo considerato partendo dal 1° gennaio).

I successivi commi 751 e 752 definiscono una procedura per la **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa**, relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 750.

In particolare, il **comma 751** stabilisce che **entro il 30 giugno 2026** (sei mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2026), il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato (RGS) procedono, in collaborazione con le Amministrazioni assegnatarie delle risorse, anche sulla base dei dati di monitoraggio tratti dai sistemi informativi della RGS, alla **ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa** relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione del ciclo di **programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione**, tenendo conto delle assegnazioni e dei trasferimenti già disposti sulla contabilità del Fondo di rotazione IGRUE.

La medesima **ricognizione** è effettuata in relazione ai programmi di spesa a valere sulla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione del periodo di **programmazione 2021-2027**.

Sulla base degli esiti di tale ricognizione, il **comma 752** stabilisce che il **Ministro** per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, d'intesa con il Ministro dell'economia e **previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni** (*come modificato in Commissione*), **sottopone** all'approvazione del **CIPESS**, nei **limiti** degli importi indicati al comma 750 e tenendo conto delle **obbligazioni giuridicamente vincolanti**, **l'imputazione annuale di cassa** alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, dei cicli di programmazione 2021-2027, 2014-2020 e precedenti, **comprese** quelle previste da **specifiche disposizioni** di legge.

Ai fini delle assegnazioni delle risorse del Fondo sviluppo e coesione per gli **interventi** del periodo di programmazione **2021-2027**, comprese quelle previste da disposizioni di legge, il **comma 753** dispone l'approvazione da parte del **CIPESS** dei relativi **cronoprogrammi dei pagamenti nei limiti** delle disponibilità annuali di cassa di cui al **comma 750**.

Anche la **modifica dei cronoprogrammi** relativi agli Accordi di coesione 2021-2027 è consentita **solo nei limiti** delle **disponibilità annuali di cassa** indicate al comma 1 (**comma 754**).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, co. 178, lettere *c*) e *d*), della legge n. 178/2020, come modificato dall'art. 1 del D.L.124/2023, l'Accordo per la coesione sottoscritto tra il Ministro per la coesione e i singoli Ministeri o le singole Regioni, deve contenere il **cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun intervento** finanziato, nonché il **piano finanziario dell'Accordo** per la coesione articolato per annualità definito in considerazione del cronoprogramma finanziario degli interventi.

Il **comma 755** prevede, infine, che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possa **stipulare** apposite **convenzioni con la SOGEI** - Società generale di informatica S.p.A. (quale supporto tecnico), al fine di

adeguare i sistemi informatici già in uso presso la RGS per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici, ai fini delle rilevazioni richieste nell'ambito della nuova *governance* economica europea.

Le convenzioni possono prevedere meccanismi semplificati per l'adeguamento dei rispettivi massimali qualora per le attività previste concorrano risorse nazionali ed europee della politica di coesione.

A tal fine è autorizzata la spesa pari a **2 milioni per il 2026, 3 milioni annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione annuo a decorrere dal 2029**. Di tali importi 2 milioni per ciascuna annualità 2026-2028 sono da imputare a spese relative all'implementazione, estensione e sviluppo dei sistemi informatici (conto capitale), mentre 1 milione – con decorrenza dal 2027 - sarà destinato alle attività di gestione dell'infrastruttura (conto corrente).

Articolo 1, comma 756
(Tabelle A e B)

L'**articolo 1, comma 756**, dispone in ordine all'entità dei **fondi speciali** determinati dalle **tabelle A e B**, allegate al disegno di legge in esame. Si tratta degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Gli importi complessivi esposti nella **tabella A** (fondo speciale di parte corrente) ammontano a 551,53 milioni per il 2026, a 610,37 milioni per il 2027 e a 599,15 milioni annui a decorrere dal 2028.

Gli importi complessivi esposti nella **tabella B** (fondo speciale di conto capitale), ammontano a 381,83 milioni per il 2026, a 525,25 milioni annui dal 2027.

I prospetti che seguono riportano gli stanziamenti complessivi (in milioni di euro) esposti alle tabelle A e B, a legislazione vigente (BLV) e nel disegno di legge di bilancio A.S. 1689, nel testo originario e come **modificato dal Senato**.

(in migliaia di euro)

TABELLA A <i>cap. 6856 MEF</i>			
	2026	2027	2028 e ss.
A.C. 2750	551.527,94	610.367,25	599.152,72
A.S. 1689	602.555,15	651.672,29	641.672,29
BLV	391.555,15	460.672,29	460.672,29
<i>Effetti finanziari</i>	<i>159.972,79</i>	<i>149.694,96</i>	<i>138.480,43</i>

(in migliaia di euro)

TABELLA B <i>cap. 9001 MEF</i>			
	2026	2027	2028 e ss.
A.C. 2750	381.827,75	525.254,85	526.254,85
A.S. 1689	392.927,75	528.754,85	528.754,85
BLV	380.927,75	498.754,85	498.754,85
<i>Effetti finanziari</i>	<i>900,00</i>	<i>26.500,00</i>	<i>27.500,00</i>

L'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge di contabilità ([legge n. 196 del 2009](#)) inserisce tra i contenuti della prima sezione del disegno di legge di bilancio la determinazione degli importi dei fondi speciali e le relative tabelle. Con la disposizione in esame si provvede a determinare gli importi

da iscrivere nei fondi speciali per ciascun anno, determinati nelle misure indicate per la parte corrente nella tabella A e per quella in conto capitale nella tabella B, allegate al disegno di legge di bilancio, ripartite per Ministeri. In sede di relazione illustrativa al disegno di legge sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell'esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante.

La **relazione illustrativa** annessa al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1689) espone le **finalizzazioni** relative agli importi dei fondi speciali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale, di cui alle tabelle A e B.

Nei prospetti seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi (espressi in migliaia di euro) degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale nel disegno di legge di bilancio.

Gli importi delle tabelle A e B relativi alle finalizzazioni già iscritte in bilancio a legislazione vigente (BLV) per i singoli Dicasteri, ove sussistenti, sono stati forniti dalla Ragione Generale dello Stato su richiesta degli uffici parlamentari.

Tabella A - Fondo speciale di parte corrente

Ministero dell'economia e delle finanze

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	107.956,44	125.956,44	125.956,44
A.S. 1689	139.956,44	153.956,44	151.956,44
A.C. 2750	138.918,14	152.918,14	150.918,14

Finalizzazioni:

- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433; AC 2528);
- Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romana d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (AC 2396);
- Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei Conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale (AC 1621 AS 1457);

- L'accantonamento comprende, inoltre, le risorse destinate alla copertura finanziaria di misure a favore di Banche per lo sviluppo e altre organizzazioni internazionali.
- Interventi diversi.

Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	48.694,13	47.972,77	47.972,77
A.S. 1689	48.694,13	51.972,77	51.972,77
A.C. 2750	41.359,75	45.438,39	46.938,39

Finalizzazioni:

- Disegno di legge annuale sulle piccole e medie imprese (A S 1484);
- Istituzione della Giornata della ristorazione (AC 1672 AS 1551);
- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574)
- Interventi diversi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	41.049,57	41.049,57	41.049,57
A.S. 1689	41.049,57	41.049,57	41.049,57
A.C. 2750	39.449,57	39.449,57	38.949,57

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della giustizia

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	8.608,66	13.328,60	13.328,60
A.S. 1689	26.608,66	31.328,60	31.328,60
A.C. 2750	21.608,66	28.328,60	28.328,60

Finalizzazioni:

- Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento (AC 1866; AS 1694);
- Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime (AS 1433 AC 2528);
- Disposizioni in materia di Circoscrizioni giudiziarie (AC 2646);
- Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	15.799,49	21.083,09	21.083,09
A.S. 1689	40.799,49	46.083,09	47.083,09
A.C. 2750	36.143,63	38.292,02	37.077,48

Finalizzazioni:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Camerun, fatto a Yaoundé il 17 marzo 2016 (AC 1501; AS 1646);
- Ratifica della Convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi, con Allegati, fatta a Londra il 13 febbraio 2004, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 981);
- Ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020 (AC 1451; AS 1645);
- Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015 (AC 1502; AS 1647);
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione di polizia, fatto a Roma l'8 giugno 2023 (AS 1446 AC 2589);
- Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1447; AC 2590);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo sull'Arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (AC 1847);
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 (AS 1229 AC 2102);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno (AS 1188);
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003, e dello scambio di

lettere tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Palermo il 29 settembre 2023 (AS 1095);

- Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369; AS 1683);
- Interventi diversi.

Ministero dell'istruzione e del merito

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	42,62	8.280,86	8.280,86
A.S. 1689	26.042,62	32.280,86	32.280,86
A.C. 2750	23.892,62	30.280,86	30.280,86

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero dell'interno

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	11.247,01	17.247,01	17.247,01
A.S. 1689	23.247,01	27.247,01	27.247,01
A.C. 2750	23.247,01	27.247,01	27.247,01

Finalizzazioni:

- Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un Comune situato in una Regione diversa da quella del Comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare (AC 115 AS 787)
- Interventi diversi.

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

(in migliaia di euro)

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	19.501,71	19.501,71	19.501,71
A.S. 1689	24.501,71	24.501,71	24.501,71
A.C. 2750	24.201,71	24.501,71	24.501,71

Finalizzazioni:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574);
- Interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	2.899,80	8.413,80	8.413,80
A.S. 1689	25.899,80	28.413,80	21.413,80
A.C. 2750	22.781,13	25.252,51	18.252,51

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero dell'università e della ricerca***(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	20.237,33	32.237,33	32.237,33
A.S. 1689	38.237,33	42.237,33	42.237,33
A.C. 2750	34.237,33	42.237,33	42.237,33

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero della difesa***(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	27.724,10	30.959,10	30.959,10
A.S. 1689	42.724,10	41.959,10	41.959,10
A.C. 2750	39.874,10	39.059,10	39.059,10

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste***(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	23.778,99	33.768,99	33.768,99
A.S. 1689	33.778,99	41.768,99	38.768,99
A.C. 2750	32.778,99	41.768,99	38.768,99

Finalizzazioni:

- Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (AS 1519);
- Interventi diversi.

Ministero della cultura*(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	35.165,13	35.165,13	35.165,13
A.S. 1689	35.165,13	35.165,13	35.165,13
A.C. 27850	24.165,13	28.165,13	28.165,13

Finalizzazioni:

- Valorizzazione della storia, dell'arte e della cultura dei borghi e dei territori d'Italia attraverso l'attività del "Festival delle Città Identitarie" (AS 1333);
- Interventi diversi.

Ministero della salute*(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	18.984,98	15.984,98	15.984,98
A.S. 1689	33.984,98	31.984,98	32.984,98
A.C. 2750	31.984,98	29.984,98	30.984,98

Finalizzazioni:

- Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria (AS 1241; AC 2365)
- Interventi diversi.

Ministero del turismo*(in migliaia di euro)*

Tabella A	2026	2027	2028 e ss.
BLV	9.865,18	9.722,90	9.722,90
A.S. 1689	21.865,18	21.722,90	21.722,90
A.C. 2750	16.885,18	17.442,90	17.442,90

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562; AC 1805)
- Interventi diversi.

Tabella B - Fondo speciale di conto capitale

Ministero dell'economia e delle finanze

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	137.303,66	186.303,66	186.303,66
A.S. 1689	139.303,66	189.303,66	189.303,66
A.C. 2750	139.303,66	189.303,66	189.303,66

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero delle imprese e del *made in Italy*

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	29.492,07	29.492,07	29.492,07
A.S. 1689	29.492,07	29.492,07	29.492,07
A.C. 2750	29.492,07	27.492,07	27.492,07

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	23.187,98	23.187,98	23.187,98
A.S. 1689	23.187,98	23.187,98	23.187,98
A.C. 2750	23.187,98	23.187,98	23.187,98

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della giustizia

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	10.000,00	18.000,00	18.000,00
A.S. 1689	10.000,00	18.000,00	18.000,00
A.C. 2750	9.500,00	17.500,00	17.500,00

Finalizzazioni:

- Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (AC 2646);
- Interventi diversi.

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	17.528,05	17.528,05	17.528,05
A.S. 1689	17.528,05	17.528,05	17.528,05
A.C. 2750	17.528,05	17.528,05	17.528,05

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero (AC 2369; AS 1683)
- Interventi diversi.

Ministero dell'istruzione e del merito*(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	3.000,00	30.000,00	30.000,00
A.S. 1689	3.000,00	30.000,00	30.000,00
A.C. 2750	3.000,00	30.000,00	30.000,00

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero dell'interno***(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	15.146,04	15.992,84	15.922,84
A.S. 1689	15.146,04	16.922,84	16.922,84
A.C. 2750	15.146,04	16.922,84	16.922,84

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica***(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	16.831,83	18.831,83	18.831,83
A.S. 1689	16.831,83	18.831,83	18.831,83
A.C. 2750	16.831,83	18.831,83	18.831,83

Finalizzazioni:

- Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025 (AC 2574);
- Interventi diversi.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	5.283,48	23.583,48	23.583,48
A.S. 1689	5.283,48	23.583,48	23.583,48
A.C. 2750	5.283,48	23.583,48	23.583,48

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero dell'università e della ricerca***(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	19.606,66	25.606,66	25.606,66
A.S. 1689	19.606,66	25.606,66	25.606,66
A.C. 2750	19.606,66	25.606,66	25.606,66

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero della difesa***(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	36.292,07	34.842,37	34.842,37
A.S. 1689	36.292,07	36.842,37	36.842,37
A.C. 2750	36.192,07	36.842,37	36.842,37

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste***(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	23.921,08	24.921,08	24.921,08
A.S. 1689	23.921,08	24.921,08	24.921,08
A.C. 2750	23.421,08	23.921,08	24.921,08

Finalizzazioni: Interventi diversi.**Ministero della cultura***(in migliaia di euro)*

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	1.070,90	8.270,90	8.270,90
A.S. 1689	11.070,90	18.270,90	18.270,90
A.C. 2750	1.070,90	18.270,90	18.270,90

Finalizzazioni: Interventi diversi.

Ministero della salute

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	31.292,07	31.292,07	31.292,07
A.S. 1689	31.292,07	45.292,07	45.292,07
A.C. 2750	31.292,07	45.292,07	45.292,07

Finalizzazioni: interventi diversi.

Ministero del turismo

(in migliaia di euro)

Tabella B	2026	2027	2028 e ss.
BLV	10.971,86	10.971,86	10.971,86
A.S. 1689	10.971,86	10.971,86	10.971,86
A.C. 2750	10.971,86	10.971,86	10.971,86

Finalizzazioni:

- Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia (AS 562 AC 1805)
- Interventi diversi.

Articolo 1, commi 757
(Fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

L'articolo 1, comma 757, come riformulato dal Senato:

- **istituisce un fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 98,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- **riduce il fondo per interventi strutturali di politica economica** di 28 milioni di euro per l'anno 2026, 15 milioni di euro per l'anno 2027, 4 milioni di euro per l'anno 2028 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029;
- **incrementa il fondo perequativo di misure fiscali e di ristoro** istituito dall'art.1-*quater*, co.1, [D.L. 137/2020](#) (conv. L. n. 176/2020) di 145 milioni di euro nell'anno 2026, 105 milioni di euro nell'anno 2028, 260 milioni di euro nell'anno 2029, 25 milioni di euro nell'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032, 25 milioni di euro nell'anno 2033, 40 milioni di euro nell'anno 2034 e 80 milioni di euro nell'anno 2035;
- **incrementa il fondo di parte corrente destinato alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029** (art.1, co.886, [L. n. 207/2024](#)) di 770 milioni di euro per l'anno 2029.

La dotazione del fondo di parte corrente destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, **istituito dal comma in esame**, è stata diminuita nel corso dell'esame parlamentare. Nel disegno di legge originario, infatti, al fondo era attribuita una dotazione di 100 milioni dal 2026.

Tale fondo è allocato sul capitolo 3096 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Programma "Fondi da assegnare" - CDR Fondi da assegnare per esigenze di gestione).

Il fondo per interventi strutturali di politica economica è stato istituito dall'art.10, co.5, [D.L. n. 282/2004](#) (conv. L. n. 307/2004) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il fondo istituito dall'art.1-*quater*, co.1, [D.L. 137/2020](#) (conv. L. n. 176/2020) è finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei

decreti-legge recanti misure connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. I benefici a valere su tale Fondo sono destinati ai soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive e che abbiano comunque registrato una significativa perdita di fatturato.

Il comma 886 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente (**al quale si riferisce la disposizione in esame**) e uno di conto capitale, finalizzati alla compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta definito nel Piano strutturale di bilancio 2025-2029. La finalità di tale disposizione sembrerebbe dunque essere quella di preconstituire delle mere allocazioni contabili in bilancio per risorse da destinare a compensare gli effetti finanziari derivanti dall'eventuale scostamento dal percorso della spesa netta. Questi fondi potrebbero quindi configurarsi come fondi di riserva con funzioni analoghe a quelle di altri fondi già vigenti.

Qui di seguito un riepilogo degli effetti in termini di maggiori oneri (in milioni di euro).

	Fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato	Fondo per interventi strutturali di politica economica	Fondo perequativo di misure fiscali e di ristoro	fondo di parte corrente compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso della spesa netta indicato nel PSB di medio termine 2025-2029
2026	-	-28	145	-
2027	-	-15	-	-
2028	98,9	-4	105	-
2029	98,9	-1,5	260	770
2030	98,9	-1,5	25	-
2031	98,9	-1,5	30	-
2032	98,9	-1,5	30	-
2033	98,9	-1,5	25	-
2034	98,9	-1,5	40	-
2035	98,9	-1,5	80	-
2036 e ss.	98,9 annui	-1,5	-	-

Articolo 1, comma 758
(Risorse per lavoro straordinario nelle Amministrazioni dello Stato)

Il comma in esame, introdotto **in sede referente**, determina in 32.030.899 euro a decorrere dal 2026 la dotazione del fondo per corrispondere i **compensi per lavoro straordinario, in relazione a eccezionali e indilazionabili esigenze di servizio, nelle Amministrazioni dello Stato.**

Il fondo in oggetto è disciplinato dall'articolo 3 della [legge n. 385 del 1978](#) (recante “Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato”).

La disposizione in esame è posta in deroga all'articolo 23, comma 2, del [decreto legislativo n. 75 del 2017](#), il quale stabilisce che, dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle singole amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

Viene mantenuto fermo quanto stabilito dall'**articolo 153, comma 15, del presente disegno di legge**. Quest'ultimo demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse iscritte nel citato fondo per corrispondere alle eccezionali indifferibili esigenze di servizio (cap. 3026/MEF), sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito DPCM. È autorizzata l'erogazione dei relativi compensi nelle more del perfezionamento dell'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Articolo 1, commi 759-761
(Fondo rotativo per la copertura del rischio di morosità incolpevole)

I commi 759-761, introdotti dal Senato, istituiscono un fondo rotativo per sostenere i conduttori in condizione di morosità incolpevole e ne disciplinano il funzionamento.

Il **comma 759** istituisce un **fondo rotativo** destinato a sostenere i **conduttori** in condizione di **morosità incolpevole**. Il fondo rotativo, con dotazione pari a **5 milioni di euro annui** per ciascun anno **dal 2027 al 2031** è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il predetto fondo è destinato alla copertura del rischio di morosità incolpevole e del deposito cauzionale connessi ai contratti di locazione, nel caso di **sopravvenuta impossibilità** del conduttore di **adempiere alle obbligazioni contrattuali** di pagamento per cause **non imputabili alla sua volontà**. Il fondo, nei limiti delle somme erogate, **si surroga** nei diritti del locatore.

La natura rotativa del fondo deriva dai recuperi resi possibili dall'attribuzione del diritto di surroga nei diritti del locatore prevista dal presente comma.

Il **comma 760** autorizza l'apertura di un conto corrente di tesoreria intestato a Consap S.p.A. in qualità di soggetto gestore.

Il **comma 761** dispone l'adozione, entro il 30 giugno 2026, di un D.P.C.M., di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Commissario straordinario nominato al fine di fronteggiare le situazioni di degrado, vulnerabilità e disagio giovanile, al fine di definire:

- i criteri e le condizioni di accesso al fondo rotativo;
- le modalità di erogazione e di surrogazione;
- le procedure di verifica del rispetto del limite di spesa previsto dallo stanziamento;
- ogni altra disposizione attuativa.

• *Le altre misure di sostegno al disagio abitativo*

Si segnala che il comma 908 della presente legge incrementa lo stanziamento del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di seguito descritto, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

L'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 ha istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un **Fondo destinato agli inquilini morosi**

incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Da ultimo, l'articolo 1, commi 117-119, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha rifinanziato il fondo nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi.

Il decreto del 30 marzo 2016 prevede che il comune verifichi che il richiedente sia in possesso dei seguenti criteri per l'accesso ai contributi:

a) abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;

b) sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;

c) sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato (sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9) e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;

d) abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.

Si rammenta inoltre che i commi 234-235 della presente legge prevedono l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un **Fondo destinato a misure di sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati**, non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà e con figli a carico; il contributo può essere riconosciuto fino al compimento del ventunesimo anno di età da parte del figlio. Il fondo ha una dotazione finanziaria del fondo pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

L'articolo 1, commi 282-284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023) ha istituito il **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028. Con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, sono dettate le linee guida e definite le modalità attuative, per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica, ivi incluse quelle relative all'assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti, predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale, che devono essere identificati da un codice unico di progetto (CUP) e corredati di cronoprogramma procedurale e di realizzazione.

Articolo 1, commi 762-765

(Riapertura termine per domanda di accesso al Fondo indennizzo risparmiatori)

I commi da 762 a 765, modificati al Senato, riaprono il termine del **procedimento FIR**, consentendo a chi aveva presentato domanda entro il 18 giugno 2020 - ma l'ha vista **respinta** (anche solo in parte) **per carenze documentali e procedurali** - di **ripresentarla** alla **Commissione tecnica**, secondo **requisiti e procedure già vigenti**. Il Ministero dell'economia e delle finanze è tenuto alla **nomina** di una nuova Commissione. Dalla pubblicazione del decreto di nomina decorrono **120 giorni** per inviare le nuove domande; il procedimento si chiude in **180 giorni**, con possibile sospensione fino a **30 giorni** per integrazioni documentali. La Commissione tratta anche le **domande ancora pendenti**.

In particolare, i **commi da 762 a 765** dell'articolo 1 permettono ai **risparmiatori** che avevano **presentato tempestivamente** la domanda di accesso all'indennizzo del FIR, ma che era stata **rifiutata** anche parzialmente **per incompletezza documentale o procedimentale**, di **ripresentare** la **domanda** alla **Commissione tecnica**, l'organo - individuato dalla [legge](#) n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) - **competente** per l'ammissione all'indennizzo.

Come risulta dal [sito web della CONSAP](#), il 31 ottobre 2023 è cessata l'**attività** della Commissione Tecnica del Fir, appositamente istituita con decreto per la delibera delle domande di indennizzo dei risparmiatori, **pertanto l'attività di delibera è conclusa**.

La disposizione sottolinea che i **requisiti** e le **procedure** per l'esame delle domande **restano** quelli individuati dall'articolo 1, commi 493 e seguenti, della **legge di bilancio per il 2019** e dai **decreti** del Ministero dell'economia e delle finanze del [10 maggio 2019](#) e [8 agosto 2019](#).

Al comma 763 si autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a **nominare** con **decreto** la citata **Commissione tecnica**, composta da **tre componenti** i cui **emolumenti** non possono superare i 30.000 euro per il Presidente e i 20.000 euro per gli altri componenti (misure individuate dal [decreto](#) del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2019 richiamato dalla norma) e, in ogni caso, è fissato il limite massimo complessivo di **120.000 euro** per l'anno 2026.

Dalla **pubblicazione del decreto** di nomina **decorrono i 120 giorni** a disposizione dei risparmiatori per presentare le domande.

Dal momento in cui scade la finestra temporale per la presentazione delle domande, il **termine di conclusione del procedimento** è di **180 giorni**, che può essere **sospeso** per un massimo di **30 giorni** per l'acquisizione di elementi necessari per il completamento dell'istruttoria.

La norma precisa che è la Commissione tecnica nominata con il decreto ministeriale in questione a essere competente per l'esame delle **istanze** di indennizzo ancora **pendenti** al momento di entrate in vigore della presente legge di bilancio, anche quelle *sub iudice*.

Quanto alle norme di carattere finanziario, i commi in esame stabiliscono un **tetto massimo** di spesa per l'**erogazione degli indennizzi** e per gli **oneri di gestione** fissato, in termini di **competenza** (saldo netto da finanziare) nella misura di **80 milioni** di euro per l'anno **2026**, di **20 milioni** per l'anno **2026** e di **30 milioni** per gli anni **2027** e **2028**, in termini di **cassa** (fabbisogno e indebitamento netto). Inoltre, è autorizzata la spesa di 120.000 per l'anno 2026 per gli emolumenti dei componenti della Commissione tecnica, nonché di **500.000 euro** per ciascuno degli anni **2026**, **2027** e **2028** per le attività di **Consap Spa**, la quale fornisce la segreteria tecnica alla Commissione.

• *Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)*

La legge di bilancio per il 2019 ha istituito il **Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)** per i risparmiatori che hanno **subìto un pregiudizio** ingiusto in relazione all'**investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa** nel biennio 2016-2018, usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale Fondo sostituisce quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. L'indennizzo, **non** più **subordinato all'accertamento del danno ingiusto** da parte del **giudice** o dell'**arbitro finanziario**, per gli **azionisti** è commisurato al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli **obbligazionisti** è commisurato al 95 per cento del costo di acquisto; in ogni caso entro il **limite massimo** complessivo di **100.000 euro per ciascun risparmiatore**.

Articolo 1, comma 766
(Risorse per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

Il **comma 766, introdotto dal Senato**, incrementa di un importo massimo di 60 milioni di euro, per l'anno 2026, le risorse attribuite al Commissario straordinario per l'indirizzo, il coordinamento e l'attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (c.d. Commissario per le Paralimpiadi) e destinate a far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Il comma in esame prevede un incremento, **per l'anno 2026**, per un importo massimo di **60 milioni di euro**, delle risorse assegnate dall'art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025, **al Commissario per le Paralimpiadi** e destinate, dal medesimo comma, a far fronte alle **esigenze di carattere logistico** necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche.

Lo stesso comma stabilisce che la disposizione in esso contenuta entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge.

• *Il Commissario per le Paralimpiadi e le risorse ad esso assegnate*

Il Commissario

L'[articolo 5 del D.L. 96/2025](#) ha previsto la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Alla nomina del Commissario si è provveduto con il [D.P.C.M. 5 settembre 2025](#).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Nel disciplinare la figura commissariale in questione, l'articolo 5 regola, in particolare, i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3, secondo periodo, e 4) e autorizza l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8). Degna di nota anche la disposizione recata dal quinto periodo del comma 5, che impone al Commissario di inviare all'Autorità politica delegata in materia di sport, con cadenza trimestrale, “una relazione

contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo nonché le informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi e sul rispetto dei cronoprogrammi approvati”.

Le risorse destinate al Commissario

L'[art. 5, comma 3, del D.L. 96/2025](#) destina al Commissario, **per l'anno 2025**, un ammontare di risorse per un importo massimo di 228,24 milioni di euro che, in base all'art. 4, comma 1, del D.L. 156/2025, sono incrementate di 44,41 milioni e di un ulteriore importo massimo di 15,2 milioni di euro per gli interventi anche temporanei per il completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle competizioni, raggiungendo quindi l'importo di 287,85 milioni.

Di tali risorse, una quota pari ad un massimo di **123,77 milioni di euro** è destinata a far fronte alle **esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche**

A tali risorse si aggiunge l'importo massimo di **60 milioni per il 2026**, in virtù del rifinanziamento recato dalla norma in esame.

Alle risorse citate previste complessivamente dal comma 3 se ne aggiungono di ulteriori. Il terzo periodo del comma 5 del medesimo articolo 5 dispone, infatti, che il Commissario può essere destinatario delle seguenti eventuali ulteriori risorse: quelle derivanti dal riparto delle risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»; nonché gli stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026» a carico degli enti territoriali.

Le risorse previste dal succitato comma 3 sono inoltre incrementate, dal successivo comma 6, di 100 milioni di euro per il 2025, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1, del D.L. 96/2025⁵⁸.

⁵⁸ Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32% del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi 630-632 della L. 145/2018.

Articolo 1, comma 767
(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

Il **comma 767** – inserito **dal Senato** – dispone un incremento, a decorrere dall'anno 2026, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2026 e di 27 milioni annui a decorrere dal 2027, della dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, al fine della rideterminazione delle prestazioni (*una tantum*), a carico del medesimo Fondo, in favore dei familiari superstiti.

L'incremento delle risorse del Fondo di sostegno in oggetto si aggiunge alla dotazione già vigente, pari a 10.979.421 euro per l'anno 2026 e a 13.479.421 euro annui a decorrere dal 2027⁵⁹ (nell'esercizio finanziario relativo all'anno 2025 – esercizio che non è interessato dall'incremento in esame – la dotazione è pari a 12.479.421 euro)⁶⁰.

Si ricorda che, nell'ambito delle disposizioni di rango secondario, la prestazione *una tantum* in oggetto è disciplinata dal [D.M. 19 novembre 2008](#) ("Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro") per le procedure, i requisiti e le modalità di accesso al beneficio. Gli importi della prestazione – variabili a seconda del numero di familiari superstiti – vengono rideterminati ogni anno, con riferimento agli infortuni verificatisi nel medesimo anno. Per l'anno 2025, gli importi sono stati stabiliti dal [decreto ministeriale](#) emanato in data 27 maggio 2025 (prot. n. 75).

⁵⁹ Il Fondo (istituito dall'articolo 1, comma 1187, della [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#)) è iscritto nel capitolo 5063 del programma 1.8 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La prestazione *una tantum* in oggetto è erogata dall'INAIL, a cui sono trasferite le risorse del Fondo medesimo; si ricorda che tale prestazione: è riconosciuta anche con riferimento agli infortuni (mortalità) di lavoratori non rientranti nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; è riconosciuta anche per gli infortuni domestici (mortalità), con esclusivo riferimento alle vittime iscritte all'assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici; non determina una riduzione dell'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari del lavoratore; non è riconosciuta con riferimento alle malattie professionali.

⁶⁰ Tali importi sono comprensivi dell'incremento disposto dal richiamato articolo 1, comma 200, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

Articolo 1, commi 768-769

(Misure urgenti per il sostegno della presenza di imprese italiane nel continente africano e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

I commi 768 e 769, introdotti durante l'esame parlamentare, estendono all'anno 2026 la misura introdotta con l'articolo 10, commi da 5 a 10, del decreto legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, **che autorizzava la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, a valere sulle risorse della c.d. gestione separata, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2025, a favore di imprese stabilmente operative nel Continente africano** per la realizzazione di interventi in specifici settori e **in coerenza con le finalità del Piano Mattei** di cui all'articolo 1 del decreto legge 15 novembre 2023, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 gennaio 2024, n. 2.

• Il Piano Mattei per l'Africa

Con il decreto-legge **n. 161 del 2023**, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024, il Governo ha adottato misure urgenti per definire la *governance* del cosiddetto “**Piano Mattei**”, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra l'Italia e gli Stati del Continente africano secondo la "formula" del fondatore di ENI Enrico Mattei, che punta a coniugare l'esigenza italiana di rendere sostenibile la propria crescita con quella di coinvolgere le nazioni africane in un processo di sviluppo e progresso.

Le differenti ramificazioni del Piano sono state sottoposte al Parlamento attraverso l'esame dello schema di **Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di adozione del c.d. «Piano Mattei»** ([A.G. n. 179](#), ora Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024).

[Qui](#) il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri della Camera il 5 agosto 2024.

[Qui](#) il parere favorevole espresso dalla III Commissione Affari esteri e Difesa del Senato il 5 agosto 2024.

Il 9 luglio 2025 il Governo ha trasmesso alle Camere, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 161 del 2023, **la Seconda relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei**, aggiornata al 30 giugno 2025 ([Doc. CCXXXIII, n. 2](#)).

In estrema sintesi, si ricorda che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 161 del 2023 la collaborazione dell'Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di **durata quadriennale** e aggiornabile anche antecedentemente.

Dal punto di vista operativo, il Piano si declina attraverso progetti pilota in quattordici Nazioni (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria, Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d'Avorio, Angola, Ghana, Mauritania, Senegal e Tanzania).

I pilastri principali sono quelli dell'Istruzione, dell'Agricoltura, della Salute, dell'Energia e dell'Acqua, mentre la guida del progetto è affidata ad una **apposita cabina di regia**, presieduta dal Presidente del Consiglio, dal Ministro degli Esteri, da tutti i Ministri coinvolti nei progetti e dai dirigenti delle aziende pubbliche e delle istituzioni che collaborano al progetto.

Con riferimento alle **risorse**, il Governo (cfr pag. 44 dello schema di DPCM) ha fatto presente che il Piano Mattei potrà avvalersi di una pluralità di canali di finanziamento ai quali attingere per l'attuazione dei progetti.

Nello specifico nella sua prima fase il Piano Mattei ha potuto contare su una **dotazione iniziale di 5 miliardi e 500 milioni di euro** tra crediti, operazioni a dono e garanzie, di cui circa **3 miliardi reperiti dal Fondo Italiano per il clima e 2,5 miliardi dai fondi della Cooperazione allo sviluppo**.

Per ulteriori approfondimenti si vedano il [Dossier](#) sullo Schema di DPCM di adozione del Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, il [Dossier](#) sulla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei e il tema dell'attività parlamentare [Iniziative italiane per l'Africa \(piano Mattei\)](#)

Le disposizioni novellano l'articolo 10 del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 (*Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport*), e in particolare:

- il **comma 768** interviene sul comma 5, autorizzando la Cassa depositi e prestiti a concedere **finanziamenti sotto qualsiasi forma**, anche mediante strumenti di debito subordinato, **nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2026**, a valere sulla gestione separata. Prevede altresì la **concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP**, in misura pari all'80% in relazione al singolo intervento, avvalendosi delle risorse affluite al 31 dicembre 2025 nel fondo di garanzia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dal comma 10 del medesimo articolo 10;
- il **comma 769** interviene sul comma 6, **rimuovendo la previsione della garanzia dello Stato sulle esposizioni di CDP nei limiti del predetto fondo di garanzia**, essendo già indicato al comma precedente che agli eventuali oneri derivanti dalle escussioni si faccia fronte con le risorse già affluite al 31 dicembre 2025 sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La relazione tecnica precisa che tali risorse ammontano a 250 milioni di euro.

Articolo 1, comma 770
(Fondo per il rifinanziamento di “Industria 4.0”)

Il **comma 770**, inserito in sede di esame parlamentare al Senato, prevede la creazione di un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad **incrementare** le risorse a disposizione per il credito d’imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello “**Industria 4.0**”.

Il comma in esame, aggiunto al Senato, istituisce, per l’anno 2026, un Fondo presso il MEF al fine di **innalzare il limite di spesa** fissato dall’[articolo 1, comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207](#) per il credito di imposta riconosciuto alle aziende che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», **limitatamente** agli investimenti effettuati prima del 31 dicembre 2025. Tale limite, fissato a 2,2 miliardi di euro, è ora **incrementato di 1,3 miliardi** di euro, per un **totale di 3,5 miliardi di euro**.

• **Industria 4.0**

Industria 4.0 è un modello di incentivi ideato per stimolare investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Articolo 1, comma 771
(Acconto del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)

Il **comma 771 dell'articolo 1**, inserito durante l'esame parlamentare, modifica il sistema di pagamento del **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**, introducendo un meccanismo di versamento di un **acconto** pari all'**85%** dell'importo versato nell'anno precedente.

In particolare il comma in esame, modifica il comma 3 dell'[articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), cosiddetto Codice delle assicurazioni private, prevedendo il pagamento di un acconto pari all'85% della somma versata dalle compagnie di assicurazione nel corso dell'anno precedente per il suddetto **contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti**. Tale acconto, da versare entro il 16 novembre, costituirà un **credito** che potrà, per esigenze di liquidità, essere scomputato dai pagamenti dovuti, allo stesso titolo, a partire dal febbraio dell'anno successivo.

• ***Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti***

Il contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti costituisce la modalità di rimborso delle spese sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale per le prestazioni erogate a seguito di sinistri stradali e nautici. La sua aliquota è pari al 10,5% del premio delle assicurazioni per responsabilità civile.

Tale prelievo sostituisce la necessità, da parte delle Regioni e altri enti che erogano prestazioni a carico del SSN, di doversi rivalere nei confronti dell'impresa di assicurazione, del responsabile del sinistro o dell'impresa designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Codice delle assicurazioni private (D.L. 209/2005)	
Testo vigente	Modificazioni apportate dal comma 2-quinquies
Art. 334 <i>(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)</i>	Art. 334 <i>(Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti)</i>
[...] 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni.	[...] 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216 , e successive modificazioni. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano, altresì, a titolo di acconto una somma pari all'85 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire ai sensi del presente comma.

Articolo 1, commi 772-773

(Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, mobilità e riqualificazione ambientale)

I commi 772 e 773, introdotti al Senato, recano l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del MEF, finalizzato all'attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l'anno 2026 e di 67,75 milioni per l'anno 2027.

All'assegnazione delle risorse del fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore di soggetti e finalità individuati con uno o più atti di indirizzo delle Camere.

Nel dettaglio, il comma 772 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 68.700.000 euro per l'anno 2026 e di 67.750.000 euro per l'anno 2027.

Il fondo è finalizzato:

- all'attuazione di misure in favore degli enti locali;
- alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura anche da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del patrimonio storico, artistico e architettonico;
- alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di mobilità e di riqualificazione ambientale.

Il comma 773 disciplina le modalità di riparto delle risorse del fondo, stabilendo che con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'assegnazione delle risorse del fondo a favore dei soggetti beneficiari e per le corrispondenti finalità che saranno previsti con uno o più atti di indirizzo delle Camere.

I decreti del MEF sono adottati **di concerto** con i seguenti Ministri interessati alla realizzazione delle finalità fondo: il Ministro dell'Interno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro della cultura, il Ministro della difesa, l'autorità politica delegata alla disabilità, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, l'autorità politica delegata allo sport, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro del turismo.

Il decreto di assegnazione delle risorse disciplina anche i **termini di utilizzo delle risorse**, le modalità di **monitoraggio** e **rendicontazione** nonché di **revoca** nel caso di mancato utilizzo del contributo assegnato.

Il comma 773 dispone altresì che gli interventi di conto capitale finanziati dal fondo debbano essere identificati da un **CUP** (codice unico di progetto) e **monitorati** secondo la disciplina vigente ([decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229](#)).

Si rammenta che un **fondo del tutto analogo** è stato previsto dalla **legge di bilancio 2024** (art. 1, comma 898-901, [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#)).

In particolare, il comma 898 ha istituito un **fondo** nello stato di previsione del MEF⁶¹, con una dotazione di **31.967.000 euro** per l'anno **2025**, di **38.700.000 euro** per l'anno **2026** e di **31.380.000 euro** per l'anno **2027**, **finalizzato** all'attuazione di misure in favore degli **enti locali**, alla realizzazione di **interventi** in materia **sociale e socio-sanitaria assistenziale**, di **infrastrutture**, di **sport** e di **cultura** da parte di associazioni, fondazioni ed enti operanti nel territorio, di recupero, conservazione e mantenimento del **patrimonio** storico, artistico e architettonico nonché all'attuazione di **investimenti** in materia di infrastrutture stradali, sportive, scolastiche, ospedaliere, di **mobilità** e di **riqualificazione ambientale**.

L'assegnazione delle risorse del fondo è stata demandata a uno o più **decreti del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sulla base delle destinazioni** previste con **specifico atto di indirizzo delle Camere** (comma 900).

Sulla base di tale normativa, già il **20 dicembre 2024**, nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di bilancio per il 2024 (**A.C. 2112-bis-A**) l'Assemblea della Camera dei deputati (seduta n. 402, *si veda il [Resoconto](#)*) ha **esaminato** i seguenti **ordini del giorno**, volti a recare la destinazione delle risorse

⁶¹ Il comma 898 prevedeva originariamente che il Fondo fosse trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; successivamente, l'articolo 12, comma 15, lettera b), del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ha stabilito che il fondo rimanesse allocato sullo stato di previsione del MEF (capitolo 3016/MEF).

dell'istituendo fondo previsto dal comma 898, da assegnare con successivo D.P.C.M., che sono stati **accolti** dal Governo⁶²:

1. [9/02112-bis-A/146](#) Frassini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani (cfr. p. 140 del Resoconto);
2. [9/2112-bis-A/189](#) Gusmeroli, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani (cfr. p. 131 del Resoconto);
3. [9/2112-bis-A/211](#) Pella, Zucconi, Mascaretti, Maerna (cfr. p. 138 del Resoconto);
4. [9/2112-bis-A/213](#) Molinari, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Maccanti, Benvenuto, Ambrosi (cfr. p. 148 del Resoconto);
5. [9/2112-bis-A/223](#) Barabotti, Comaroli, Cattoi, Frassini, Ottaviani, Andreuzza, Bagnai, Davide Bergamini, Billi, Bof, Di Mattina, Giaccone, Giagoni, Latini, Miele, Montemagni, Ziello, Zinzi, Zoffili, Ambrosi (cfr. p. 139 del Resoconto);
6. [9/02112-bis-A/231](#) Pisano (cfr. p. 139);
7. [9/2112-bis-A/235](#) Trancassini, Cangiano, Iaia, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Montaruli, Osnato, Padovani, Perissa, Rampelli, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Testa, Zinzi, Ambrosi, Cerreto, Mollicone, Polo (cfr. p. 148 del Resoconto);
8. [9/2112-bis-A/239](#) (riformulato) Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Frassini, Bellomo, Benvenuto, Bisa, Bordonali, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Crippa, Dara, Formentini, Giaccone, Giglio Vigna, Gusmeroli, Lazzarini, Loizzo, Maccanti, Marchetti, Matone, Miele, Montemagni, Morrone, Nisini, Panizzut, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Sasso, Stefani, Toccalini, Ambrosi, Maerna, Furgiuele (cfr. p. 148 del Resoconto);
9. [9/2112-bis-A/242](#) Rotelli, Ambrosi, Mollicone (cfr. p. 140).

La dotazione del Fondo è stata successivamente rifinanziata dal D.L. 27 dicembre 2024, n. 201, di **5 milioni** per il 2025, **31,76 milioni** per il **2026**, e di **28,4 milioni** per il **2027**, che ne ha altresì ampliato le finalità anche agli interventi riguardanti la **messa in sicurezza del territorio**, il **sostegno economico**, il **turismo**, la celebrazione di eventi, la ricerca e il digitale (art. 10, comma 4-*bis*, lettera a), D.L. n. 201 del 2024).

La dotazione complessiva del fondo è dunque risultata pari a **36.967.000** euro per il 2025, **70.460.000** euro per il **2026** e a **59.780.000** euro per il **2027**.

In sede di conversione in legge del medesimo D.L. n. 201 del 2024, l'Assemblea della **Camera** dei deputati, nella seduta n. 422 del 5 febbraio 2025 (si veda il [Resoconto](#)), ha approvato l'**ordine del giorno 9/2183-A/60** Lucaselli, Comaroli, Pella, Romano che ha disposto una parziale rettifica dei precedenti citati ordini del giorno [9/2112-bis-A/211](#), [9/2112-bis-A/213](#), [9/2112-bis-A/223](#), [9/02112-bis-A/231](#), [9/2112-bis-A/235](#) e [9/2112-bis-A/239](#). L'Assemblea del

⁶² Si rammenta che nella medesima seduta dell'Assemblea della Camera (seduta n. 402, *si veda il Resoconto*), è stato altresì esaminato l'ordine del giorno [9/2112-bis-A/241](#) Comaroli e Ambrosi, accolto dal Governo (cfr. p. 140 del Resoconto), che tuttavia non recava destinazioni vincolanti.

Senato della Repubblica, nella seduta n. 275 del 19 febbraio 2025 (si veda il [Resoconto](#)), ha approvato l'ordine del giorno [G/1374/22/7](#) Garavaglia, Panella, Marti.

Successivamente, con il **D.L. 14 marzo 2025, n. 25** (art. 12, comma 15, lettera d)) è stato disposto che, considerando le **destinazioni stabilite** con gli **atti di indirizzo delle Camere**, le **risorse** del fondo sono **assegnate** direttamente ai **Ministeri**, in base alle rispettive competenze, con il DPCM di riparto previsto dal comma 900.

Il **[D.P.C.M.](#)** è stato **adottato il 30 maggio 2025**.

Rispetto alle risorse disponibili (pari a 36.967.000 euro per il 2025, 70.460.000 euro per il 2026 e a 59.780.000 euro per il 2027), il **[D.P.C.M. 30 maggio 2025](#)** ha **assegnato ai Ministeri** risorse per complessivi **36.560.728 euro** per il **2025**, **68.291.228 euro** per il **2026** e **58.681.228 euro** per il **2027**, ripartite sulla base degli atti di indirizzo delle Camere, con un **residuo** di 406.272 euro per il 2025, 2.168.772 euro per il 2026 e di 1.098.772 euro per il 2027.

Successivamente, l'articolo 2, comma 9-*quater*, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95 ha disposto la destinazione di **100.000 euro** per ciascun anno 2026 e 2027 delle risorse del fondo per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di **comunità estive per bambini e per anziani**, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi.

Nel disegno di legge di bilancio per il 2026, il fondo iscritto sul **capitolo 3016** dello stato di previsione del MEF (A.S. 1689, [Tabella II, Parte II](#), p. 1300) presenta una dotazione pari a **2.068.772 euro** per il **2026** e **998.772 euro** per il **2027**, quali somme residue dell'assegnazione disposta con il **[D.P.C.M. 30 maggio 2025](#)**.

Tali risorse sono state quasi interamente **utilizzate a copertura** degli oneri connessi al **contributo assegnato, in sede referente**, alla **Direzione marittima di Napoli** nell'importo di **2.068.000 euro** per l'anno **2026** e a **998.000 euro** per il **2027**, per avviare un piano straordinario di interventi infrastrutturali in considerazione delle esigenze connesse alla competizione sportiva internazionale America's Cup.

Articolo 1, commi 774-782 ***(Fondo sociale per il clima)***

I commi 774-782, modificati dal Senato, disciplinano la gestione contabile (comma 774), nonché l'assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi (commi 775-777), delle risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC): sia di quelle provenienti dal Fondo sociale per il clima previsto dall'UE sia dei cofinanziamenti nazionali.

Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 778-781) e individuati i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano (comma 782).

La modifica operata **dal Senato** riguarda solamente il comma 781 ed è volta a precisare che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità, stabilite a livello europeo, del Fondo sociale per il clima.

Conto corrente di tesoreria (comma 774)

Il comma 774 individua i conti correnti di tesoreria **in cui affluiscono le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'UE per l'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC)** di cui al Regolamento (UE) 2023/955 (v. *infra*).

Il comma dispone infatti che tali risorse affluiscono sul conto corrente di tesoreria denominato “Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” per essere trasferite in favore del conto corrente di tesoreria denominato “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto” (previsto dall'art. 1, comma 1038, della legge 178/2020, legge di bilancio 2021), che contestualmente assume la denominazione “Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - **Contributi a fondo perduto e altre risorse nazionali ed europee**”.

Si ricorda che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia sono versate distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato (D.M. 11 ottobre 2021).

Viene altresì precisato che sul medesimo conto corrente affluiscono **anche le risorse del cofinanziamento nazionale del PSC**, alla cui assegnazione si provvede con le procedure previste della legge n. 187 del 1983, relativa al **Fondo di rotazione** per l'attuazione delle politiche comunitarie (c.d. Fondo IGRUE).

Assegnazione delle risorse del PSC e trasferimento alle amministrazioni centrali (commi 775-777)

Il **comma 775** prevede che con apposito **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze**, da emanarsi **entro 60 giorni** a decorrere dalla decisione di approvazione del PSC da parte dell'UE, si provvede all'**assegnazione delle risorse del PSC**, sulla base di quanto previsto nella citata decisione formalmente notificata alle autorità italiane.

Viene altresì stabilito che:

- la notifica della citata decisione e l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di assegnazione delle relative risorse costituiscono la **base giuridica di riferimento**, per le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, per l'avvio delle relative procedure di attuazione, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, fino a concorrenza delle risorse assegnate;
- alle **eventuali rimodulazioni delle assegnazioni** disposte ai sensi del presente comma, in favore delle amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del Piano, **si provvede con variazioni di bilancio disposte con decreto del Ragioniere generale dello Stato, anziché con decreto ministeriale** (modalità previste dal citato art. 4-*quater*, comma 2, del decreto-legge 32/2019, c.d. sblocca cantieri, per semplificare e accelerare le procedure di assegnazione di fondi nel corso della gestione).

Il **comma 776** stabilisce che, nei limiti delle rispettive assegnazioni disposte con il decreto ministeriale succitato, il MEF provvede al **trasferimento, in favore delle singole amministrazioni centrali** titolari delle misure e degli investimenti, **delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale relative al PSC**, mediante versamento sulle contabilità speciali alle stesse intestate per la gestione delle risorse del fondo Next Generation EU-Italia presso la tesoreria dello Stato.

Il **comma 777** prevede che, nelle more dell'acquisizione delle erogazioni da parte dell'UE a valere sulla quota a carico del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955, **il MEF provvede ai trasferimenti a favore delle amministrazioni aventi diritto mediante l'utilizzo delle**

disponibilità di cassa del conto di tesoreria di cui all'art. 1, comma 1038, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020), come rinominato dal precedente comma 1 (v. *supra*).

Viene altresì stabilito che al reintegro del predetto conto si provvede con le successive erogazioni dell'UE a valere sulla quota a carico del citato Fondo sociale per il clima.

Obblighi posti in capo alle amministrazioni per l'attuazione del PSC (commi 778-781)

In base al disposto dei commi 778, 779 e 781, le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC:

- provvedono alle **erogazioni in favore dei soggetti attuatori** con le procedure previste nell'ambito del PNRR per assicurare le anticipazioni di liquidità dall'art. 18-*quinquies* del D.L. 113/2024 e di cui al relativo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 dicembre 2024 (**comma 778**);

L'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2024 ha disposto che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori, provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie **fino al limite cumulativo del 90 per cento** del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di 30 giorni** dal ricevimento della richiesta di trasferimento. I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante: 1) l'ammontare delle spese effettuate; 2) i controlli di competenza effettuati; 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR. Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo. Con il [D.M. 6 dicembre 2024](#) sono stati definiti i criteri e le modalità per l'attuazione della disciplina introdotta.

- provvedono all'**attuazione delle misure e degli investimenti** del PSC conformemente al principio della sana gestione finanziaria, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica dei casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e duplicazione dei finanziamenti, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi obiettivi intermedi e finali. Le attività di **monitoraggio, rendicontazione e controllo del PSC** sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», lo strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio 2021 (**comma 779**);

- sono tenute a correggere le **difformità e le irregolarità sanabili, rilevate nel corso dell'attuazione**, provvedendo, nel caso di revoca dei

finanziamenti disposti in favore dei soggetti attuatori, o dei beneficiari finali, al recupero degli importi non dovuti eventualmente già corrisposti. Nel corso dell'esame **al Senato** è stato precisato che le amministrazioni centrali titolari delle misure e degli investimenti del PSC sono tenute anche a **destinare le risorse recuperate a ulteriori progetti inclusi nelle finalità**, stabilite a livello europeo, **del Fondo sociale per il clima (comma 781)**.

Il **comma 780** dispone che – fatte salve le verifiche previste dalla normativa europea relativamente ai requisiti di ammissibilità degli interventi al finanziamento del Fondo sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSC – le amministrazioni e gli organismi responsabili dell'attuazione sottopongono i relativi atti ai **controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativi e contabili** previsti dai rispettivi ordinamenti.

Viene altresì stabilito che, in conformità all'allegato III del Regolamento (UE) 2023/955, le **funzioni di audit del PSC** sono **svolte dall'IGRUE** (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF), in posizione di indipendenza funzionale e organizzativa dalle strutture responsabili della gestione del Piano e avvalendosi, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative alle misure e agli investimenti realizzati a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Possibili utilizzi delle risorse del PSC (comma 782)

In base al comma 782, le risorse per l'attuazione del PSC possono essere utilizzate per le finalità previste:

- dai commi 282 e 283 dell'art. 1 della legge di bilancio 2024 (L. 213/2023) in materia di **contrasto al disagio abitativo**;

Il citato comma 282, al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, ha previsto l'emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale. In base al disposto del comma 283, tale decreto deve individuare le modalità di assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti e di predisposizione, realizzazione e monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale e di edilizia sociale. Per le finalità delineate da tali commi, il successivo comma 284 prevede l'istituzione del Fondo per il contrasto al disagio abitativo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028.

- dal comma 402 dell'art. 1 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), per le **iniziative del Piano casa Italia**;

Tale comma 402 – al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo – ha previsto l’approvazione, con apposito D.P.C.M., di un piano nazionale per l’edilizia residenziale pubblica e sociale, denominato «Piano casa Italia», quale strumento programmatico avente ad oggetto il rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Tale piano, sempre secondo quanto stabilito dal medesimo comma 402, è finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione dell’offerta abitativa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di governance e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l’utilizzo dell’offerta abitativa disponibile. Il successivo comma 403 autorizza, per il finanziamento delle iniziative del Piano, la spesa complessiva di 560 milioni per il periodo 2028-2030.

- e dai commi 613-615 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), per le iniziative rientranti nell’ambito del Piano strategico nazionale della **mobilità sostenibile** e per interventi in materia di **povertà energetica per le famiglie vulnerabili**.

Il Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile è stato approvato con il DPCM 17 aprile 2019. Il Piano è destinato anche al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell’aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

Per un approfondimento dei temi della povertà energetica, in particolare legati alla condizione di genere, si rimanda all’apposito [dossier](#) del Servizio Studi della Camera.

• *Il Fondo sociale per il clima e il PSC*

Il [regolamento \(UE\) 2023/955](#) ha istituito il [Fondo sociale per il clima](#) per il periodo compreso tra il 2026 e il 2032, al fine di fornire sostegno finanziario agli Stati membri per le misure e gli investimenti inclusi nei rispettivi piani sociali per il clima.

Lo stesso regolamento prevede che le misure e gli investimenti sostenuti dal Fondo in questione sono utilizzati **a beneficio delle famiglie, delle microimprese e degli utenti dei trasporti che sono vulnerabili e risentono particolarmente dell’inclusione**, nel sistema di *emission trading* disciplinato dalla direttiva 2003/87/CE (le cui disposizioni di recepimento nell’ordinamento nazionale sono contenute nel d.lgs. n. 47/2020), **delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dagli edifici e dal trasporto su strada**.

Si ricorda che tale inclusione è stata disposta dalla direttiva 2023/959/UE. Tale direttiva (recepita dall'Italia con il d.lgs. 10 settembre 2024, n. 147) ha infatti modificato e integrato la direttiva 2003/87/CE al fine di prevedere, tra l'altro, l'istituzione di un nuovo e distinto sistema ETS (c.d. [ETS 2](#)) da applicare, a decorrere dal 1° gennaio 2025, ai “combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell'edilizia e del trasporto stradale e in ulteriori settori” (nuovo allegato III della direttiva 2003/87/CE). La disciplina dell'ETS 2 è recata dal nuovo Capo IV-bis, della direttiva 2003/87/CE, che comprende gli articoli da 30-bis a 30-duodecies. Tali articoli prevedono, tra l'altro, la messa all'asta (separatamente dalle quote relative agli impianti fissi e ai trasporti aereo e marittimo), a decorrere dal 2027, delle quote disciplinate da tale capo IV-bis, nonché che, sempre a partire dal 2027, gli Stati membri possono estendere l'attività di cui all'allegato III a settori non elencati in tale allegato e applicare quindi lo scambio di quote di emissioni a norma del presente capo in tali settori, a determinate condizioni. Viene inoltre previsto il rinvio dello scambio di emissioni per i settori dell'edilizia e del trasporto su strada e per ulteriori settori fino al 2028 in caso di prezzi eccezionalmente elevati dell'energia.

L'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/955 disciplina la **dotazione del Fondo sociale per il clima**, stabilendo che la stessa è pari a un importo massimo di **65 miliardi di euro** a prezzi correnti per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2032. Viene altresì stabilito che, qualora l'ETS 2 sia rinviato al 2028, l'importo massimo destinato al Fondo sia pari a 54,6 miliardi di euro. In base all'allegato II del regolamento, **all'Italia è assegnata una quota pari al 10,81% delle risorse totali del Fondo** (quindi 7 miliardi di euro, oppure 5,9 miliardi in caso di rinvio dell'ETS 2 al 2028). L'articolo 15 dispone inoltre che gli Stati membri contribuiscono almeno al 25% dei costi totali stimati dei loro piani.

Lo stesso regolamento disciplina nel dettaglio il contenuto e le modalità di predisposizione e trasmissione dei **piani sociali per il clima (PSC)**.

In relazione al contenuto, l'articolo 8, paragrafo 2, prevede tra l'altro che “nei costi totali stimati dei piani gli Stati membri possono includere i costi delle misure che forniscono alle **famiglie vulnerabili e agli utenti vulnerabili dei trasporti** un sostegno diretto al reddito per ridurre l'impatto dell'aumento dei prezzi del trasporto su strada e dei combustibili per riscaldamento”, ma anche che “**i costi delle misure che forniscono un sostegno diretto temporaneo al reddito non rappresentano più del 37,5% dei costi totali stimati del piano**”.

In relazione alla predisposizione e trasmissione dei piani, l'articolo 4 dispone, tra l'altro, che **ciascuno Stato membro presenta alla Commissione il suo piano**, a seguito di una consultazione pubblica. Nel 17° considerando del medesimo regolamento europeo viene inoltre sottolineato che “è opportuno presentare i piani entro il 30 giugno 2025 affinché possano essere esaminati con attenzione e tempestività”.

In attuazione delle citate disposizioni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato la [consultazione pubblica per la predisposizione del piano sociale per il clima](#).

Si ricorda inoltre il disposto dell'art. 2, comma 2, del [D.L. 19/2025](#), che definisce alcune **finalità prioritarie del PSC**. Viene infatti stabilito che, nel

rispetto delle finalità previste dal regolamento (UE) 2023/955, nell'ambito delle misure di attuazione del PSC sono previste specifiche misure di investimento e sostegno per famiglie e microimprese vulnerabili, in misura non superiore al 50% del totale delle risorse disponibili, anche con modalità flessibili e diversificate in ragione dell'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, in maniera da garantire misure di intervento immediato per la riduzione dei possibili impatti negativi ai fini dell'accesso a servizi energetici essenziali.

Nel [comunicato web diffuso dal Ministero dell'ambiente in data 5 agosto 2025](#) viene evidenziato che le **risorse del PSC**, pari a circa **9,3 miliardi**, sono destinate a quattro grandi misure in cui è articolato il Piano: 3,2 miliardi di euro andranno alla riqualificazione energetica degli edifici di proprietà pubblica in classe F e G e di quelli di proprietà delle microimprese vulnerabili; 1,375 miliardi di euro saranno destinati all'ampliamento del Bonus Sociale Gas Plus; 3,105 miliardi finanzieranno lo sviluppo di servizi di mobilità pubblica e hub di prossimità nelle aree svantaggiate; 1,74 miliardi saranno dedicati alla misura 'Il Mio Conto Mobilità', con portafogli digitali per il trasporto pubblico rivolti alle persone in condizione di povertà dei trasporti.

Nel medesimo comunicato viene sottolineato che "il Piano sarà trasmesso alla Commissione europea secondo le scadenze previste, per consentire l'attivazione delle misure nei tempi utili e garantire la piena operatività dal 2026 al 2032".

Articolo 1, commi 783-784
(Disposizioni per il Piano Casa Italia)

I **commi 783-784, introdotti dal Senato**, modificano la disciplina del Piano Casa Italia e della normativa sulle linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale, che istituisce anche un fondo per il contrasto al disagio abitativo.

Il **comma 783** modifica l'articolo 1, comma 402, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), che dispone l'istituzione del **Piano Casa Italia** (vedi *infra*), e introduce i nuovi commi 402-*bis* e 403-*bis*.

Nel dettaglio:

- l'articolo 1, comma 402, è integrato al fine di disporre che il D.P.C.M. di **adozione del Piano Casa Italia** è adottato con il **concerto del Ministro dell'economia e delle finanze** (la formulazione vigente richiede già che sia adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata);
Si valuti l'opportunità di aggiornare il termine di adozione del D.P.C.M. previsto dal comma 402 illustrato, attualmente scaduto.
- è introdotto il nuovo comma 402-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, che integra la disciplina riguardante i **contenuti del Piano** in parola, disponendo l'**individuazione**, nell'ambito di nuovi modelli di edilizia residenziale e sociale finalizzati a fornire una soluzione abitativa ai fabbisogni sociali oggetto degli interventi stessi, dei seguenti **interventi**:
 - realizzazione e recupero di **alloggi di edilizia sociale** da destinare alla **locazione**, a **canone agevolato**, sulla base di **contratti di godimento in funzione della successiva alienazione** di immobili ([articolo 23 del D.L. 133/2014](#)) di unità immobiliari adibite ad abitazione principale per giovani, giovani coppie e genitori separati;
 - realizzazione e adeguamento di **unità immobiliari di edilizia sociale in favore delle persone anziane** da destinare alla **locazione a canone agevolato** associata anche a contratti di permuta immobiliare. La novella precisa che l'intervento opera:
 - in coerenza con le finalità di cui al d.lgs. 29/2024 (che reca disposizioni in materia di politiche in favore degli anziani);
 - nell'ottica di favorire la realizzazione di progetti di coabitazione, in coerenza con le finalità di cui all'articolo

1, commi 678 e 679, della legge di bilancio 2022 (legge 234/2021);

- è introdotto il nuovo comma 403-*bis* all'articolo 1 della legge di bilancio 2025, al fine di favorire la **complementarietà** e l'**integrazione** delle iniziative finanziate nell'ambito del Piano Casa Italia con gli **interventi** finanziati dai programmi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei **fondi strutturali europei**, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili, anche nell'ambito dell'obiettivo specifico «promuovere l'accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili» introdotto dal [regolamento \(UE\) 2025/1914](#) per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio.

Il **comma 784 modifica** l'articolo 1, commi 282 e 284, della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), che prevede l'adozione di **linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale**, oltre ad istituire un fondo per il contrasto al disagio abitativo (vedi *infra*). In particolare:

- il comma 282 è modificato prevedendo che le **linee guida** per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale sono adottate con il **D.P.C.M.** di approvazione del **Piano casa Italia** (art. 1, comma 402, della legge di bilancio 2025, v. *supra*);
- il comma 284, integralmente sostituito, autorizza la spesa di **50 milioni di euro per l'anno 2027 e 50 milioni di euro per l'anno 2028**. Il comma specifica che tali risorse contribuiscono alle medesime finalità previste per il Piano Casa Italia (articolo 1, comma 403, della legge di bilancio 2025, legge 207/2024).

La novella pertanto sopprime il riferimento al Fondo per il contrasto al disagio abitativo, che il vigente comma 284 dota delle medesime risorse finanziarie.

• ***Piano Casa Italia e modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica***

L'articolo 1, commi 402-403 della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024), prevede l'adozione di un **Piano nazionale per l'edilizia residenziale e sociale pubblica**, denominato "**Piano Casa Italia**", al fine di contrastare il disagio abitativo sul territorio nazionale, anche mediante la valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente e il contenimento del consumo di suolo. La norma prevede che il citato piano sia approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2025, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il D.P.C.M. non è stato ancora adottato.

Il Piano Casa Italia è volto al rilancio delle politiche abitative come risposta coerente ed efficace ai bisogni della persona e della famiglia. Il piano rappresenta uno strumento programmatico finalizzato a definire le strategie di medio e lungo termine per la complessiva riorganizzazione del sistema casa, in sinergia con gli enti territoriali, al fine di fornire risposte ai nuovi fabbisogni abitativi emergenti dal contesto sociale, integrare i programmi di edilizia residenziale e di edilizia sociale, dare nuovo impulso alle iniziative di settore, individuare modelli innovativi di *governance* e di finanziamento dei progetti, razionalizzare l'utilizzo dell'offerta abitativa disponibile. Per il finanziamento delle iniziative è autorizzata la spesa complessiva di **560 milioni** di euro (nella misura di 150 milioni nel 2028, 180 milioni nel 2029 e 230 milioni nel 2030). Al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base degli indirizzi programmatici del Piano Casa Italia di cui al comma 402, anche tenuto conto dei fabbisogni e dei cronogrammi di spesa. Il medesimo decreto provvede altresì a stabilire le procedure di monitoraggio e di revoca delle risorse.

L'articolo 1, commi 282-284 della legge di bilancio 2024 (legge 213/2023), come modificata dalla legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 401), prevede l'adozione **di linee guida per la sperimentazione di modelli innovativi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale debbano essere coerenti con una serie di attività** tra le quali il contrasto al disagio abitativo attraverso azioni di recupero del patrimonio immobiliare esistente e di riconversione di edifici aventi altra destinazione pubblica.

Tra le linee guida, inoltre, vengono citate anche la realizzazione di progetti di edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale tramite operazioni di partenariati pubblico-privato nonché la destinazione ad obiettivi di edilizia residenziale pubblica delle unità immobiliari di edilizia privata rimaste invendute.

Le linee guida sono adottate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata, che definisce anche le modalità attuative, comprese quelle **relative alla assegnazione, erogazione e revoca dei finanziamenti nonché al monitoraggio dei corrispondenti interventi di edilizia residenziale.**

Si istituisce infine il **Fondo per il contrasto al disagio abitativo**, con dotazione pari a 100 milioni di euro di cui 50 milioni di euro relativi all'anno 2027 e altre altrettanti 50 milioni di euro per l'anno 2028.

Articolo 1, comma 785
(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

Il **comma 785** prevede l'istituzione di un **fondo** destinato a far fronte agli **effetti finanziari** derivanti da **contenziosi** nazionali ed europei.

Come riportato nella relazione illustrativa, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è destinato a garantire le disponibilità finanziarie (quantificate in **2,2 miliardi** di euro per il 2026) necessarie a far fronte agli **effetti finanziari di sentenze che vedono lo Stato italiano soccombente per controversie nazionali ed europee**.

Articolo 1, comma 786
(Finanziamento di un programma di prevenzione dell'HIV)

Il comma 786, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **un milione di euro annui a decorrere dal 2026**, per il finanziamento di un **programma di prevenzione dell'HIV**, finalizzato ad ampliare l'accesso alla profilassi pre-esposizione (*Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP*). Viene demandata ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni della somma indicata.

Il comma 786, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **un milione di euro annui a decorrere dal 2026**, per il finanziamento di un **programma di prevenzione dell'HIV**, finalizzato ad ampliare l'accesso **alla profilassi pre-esposizione** (*Pre-Exposure Prophylaxis – PrEP*).

La profilassi pre-esposizione è un modo per prevenire l'infezione da HIV per le persone che non hanno contratto il virus, ma che sono ad altissimo rischio. La **PrEP consiste nell'assunzione di farmaci antiretrovirali**: in particolare vengono combinati due medicinali (tenofovir ed emtricitabina) che vengono già utilizzati in combinazione con altre molecole per il trattamento dell'HIV.

Gli studi scientifici hanno dimostrato che la profilassi pre-esposizione, se assunta correttamente, riduce il rischio di contrarre l'HIV in seguito a rapporti non protetti del 99%. L'**efficacia** della PrEP è quindi **molto alta**, ma dipende strettamente dall'aderenza alla terapia. Anche per le persone che fanno uso di droghe per via iniettiva la PrEP può offrire una protezione significativa: si stima una riduzione del rischio di almeno il 74%, sempre a condizione che il trattamento venga seguito correttamente. La PrEP è invece molto meno efficace se non viene assunta quotidianamente o secondo lo schema indicato dal medico specialista.

Va inoltre ricordato che con la Delibera CdA n. 15 del 26 aprile 2023, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha ammesso l'indicazione alla rimborsabilità dell'associazione Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil per la “Profilassi pre-esposizione (PrEP) e al fine di ridurre il rischio di infezione da HIV-1 sessualmente trasmessa in adulti e adolescenti ad alto rischio”, ritenendolo uno strumento aggiuntivo di prevenzione per le persone HIV-negative che abbiano comportamenti sessuali a rischio elevato ed è una misura di notevole impatto sulla sanità pubblica. L'atto è stato inserito nella [Gazzetta ufficiale il 19 maggio 2023](#)⁶³

⁶³ Determina 8 maggio 2023, *Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Emtricitabina/Tenofovir Disoproxil Mylan»*. (Determina n. 349/2023)

ed è **entrato in vigore**, secondo il dettato della norma, dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'Agenzia ha, quindi, accolto la proposta avanzata dalla Sezione per la lotta contro l'AIDS del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute, condividendone l'impostazione generale, i criteri di selezione dei pazienti e la strategia di presa in carico globale.

Lo specialista infettivologo può prescrivere la terapia, subordinandola alla compilazione di una scheda di prescrizione che contiene i criteri di inclusione ed esclusione al trattamento e le principali caratteristiche del programma di presa in carico e monitoraggio. La distribuzione del trattamento avviene unicamente da parte delle farmacie ospedaliere.

Va inoltre ricordato che presso la XII Commissione affari sociali della Camera è all'esame la proposta di legge A.C. 1198, recante *Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale* diretta ad **aggiornare i contenuti della [legge n. 135 del 1990](#)**, di cui, già nel 2017 con il [Piano nazionale di interventi contro HIV e AIDS \(PNAIDS\)](#), è stata richiesta una revisione e un aggiornamento. Per il contenuto del relativo dossier si veda [qui](#).

Quanto ai dati sulle nuove diagnosi di infezione da HIV e dei casi di AIDS in Italia al 31 dicembre 2024 si ricorda che essi sono pubblicati sul [Notiziario Istisan volume 38, n. 11 - novembre 2025](#), redatto dal [Centro Operativo AIDS \(COA\)](#) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il contributo di alcuni componenti del Comitato Tecnico Sanitario del Ministero della Salute e i referenti del Ministero della Salute.

Viene poi demandata ad un **decreto del Ministro della salute**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, **da adottare entro il 31 marzo 2026**, la definizione dei criteri e delle modalità di riparto alle Regioni della somma indicata.

Articolo 1, comma 787
(Indennità lavoratori aree crisi industriale complessa della Sicilia)

Il comma 787, introdotto al Senato, prevede la possibilità di concedere, in continuità fino al 31 dicembre 2026, l'indennità, già riconosciuta in continuità dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2024, a taluni lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, qualora tali lavoratori abbiano presentato nel corso del 2020 la relativa richiesta. Tale indennità – si ricorda – è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, la norma in commento, introdotta al Senato, prevede, sino al 31 dicembre 2026, in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l'impiego) nel 2020 e che hanno presentato, nel corso del medesimo 2020, richiesta al fine di ottenere l'indennità di cui all'art. 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018⁶⁴, la possibilità di beneficiare di tale ultima medesima indennità, che è pari al trattamento di mobilità in deroga.

Si ricorda che la possibilità di concedere tale indennità (comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni familiari)⁶⁵ è stata prevista in favore dei medesimi soggetti dal comma 251-*bis* della L. 145/2018 limitatamente al periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. A seguito di proroghe successive, essa è stata prevista in continuità sino al 31 dicembre 2022 (cfr. da ultimo, l'art. 33-bis del D.L. 50/2022).

L'art. 1-*bis* del D.L. n. 2 del 2023, quindi, ha previsto la possibilità di concedere in continuità tale indennità fino al 31 dicembre 2023 e tale disposizione è stata prorogata per l'anno 2024 dal DL n. 4 del 2024.

La norma in commento, quindi, precisa che tale possibilità è prevista **in continuità** con quanto previsto dal già citato art. 3, comma 2-bis, del DL 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, che richiama le disposizioni di cui al già richiamato art. 1-*bis*,

⁶⁴ Si tratta dell'indennità riconosciuta ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga e non hanno diritto alla NASPI

⁶⁵ Pari a 914,96 euro netti se la retribuzione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è inferiore o uguale a 2.102,24 euro oppure, se superiore, pari a 1.099,7 euro netti (cfr. Circ. INPS 51/2021)

comma 1, del DL 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 1. Vengono richiamate, dunque, le norme che, come detto, hanno previsto la possibilità di concedere tale indennità in continuità fino al 31 dicembre 2024.

Al secondo periodo del comma in esame, si prevede, quindi, che agli oneri derivanti dalla disposizione in esame, valutati in 1.332.000 euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a*), del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si tratta del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

Poiché la norma in oggetto prevede che l'indennità possa essere concessa - in continuità rispetto alle norme che ne prevedevano il riconoscimento fino al 31 dicembre 2024 - fino al 31 dicembre 2026, contemplando una copertura finanziaria riferita al 2026, si valuti l'opportunità di chiarirne l'applicabilità rispetto al 2025.

Articolo 1, comma 788
(Riconoscimento delle aziende faunistiche venatorie)

Il **comma 788 – introdotto al Senato** - apporta alcune modifiche [all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#), introducendo nuove disposizioni in materia di regolamentazione delle **aziende faunistico-venatorie** consentendo, in particolare, l'istituzione di queste ultime **in forma di impresa** e assoggettando le stesse a **tassa di concessione regionale**.

Nel dettaglio, la disposizione in esame, **modifica la disciplina vigente in materia di aziende faunistiche-venatorie** di cui [all'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) tramite l'inserimento delle **lettere a-bis)** ed **a-ter)** all'interno del comma 1 del suddetto articolo 16 della legge n. 157 del 1992 con le quali si consente alle regioni di autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie costituite in forma di impresa, anziché, come previsto dalla legislazione vigente, come soggetti giuridici privi di finalità di lucro.

La **lettera a-bis)** statuisce, infatti, che le regioni possono autorizzare, regolamentandola, **l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva soggette a tassa di concessione regionale**. In tali ipotesi le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale volte a garantire la finalità naturalistico e faunistico. La stessa disposizione chiarisce che in tali aziende la caccia è consentita nelle forme e nei tempi indicati dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.

La **lettera a-ter)** prevede, inoltre, che le regioni, su istanza degli interessati, possano autorizzare la **conversione** delle aziende faunistico-venatorie esistenti in una delle tipologie descritte dalle lettere precedenti.

Il sopra menzionato art. 16 statuisce al comma 1 che le regioni, su richiesta degli interessati, nei limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, **senza fini di lucro**, soggette a **tassa di concessione regionale**, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche; le concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di

abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

Il successivo comma 2, stabilisce che le aziende faunistiche venatorie devono essere preferibilmente in territori di scarso rilievo faunistico e devono coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del [regolamento \(CEE\) n. 1094/88](#).

Il comma 3 statuisce che le aziende agri-turistico-venatorie possono essere autorizzate nelle zone umide e vallive qualora comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Infine, il comma 4 prevede che l'attività venatoria nelle aziende faunistico-venatorie è consentito nel rispetto delle norme di quanto disposto dalla stessa legge n. 157 del 1992 con la esclusione dei limiti di cui all'art. 12, comma 5 in materia di esercizio dell'attività venatoria.

Si rappresenta che l'art. 10 del [DDL A.S.1552](#) “*Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, in corso di esame parlamentare presso il Senato, introduce alcune modifiche all'art. 16 L. n. 157 del 1992 in parte analoghe a quelle sopra descritte. Tra queste, in particolare, si ricorda quella relativa alla soppressione, alla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 sopra enunciato, del riferimento concernente l'assenza dello scopo di lucro che caratterizza, a legislazione vigente, le aziende in esame. Si veda, in proposito, la relativa scheda dell'art. 10 contenuta nel [dossier](#) redatto a cura del Servizio Studi.

• *La legge n. 157 del 1992 in materia di fauna selvatica*

La **legge n. 157 del 1992** recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, in estrema sintesi, riconosce la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato e ne prevede la tutela nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Nel corso dell'attuale legislatura il provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi modificativi ed integrativi. Si segnalano, al riguardo, quelli apportati dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), che ha sostituito l'art. 19 in materia di controllo della fauna selvatica e che ha aggiunto l'art. 19-ter in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento

della fauna selvatica. La legge di Bilancio 2025 ha poi modificato l'art. 18 in materia di esercizio dell'attività venatoria con particolare riferimento alla disciplina relativa al calendario venatorio e al giudizio di impugnazione (art. 1, comma 551, [legge n. 207 del 2024](#)). Si ricordano, inoltre, ulteriori modifiche normative che hanno riguardato:

- l'art. 31 in materia di sanzioni amministrative: chiunque, nell'esercizio dell'attività di tiro, nel tempo e nel percorso necessario a recarvisi o a rientrare dopo aver svolto tale attività, detiene munizioni contenenti una concentrazione di piombo, espressa in metallo, uguale o superiore all'1 per cento in peso, all'interno di una zona umida o entro 100 metri dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20 a euro 300 (articolo 11-ter, D.L. n. 104/2023);

- l'art. 10, comma 1, del D.L. n. 63 del 2024 ha apportato modifiche in materia di guardie venatorie volontarie alla lett. b) [dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 157 del 1992](#), ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza sull'applicazione della legge in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio. E' stata poi introdotta la modifica sopra riferita inerente l'estensione del periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*);

- art. 13 del D.L. n. 131 del 2024 (salva infrazioni UE 2024), convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 166/2024](#). Tale disposizione ha novellato l'art. 19-ter della L. n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un comma aggiuntivo al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (c.d. direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (c.d. direttiva Habitat). Inoltre, il comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide. Il comma 1-ter ha previsto l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio nazionale.

Articolo 1, comma 789
(Misure in materia di economia circolare)

Il **comma 789, introdotto dal Senato**, modifica il novero dei soggetti tenuti all'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

Il comma in esame sostituisce integralmente l'[articolo 188-bis](#), comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, c.d. Testo unico ambiente, che individua i **soggetti tenuti ad iscriversi** al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (**RENTRI**). Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- viene **soppresso il riferimento**, tra i soggetti tenuti all'iscrizione, ai **consorzi** istituiti per il **recupero** e il **riciclaggio** di **particolari tipologie di rifiuti**;
- viene introdotto un secondo periodo che **esclude** espressamente dall'**obbligo di iscrizione** al RENTRI:
 - o i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva individuate dall'articolo 237, comma 1, Testo unico ambiente (relativi alla gestione di particolari categorie di rifiuti e rifiuti di imballaggi) (**lett. a**));
 - o i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente (**lett. b**)).

L'articolo 190, commi 5 e 6, Testo unico ambiente individua i soggetti:

- che sono esonerati dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali:
 - o gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro;
 - o le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi;
 - o le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti.
- o che possono adempiere l'obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali:
 - o gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
 - o i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.

Articolo 1, comma 790***(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del Terzo settore e delle ONLUS)***

Il **comma 790** – inserito dal Senato – modifica la disciplina⁶⁶ che ha istituito un fondo per l'anno 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro⁶⁷, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di migrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale; le novelle in esame riformulano i riferimenti per la definizione dell'ambito dei soggetti, facendo esplicita menzione – oltre che delle citate ONLUS – di tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel suddetto Registro, introducono la previsione della gestione del fondo da parte di una società *in house* e ridefiniscono l'ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale.

Si ricorda che gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall'articolo 121, comma 2, del [D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77](#), e successive modificazioni. Il suddetto articolo 121, comma 2, fa riferimento a interventi di: recupero del patrimonio edilizio⁶⁸; efficienza energetica⁶⁹; adozione di misure antisismiche⁷⁰; recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna⁷¹; installazione di impianti fotovoltaici⁷²; installazione

⁶⁶ Di cui all'articolo 1-ter del [D.L. 29 marzo 2024, n. 39](#).

⁶⁷ Il fondo in oggetto è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

⁶⁸ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#).

⁶⁹ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del [D.L. 4 giugno 2013, n. 63](#), e successive modificazioni, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁷⁰ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento alle misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato D.L. n. 63 del 2013, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 119, comma 4, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁷¹ Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della [L. 27 dicembre 2019, n. 160](#), e successive modificazioni.

⁷² Più specificamente, l'articolo 121, comma 2, fa riferimento agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917

di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici⁷³; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche⁷⁴.

Il contributo può essere riconosciuto ai soli soggetti (rientranti nelle categorie summenzionate) già costituiti alla data del 29 maggio 2024 ed è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell'ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.

Le novelle – oltre alla suddetta riformulazione dell'ambito dei soggetti interessati –: prevedono che per le operazioni relative alla gestione del fondo e all'erogazione dei contributi, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvalga di una società *in house* (a capitale interamente pubblico), previa stipulazione di apposita convenzione e con oneri a carico delle risorse del medesimo fondo nel limite massimo dell'1,5 per cento di esse; ridefiniscono l'ambito delle determinazioni già demandate a un decreto ministeriale⁷⁵, prevedendo che quest'ultimo stabilisca i criteri per l'accesso al fondo, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di contributo, i criteri di quantificazione del contributo stesso, nonché le procedure di controllo in collaborazione con l'Agenzia delle entrate. Riguardo ai corrispondenti profili delle norme finora vigenti e oggetto di sostituzione, si ricorda, in sintesi, che esse demandano al decreto ministeriale di definire, tra gli altri aspetti, il limite massimo del contributo e attribuiscono all'ENEA⁷⁶ la competenza per l'esame delle domande di concessione del contributo e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica la competenza per la concessione del contributo fino ad esaurimento delle risorse.

Si ricorda altresì che il contributo concesso non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; il medesimo contributo e la suddetta esclusione dal reddito non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi⁷⁷.

del 1986, ivi compresi gli interventi di cui all'articolo 119, commi 5 e 6, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁷³ Di cui all'articolo 16-ter del citato D.L. n. 63 del 2013 e di cui all'articolo 119, comma 8, del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁷⁴ Di cui all'articolo 119-ter del citato D.L. n. 34 del 2020, e successive modificazioni.

⁷⁵ Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

⁷⁶ Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ente di diritto pubblico).

⁷⁷ Il comma 5 del suddetto articolo 1-ter del D.L. n. 39 del 2024 prevede infatti che il contributo e la suddetta esclusione dello stesso dalla formazione del reddito non rilevano ai fini della determinazione del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato D.P.R. n. 917 del 1986, e successive modificazioni (in base a queste ultime norme, in presenza di ricavi fiscalmente esenti, la deducibilità di interessi passivi e di altri componenti negativi viene ridotta secondo un rapporto percentuale).

Articolo 1, comma 791
(Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

Il comma 791, inserito dal Senato, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 34 del [D.Lgs. n. 368 del 1999](#)⁷⁸, prevedendo la possibilità per i **medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia** partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale di **svolgere** per conto dell'INPS, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, mediante incarichi libero-professionali, **visite fiscali volte all'accertamento delle assenze per malattia, esclusivamente in caso di carenza di medici fiscali.**

Il comma 791, inserito nel corso dell'esame al Senato, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 34 del [D.Lgs. n. 368 del 1999](#). Il nuovo comma prevede la possibilità, fermo restando il principio della formazione specialistica a tempo pieno, per i **medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale**, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e nel rispetto degli obblighi formativi previsti dal piano di studi, di effettuare, solo **nei casi di carenza di medici fiscali, visite fiscali per conto dell'INPS**, indirizzate all'**accertamento delle assenze per malattia**. Tali attività, aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 34 del D.Lgs. n. 368 del 1999, sono svolte tramite **incarichi libero-professionali**, nel rispetto delle disposizioni normative e delle linee guida vigenti in materia di medicina fiscale e nei limiti delle risorse finanziarie a essa destinate.

Si ricorda che il citato comma 1 dell'articolo 34 del D.Lgs. n. 368 del 1999 stabilisce che la formazione specialistica dei medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia si svolge a tempo pieno. Inoltre, dispone che, fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno, i medici specializzandi e i laureati in medicina e chirurgia partecipanti al corso di formazione specifica in medicina generale possono svolgere le seguenti attività, previste dall'articolo 19, comma 11, della [legge n. 448 del 2001](#)⁷⁹, nei limiti delle risorse finanziarie a esse indirizzate:

⁷⁸ Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE.

⁷⁹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

- **sostituzione a tempo determinato dei medici di medicina generale** convenzionati con il Servizio sanitario nazionale e **iscrizione negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica** (ma occupati esclusivamente in caso di carenza di disponibilità dei medici già iscritti in tali elenchi);
- **collaborazione volontaria e occasionale**, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi, **con enti e associazioni** che, senza scopo di lucro, **effettuano attività di raccolta di sangue ed emocomponenti** in base a convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del SSN.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 18 del [D.Lgs. n. 75 del 2017](#)⁸⁰, modificando l'articolo 55-*septies* del [D.Lgs. n. 165 del 2001](#)⁸¹, ha attribuito in via esclusiva all'INPS il compito di effettuare gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia, effettuati d'ufficio o su richiesta con oneri a carico dello stesso Istituto, che provvede nei limiti delle risorse trasferite dalle amministrazioni interessate. A tal fine, il rapporto tra l'INPS e i medici di medicina fiscale è disciplinato da apposite convenzioni stipulate dall'INPS con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, che garantiscono il prioritario ricorso ai medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento (previste dall'art. 4, comma 10-*bis*, del [D.L. n. 101 del 2013](#)⁸²), sulla base di un atto di indirizzo adottato con apposito decreto interministeriale (sentiti l'INPS e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative) che stabilisce anche la durata delle predette convenzioni, demandando a queste la disciplina delle incompatibilità in relazione alle funzioni di certificazione delle malattie. Tale previsione si applica agli accertamenti nei confronti del personale delle istituzioni scolastiche ed educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 (articolo 22 del citato D.Lgs. n. 75 del 2017).

In proposito, dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il [Polo unico per le visite fiscali](#) che prevede la competenza esclusiva dell'INPS per lo svolgimento delle visite mediche di controllo (VMC) sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati) sia d'ufficio. Inoltre, con il [decreto 17 ottobre 2017, n. 206](#) è stato adottato il regolamento sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-*septies*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

⁸⁰ *Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.*

⁸¹ *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*

⁸² *Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni* (conv. con mod. dalla L. n. 125 del 2013).

Inoltre, in attuazione del citato articolo 55-*septies*, comma 2-*bis*, del D.lgs. n. 165 del 2001, è stato emanato il [decreto 2 agosto 2017](#) di approvazione dell'atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale, in base a cui è stato, in base a cui è stato approvato l'[Accordo collettivo nazionale per la medicina fiscale convenzionata INPS dell'11 ottobre 2022](#) (modificato dall'[Addendum sottoscritto il 2 aprile 2025](#)).

Si ricorda, altresì, in relazione anche alle visite mediche di controllo dei lavoratori del settore privato, che la competenza dell'INPS trova la sua fonte nell'articolo 5 della [legge n. 300 del 1970](#)⁸³ (cd. Statuto dei lavoratori), il quale vieta che gli accertamenti sull'idoneità e sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente siano compiuti dai datori di lavoro, incaricandone invece i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, su richiesta dell'imprenditore⁸⁴. Per l'effettuazione delle visite mediche di controllo dei lavoratori, l'articolo 5, comma 12, del [D.L. n. 463 del 1983](#)⁸⁵, stabilisce che l'INPS, sentiti gli ordini dei medici, istituisca liste speciali formate da medici a rapporto di impiego con pubbliche amministrazioni e da medici liberi professionisti. La disciplina attuativa è stata poi definita da una serie di decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che, a partire dal [decreto ministeriale 15 luglio 1986](#), hanno disciplinato la materia nel dettaglio. I medici inseriti nelle liste speciali INPS sono legati da rapporti di collaborazione di natura libero-professionale con un regime di incompatibilità che gli impedisce di svolgere ulteriori prestazioni professionali (articolo 6 del [decreto 18 aprile 1996](#)). Il comma 10-*bis* dell'articolo 4 del [D.L. n. 101 del 2013](#), ha trasformato le liste speciali in liste ad esaurimento, nelle quali sono stati confermati i medici già inseriti alla data del 31 dicembre 2007, e ha vincolato l'INPS ad avvalersi, in via prioritaria, dei medici iscritti nelle liste speciali ad esaurimento. Con il [decreto 11 gennaio 2016](#) sono state apportate integrazioni e modificazioni al citato decreto 15 luglio 1986 relativamente alle esclusioni dall'obbligo di reperibilità per i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati.

Si ricorda, infine, a seguito della [sentenza n. 16305/2023 del TAR del Lazio](#), pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato l'articolo 3 del citato decreto 17 ottobre 2017, n. 206 che prevedeva, in caso di assenza per malattia, fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 e disponeva la sussistenza dell'obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, con il [Messaggio INPS n. 4640 del 22 dicembre 2023](#) è stato stabilito che le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei

⁸³ *Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.*

⁸⁴ La funzione di garanzia dell'Istituto è sottolineata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1988.

⁸⁵ *Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini* (conv. con mod. dalla L. n. 638 del 1983).

lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi), in virtù del principio di armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato previsto dall'articolo 55-*septies*, comma 5-*bis*, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001.

A settembre 2024 l'INPS ha pubblicato un [documento](#) volto a fornire indicazioni relative alla certificazione di malattia e alle visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici.

Articolo 1, comma 792
(Assunzioni personale civile del Ministero dell'interno)

Il **comma 792** integra la disposizione in materia di assunzioni di personale civile del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025. In particolare, si prevede che i concorsi in questione saranno organizzati in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (cd. commissione RIPAM).

Il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 25 del 2025 ha incrementato di 200 unità (nell'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo) la dotazione organica del personale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno "al fine – recita la norma al comma 1 - di assicurare la costante funzionalità ed efficienza delle strutture territoriali del Ministero dell'interno, anche con riferimento alla trattazione delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori", in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali. Per approfondimenti vedi [qui](#) il dossier schede di lettura sul provvedimento.

La Commissione RIPAM è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate.

Articolo 1, comma 793

(Misure di stabilizzazione del personale paralimpico del Ministero della difesa)

Il **comma 793** contiene misure di stabilizzazione per gli atleti paraolimpici del Gruppo sportivo della Difesa.

La norma prevede che, quando non più idonei all'attività agonistica, **gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali** che abbiano maturato almeno un **triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa**, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono **collocati nei ruoli del personale civile** del Ministero della difesa.

Tale stabilizzazione avviene secondo **modalità e procedure da definire** con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, **nei limiti dei posti vacanti** e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione della difesa.

Al fine di procedere a tale stabilizzazione, la norma prevede l'innalzamento a 500 milioni (dai 200 originariamente previsti dal ddl di bilancio) del limite delle garanzie rilasciate dal Fondo italiano per lo sport, ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9, del D.L. n. 96 del 2025.

Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, art. 47	
Testo vigente	Modificazioni apportate dalla norma in esame
7. L'esperienza maturata dagli atleti paralimpici non più idonei all'attività agonistica, che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nei gruppi sportivi militari, è adeguatamente valorizzata nei concorsi banditi per l'accesso nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa.	7. Qualora non più idonei all'attività agonistica per cui è stato instaurato il rapporto di lavoro sportivo con il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, gli atleti con disabilità fisiche e sensoriali che abbiano maturato almeno un triennio di esperienza nel Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, se idonei all'attività lavorativa e compatibilmente con il relativo tipo di disabilità, sono collocati secondo modalità e procedure da definire con apposito decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, nei limiti dei posti vacanti e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. Al medesimo personale si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.

Articolo 1, comma 794

(Fondo per la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare)

Il comma 794 istituisce un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione iniziale di **2 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2026, **per l'adozione dei provvedimenti normativi in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.**

Il **comma 794** istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un **fondo** – con una **dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** – **dedicato** a sostenere l'adozione di **provvedimenti normativi** finalizzati alla **revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare.**

La norma chiarisce che tale intervento si colloca nell'ambito della revisione del Servizio sanitario militare richiamata dall'[articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201](#) in coerenza con i **principi e criteri direttivi** già definiti dall'[articolo 9, comma 1, lettera g\), della legge 5 agosto 2022, n. 119](#).

La legge n. 201 del 2023 contiene infatti all'articolo 2 il **rinnovo della delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.**

L'articolo 2 **rinnova di 24 mesi** alcune delle deleghe concernenti la revisione dello strumento militare nazionale previste dall'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, scadenti il 28 agosto 2023.

Più in dettaglio, l'**articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 al comma 1** delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, **lettere b), d), e), f), g), e h),** della legge 5 agosto 2022, n. 119.

Si segnalano in particolare i principi e criteri direttivi di cui alle lettere g) e h) in materia di sanità militare (vedi box sottostante)

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) e c), e comma 2 della legge n. 119 del 2022 è stato adottato il [d.lgs. n. 185/2023](#), recante disposizioni in materia di revisione dello strumento militare ([A.G. 57](#)). Lo stesso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2023.

• **La legge n. 119 del 2022 sul reclutamento nelle carriere iniziali e sulla revisione dello strumento militare**

Il 28 agosto 2022 è entrata in vigore la [legge n. 119 del 2022](#), approvata sul finire della XVIII legislatura, che proroga al 2034 il termine per la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate a 150.000 unità, prevista dalla [legge n. 244 del 2012](#) (c.d. legge "Di Paola" sulla revisione in senso riduttivo dello strumento militare). Il provvedimento interviene, inoltre sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate.

La [legge n. 119 del 2022](#) prevede anche una **delega al Governo** finalizzata ad incrementare le dotazioni organiche complessive di personale militare altamente specializzato nei settori tecnico-logistici e sanitario, ad istituire una riserva ausiliaria dello Stato e riformare la sanità militare. Viene, altresì, contemplata la possibilità di intervenire con misure di flessibilità nelle dotazioni delle singole forze armate in relazione alle differenti esigenze operative.

Nello specifico i criteri direttivi della delega legislativa prevista dall'articolo 9 attengono alla:

- **ridefinizione**, secondo criteri di valorizzazione delle professionalità dei reparti operativi e sulla base della rivalutazione delle esigenze di impiego nelle operazioni nazionali e internazionali, **della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare** dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2033 - ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate dall'articolo 798, comma 1, del COM e successive modificazioni (**lettera a**));

- **revisione**, secondo criteri di efficienza e organicità, delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2033, il progressivo raggiungimento delle **dotazioni organiche complessive** del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'[articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010](#) e, successive modificazioni (**lettera b**));

- **previsione** di un **incremento organico**, da realizzare compatibilmente con il conseguimento dei risparmi di cui all'[articolo 4, comma 1, lettera d\), della legge 31 dicembre 2012, n. 44](#), **non superiore a 10.000 unità**, di volontari in ferma prefissata iniziale nonché di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento (**lettera c**));

- **istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato** non superiore a 10.000 unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle

dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'[articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#) (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'[articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1](#) (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare e in attività in campo logistico nonché di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale (**lettera d**));

- **previsione** della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare **ai concorsi per il reclutamento** nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi (**lettera e**));

- **previsione** di iniziative, nell'ambito delle risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente, per disciplinare **la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale**, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionali utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa (**lettera f**));

- **revisione** della struttura organizzativa e ordinativa del **Servizio sanitario militare**, prevedendo la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni (**lettera g**));

- **istituzione** di **fascicoli sanitari** relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato (**lettera h**)).

Per quanto attiene al **procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati**, l'articolo 9, **comma 2**, della legge 119/2022 prevede che i medesimi siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (28/08/2022) **su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa**, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisizione del parere del Consiglio di Stato, e sentito il COCER (per le materie di sua competenza).

Gli **schemi dei decreti legislativi**, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, dovranno, infine, essere **trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti** per materia e per i profili finanziari, **le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni**

dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.

Ai sensi del **comma 3** entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo **può adottare disposizioni integrative e correttive**, con le modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Si specifica, inoltre, che nel caso di onerosità dei decreti legislativi in esame i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie (**comma 4**).

Per quanto attiene alla **tecnica legislativa** il **comma 5** prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso **novelle al Codice dell'ordinamento militare** ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)).

Il Governo è, altresì, **autorizzato** ad apportare al TUOM (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al [D.P.R. n. 90 del 2010](#)) **le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi** adottati ai sensi della delega (**comma 6**).

Si segnala infine che il **Consiglio dei Ministri dello scorso 11 dicembre**, su proposta del Presidente del Consiglio e del Ministro della difesa, **ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della legge 28 novembre 2023, n. 201**, recante “disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale, nonché disposizioni in materia di termini legislativi”.

In particolare, per quanto concerne la **revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare**, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201, il provvedimento introduce una complessiva revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione.

A tal fine, secondo quanto riportato dal comunicato, si prevede l'istituzione del Corpo unico della Sanità militare, definendo le modalità per il transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri. L'efficacia delle disposizioni relative alla costituzione del Corpo unico e al relativo transito del personale è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2027, al fine di consentire la necessaria riorganizzazione della struttura della Sanità militare. ([Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 151](#))

Articolo 1, comma 795
(Incremento del Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità)

Il comma 795, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone l'incremento di **2 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** del **Fondo per la prevenzione e la cura dell'obesità** di cui all'articolo 1, comma 377, della legge [30 dicembre 2024 n. 207](#)⁸⁶.

In proposito va ricordato che il citato comma 377 della legge di bilancio per il 2025 ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con dotazione di 1,2 milioni per l'anno 2025, 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, al fine di finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione e cura dell'obesità.

A tali oneri si provvede:

- per 200 mila di euro per il 2025, per 300 mila euro per il 2026 e per 700 mila euro a decorrere dall'anno 2027 mediante una corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui [all'articolo 1, comma 200, Legge n. 190 del 2014](#) (*Legge di bilancio 2020*)⁸⁷, come rifinanziato ai sensi del comma 884 dell'articolo 1 della presente legge.

- per la restante parte, modificando la tabella A voce del Ministero della Salute, assegnando per il 2025 1 milione, per il 2026 1 milione e per il 2027 1 milione.

Va inoltre ricordata la recente approvazione della [legge n. 149/2025](#)⁸⁸, finalizzata ad adottare una **politica di prevenzione e di contrasto dell'obesità, per rispondere alle esigenze dei cittadini che soffrono di questa patologia o che sono a rischio di contrarla**.

Viene previsto che, al fine di garantire equità ed accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei **livelli essenziali di assistenza** erogati dal Servizio sanitario nazionale (art. 2) e che per il finanziamento di un **programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità** è autorizzata la spesa di **700.000 euro per l'anno 2025, 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027** (art.3): alla ripartizione delle citate risorse tra le Regioni provvede un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro

⁸⁶ *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.*

⁸⁷ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).*

⁸⁸ *Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.*

dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte a specifiche finalità (tra esse la **prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile** e delle relative complicità, il miglioramento della cura delle persone con obesità, l'**agevolazione dell'inserimento delle persone con obesità** nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative, la promozione delle attività sportive e della **conoscenza delle principali regole alimentari** nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti.)

L'**articolo 4**, prevede l'istituzione dell'**Osservatorio per lo studio dell'obesità** (acronimo: OSO), presso il Ministero della salute. Si prevede che l'OSO sia composto da tre funzionari nominati con decreto del Ministro della salute, con compiti di monitoraggio, studio e diffusione degli stili di vita della popolazione italiana, operando con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a **definire annualmente gli obiettivi dell'OSO**, stabilendo la presentazione annuale alle Camere, da parte dello stesso, di una **relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici** acquisiti dall'Osservatorio e sulle nuove conoscenze scientifiche in tema di obesità (**commi 3 e 4**).

L'**articolo 5** attribuisce al Ministero della salute il compito di individuare, promuovere e coordinare azioni di informazione, sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione, oltre a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. A tale scopo viene autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Articolo 1, comma 796
(Compensazione effetti finanziari derivanti dal comma 570 (Proroga gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016/17))

L'articolo 1, comma 796, introdotto nel corso dei lavori parlamentari, provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

La disposizione in commento provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal comma 570, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'[articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#) nella misura di **485.000 euro per l'anno 2026.**

Articolo 1, comma 797
(Disposizioni per la prevenzione, la formazione e l'informazione in merito alla malattia celiaca)

Il comma 797, aggiunto dal Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un **Fondo**, con una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028**, finalizzato al **finanziamento di futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia**.

Il comma 797, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce un **Fondo** nello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di **finanziare futuri interventi normativi in materia di prevenzione, formazione, informazione e cura della celiachia**. Tale Fondo ha una dotazione di **1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2026-2028**.

Si ricorda che la **celiachia** è una infiammazione cronica dell'intestino tenue a carattere genetico, con caratteristiche di malattia autoimmune, dovuta al glutine, che determina la necessità di rimozione di tale componente a vita dalla dieta individuale. Si stima che circa la metà delle persone affette da celiachia non ha una diagnosi accertata a causa della sintomatologia lieve o atipica. Il test diagnostico è rappresentato dalla presenza nel sangue di autoanticorpi specifici che sono in grado, se non curati, di creare, in particolare nella popolazione giovane e in fase di sviluppo, compromissioni della crescita strutturale e della mineralizzazione ossea, oltre a disturbi gastro-intestinali di carattere cronico. Lo *screening* condotto con questi anticorpi può precocemente identificare persone affette da celiachia, sia asintomatiche che sintomatiche.

La Direzione Generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (DGISAN) del Ministero della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sulla celiachia Dall'ultima [relazione](#), pubblicata a marzo 2025 (dati 2023), si evince che nel 2023 in Italia il numero di celiaci ha raggiunto i 265.102 soggetti, di cui il 70% (184.731) appartenenti alla popolazione femminile ed il restante 30% (80.371) a quella maschile. La celiachia risulta concentrata nella fascia di età tra i 18 e i 59 anni (67%). Il dato epidemiologico rassicurante che emerge è che il saldo delle diagnosi del 2023 ha oltrepassato quello del 2019, indice del fatto che, a parità di prevalenza, la popolazione è tornata a sottoporsi alle indagini diagnostiche come nel periodo pre-pandemico.

Si ricorda, inoltre, che l'articolo 1 della [legge n. 130 del 2023](#)⁸⁹ ha stabilito l'adozione di un **programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica**, da avviare a decorrere dall'anno 2024 per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, finalizzato al prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, oltre che ottenere diagnosi precoci della celiachia⁹⁰ (comma 1). Per l'attuazione di tale programma pluriennale è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530 della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio per il 2023) come rifinanziato ai sensi del successivo articolo 4 della citata legge n. 130 del 2023 (comma 2).

L'articolo 2 prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale sul diabete tipo 1 e sulla celiachia.

Le disposizioni dell'articolo 3 riguardano le campagne periodiche di informazione e di sensibilizzazione sociale sul tema, ad opera del Ministero della salute. Il Ministero deve promuovere tali campagne con specifico riferimento all'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di *screening* sopra indicato. Viene allo scopo autorizzata una spesa di 150.000 euro annui, a decorrere dal 2024, con copertura a valere sulle risorse del Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia sopracitato (di cui all'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio per il 2023), come rifinanziato ai sensi del successivo articolo 4 della citata legge n. 130 del 2023.

L'articolo 4, infine, detta le disposizioni finanziarie prevedendo che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge di bilancio per il 2023 (v. *infra*) sia rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda, altresì, che il citato il comma 530 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 ([L. n. 197 del 2022](#)) ha istituito nello stato di previsione del

⁸⁹ Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.

⁹⁰ A marzo 2024 il Ministero della salute e l'Istituto Superiore di Sanità hanno siglato una convenzione per la realizzazione di un progetto propedeutico al programma di *screening* che ha lo scopo di evidenziare la sostenibilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale, le potenzialità, le criticità organizzative e i costi-benefici di uno *screening* su scala nazionale per le due patologie. Per informazioni sul progetto si può consultare il seguente link: <https://www.iss.it/dl1ce-il-progetto>.

Ministero della salute un fondo con una dotazione iniziale pari a 500.000 euro per l'anno 2023 e un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, volto alla realizzazione di un programma pluriennale di *screening* su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della malattia celiaca. In relazione a tale fondo, rifinanziato dall'articolo 4 della citata legge n. 130 del 2023 (v. *supra*), è stato istituito il cap. 2310 nello stato di previsione del Ministero della salute denominato "Fondo per il programma nazionale di *screening* del diabete di tipo 1 e della celiachia".

Si ricorda, infine, che in base all'articolo 4 della [legge n. 123 del 2005](#)⁹¹ ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine, con limiti massimi di spesa fissati con decreto del Ministro della salute e aggiornati periodicamente in base alla rilevazione del prezzo dei prodotti garantiti senza glutine sul libero mercato⁹².

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il [decreto 10 agosto 2018](#).

⁹¹ *Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia.*

⁹² I commi 381-385 del disegno di legge di bilancio in esame prevedono disposizioni volte all'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN.

Articolo 1, comma 798
(Poliambulatorio Montezemolo)

Il comma 798, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il comma 9-bis dell'articolo 12, del Decreto-legge n. 25 del 2025, prevedendo che l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo possa avvalersi, nel contingente massimo di 120 unità di personale di cui al comma 9-bis dell'articolo 12, del Decreto-legge n. 25 del 2025, di appartenenti anche alla Polizia penitenziaria.

Il comma 798, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il comma 9-bis dell'articolo 12, del Decreto-legge n. 25 del 2025, conv. con modif. in L. n. 69 del 2025, aggiungendo dopo le parole “giustizia tributaria” le parole “, della Polizia penitenziaria”. Prevede così che l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo possa avvalersi, per il contingente massimo di 120 unità di personale previste dal decreto citato, di appartenenti anche alla Polizia penitenziaria.

Si ricorda che il comma 9-bis dell'articolo 12 del predetto decreto prevede che, al fine di assicurare la massima efficacia nell'attività di supporto del Servizio sanitario nazionale e nelle more del reclutamento di un apposito contingente di personale, l'ente sanitario poliambulatorio Montezemolo di cui [all'articolo 1, comma 311, Legge n. 207 del 2024](#) (Legge di bilancio per il 2025)⁹³, può avvalersi **fino al 31 dicembre 2028**, sulla base di appositi accordi interistituzionali stipulati ai sensi [dell'articolo 15, Legge n. 241 del 1990](#)⁹⁴, e delle disposizioni dello statuto dell'ente medesimo, di un contingente massimo di **120 unità di personale**, appartenenti ai ruoli del Ministero della difesa, della Corte dei conti, della Regione Lazio e delle relative Aziende sanitarie, della Croce Rossa Italiana, del Consiglio superiore della Magistratura, della Corte suprema di cassazione, del Ministero della giustizia, della Giustizia amministrativa, della Giustizia tributaria e dell'Avvocatura dello Stato con oneri a carico delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

Con il comma in commento si prevede che il contingente di 120 unità di personale possa provenire anche dalla Polizia penitenziaria.

⁹³ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

⁹⁴ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

• ***Il poliambulatorio Montezemolo di Roma***

Il poliambulatorio Montezemolo, ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, costituito all'interno della Corte dei conti, è stato aperto il 12 gennaio 2023. In particolare, come chiarito nello statuto dell'ente, si tratta di un ente sanitario militare titolare di "autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria" e di "accreditamento istituzionale al S.S.N.", ai sensi dell'art. 8-*quater*, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 e del d.m. 19 dicembre 2022, con conseguente stipulazione degli "accordi contrattuali" (c.d. "convenzionamento") con la A.S.L. territorialmente competente, ai sensi dell'art. 8-*quinquies* del medesimo d.lgs. n. 502.

Nell'ambito della convenzione stipulata in data 19 luglio 2019, tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa, che consente al personale - di magistratura ed amministrativo - in servizio presso l'Istituto, di accedere alle prestazioni sanitarie e alle attività di ricovero presso le strutture sanitarie militari, è stato formalizzato un accordo inter-istituzionale tra la Corte dei conti e lo Stato Maggiore della difesa - Ispettorato generale della sanità militare, ai sensi [dell'art. 15 della Legge n. 241 del 1990](#)⁹⁵, per la realizzazione di un centro medico polifunzionale, gestito dalla Sanità militare, presso i locali messi a disposizione nella sede di Via Baiamonti, 6. Con tale accordo la Corte dei conti ha messo a disposizione della sanità militare nonché a riqualificare detti locali, in aderenza alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie vigenti per le strutture sanitarie, destinati ad ospitare il Centro medico polifunzionale. Rispetto a tale iniziativa, la Corte ha proceduto all'acquisto delle attrezzature medico-sanitarie e di ultima generazione, sulla base del fabbisogno strumentale nonché a fornire un supporto logistico per la manutenzione delle apparecchiature e degli impianti per la durata di almeno cinque anni a partire dalla piena operatività del poliambulatorio.

Dal punto di vista finanziario, l'articolo 1, comma 311, Legge n. 207 del 2024 (Legge di bilancio per il 2025), al fine di sviluppare i servizi offerti dal poliambulatorio "Montezemolo", ente sanitario con personalità giuridica di diritto pubblico, autorizza la Corte dei conti a incrementare le prestazioni rese al Servizio sanitario nazionale fino ad un massimo di cinque milioni di euro annui, nell'ambito delle risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

⁹⁵ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 1, commi 799-800
(Disposizioni in materia di genetica agraria)

I commi 799 e 800 – introdotti al Senato- prorogano dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026** il termine entro il quale, nelle more dell'adozione di una disciplina organica da parte dell'Unione Europea, continua ad adottarsi la disciplina transitoria **per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti** con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi **presso siti sperimentali autorizzati**. Si prevede altresì che **l'ubicazione e la dimensione** dei suddetti siti costituiscano informazioni riservate. È incrementato di **1 milione di euro per il 2026** il finanziamento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per svolgere tali attività di ricerca.

Nel dettaglio, il **comma 799**, alla **lettera a)**, modifica il termine previsto all'articolo 9-*bis*, comma 1, del [decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, relativo alle tecniche di evoluzione assistita, modificandolo dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**.

Si ricorda che l'articolo 9-*bis* del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 disciplina l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia. La **finalità** indicata dal comma 1 è quella di consentire lo svolgimento delle attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali, nonché di produzioni vegetali in grado di rispondere in maniera adeguata a condizioni di scarsità idrica e in presenza di stress ambientali e biotici di particolare intensità. Il **termine** dal quale sarebbe cessata la disciplina transitoria, modificato dalla disposizione in esame, era fissato al 31 dicembre 2025 ed era già stato prorogato di un anno dal precedente articolo 1, comma 9-*bis* decreto-legge del 15 maggio 2024, n. 63.

Il comma 2 dell'articolo 9-*bis* prevede che la richiesta di autorizzazione sia **notificata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE)**, in qualità di **Autorità nazionale competente** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 224 del 2003, con il quale è stata data attuazione alla [direttiva 2001/18/CE](#) concernente **l'emissione** deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM). La disciplina in oggetto, così come di quella relativa agli OGM, fa riferimento all'**immissione sperimentale e controllata nell'ambiente di uno specifico organismo** prodotto con tecniche di *editing* genomico nell'ambiente, sul quale sarà necessario mantenere un controllo

finalizzato al monitoraggio dei relativi effetti, in base ad una preventiva valutazione dei rischi.

Entro 10 giorni dal ricevimento della notifica, **effettuata l'istruttoria preliminare** di cui all'articolo 5, comma 2 lettera *a*) del medesimo decreto legislativo, il MASE **trasmette** copia della **notifica** al Ministero della salute e al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e a ogni regione e provincia autonoma interessata. Copia della notifica viene inoltre **trasmessa all'ISPRA**, che svolge i compiti della soppressa Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo. L'ISPRA entro i successivi quarantacinque giorni, **effettua la valutazione** della richiesta ed esprime il proprio parere al MASE e alle altre amministrazioni interessate. **Entro dieci giorni** dal ricevimento del parere dell'ISPRA, **il MASE adotta il provvedimento autorizzatorio**. Dell'esito della procedura viene data comunicazione alle Regioni e alle Province autonome interessate.

Il comma 3 dell'articolo 9-*bis* prevede che per ogni eventuale **successiva richiesta di autorizzazione** riguardante l'emissione di un medesimo organismo, **già autorizzato** nell'ambito di un medesimo progetto di ricerca, sia **ammesso il riferimento a dati forniti** in notifiche precedenti o ai **risultati** relativi a emissioni precedenti.

Il comma 4 dell'articolo 9-*bis* specifica che, all'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente fissate nel provvedimento di autorizzazione, il **soggetto notificante trasmette una relazione al MASE e al MASAF** che adottano un **parere relativo ai risultati della sperimentazione** da inoltrare al soggetto notificante e alle Regioni e Province autonome interessate.

I commi 5 e 6 prevedono rispettivamente:

- la disapplicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 lettera *c*) e dall'articolo 8, comma 6, del [decreto legislativo n. 224 del 2003](#);
- l'applicazione, in quanto compatibili, degli articoli 14, 32, 33, commi 1 e 4 e 34 del medesimo decreto legislativo.

In particolare, l'articolo 8 del decreto legislativo n. 224 del 2003 disciplina la notifica che chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM è tenuto a trasmettere al MASE. I commi citati e, pertanto, disapplicati con riferimento al procedimento per l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, prevedono che notifica comprenda, tra l'altro, la valutazione del rischio per l'agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare.

Le norme applicabili, in quanto compatibili riguardano lo scambio di informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea (articolo 14), l'attività di vigilanza (articolo 32), il finanziamento delle spese di vigilanza e di istruttoria a carico del notificante (articolo 33), nonché il regime sanzionatorio (articolo 34).

La **lettera b)** novella il comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 68/2023, precisando la disciplina del procedimento del primo

provvedimento autorizzatorio sopra illustrata in merito agli obblighi di trasparenza.

Più specificamente, si prevede che **l'ubicazione e la dimensione del sito** o dei siti di emissione costituiscano **informazioni riservate** nella disponibilità dell'Autorità nazionale competente e degli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione.

Le informazioni relative all'ubicazione e alla dimensione del sito o dei siti vengono ricondotte dalla disposizione introdotta a quelle di cui al punto I, lettera A, punto 5, lettera a) dell'Allegato III B del [decreto legislativo 8 luglio 2023, n. 224](#). Quest'ultimo Allegato, insieme ad altri, è stato modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) del 18 giugno 2019, n. 108.

L'Allegato III B elenca le informazioni obbligatorie per le notifiche relative alle emissioni di piante superiori geneticamente modificate (PSGM) (gimnosperme e angiosperme). Gimnosperme e angiosperme sono i due grandi gruppi di piante che producono semi (spermatofite).

Il punto I include, più in particolare, le informazioni obbligatorie per le notifiche all'Autorità nazionale competente da parte di chiunque intenda effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo geneticamente modificato, ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto legislativo. Tali notifiche vengono rese anche nel caso in cui si renda necessaria l'attivazione di una procedura differenziata o semplificata prevista all'articolo 10.

Tra le molteplici informazioni che sono richieste nell'ambito della notifica rientrano, al numero 5, lettera a), quelle relative all'ubicazione e alla dimensione dell'impianto.

Il **comma 800** prevede che, il contributo di cui all'articolo 1, comma 547 della legge n. 207/2024 sia incrementato, per il 2026 di **un milione di euro**.

Si ricorda che il comma 547 dell'articolo 1 della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede che, al fine di proseguire nelle attività di ricerca finalizzate alle sperimentazioni con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici, sia concesso al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

I fondi stanziati per risulteranno quindi, a seguito di detto intervento, pari a **4 milioni di euro per il 2026** e a 3 milioni di euro per il 2027.

• *La legislazione in materia di nuove tecniche genomiche (NGT)*

Le disposizioni in esame intervengono sulla normativa vigente in materia di Organismi geneticamente modificati (OGM) e di piante ottenute grazie ad alcune nuove tecniche genomiche (NGT). L'impianto della stessa è incentrata prevalentemente sulla disciplina degli Organismi geneticamente modificati ed è

incentrata sul principio di precauzione. Tale quadro normativo risale, rispettivamente, al 2001 per ciò che concerne la normativa unionale ([direttiva 2001/18/CE](#)) e al 2003 per quanto concerne quella nazionale ([decreto legislativo n. 224 del 2003](#)).

Tuttavia, la Commissione Europea ha avanzato una [Proposta](#) di regolamento relativo a piante, alimenti e mangimi ottenuti mediante nuove tecniche genomiche (COM(2023) 411 final) sulla quale è stato raggiunto un [accordo](#) tra Consiglio e Parlamento per una formulazione definitiva. L'iniziativa si basa sui risultati di uno studio sulle nuove tecniche genomiche (elaborato dalla Commissione europea su richiesta del Consiglio dell'UE) e sulla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-528/16 la quale ha rilevato come la direttiva 2001/18/CE non possa essere interpretata in modo tale da escludere dal proprio ambito di applicazione gli organismi geneticamente modificati mediante nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi, che sono emersi o si sono affermati successivamente.

Le norme proposte dalla Commissione riguardano quindi solo le piante prodotte mediante mutagenesi mirata e cisgenesi, distinte dalle tecniche di ingegneria genetica utilizzate per ottenere organismi geneticamente modificati (OGM), pratica che resta oggetto della precedente normativa. L'iniziativa europea è motivata dal fatto che numerose applicazioni di ricerca e sviluppo, in stato avanzato o iniziale, riguardano piante e prodotti vegetali già presenti sul mercato o prossimi a esservi introdotti. La Commissione europea sottolinea la necessità di disciplinare le NGT e sottoporle al livello appropriato di sorveglianza regolamentare per consentire ad agricoltori e allevatori di accedere all'innovazione, nonché per sostenere l'autonomia strategica e la competitività del settore agroalimentare europeo. Essa afferma inoltre che si registra nell'UE e a livello globale una domanda significativa di piante NGT, che possono offrire un contributo importante alle attuali sfide del sistema agroalimentare, come i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Dal punto di vista sostanziale, è bene precisare che le tecniche elaborate dall'evoluzione scientifica hanno oggi superato i meccanismi di transgenesi, cioè di creazione di un organismo vivente introducendo nel suo DNA sequenze di DNA diverso da quello dell'organismo stesso. Le nuove tecniche genomiche (New Genomic Techniques – NGT) alle quali gli interventi normativi in esame fanno riferimento sono la tecnica dell'editing del genoma mediante mutagenesi sito-specifica, nota anche come mutagenesi sito-diretta o mirata (di seguito denominata editing genomico) e la cisgenesi.

Alcune applicazioni della mutagenesi mirata e della cisgenesi comportano modificazioni genetiche che potrebbero essere ottenute anche mediante tecniche di selezione convenzionali, compresa la mutagenesi casuale. La prima è un metodo di ingegneria genetica che permette di modificare, eliminare o inserire sequenze di DNA in punti precisi del genoma, senza introdurre materiale genetico estraneo casuale.

La cisgenesi, in particolare, si basa su tecniche di modificazione genetica che comportano l'inserzione, in un organismo ricevente, di uno o più geni provenienti dalla stessa specie o da una specie sessualmente compatibile (ad esempio tra piante naturalmente incrociabili). In genere il gene introdotto mantiene la propria

sequenza (e i relativi elementi regolatori) così come presente nel donatore, senza modifiche intenzionali. Inoltre, fenomeni come la variazione nel numero di copie di uno stesso gene e piccole differenze alleliche rientrano nella normale biodiversità presente in ogni specie. Un risultato simile può spesso essere ottenuto anche mediante incrocio e selezione, ma con tempi più lunghi e minore precisione.

Tali tecniche sono volte a consentire di migliorare le varietà tradizionali e tipiche senza ricorrere all'incrocio che, rimescolando tutti i geni, ne fa inevitabilmente perdere le caratteristiche di tipicità. Sia per l'editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta sia per la cisgenesi i prodotti ottenuti si differenziano perciò dai classici OGM. In particolare, i mutanti così ottenuti sono indistinguibili, anche analiticamente, dagli organismi che portano la stessa mutazione generatasi spontaneamente o ottenuta con metodi classici di mutagenesi.

Si ricorda che, ad oggi, la normativa UE in materia di organismi geneticamente modificati (OGM) è prevista: dalla direttiva 2001/18/UE sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM che stabilisce una metodologia comune tra tutti gli Stati membri. Più di recente, la direttiva 2001/18/UE è stata modificata dalla direttiva (UE) 2015/412, che introduce la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, e dalla direttiva (UE) 2018/350 che ne modifica gli allegati sulla valutazione del rischio ambientale derivante dagli OGM; dal regolamento (CE) n. 1946/2003 sui movimenti transfrontalieri degli OGM; dal regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GM); dal regolamento (CE) n. 1830/2003 concernente la tracciabilità e l'etichettatura di OGM e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da OGM, dal regolamento (UE) (UE) 2019/1381 in materia di trasparenza e sostenibilità dell'analisi del rischio.

Il decreto legislativo n. 224 del 2003, che ha dato attuazione alla direttiva 2001/18/UE, stabilisce, nel rispetto del principio di precauzione, le misure utili a proteggere la salute umana, animale e l'ambiente nel caso di emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi diversi dall'immissione sul mercato, ovvero ai fini sperimentali, e di immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti. Il Titolo III bis del decreto citato è stato introdotto dal decreto legislativo n. 227 del 2016, che ha recepito la direttiva (UE) 2015/412 introducendo un meccanismo che rende possibile limitare o vietare la coltivazione di OGM sul territorio italiano. Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 della predetta direttiva 2001/18/UE, per organismo geneticamente modificato (OGM), si intende “un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale”.

Articolo 1, commi 801-805
(Contributo alle imprese produttrici di rottami di acciaio)

La previsione – aggiunta nel corso dell’esame in **al Senato** – introduce, al **comma 801**, un incentivo economico, nel limite di spesa di **35 milioni** di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, in favore di chi produce **acciaio inossidabile “verde”**.

Il **comma 802** prevede che il contributo è condizionato a una serie **requisiti energetici e merceologici**: questo spetta a chi usa quasi solo rottame/riciclo (90% o almeno 70% per gli speciali), rientra in specifiche famiglie di acciai inox, e dimostra **consumi energetici inferiori a soglie di riferimento** che diventano via via più stringenti.

Ai sensi del **comma 803**, il contributo è **cumulabile con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell’inox, a condizione che non si riceva più di quanto giustificato dai costi effettivi.

Ai sensi del **comma 804**, un decreto interministeriale adottato con cadenza annuale definisce criteri e modalità di erogazione del contributo, tenendo conto dei costi effettivi di produzione delle imprese nazionali e della pressione competitiva delle importazioni a minor costo.

Il **comma 805** disciplina la copertura degli oneri spostando risorse da altri fondi già esistenti nel perimetro delle politiche energetiche e ambientali.

La previsione, aggiunta nel corso dell’esame in **sede referente**, introduce, al **comma 801**, un **incentivo** economico mirato a chi produce **acciaio inossidabile “verde”**, cioè usando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo. La nozione di “prevalentemente” è numericamente delimitata in seguito al **comma 802** mediante soglie percentuali.

Gli **obiettivi** dichiarati sono tanto di natura industriale quanto di natura ambientale, e in particolare sono quelli di:

- favorire la decarbonizzazione del settore;
- ridurre le importazioni di semilavorati di inox ad alta impronta di carbonio dall’Asia;
- promuovere la produzione domestica basata sul riciclo di rottame.

L’incentivo consiste in un contributo economico a chi in tal modo produce acciaio, nel limite di spesa di **35 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028.

La misura in esame sembra configurare un **aiuto di Stato** ai sensi dell’articolo 107 TFUE e appare riconducibile alla disciplina in materia di

aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (**CEEAG**) di cui alla comunicazione della Commissione ([2022/C 80/01](#)), in particolare, alla sezione 4.1 relativa alla compatibilità degli aiuti per la riduzione e l'eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra anche tramite il sostegno a favore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Anche il nuovo [Clean Industrial Deal State Aid Framework](#) (**CISAF**) – in vigore dal 25 giugno 2025 al 31 dicembre 2030 – disciplina, tra l'altro, misure per facilitare la decarbonizzazione industriale. In particolare, la sezione 5 considera compatibili (a certe condizioni) aiuti per investimenti che riducono significativamente le emissioni o riducono in modo sostanziale i consumi energetici tramite efficienza energetica in attività industriali.

La misura in esame sembra maggiormente riconducibile alla disciplina CEEAG, in quanto non costituisce un aiuto a un investimento.

Per un inquadramento di questa disciplina si rinvia al [dossier di parte generale sugli aiuti di Stato](#) curato dal Servizio Studi della Camera. Si rinvia altresì al [dossier di parte speciale](#) per un approfondimento sugli Orientamenti della Commissione in materia di aiuti di stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia.

Ai sensi del **comma 802**, il contributo è condizionato a una serie **requisiti energetici e merceologici**.

In particolar il contributo è riconosciuto in favore di:

- Chi produce inox liquido in **forno elettrico** mediante fusione di rottami, consumando, per ogni tonnellata prodotta, energia elettrica **inferiore** in media annua alle seguenti soglie:
 - 3,88 GJ/t per il 2025;
 - 3,68 GJ/t per il 2026;
 - 3,50 GJ/t per il 2027.

Si osserva che le soglie si riferiscono agli anni 2025-2027, mentre il contributo è finanziato per gli anni 2026-2028: mancando una soglia esplicita per il 2028 è possibile che risulti incerto il parametro da applicare per l'ultimo anno di erogazione.

- Chi produce acciai utilizzando prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al **90%**.
- Chi produce tipologie di **acciai** contenenti:
 - Nichel tra 6% e 10,5%;
 - Cromo tra 16% e 18,5%;
 - Molibdeno (Mo) inferiore al 3%.

- Chi produce acciai speciali austenici che utilizzano prevalentemente rottami inossidabili e materiali di riciclo per una quota superiore al **70%** e appartengono alle seguenti tipologie di acciai speciali definite nelle norme EN (secondo il sistema europeo) e ASTM (secondo quello americano) di riferimento:
 - acciai inossidabili ferritici;
 - martensitici;
 - duplex;
 - indurenti per precipitazione (PH).

Ai sensi del **comma 803**, il contributo si può **cumulare con altri aiuti** relativi ai costi di produzione dell'inox. Il cumulo **non deve portare a "sovracompensazione"**: l'impresa non potrebbe cioè ricevere più di quanto giustificato dai costi effettivi.

In proposito si osserva che il punto 56, sez. 3.2.1.3.1. della citata disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (**CEEAG**) prevede che "Gli aiuti possono essere accordati anche nell'ambito di più regimi di aiuto o cumulati con aiuti *ad hoc* o *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che l'importo totale dell'aiuto a favore di un progetto o di un'attività non determini una sovracompensazione o non superi l'importo massimo di aiuto consentito a norma della presente disciplina. Qualora permetta di cumulare l'aiuto nell'ambito di una misura con l'aiuto concesso nell'ambito di altre misure, **lo Stato membro deve specificare**, per ciascuna misura, **il metodo utilizzato** per garantire il rispetto delle condizioni stabilite nel presente punto". *Si valuti dunque l'opportunità di rendere più specifica la clausola di cumulabilità "senza sovracompensazione"*.

Ai sensi del **comma 804**, entro il 28 febbraio di **ogni anno** dal 2026 al 2028, un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce i **criteri di determinazione** del contributo e le **modalità di erogazione**.

I criteri devono tenere conto:

- del **costo medio di produzione** del semilavorato (per le imprese beneficiarie nell'anno prima);
- del **minor costo di importazione** dei semilavorati provenienti dall'Asia.

L'importo effettivo del contributo sarà dunque tarato anno per anno, e calibrato per colmare (almeno in parte) il **gap competitivo** rispetto all'acciaio importato asiatico, mantenendo al tempo stesso un aggancio ai costi reali di produzione delle imprese italiane.

Ai sensi del **comma 805**, gli oneri, pari a **35 milioni di euro l'anno** (2026–2028), sono coperti spostando risorse da altri fondi già esistenti, in particolare:

- **20 milioni di euro/anno per il triennio 2026-2028** mediante corrispondente riduzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa, istituito dall'[articolo 43](#) del D.L. 34/2020 (L. n. 77/2020);
- **15 milioni di euro per il 2026** usando somme già iscritte nel bilancio del MASE ai sensi dell'[articolo 23, comma 7](#), del d.lgs. n. 47/2020, che le modalità di assegnazione onerosa delle quote di CO₂;
- **15 milioni di euro per il 2027 e 2028** tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'[articolo 1, comma 95](#), della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) sulle risorse del **fondo nazionale per l'efficientamento energetico** (iscritte nello stato di previsione del MASE), come ridisciplinato dal DPCM 11 giugno 2019 e dagli articoli 2-3 del decreto-legge n. 22/2021.

Articolo 1, comma 806 (*Vie e Cammini di San Francesco*)

Il **comma 806**, introdotto in **al Senato**, dispone lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dal 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Il comma 806 introdotto in sede nel corso dell'esame al Senato, prevede lo stanziamento di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2026 in favore dell'Associazione nazionale "Vie e Cammini di San Francesco".

Un'associazione nazionale dal nome "Vie e Cammini di Francesco" (non quindi "Vie e Cammini di *San* Francesco") risulta [costituita il 28 ottobre 2025](#), con lo scopo di armonizzare le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi. Tale associazione ha come ambito territoriale di riferimento i cammini francescani ricadenti nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria.

• *Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia*

È attualmente in corso di discussione alla Camera il progetto di legge [A.C. 1805](#) (già approvato in prima lettura al Senato), il quale mira a definire un quadro normativo organico per la valorizzazione dei "cammini d'Italia", intesi come itinerari culturali, storici, religiosi o naturalistici percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile.

Il provvedimento ha come obiettivo la promozione di un turismo lento e diffuso, garantendo al contempo standard uniformi di sicurezza, accoglienza e accessibilità, con particolare riguardo alla fruizione da parte delle persone con disabilità. Gli itinerari, che possono includere anche vie d'acqua, sono articolati in tappe e devono essere privi di barriere architettoniche o prevedere percorsi alternativi accessibili.

Governance e strumenti operativi

Il testo della proposta di legge prevede un ruolo centrale del Ministero del turismo, presso il quale sono istituiti i tre strumenti cardine del sistema:

A) **La banca dati dei cammini d'Italia**: uno strumento digitale di mappatura che raccoglie i percorsi aventi le caratteristiche necessarie (itinerari culturali europei, interregionali, regionali o metropolitani). L'iscrizione nella banca dati attribuisce la qualifica ufficiale di "cammino d'Italia".

B) **La cabina di regia nazionale**: presieduta dal Ministro del Turismo e composta da rappresentanti dei ministeri interessati (Cultura, Disabilità, Università,

Infrastrutture) e della Conferenza Stato-Regioni. Il suo scopo è quello di definire gli standard di qualità, le linee guida per la banca dati e di adottare il Programma nazionale triennale per lo sviluppo del settore.

C) **Il tavolo permanente:** organo consultivo volto a favorire il confronto con gli *stakeholder*, inclusi enti locali, associazioni del Terzo settore, esperti e rappresentanti delle categorie produttive.

Programmazione, promozione e profili finanziari

L'attuazione della legge passa attraverso l'adozione di un Programma nazionale triennale, predisposto dalla cabina di regia, che individua le linee strategiche e gli interventi prioritari. Al Ministero del turismo spetta il compito di realizzare campagne di promozione nazionali e internazionali per incentivare la conoscenza dei cammini iscritti nella banca dati. Sotto il profilo finanziario, il provvedimento autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2024** per la costituzione della banca dati (e 500.000 euro annui per il biennio successivo) e di **1 milione di euro annui a decorrere dal 2024** per le campagne promozionali.

Articolo 1, commi 807-811
(Destinazione turistica di qualità)

La previsione – aggiunta nel corso dell’esame al Senato – introduce la qualifica di **“Destinazione turistica di qualità”**. Il **comma 807** reca le finalità del riconoscimento, da attribuirsi tramite decreto del Ministero del turismo (MITUR), ed elenca i soggetti destinatari. Il **comma 808** prevede che sia istituita presso il MITUR una **commissione tecnica** con il compito di predisporre una **carta della “Destinazione turistica di qualità”**, sulla cui base stabilire requisiti e modalità per il conferimento del riconoscimento. Il **comma 809** affida alla commissione anche il compito di monitorare che i destinatari del riconoscimento mantengano i requisiti per l’intero periodo di validità della qualifica, che ha durata biennale. Il **comma 810** precisa che l’istituzione e il funzionamento della commissione tecnica non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica. Infine, il **comma 811** prevede lo stanziamento di **500.000 euro** a decorrere **dall’anno 2026**, per finanziare attività volte a pubblicizzare e garantire visibilità al riconoscimento.

La previsione, aggiunta nel corso dell’esame al Senato, introduce nell’ordinamento italiano il riconoscimento di “Destinazione turistica di qualità”. Ai sensi del **comma 807**, tale qualifica viene riconosciuta da un decreto del Ministero del turismo (MITUR), con il fine di:

- identificare e incrementare la **qualità**, la **sostenibilità** e l’**accessibilità** dei luoghi e dei servizi per il **turismo a livello locale**;
- **promuovere l’eccellenza** e rafforzare la reputazione e la crescita economica e sociale delle destinazioni.

Il riconoscimento è riservato ai comuni, le unioni di comuni e le isole minori o le reti all’uopo istituite dai comuni, con una **popolazione residente totale non superiore alle 30.000 unità**.

Inoltre, i predetti soggetti ammessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal **comma 808**. Ai sensi di tale comma, le modalità e i requisiti per il conferimento del riconoscimento sono stabiliti da una **commissione tecnica**, istituita presso il MITUR, che a tal fine redige la **carta della “Destinazione turistica di qualità”**, un documento avente l’obiettivo di valorizzare l’impegno alla soddisfazione delle esigenze e delle aspettative dei turisti in materia di prodotti e servizi connessi al turismo, e di promuovere e premiare i “modelli eccellenti di destinazioni turistiche”. La commissione tecnica, istituita presso il Ministero del turismo, è composta da 7 membri:

- il presidente, ossia il Ministro del turismo o un suo delegato;
- due rappresentanti del Ministero del turismo;
- un rappresentante di [ENIT s.p.a.](#);
- tre soggetti indipendenti, in possesso di comprovata qualificazione professionale.

Per quanto riguarda l'*iter* per l'attribuzione della qualifica, l'ente o la rete di enti di cui al comma 1 deve presentare un'**istanza** al MITUR e la commissione tecnica, previa verifica della sussistenza dei requisiti, propone al medesimo Ministero il riconoscimento dell'ente e del suo territorio quale "Destinazione turistica di qualità".

Si valuti l'opportunità di precisare come si intende verificare il parametro della popolazione residente totale non superiore a 30.000 unità, anche introducendo un richiamo espresso alle rilevazioni ISTAT.

Il **comma 809** prevede che il riconoscimento abbia una **durata di due anni** e che i soggetti cui esso è attribuito mantengano i requisiti di cui al secondo comma durante tutto il biennio. Al fine di monitorare il possesso dei requisiti, la commissione effettua **controlli periodici** puntuali ovvero a campione, anche avvalendosi del personale del Ministero del turismo o di ENIT s.p.a. In caso di perdita dei requisiti, il MITUR, su proposta della commissione, dispone la revoca della qualifica.

Per maggiori dettagli su ENIT, si rimanda all'approfondimento contenuto nella scheda di lettura relativa ai commi 469-47 nel presente *dossier*.

Ai sensi del **comma 810**, l'istituzione e il funzionamento della commissione tecnica non comportano nuovi oneri per la finanza pubblica, dovendosi provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati.

Infine, il **comma 811** detta norme in merito alla **promozione** del riconoscimento ed alla sua **copertura finanziaria**. Per il primo profilo, si dispone che, al fine di assicurare adeguata pubblicità e visibilità alla nuova qualifica, ENIT:

- crei e registri segni distintivi comuni alle "Destinazioni turistiche di qualità";
- ne curi lo sfruttamento e l'uso commerciale;
- effettui campagne di valorizzazione;
- fornisca alle destinazioni prescelte priorità nelle proprie attività promozionali e fieristiche e l'accesso privilegiato alle iniziative nazionali e internazionali, con risorse a tale scopo erogate dal MITUR.

Per le finalità di cui al comma 5 è previsto lo stanziamento di **500.000 euro** a decorrere **dall'anno 2026**.

Articolo 1, comma 812 (PSN - Polo Strategico Nazionale)

Il **comma 812**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2026 per garantire il mantenimento e la gestione dei servizi del Ministero del turismo migrati al **Polo strategico nazionale**.

Il comma 812, introdotto in sede di prima lettura al Senato, autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire il mantenimento e la gestione dei **servizi** del Ministero del turismo **migrati al Polo strategico nazionale** (PSN). L'intervento si colloca nel quadro dell'adesione del Ministero all'avviso pubblico relativo all'Investimento 1.1 «Infrastrutture Digitali» del PNRR (Missione 1, Componente 1 - Migrazione al Polo Strategico Nazionale – PAC Pilota Ter).

• *Il Polo strategico nazionale (PSN)*

Il [Polo Strategico Nazionale](#) (PSN) rientra nell'Investimento 1.1 della Missione 1, Componente 1 del PNRR ("Infrastrutture digitali"), sotto la titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. L'obiettivo primario è dotare la Pubblica Amministrazione di un'infrastruttura *cloud* ad alta affidabilità, realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato, per ospitare dati e servizi critici in coerenza con la strategia nazionale "*Cloud First*". Il PSN costituisce inoltre l'ambiente tecnologico deputato a ospitare la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND), abilitando così l'interoperabilità tra gli enti e la piena applicazione del principio dell'*once only*.

Stato di attuazione e target

Il cronoprogramma ha visto il conseguimento del primo traguardo fondamentale il 31 dicembre 2022, con il completamento e il collaudo dell'infrastruttura a seguito della stipula della [convenzione](#) tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e la società di progetto Polo Strategico Nazionale s.p.a. (agosto 2022). La fase attuale riguarda la migrazione dei sistemi verso il polo: è stato raggiunto l'obiettivo intermedio fissato al 30 settembre 2024, che prevedeva la migrazione di almeno un servizio per 100 enti (Amministrazioni Centrali e Aziende Sanitarie Locali/Ospedaliere). Il *target* finale, previsto per il 2026, prevede la migrazione verso il *cloud* (PSN o soluzioni di mercato qualificate) di almeno 280 Amministrazioni Centrali. A sostegno di tale processo, è stato attivato il "[Progetto PAC Pilota Ter](#)", dotato di risorse pari a 300 milioni di euro a valere sui fondi PNRR. In questo quadro si inserisce [l'adesione](#) del Ministero del turismo, che ha avviato il trasferimento delle proprie infrastrutture digitali verso il Polo Strategico Nazionale.

Articolo 1, commi 813-816
(Finanziamento del progetto “Educare al rispetto – Sport e salute”)

I **commi da 813 a 816**, introdotti **al Senato**, autorizzano la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione e l'estensione del progetto “**Educare al rispetto – Sport e salute**”, in collaborazione con Sport e salute Spa, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle scuole secondarie di primo grado, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva.

La disposizione in commento, inserita **al Senato**, stanZIA risorse al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo, del cyberbullismo e della violenza di genere nelle **scuole secondarie di primo grado**, attraverso programmi educativi basati sull'attività sportiva.

In particolare, ai fini sopra esposti, il **comma 813** autorizza la spesa di **2 milioni di euro per l'anno 2026** per la realizzazione e l'estensione del progetto “**Educare al rispetto – Sport e salute**”, in collaborazione con Sport e salute Spa.

Il **comma 814** definisce **le finalità delle attività del progetto**, identificandole nelle seguenti:

- promuovere negli studenti il rispetto delle regole, il controllo dell'aggressività e la gestione delle emozioni;
- diffondere percorsi di educazione alla parità di genere e alla prevenzione della violenza contro le donne;
- prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo inclusione, rispetto reciproco e benessere relazionale.

Il progetto in parola sembra inteso a perseguire, **per le scuole secondarie di primo grado**, finalità analoghe a quelle perseguite per le scuole secondarie di secondo grado dal progetto “[Alleniamoci al rispetto](#)” promosso dal Ministro per lo sport e i giovani e realizzato da Sport e salute Spa in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito, volto a prevenire e contrastare il bullismo, gli stereotipi e la violenza di genere tra gli adolescenti a scuola. Si tratta, in particolare, di un format sportivo-educativo volto ad acquisire confidenza con il proprio corpo, sicurezza nelle proprie capacità e sviluppare la concentrazione e l'autocontrollo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla relativa [brochure](#).

Il successivo **comma 815** affida ad un successivo **decreto** del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare di concerto con il Ministro per lo

sport e i giovani e con la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la definizione dei **criteri** di individuazione delle scuole partecipanti, delle **modalità** di riparto delle risorse e del **monitoraggio** dei risultati.

Il **comma 816** dispone in ordine alla **copertura degli oneri finanziari** derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari al 2 milioni di euro per l'anno 2026, prevedendo che ad essi si provveda mediante corrispondente riduzione del **Fondo per le politiche relative alle pari opportunità** di cui all'articolo 19, comma 3, del [decreto-legge n. 223 del 2006](#), come rifinanziato dall'articolo 1, comma 228, della presente legge.

La **società Sport e salute Spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 138 del 2002](#) (articolo 8), come modificato dal [decreto-legge n. 4 del 2006](#) (articolo 34-*bis*), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvallesse della “**CONI Servizi Spa**”, previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la “CONI Servizi spa” assumesse la denominazione di “**Sport e salute Spa**” e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.

Il [decreto legge n. 5 del 2021](#) (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal [decreto-legge n. 80 del 2021](#), articolo 17-*terdecies*), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del [decreto-legge n. 44 del 2023](#) ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra

presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute Spa assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello [statuto](#)) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Fra le attività a **sostegno della pratica sportiva** che vedono coinvolta la società in collaborazione, tra gli altri, con il **Ministero dell'istruzione e del merito**, si segnala, a titolo esemplificativo, l'organizzazione dei **Nuovi giochi della gioventù** di cui alla [legge n. 41 del 2025](#), e dei progetti "Scuola attiva Kids", "Scuola attiva Junior" e "Scuola attiva Infanzia".

Per ogni approfondimento sul **Fondo per le politiche relative alle pari opportunità** si rinvia invece alla scheda di lettura riferita al comma 228.

Articolo 1, comma 817
(Fondo per il contrasto del cyberbullismo)

Il comma 817 – introdotto al Senato - incrementa il **Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo** per un importo pari a **2 milioni di euro** a decorrere dall'anno 2026.

La disposizione in esame, introdotta nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla dotazione del Fondo permanente per il contrasto al fenomeno del cyberbullismo istituito dall'art. 1, commi 671 e 672 della Legge di bilancio del 2022 (L. n. 234 del 2021). Nel dettaglio, la norma in commento prevede l'incremento della dotazione del suddetto Fondo per un importo pari a **2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

A tal riguardo, si ricorda che l'art. 1, comma 671 della L. n. 231 del 2021 ha istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, al fine di porre in essere azioni dirette a prevenire e contrastare il predetto fenomeno. In particolare, si prevede che tali obiettivi vengano raggiunti mediante azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado. L'art. 1, comma 672, invece, stabilisce che il Fondo in oggetto sia istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022.

Il suddetto Fondo risulta iscritto sul capitolo 1361 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito e reca stanziamenti pari a 2 milioni di euro, in termini di cassa e di competenza, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Sul tema si ricorda che nella presente Legislatura è stata approvata la [legge 17 maggio 2024, n. 70](#), che reca disposizioni volte a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

In particolare, l'**art. 1** di tale provvedimento interviene sulla legge n. 71 del 2017 ("Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo") apportando una serie di modifiche, tra cui: l'estensione del perimetro di applicazione dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo anche alla prevenzione e contrasto del bullismo; l'incremento delle risorse a disposizione per campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione; la possibilità per le regioni di promuovere iniziative concernenti il servizio di sostegno psicologico per gli studenti presso le istituzioni scolastiche; l'adozione da parte degli istituti scolastici di un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo; l'obbligo per il dirigente scolastico di informare i genitori dei minori vittime di episodi di bullismo o cyberbullismo, nonché di applicare le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo adeguate iniziative di carattere educativo.

L'art. 2, invece, interviene sul regio decreto-legge 1404/1934 (cd. "legge minorile") e, segnatamente, sulla disciplina delle Misure coercitive non penali **misure coercitive non penali** che possono essere adottate dal tribunale per i minorenni (ora tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie a seguito del d.lgs. 145/2022, cd. "riforma Cartabia"), inserendo espressamente, tra i presupposti per l'adozione di tali misure, il riferimento a condotte aggressive, anche in gruppo e per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Viene, inoltre, modificato il procedimento per l'adozione delle misure, prevedendo un intervento preliminare con un percorso di mediazione o un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa o riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, all'esito del quale il tribunale può disporre la conclusione del procedimento, la continuazione del progetto ovvero l'affidamento del minore ai servizi sociali o il collocamento del minore in una comunità (delle ultime due misure è stabilito il carattere temporaneo).

L'art. 3, invece, reca una delega legislativa al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi al fine di prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. In **attuazione di tale delega** è stato adottato il [D.lgs. n. 99 del 2025](#), il quale introduce una serie di disposizioni in materia di: potenziamento del servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo (art. 1); rilevazione statistica, affidata all'ISTAT, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (art. 2); responsabilità, *ex art.* 2048 c.c., dei genitori per i danni cagionati dai figli minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete e delle comunicazioni elettroniche; campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete internet e sui suoi rischi (art. 4).

Infine, l'art. 4 della legge n. 70 del 2024 prevede l'istituzione della «Giornata del rispetto, che ricorre il giorno 20 gennaio ed è intesa quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica, del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

Articolo 1, commi 818-819
***(Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del
terremoto del Friuli del 6 maggio 1976)***

I **commi 818 e 819**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la spesa **di 150.000 euro per l'anno 2026** per la realizzazione di un laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del **terremoto del Friuli del 6 maggio 1976**.

Il **comma 818** stabilisce che, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia il 6 maggio 1976, è **autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2026 per la realizzazione di un laboratorio didattico regionale** rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzato a promuovere la memoria dell'evento, la memoria storica e civile della ricostruzione friulana e la cultura della prevenzione sismica.

Si ricorda che il **6 maggio 1976** un **terremoto di magnitudo 6.4** colpì duramente il **Friuli** e in particolare la media valle del Fiume Tagliamento, coinvolgendo oltre cento paesi nelle Province di Udine e Pordenone. Il terremoto, avvertito in quasi tutta l'Italia centro-settentrionale, fu seguito da numerose repliche, alcune delle quali molto forti. Il 15 settembre una nuova scossa di magnitudo 5.9 provocò ulteriori distruzioni. Complessivamente persero la vita 965 persone e altre 3.000 rimasero ferite. Il danno al patrimonio edilizio fu enorme (furono distrutte circa 17.000 case), ed altrettanto consistente si rivelò l'impatto sull'economia: circa 15mila lavoratori perdettero il posto di lavoro per la distruzione o il danneggiamento delle fabbriche.

Per un ulteriore approfondimento sull'evento, si rimanda all'apposita [pagina web](#) disponibile sul sito internet del Dipartimento della Protezione Civile, nonché nella [sezione dedicata](#) del sito internet dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

Il **comma 819** dispone che il laboratorio di cui al comma 818 è **realizzato dal Ministero dell'istruzione e del merito**, in collaborazione con la Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, che ne cura la progettazione tecnica e l'attuazione operativa presso le istituzioni scolastiche partecipanti.

Articolo 1, commi 820 e 821
(Misure per la ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti per la difesa nazionale)

I commi 820 e 821 autorizzano un contributo di **100.000 euro in favore dell’Agenzia Industrie Difesa** per la promozione e il sostegno della ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale e **modifica l’articolo 48 del COM attribuendo alla stessa Agenzia l’ulteriore scopo di svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale.**

Le disposizioni in esame introducono una misura di sostegno alla **ricerca, sperimentazione e sviluppo** nel campo delle **tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.**

In particolare, il **comma 820** autorizza un **contributo di 100.000 euro per l’anno 2026** a favore dell’**Agenzia Industrie Difesa**, destinato alla promozione e al sostegno di **attività di ricerca e sviluppo sulle tecnologie emergenti applicate alla difesa nazionale.**

Il contributo ha natura di finanziamento mirato e circoscritto temporalmente (una tantum sul 2026).

Il **comma 821** modifica l’**articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare - COM)** relativo all’**Agenzia Industrie Difesa.**

Attraverso tale modifica apportata viene **inserito** – accanto allo scopo di “gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa” – **l’ulteriore scopo di “svolgere e promuovere attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di tecnologie emergenti per la difesa nazionale”.**

Questa integrazione ha la finalità di chiarire in modo espresso che tali attività di R&S rientrano tra le attribuzioni riconosciute all’Agenzia Industrie Difesa.

- Agenzia Industrie Difesa (AID)

L’Agenzia Industrie Difesa (AID), **Ente di Diritto Pubblico vigilato dal Ministro della Difesa**, è stata costituita nel **2001**, per gestire con approccio industriale e commerciale e condurre al pareggio di bilancio le Unità Produttive ad essa affidate con la **riorganizzazione dell’area tecnico-industriale** del Ministero della Difesa. La creazione del valore economico e sociale per lo Stato e

la collettività è alla base del lavoro dell'Agenzia che attraverso la valorizzazione del proprio personale e delle sue competenze sviluppa nuovi prodotti e servizi.

QUADRO NORMATIVO

ENTE PUBBLICO VIGILATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

LEGGE 28 DICEMBRE 1995 N. 549 ART. 1, COMMA C

Viene affidata al governo la delega per emanare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione degli arsenali e stabilimenti militari.

DECRETO LEGISLATIVO 300/99 ART. 22

L'Agenzia Industrie Difesa è costituita con personalità giuridica di diritto pubblico per assicurare la gestione coordinata e unitaria delle Unità Produttive e Industriali della Difesa.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 90/2010 ART. 132

Come personalità giuridica di diritto pubblico, l'Agenzia opera in autonomia nell'area amministrativa, finanziaria, contabile e organizzativa.

DECRETO MINISTERIALE 10/10/1998

Nella riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, alcuni Stabilimenti Militari vengono assegnati al Segretariato Generale della Difesa.

DECRETO MINISTERIALE 8/06/2001

Viene approvato il regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Industrie Difesa che fa seguito all'emanazione del regolamento con DPR 424 del 2000.

DECRETO MINISTERIALE 18/04/2018

Approvazione del Ministro della Difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze del primo Piano Industriale Triennale 2018/2020.

Attraverso i **nove Stabilimenti in gestione**, Agenzia Industrie Difesa opera in **diversi settori**, che includono la cantieristica navale, la produzione di cordame, il munizionamento e la demilitarizzazione, la digitalizzazione e la dematerializzazione. Unitamente a queste attività vi è la produzione, ricerca e sviluppo nel settore chimico-farmaceutico.

Nella tabella che segue vengono riportati sinteticamente i nove stabilimenti in gestione.

STABILIMENTO		DESCRIZIONE ATTIVITÀ
	STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE (Firenze)	Attivo nelle esigenze nazionali di carattere emergenziale con una linea di produzione di farmaci orfani, dispositivi medici e prodotti alimentari, e cannabis di tipo terapeutico.
	ARSENALE MILITARE (Messina)	Solida esperienza nell'ambito del settore navale, maturata nella lunga tradizione della cantieristica navale.
	STABILIMENTO MILITARE PRODUZIONE CORDAMI (Castellammare di Stabia)	La più antica Corderia Italiana, in grado di fornire tutti i tipi di cordami, nonché attrezzature navali manifatturiere.
	STABILIMENTO MILITARE MUNIZIONAMENTO TERRESTRE (Baiano di Spoleto)	Attività di armamento, controllo di efficienza, alienazione dei manufatti esplosivi e allestimento di giubbetti antiproiettile.
	STABILIMENTO MILITARE PIROTECNICO (Capua)	Produzione di munizionamento militare delle tipologie a salve, a corta gittata, F-AIR e ordinarie di vario calibro.
	STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO (Noceto – Parma)	Demilitarizzazione e produzione di manufatti esplosivi a favore di enti nazionali ed internazionali, pubblici e privati.
	STABILIMENTO MILITARE PROPELLENTI (Fontana Liri)	Vantava impianti per la realizzazione di nitrocellulose, nitroglicerina e polvere sferica, nonché servizi e laboratori per l'effettuazione di test chimico fisici e balistici sui propellenti.
	CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE UNICO DELLA DIFESA CEDECU (Gaeta)	Dematerializzazione e conservazione digitale a favore di soggetti pubblici e privati, unico centro del sistema della Pubblica Amministrazione in grado di offrire un servizio totalmente conforme alle normative.
	STABILIMENTO MILITARE SPOLETTE (Torre Annunziata)	Ricondizionamento e nella rimessa in efficienza di mezzi leggeri su ruota dismessi dalle Forze Armate e da altre amministrazioni dello Stato. Produzione di mascherine chirurgiche ed FFP2 in risposta alla crisi pandemica.

Fonte: <https://www.agenziaindustriedifesa.it/>

Articolo 1, comma 822
(Istituzione del Fondo cultura terapeutica e cura sociale)

Il **comma 822**, introdotto durante l'esame parlamentare, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della cultura, il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale** allo scopo di favorire la fruizione delle arti dello spettacolo e del patrimonio culturale, quali strumenti terapeutici, per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale.

Il **comma 822** istituisce – nello stato di previsione del Ministero della cultura – il **Fondo cultura terapeutica e cura sociale**, destinato alla copertura finanziaria delle attività di sostegno a enti locali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni e organizzazioni della società civile, che rendono godibili le arti dello spettacolo e il patrimonio culturale quali strumenti terapeutici per fornire sollievo alle persone con disabilità o in situazioni di marginalità sociale e alle loro famiglie. L'articolo in esame prevede, per le finalità sopra menzionate, lo stanziamento di **1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026**.

Si stabilisce altresì che, con decreto del Ministro della cultura – da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentiti il Ministro per la disabilità, il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – devono essere definiti i criteri e le modalità di riparto del predetto Fondo.

Si fa presente che, per finalità in parte sovrapponibili, la **legge 30 aprile 1985, n. 163**, ha istituito il **Fondo unico per lo spettacolo**, oggi ridenominato dal **comma 631 dell'art. 1** della legge di bilancio per il 2023 (**legge 29 dicembre 2022, n. 197**) **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo**. In particolare, come previsto dal Decreto ministeriale recante “Criteri e modalità per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo” (**D.M. 23 dicembre 2024 n. 463**), gli obiettivi che si intendono perseguire sono, tra gli altri, “**favorire l'accesso delle persone con disabilità alle attività dello spettacolo** e alle relative carriere professionali, come espressione di un diritto e come valore artistico, culturale e sociale da condividere, e come valore aggiunto sul piano dell'espressione creativa, delle capacità inclusive del sistema e della relazione con il pubblico, abbattendo ogni **barriera sociale, culturale, sensoriale e fisica alle attività di spettacolo**” (art. 2, comma secondo, lettera f); “favorire le attività del **teatro sociale** e lo svolgimento di attività nell'ambito di ospedali, case di riposo, carceri, **aree svantaggiate**, al fine di promuovere la partecipazione, l'inclusione e la coesione sociale (art. 2, comma secondo, lettera m)”.

Articolo 1, co 823, lett. a)
(Premio Mattei per la cooperazione culturale)

La norma in esame – introdotta durante l’esame presso il Senato della Repubblica - autorizzata la spesa di **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il "**Premio Mattei per la cooperazione culturale**".

La norma finanzia, con **1 milione di euro annui** per ciascuno degli anni **2026, 2027 e 2028** l’istituzione del “Premio Mattei per la cooperazione culturale”, con l’obiettivo di promuovere **progetti e interventi di cooperazione** culturale tra enti e istituzioni culturali italiane e intellettuali, artisti, operatori della cultura nonché Stati e organizzazioni internazionali africane o comunque facenti parte del Mediterraneo globale. Le modalità di attuazione della disposizione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che l'articolo 2 del d.l. n. 201/2024 (c.d. d.l. “cultura”), convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2025, n. 16, ha disposto (commi da 1 a 5), che il **Ministero della cultura** istituisca una **unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato**, al fine di promuovere ulteriori iniziative culturali nelle materie di propria competenza, fissandone le funzioni, la durata, la composizione, nonché la copertura dei relativi oneri. Il comma 7 prevede che l'unità di missione operi in **stretto raccordo e coordinamento con la cabina di regia del Piano Mattei**.

Tale Piano, come noto, è finalizzato a rafforzare la **collaborazione tra l'Italia e gli Stati del continente africano**, è stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2024, come previsto dal decreto-legge n. 161 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2024.

Il Piano si articola su **sei direttrici d'intervento**: istruzione/formazione; sanità; acqua; agricoltura; energia; infrastrutture fisiche e digitali. Accanto a questi settori principali, sta sviluppando **progetti anche in altre aree tematiche**, dalla cultura allo sport, dall’intelligenza artificiale alla cooperazione in ambito spaziale.

Nella sua prima fase, l’iniziativa ha coinvolto quattro Paesi del quadrante nordafricano (Egitto, Tunisia, Marocco e Algeria) e cinque della regione subsahariana (Kenya, Etiopia, Mozambico, Repubblica del Congo e Costa d’Avorio). Nella sua seconda fase, il Piano ha coinvolto anche l’Angola, il Ghana, la Mauritania, il Senegal e la Tanzania.

Sullo **stato di attuazione del Piano Mattei** sono state trasmesse al Parlamento due **relazioni**: la più recente, trasmessa lo scorso 9 luglio è aggiornata al 30 giugno 2025 (su cui si veda il relativo [dossier](#)).

Articolo 1, commi 823, lettera b), e 824
(Istituzione del “Premio Olivetti per la cooperazione culturale”)

Il **comma 823, lettera b)**, introdotto **al Senato**, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il “**Premo Olivetti per l’accessibilità culturale**”, con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la rigenerazione culturale dei contesti svantaggiati.

Il **comma 823, lettera b)**, introdotto **al Senato**, in attuazione degli obiettivi previsti dal [decreto-legge n. 201 del 2024](#), ed in coerenza con il “Piano Olivetti per la cultura” ivi previsto, autorizza la spesa di un **1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028** al fine di istituire il “**Premo Olivetti per l’accessibilità culturale**”, con l’obiettivo di promuovere progetti e interventi volti a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune accessibile e integrato nella vita delle comunità, nonché a promuovere la **rigenerazione culturale delle periferie**, delle aree interne e delle aree svantaggiate, in particolare di quelle caratterizzate da marginalità sociale ed economica.

Il **comma 824** demanda ad uno o più **decreti** del Ministro della cultura l’individuazione delle modalità di **attuazione** della disposizione in parola.

Quanto alle finalità del **Piano Olivetti per la cultura**, è adottato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2024, si rinvia alla scheda di lettura riferita ai **commi 551 e 552** dell’articolo 1.

Articolo 1, comma 823, lettera c)
*(Contributo alla Fondazione Maxxi per la realizzazione
 del progetto “Maxxi Med”)*

Il comma 823, lettera c), introdotto **al Senato**, assegna un contributo di **500.000 euro a decorrere dall’anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi**, al fine di assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato “**Maxxi Med**”, da realizzarsi nella città di Messina.

Il comma 823, lettera c), introdotto durante l’esame **al Senato**, in attuazione degli obiettivi previsti dal [decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201](#), nell’ambito della promozione di **progetti di cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo globale**, assegna a **decorrere dall’anno 2026**, in favore della **Fondazione Maxxi** – Museo nazionale della arti del XXI secolo di Roma, un **contributo annuo pari a 500.000 euro**, per assicurare il funzionamento del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo denominato “**Maxxi Med**”, che avrà luogo nella città di Messina.

Si ricorda che l’articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 201, ha autorizzato il Ministero della cultura ad istituire una **unità di missione per la cooperazione culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato**, posta alle dirette dipendenze dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro ed operante in stretto raccordo e coordinamento con la Cabina di regia per il **Piano Mattei** di cui all’articolo 2 del [decreto-legge n. 161 del 2023](#). L’Unità di missione, nei limiti delle competenze attribuite al Ministero della cultura e di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale:

- a) esercita funzioni di indirizzo e di coordinamento di **progetti e interventi di cooperazione culturale** con Stati e Organizzazioni internazionali africani;
- b) promuove il **dialogo tra enti e istituzioni culturali** italiani e quelli degli Stati africani e del Mediterraneo allargato e sostiene la realizzazione di progetti di rigenerazione culturale nelle aree del Mezzogiorno;
- c) coordina i **programmi di ricerca e alta formazione** promossi dal Ministero della cultura a beneficio di enti e istituzioni dell’Africa e del Mediterraneo allargato e promuove forme di partenariato pubblico-privato per il sostegno alla valorizzazione del patrimonio culturale africano.

Il [museo MAXXI](#) è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall’allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Fondazione è ente sottoposto alla [vigilanza](#) del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si

legge nello [statuto](#), la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rinvia alla scheda di lettura al comma 882 dell'articolo 1 del disegno di legge in commento che – si anticipa – stanZIA la somma di **250.000 euro per l'anno 2027** destinate **all'avvio delle attività preliminari** previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto.

Articolo 1, commi 825-827

(Fondo per lo sviluppo, per il rafforzamento e per il rilancio della competitività nonché per la promozione del sistema musicale italiano)

I **commi 825-827**, introdotti al Senato, prevedono l'istituzione di un **Fondo** con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**.

Il **comma 825** istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un **Fondo**, con una dotazione di **1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026** per il finanziamento di interventi per lo sviluppo, il rafforzamento e il rilancio della competitività, nonché per la promozione del **sistema musicale italiano**, costituito da **imprese produttrici e organizzatrici di spettacoli di musica popolare contemporanea**, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al contributo.

Il successivo **comma 826** reca le **definizioni** e stabilisce che ai fini dell'applicazione del presente articolo:

- a) per **imprese produttrici e organizzatrici** di spettacoli di musica popolare contemporanea si intendono le imprese che hanno come finalità unica o principale, la produzione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni musicali;
- b) per **musica popolare contemporanea** si intendono forme di espressione musicale, quali, a titolo esemplificativo: il pop, il rock, la canzone dei cantautori e ambiti musicali creativi che non rientrano nel settore classico, lirico o sinfonico.

Il successivo **comma 827** prevede che con **decreto** del Ministro della cultura, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo**.

Si ricorda che una delle forme di sostegno potenzialmente erogabili in favore di soggetti attivi nel settore della **musica popolare contemporanea** è rappresentata dal **Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo (FNSV)**.

Quest'ultimo, così ridenominato dal comma 631 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2023 ([legge 29 dicembre 2022, n. 197](#)), è stato istituito, con la denominazione precedente di **Fondo unico per lo spettacolo** (FUS) dalla [legge 30 aprile 1985, n. 163](#), al fine di ridurre la frammentazione dell'intervento statale e la conseguente approvazione di apposite leggi di finanziamento.

Esso è attualmente il **principale strumento di sostegno pubblico al settore dello spettacolo dal vivo** mediante l'erogazione di finanziamenti ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché nella promozione e nel sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Le attività di spettacolo dal vivo che possono beneficiare delle risorse del Fondo sono quelle a carattere professionale relative alla produzione, programmazione e promozione delle citate attività.

I **criteri di riparto** e le modalità di assegnazione e liquidazione dei contributi a valere sul FNSV sono attualmente definiti dal [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), che, al capo III, disciplina il **supporto alle attività musicali**.

I soggetti che producono e che programmano spettacoli di **musica popolare** possono, in particolare, partecipare ai bandi per l'assegnazione dei contributi del Fondo nei seguenti settori:

- contributi per **Complessi strumentali e Complessi strumentali giovanili** (art. 21), anche di **musica popolare contemporanea di qualità**, di musica delle tradizioni e jazz;

- contributi per i **Circuiti regionali** (art. 23), ossia organismi senza scopo di lucro che nella regione nella quale hanno sede legale, svolgono, in idonei spazi, attività di distribuzione, promozione e formazione del pubblico, **anche di musica popolare contemporanea di qualità**;

- contributi ai **Festival** (art. 25), di particolare rilievo nazionale e internazionale, per le attività che contribuiscano alla diffusione e allo sviluppo della cultura musicale, all'integrazione della musica con il patrimonio artistico e alla promozione del turismo, anche con riguardo alla **musica popolare contemporanea di qualità**.

Dalla musica popolare contemporanea, oggetto della disposizione in commento, sembra potersi distinguere la **musica popolare di tradizione**, per la quale è già prevista una specifica linea di finanziamento, rappresentata dai contributi a valere sul **Fondo per il sostegno del settore dei festival, dei cori e delle bande musicali** di cui all'articolo 1, comma 605, della legge di bilancio per il 2025 ([legge n. 207 del 2024](#)). Esso è appostato al capitolo 6688 dello stato di previsione e presenta una dotazione di **1,5 milioni di euro annui** a decorrere dal 2025. I criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione sono stati definiti con il [decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 110](#).

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla consultazione del [tema web](#) pubblicato sul sito della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 828 ***(Distruzione di armi chimiche)***

Il **comma 828** finanzia il proseguimento delle attività di distruzione delle armi chimiche, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia.

Allo scopo di garantire al Ministero della difesa il proseguimento delle **attività di demilitarizzazione e distruzioni delle armi chimiche**, compresa la manutenzione dei relativi impianti, in conformità agli obblighi internazionali sottoscritti dall'Italia, è autorizzata la **spesa di euro 850.000 per l'anno 2026 e di euro 900.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030**.

Gli obblighi in oggetto derivano dalla **Convenzione di Parigi del 1993 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche nonché sulla loro distruzione**, ratificata con la legge 18 novembre 1995, n. 496.

La legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha poi fornito i fondi per l'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione, autorizzando una spesa di 1.200.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2009 e fino all'anno 2023.

Le attività in esame sono svolte dal **Centro tecnico logistico interforze CETLI NBC** della Difesa (che si trova nei pressi di Civitavecchia, in provincia di Roma), che provvede al recupero, immagazzinaggio e distruzione delle armi chimiche ai sensi della convenzione, incluse quelle obsolete e abbandonate rinvenute sul territorio nazionale.

Il CETLI NBC – si legge nella relazione alla norma in esame - dovrebbe in tempi brevi dotarsi di un impianto (termossidatore pirolitico) che semplificherà le attività di distruzione delle armi chimiche.

Nelle more dell'entrata in funzione di tale impianto, i fondi previsti dalla norma in esame saranno impiegati, come si legge ancora nella relazione, per le **seguenti attività**:

- manutenzione degli impianti di radiografia e spettroscopia neutronica impiegati per il completamento dell'attività di *Non-Destructive Evaluation*;
- distruzione dei circa 2.600 proietti già identificati al fosforo bianco, attualmente stoccati presso il CETLI NBC e degli ulteriori ordigni dello stesso tipo;
- manutenzione ordinaria degli impianti di filtrazione e aspirazione e di tutti i sistemi di sicurezza esistenti nelle infrastrutture di stoccaggio dei proietti a caricamento chimico e di demilitarizzazione delle vecchie armi chimiche.

Articolo 1, comma 829
(Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

Il **comma 829, introdotto dal Senato**, amplia l'ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023 ma non ancora emanato.

Il comma in esame integra il disposto dell'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti scavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (nuova lettera d-*bis*) del comma 1 del succitato art. 48).

• ***La disciplina in materia di gestione di terre e rocce da scavo***

L'art. 8 del D.L. 133/2014, al fine di rendere più agevole la realizzazione degli interventi che comportano la gestione delle terre e rocce da scavo, ha previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione, per l'adozione di disposizioni di riordino e di semplificazione della materia.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il [D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120](#) (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo).

L'art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023 – al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli impianti, delle opere e delle infrastrutture ivi previste, nonché per la realizzazione degli impianti necessari a garantire la sicurezza energetica – ha previsto l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un decreto ministeriale (adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentito il Ministro della salute) avente a oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo.

Lo stesso comma ha individuato l'ambito di applicazione di tale nuovo regolamento (a tutt'oggi non ancora emanato), stabilendo che lo stesso dovrà fare particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;

- b) ai casi di esclusione, dalla disciplina in materia di rifiuti, del suolo non contaminato e di altro materiale allo stato naturale escavato;
- c) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e delle rocce da scavo qualificate come rifiuti;
- d) all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e delle rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
- e) alla gestione delle terre e delle rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
- e-bis) a ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi;
- f) alle disposizioni intertemporali, transitorie e finali.

A tali lettere il comma in esame aggiunge la nuova lettera d-bis) di cui si è dato conto.

Si ricorda altresì che il comma 2 dell'art. 48 del D.L. 13/2023 precisa che l'emanando regolamento dovrà disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.

Il successivo comma 3 prevede l'abrogazione della disciplina attualmente vigente (recata dall'art. 8 del D.L. 133/2014 e dal D.P.R. 120/2017) a partire dall'entrata in vigore del nuovo regolamento

Al fine di pervenire all'adozione del nuovo regolamento il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha predisposto uno schema di decreto sul quale il Consiglio di Stato, con il [parere interlocutorio 11 aprile 2025, n. 327](#), ha richiesto al Ministero di fornire ulteriori elementi e sospeso l'espressione del parere in attesa della trasmissione dei chiarimenti richiesti.

Articolo 1, comma 830
(Misure in materia di investimenti territoriali)

Il comma 830, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che, nelle more dell'adeguamento della metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", a decorrere dal 2027 i parametri relativi al surplus di spesa considerati nell'indicatore sono valutati con riferimento al conseguimento dell'equilibrio di bilancio, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

Il comma 830, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina relativa alla metodologia di determinazione dell'indicatore di virtuosità sulla base del quale viene distribuito alle regioni a statuto ordinario il dieci per cento dei trasferimenti erariali assegnati per il c.d. "federalismo amministrativo", ai sensi dell'articolo 6, comma 20, decreto-legge n. 78 del 2010.

Tale meccanismo previsto a titolo di **premialità** prevede che le anzidette risorse siano destinate alle regioni a statuto ordinario adempienti agli **obiettivi di contenimento della spesa e agli obblighi derivanti dal concorso alla finanza pubblica.**

Per il **2025** e il **2026**, con riferimento ai risultati conseguiti negli esercizi 2023 e 2024, è stata **mantenuta la metodologia già utilizzata** nei due anni precedenti **in attesa di una riforma metodologica** che, affidata ad un apposito **tavolo tecnico**, tenga conto a decorrere dal 2027 delle regole della nuova *governance* europea (articolo 1, comma 734, legge n. 207 del 2024).

Nella metodologia di cui sopra, come stabilito dall'articolo 6, comma 1-ter, decreto-legge n. 132 del 2023, era già stato previsto a decorrere dal 2023 (risultati 2021) che la **valutazione dei parametri relativi al surplus di spesa** avvenisse con riferimento al **conseguimento dell'equilibrio riguardante il risultato di competenza**, di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018, **al netto dell'importo determinato dal debito autorizzato e non contratto**, come risultante dai prospetti allegati al rendiconto della gestione trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

Precedentemente l'analisi dei parametri relativi al surplus di spesa era effettuata in relazione agli obiettivi programmati dal patto di stabilità interno e al rispetto del patto di stabilità interno.

Nelle more della conclusione dei lavori del tavolo tecnico per l'adeguamento della metodologia si dispone pertanto **che a decorrere dal 2027**, con riferimento ai risultati dell'esercizio 2025, **il saldo di riferimento** da conseguire per la valutazione dei **parametri relativi al surplus di spesa** è **l'equilibrio di bilancio**, come definito dall'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024.

L'equilibrio di bilancio (legge n. 207 del 2024)

L'articolo 1, comma 785, legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio per il 2025) è intervenuto sulla disciplina di cui alla legge n.145/2018, stabilendo che si debbano considerare in **equilibrio** gli enti che conseguano un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione (o del recupero del disavanzo) e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, ma (a differenza di quanto previsto per il risultato di competenza, di cui all'articolo 1, comma 821, legge n. 145 del 2018) **al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio**.

Nel rispetto di tale definizione, pertanto, ai fini del **computo del saldo di equilibrio gli enti territoriali** considerano conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 145 del 2018:

- l'eventuale utilizzo della quota libera del risultato di amministrazione;
- l'utilizzo del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa;

laddove **non devono tenere conto delle entrate vincolate e accantonate di competenza del bilancio non utilizzate in corso d'esercizio**.

Dell'anzidetto saldo, definito **equilibrio di bilancio**, è data evidenza nel medesimo prospetto della verifica degli equilibri di bilancio allegato al rendiconto di gestione. L'equilibrio di bilancio rappresenta la capacità dell'ente di **finanziare gli impegni di spesa e l'eventuale ripiano del disavanzo** (analogamente al risultato di competenza) ma anche di **garantire la copertura dei fondi vincolati e accantonati nel bilancio**.

Si evidenzia come prima della legge n. 204 del 2027 il saldo obiettivo da conseguire per gli enti fosse rappresentato dal risultato di competenza, con l'equilibrio di bilancio indicato come obiettivo a cui tendere. **Con la legge di bilancio per il 2025 il saldo di riferimento per il comparto degli enti territoriali diviene l'equilibrio di bilancio**.

Articolo 1, commi 831-832
(Maggiore flessibilità nell'utilizzo degli avanzi liberi)

I **commi 831-832**, inseriti nel corso dell'esame **in sede referente**, modificano le norme del TUEL e del D.Lgs. n. 118 del 2011 **sull'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione**, al fine di consentire un maggiore ambito di autonomia decisionale degli enti territoriali ponendo sul **medesimo livello di priorità gli impieghi: per gli investimenti, per le spese correnti a carattere non permanente e per l'estinzione anticipata di prestiti**.

Con riferimento agli **enti locali**, il vigente **art. 187, comma 2, del TUEL** (D.Lgs. n. 267 del 2000) consente l'**utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione** dell'esercizio precedente, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate **in ordine di priorità**:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Per l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione delle **regioni** il D.Lgs. n. 118 del 2011 (in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi), all'articolo 42, comma 6, dispone una norma del tutto analoga.

Il **comma 831** interviene sull'art. 187, comma 2, del TUEL sopprimendo le lettere c) e d) e ponendo **sullo stesso piano a livello di priorità** le finalità previste dalle lettere c), d) ed e), sostituendo la lettera e) con la seguente disposizione: la quota libera dell'avanzo di amministrazione può essere inoltre utilizzata, sulla base delle specifiche necessità, **per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente, per il finanziamento di spese di investimento e per l'estinzione anticipata di prestiti**.

Il **comma 832** esegue la medesima operazione sull'articolo 42, comma 6, del D.Lgs. n. 118 del 2011.

L'avanzo di amministrazione degli enti territoriali

Per un ente territoriale, l'avanzo di amministrazione è costituito dalla differenza tra le entrate e le spese, in accordo con quanto rilevato dalla gestione di competenza, a cui va sommata la gestione dei residui attivi e passivi.

Il risultato di amministrazione è costituito da una serie di componenti disciplinate dall'art. 187 del TUEL e dall'art. 42 del D.Lgs. n. 118 del 2011:

- L'avanzo **accantonato**: costituito dalle risorse per le quali è previsto un obbligo di accantonamento in previsione di spese future. Ne sono un esempio il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), la cui funzione è quella di coprire spese che potrebbero risultare non esigibili, e il Fondo di Anticipazione Liquidità (FAL).
- L'avanzo **vincolato**: raccoglie le risorse vincolate ad una specifica destinazione su disposizione dell'ente che le ha trasferite, o della legislazione vigente.
- L'avanzo **destinato** a finanziare spese per investimenti: le risorse sono appunto indirizzate al finanziamento esclusivo degli investimenti.
- L'avanzo **libero** o disponibile: contiene le risorse di cui l'ente può usufruire liberamente, e si ottiene sottraendo all'avanzo complessivo (risultato complessivo di amministrazione) le altre componenti (avanzo accantonato, vincolato e destinato a finanziare spese per investimenti). Questa parte dell'avanzo risulta fondamentale, in quanto, se negativo, determina la condizione di disavanzo per l'ente locale.

L'utilizzo della quota **libera** dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente è consentito, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

La Corte Costituzionale ha affermato il principio secondo cui “il risultato di amministrazione è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di equilibrio di bilancio”, sottolineando l'esigenza di assicurare la piena disponibilità dell'avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano, una volta che tale avanzo sia definitivamente accertato in sede di rendiconto. Secondo la Corte, limitazioni a tale disponibilità sarebbero pertanto ammissibili solo su base transitoria (sent. n. 247/2017; si vedano inoltre le sent. n. 101/2018).

Articolo 1, comma 833
(Iscrizioni Albo segretari comunali)

Nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto il **comma 833**, con il quale si prevede che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno - in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024 - è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Nel corso dell'esame Senato è stato introdotto nell'articolo 1 il **comma 833**. La disposizione prevede, al fine di riequilibrare il rapporto numerico fra segretari iscritti all'Albo e sedi di segreteria, che, in deroga alla disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei segretari comunali e provinciali, il Ministero dell'interno, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 441 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 340 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 18 novembre 2024, è autorizzato, in deroga all'articolo 13, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ad iscrivere al predetto Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del citato corso-concorso selettivo di formazione.

Si rammenta che l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 – recante il Regolamento in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali - disciplina l'accesso in carriera degli stessi. La disposizione prevede, al comma 1, che siano iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, nella prima fascia professionale, i laureati in giurisprudenza o economia e commercio o scienze politiche, in possesso dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica

amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Ai sensi del comma 2, l'abilitazione è rilasciata al termine di un corso-concorso di formazione della durata di diciotto mesi, seguito da tirocinio pratico di sei mesi presso uno o più comuni. Al corso, secondo quanto previsto dal comma 3, si accede mediante concorso pubblico per esami bandito per un numero di posti preventivamente determinato. Il successivo comma 6 stabilisce poi che al corso è ammesso un numero di candidati pari a quello predeterminato ai sensi del comma 3, maggiorato di una percentuale del 30% e che, al termine del corso, si provvede alla verifica finale dell'apprendimento ed alla conseguente predisposizione della graduatoria dei partecipanti ai corsi⁹⁶.

⁹⁶ Per la disciplina generale relativa ai segretari comunali e provinciali si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 97 e seguenti del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 1, comma 834
(Disposizioni per la contabilizzazione dei saldi di Province e Città metropolitane)

Il **comma 834**, introdotto al Senato, è volto a definire le **procedure per la contabilizzazione dei contributi attribuiti** alle Province e alle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni fondamentali e **delle risorse relative al concorso alla finanza pubblica** a carico dei medesimi enti.

Nel dettaglio, il **comma 834** chiarisce in merito alla **modalità di contabilizzazione nel bilancio degli enti** degli importi **dei contributi** attribuiti a valere sui due **fondi perequativi**, istituiti, uno per le province ed uno per le Città metropolitane, dai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020, nonché degli **importi relativi al concorso alla finanza pubblica** ancora a carico delle Province e delle Città metropolitane, ai sensi all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014 e dell'articolo 1, comma 150-*bis* della legge n. 56 del 2014.

In particolare, la norma dispone che gli enti:

- **accertano in entrata i valori positivi dei contributi attribuiti** ad essi a valere sui due **fondi perequativi** di cui ai commi 783 e 784 della legge n. 178 del 2020,
- **impegnano in spesa** gli importi del **concorso alla finanza pubblica** dovuto dalle province e dalle città metropolitane in base alle predette norme, ed i **valori negativi dei contributi** attribuiti a valere sui medesimi due **fondi perequativi**, iscritti, nel rispetto del **principio contabile generale dell'integrità** del bilancio, **al lordo** dell'importo complessivo dei contributi medesimi, provvedendo, per la quota riferita ai **contributi positivi accertati**, all'emissione di **mandati versati** in quietanza di **entrata**.

Il **principio contabile generale dell'integrità nel TUEL** (Testo Unico Enti Locali) stabilisce che entrate e spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo **interale (al lordo)**, senza compensazioni tra loro, per garantire trasparenza e veridicità. Questo significa che le entrate vanno registrate al lordo delle spese di riscossione, e le spese non devono essere ridotte dalle entrate correlate, garantendo trasparenza, veridicità e rafforzando il principio di universalità, applicandosi sia al bilancio di previsione che al rendiconto.

Si rammenta che con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, **commi 783-785**, legge n. 178 del 2020), riformulata dalla successiva legge di bilancio per il 2022 (art. 1, comma 561, legge n. 234 del 2021) è stato definito il sistema di

finanziamento delle province e delle città metropolitane a decorrere dal 2022, prevedendo:

- la costituzione di due **fondi unici perequativi**, uno per le province e uno per le città metropolitane, nei quali sono stati fatti **confluire tutti i contributi e i fondi di parte corrente già attribuiti a tali enti**, con una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi allora vigenti. I due Fondi sono iscritti, rispettivamente, nei capitoli 1441 e 1442 dello stato di previsione del Ministero dell'interno (**comma 783**, legge n. 178/2020).
- l'attribuzione di un **contributo statale aggiuntivo** per il **finanziamento delle funzioni fondamentali**, inizialmente pari 80 milioni di euro nell'anno 2022, progressivamente crescente fino a raggiungere l'importo di **600 milioni di euro in via strutturale a decorrere dal 2031**, da ripartire sulla base di fabbisogni *standard* e capacità fiscali (**comma 784**, legge n. 178/2020).

La normativa stabilisce che i **due fondi unici unitamente al concorso alla finanza pubblica** ancora a carico delle province e città metropolitane siano **ripartiti** sulla base di **fabbisogni *standard* e della capacità fiscale**, con un decreto annuale del Ministero dell'interno da adottare, previa **intesa** in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il **31 ottobre di ciascun anno** precedente al triennio di riferimento, tenendo conto dell'assegnazione ai singoli enti del **contributo aggiuntivo**, anch'esso ripartito in base ai fabbisogni *standard* e alle capacità fiscali.

Riguardo al **concorso alla finanza pubblica**, che viene ripartito unitamente alle risorse dei due fondi unici, la norma richiama:

- il **comma 418** della legge n. 190/2014, che impone al comparto provinciale a titolo di concorso alla finanza pubblica **risparmi di spesa corrente** nell'importo di **3 miliardi** di euro **annui** a decorrere **dal 2017**, da versare ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,
- il **comma 150-bis** della legge n. 56/2014, che prevede un contributo alla finanza pubblica per le Province/Città metropolitane delle RSO di 100 milioni di euro per il 2014, 60 milioni per il 2015 e a **69 milioni dal 2016**, in considerazione dei **minori costi della politica** derivanti dalla legge n. 56/2014 (gratuità cariche politiche e venir meno sistema elettorale provinciale).

La legge di bilancio per il 2025 (comma 773, legge n. 207/2024) ha previsto un **incremento** del contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali di province e città metropolitane, da iscrivere sui **due Fondi perequativi**, di **50 milioni di euro annui dal 2025 al 2030**, da ripartire tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni *standard* e delle capacità fiscali.

Con il D.M. interno [20 febbraio 2025](#) è stato effettuato il **riparto** dei fondi unici e del concorso alla finanza pubblica per il **triennio 2025-2027**, secondo i criteri dell'[Allegata Nota metodologica](#), predisposta il 25 ottobre 2024 dalla CTFS. Il riparto delle risorse tra i due comparti Province/Città metropolitane è effettuato sulla base del peso di ciascun comparto ottenuto confrontando i fabbisogni *standard* complessivi e le capacità fiscali al netto del differenziale tra fondi e contributi di parte corrente ed il concorso alla finanza pubblica. L'attuale peso dei due comparti – secondo la citata nota metodologica – è pari a 70,59% per le province e 29,41% per le città metropolitane.

Articolo 1, commi 835-839

(Modalità di recupero dei contributi della finanza pubblica e delle risorse Covid-19 eccedenti negli enti locali)

I **commi da 835 a 839, introdotti al Senato**, recano disposizioni volte a definire le modalità attraverso le quali il Ministero dell'interno, **a decorrere dal 2026**, provvede al **recupero di somme dovute dagli enti locali** a titolo di concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2028 ovvero a titolo di contributi assegnati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultanti in eccedenza a seguito del conguaglio finale a consuntivo.

In particolare, il **comma 835** prevede che, a decorrere **dall'anno 2026**, vengono **trattenute dal Ministero dell'interno**, con le modalità disciplinate ai commi successivi, le seguenti **risorse**:

- il **contributo alla finanza pubblica** dei **comuni**, delle **province** e delle **città metropolitane** delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della regione Sardegna, previsto per gli **anni dal 2024 al 2028** dall'art. 1, commi 533 e 534, della **legge n. 213 del 2023**.

Si tratta del contributo stabilito, dal comma 553, nell'importo complessivo di **250 milioni** di euro annui, di cui **200 milioni** annui a carico dei **comuni** e **50 milioni** a carico delle **province** e **città metropolitane** (con esclusione degli enti locali in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

La norma prevede che gli **importi** del contributo alla finanza pubblica a carico di **ciascun ente** vengano determinati con **decreto** del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, **entro il 31 marzo 2024**, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

- i **contributi assegnati** ai predetti enti per far fronte **all'emergenza epidemiologica da COVID-19, risultati in eccedenza** a seguito del conguaglio finale a seguito della verifica a consuntivo.

Si rammenta che l'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato la necessità di **interventi straordinari di sostegno alla finanza degli enti territoriali**, principalmente indirizzati alla compensazione della **perdita di gettito** delle entrate proprie connessa all'emergenza sanitaria, al fine di garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni ed evitare che l'insorgere della pandemia potesse comportare un indiscriminato deterioramento degli equilibri di bilancio degli enti locali. Le **risorse** per l'espletamento delle **funzioni fondamentali degli enti locali** sono state garantite, nel **2020** e nel **2021**, mediante la costituzione di un apposito **Fondo** che ha assicurato agli enti locali il ristoro delle minori entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa, per un complesso di risorse pari a

5,2 miliardi di euro nel **2020** e a **1,5 miliardi** di euro nel **2021** (c.d. **Fondone COVID**)⁹⁷.

Agli enti beneficiari delle risorse del Fondo è stato prescritto l'**obbligo** di periodiche **certificazioni** – da presentare al Ministero dell'economia e finanze (RGS) entro i termini perentori stabiliti dalle norme – volte ad attestare che la **perdita di gettito** nei singoli esercizi fosse **riconducibile esclusivamente all'emergenza** Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente. Tali certificazioni sono state tenute in conto ai fini della **verifica a consuntivo**, fissata da ultimo al **31 ottobre 2023**, con conseguente **regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti e tra i comparti** (art. 106 del D.L. n. 34/2020).

La legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, commi 506-508) ha definito le modalità finanziarie per il conguaglio dei **ristori assegnati** agli enti locali in relazione **all'emergenza COVID-19**, stabilendo che le eventuali **risorse ricevute in eccesso** sono **acquisite all'entrata** del bilancio dello Stato **in quote costanti** in ciascuno degli **anni 2024, 2025, 2026 e 2027**, secondo i criteri da definirsi in sede di verifica a consuntivo con apposito decreto del Ministero dell'interno.

Con il [D.M. interno del 19 giugno 2024](#) è stata definitivamente determinata l'entità dei ristori specifici di spesa COVID non utilizzati al 31 dicembre 2022 da restituire, nonché il **riepilogo delle risorse COVID** complessive **risultanti in eccesso e da restituire**, al netto dell'eventuale deficit finale. In particolare, i dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'[Allegato A](#) per i **comuni**, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'[Allegato B](#) per le **province e città metropolitane**, del decreto del 19 giugno 2024. Dalle tabelle sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 uguali o inferiori a 100 euro che, pertanto, non devono essere restituiti.

Le risorse sono **trattenute prioritariamente** a valere sulle somme spettanti a titolo di **Fondo di solidarietà comunale** per i comuni e a titolo di **Fondo unico distinto per le province e le città metropolitane**.

Le risorse relative ai **contributi Covid** da restituire sono **trattenute in quote costanti annuali** fino al 2027, come peraltro già previsto dalla normativa vigente, di cui ai commi 506 e 507 della legge di bilancio n. 213/2023 e del [D.M. Interno del 19 giugno 2024](#) (**comma 836**).

⁹⁷ Le relative risorse sono state **stanziare**, per il **2020**, dall'art. 106 del decreto-legge **n. 34/2020** ("decreto rilancio"), istitutivo del Fondo, e poi rifinanziate dal decreto-legge **n. 104/2020** ("decreto agosto") e, per quanto riguarda l'anno 2021, dall'art. 1, **comma 822**, della legge di bilancio per il 2021 (**legge n. 178/2020**) e dal decreto-legge **n. 41/2021** ("decreto sostegni"), ed **assegnate** con successivi decreti del Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali.

Il richiamato decreto prevede, infatti, per i **comuni**, che le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale. Per le **province** e le città metropolitane, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane.

In caso di **incapienza** dei citati fondi, le somme sono trattenute dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse spettanti **a qualsiasi titolo**, con **l'esclusione**, per i comuni, delle assegnazioni a titolo di **Fondo speciale per l'equità** del livello dei servizi (**comma 837**).

In caso di **ulteriore incapienza** delle risorse, il **comma 838** prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede che le somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno sono recuperate **dall'Agenzia delle Entrate**, che provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'**imposta municipale propria** e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'**imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile** derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Il **comma 839** reca, infine, una disposizione di carattere contabile che chiarisce le **procedure di contabilizzazione** nei bilanci degli enti locali **delle risorse** interessate dai commi in esame, stabilendo che gli enti:

- **accertano in entrata le risorse dei contributi**, di cui ai commi da 836 a 838;
- **impegnano in spesa i concorsi alla finanza pubblica**, di cui al comma 835, lettera a), e la **restituzione delle risorse COVID-19 ricevute in eccesso** di cui al comma 835, lettera b), provvedendo, per la quota riferita ai concorsi alla finanza pubblica e agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di **mandati** versati in quietanza di entrata.

Articolo 1, comma 840

(Modifiche all'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo)

Il **comma 840**, introdotto **al Senato**, modifica la disciplina in materia di requisiti di accesso **all'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**, innalzando, in primo luogo, da 30.000 a **35.000 euro il tetto massimo di reddito dichiarato** al di sotto del quale è possibile avere accesso al beneficio e prevedendo, in secondo luogo, un **regime derogatorio per il lavoratori del cinema e dell'audiovisivo**, più favorevole in termini di **numero minimo di giornate di contribuzione richieste**.

L'unico comma di cui si compone la disposizione in commento, introdotta **al Senato**, modifica, taluni aspetti della disciplina di cui al [decreto legislativo n. 175 del 2023](#), recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l'introduzione di **un'indennità di discontinuità** in favore dei **lavoratori del settore dello spettacolo**.

In particolare, sono apportate due novelle all'[articolo 2](#), comma 1, del decreto legislativo citato, che elenca i **requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità**. Più nello specifico:

- con una modifica alla lettera c) del comma 1, è portato da 30.000 a **35.000 euro il tetto massimo di reddito**, dichiarato ai fini IRPEF nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l'accesso all'indennità (lettera a));

- con una modifica alla lettera d) - ai sensi della quale, per ottenere l'indennità, è necessario aver maturato **cinquantuno giornate** di contribuzione accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda - si prevede un **trattamento derogatorio per i soli attori cinematografici o di audiovisivi**, prevedendo che per costoro il requisito si intenda soddisfatto anche qualora siano state maturate un minimo di **quindici giornate di contribuzione nell'anno precedente** ovvero almeno **trenta giornate complessive nei due anni precedenti** a quello di presentazione della domanda. È estesa anche a tale regime derogatorio la disposizione di cui al periodo successivo della lettera d) novellata, ai sensi della quale, ai fini del calcolo delle giornate, non si computano quelle eventualmente riconosciute, negli anni presi in considerazione, a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo

(**ALAS**) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (**NASpI**) (lettera *b*)).

Si ricorda che il **decreto legislativo n. 175 del 2023** è l'unico decreto attuativo della **legge delega in materia di spettacolo dal vivo** ([legge n. 106 del 2022](#)) sinora entrato in vigore.

In particolare, esso è stato adottato ai sensi del comma 4, lettera *c*), dell'articolo 2 di tale legge, in materia di tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro, e del comma 6 del medesimo articolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente.

Ai sensi di tale decreto, l'[indennità di discontinuità](#) è un sostegno economico a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e, in particolare, dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori nello spettacolo, erogata dall'INPS. Essa persegue il fine di sostenere economicamente la richiamata categoria di lavoratori, tenuto conto della **specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore** e del loro carattere **strutturalmente discontinuo**.

A **legislazione vigente**, l'indennità di discontinuità spetta:

a) **ai lavoratori, dipendenti o autonomi** (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino **a tempo determinato attività artistica o tecnica**, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) **agli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo** (individuati dal [decreto ministeriale 25 luglio 2023](#)), ed in particolare gli operatori di cabine di sale cinematografiche, gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, le maschere, i custodi, i guardarobieri, gli addetti alle pulizie e al facchinaggio, gli autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa, gli impiegati e gli operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti, i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

c) **ai titolari**, nel settore dello spettacolo, di **contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato** privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto **all'indennità di disponibilità** di cui all'[art. 16 del decreto legislativo n. 81 del 2015](#).

Ai lavoratori delle sopra indicate categorie, l'indennità è riconosciuta, previa domanda, solo in caso di iscrizione al **Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** e nel caso di possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, **non superiore a euro 30.000** nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, **almeno cinquantuno giornate di contribuzione** accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#);

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

L'indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente la presentazione della domanda dell'indennità, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo. La **misura** giornaliera dell'indennità è calcolata sulla **media delle retribuzioni imponibili** in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo relative all'anno precedente la presentazione della domanda dell'indennità.

L'indennità è **corrisposta in un'unica soluzione**, previa domanda presentata dal lavoratore all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), **entro il 30 aprile di ogni anno** a pena di decadenza, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell'anno precedente, nella misura del 60 per cento del valore calcolato. L'INPS procede alla valutazione delle domande entro il 30 settembre successivo alla presentazione delle stesse.

L'indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.

La [circolare INPS 3 gennaio 2024, n. 2](#) fornisce informazioni di dettaglio in merito a: destinatari dell'indennità; requisiti per l'accesso; durata e misura della prestazione; presentazione della domanda; contribuzione figurativa e prestazioni accessorie; percorsi di formazione e aggiornamento; incompatibilità e incumulabilità; regime fiscale.

Articolo 1, comma 841
(Fondo per la promozione delle iniziative di contrasto alla criminalità organizzata)

Il **comma 841**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un **fondo di euro 500.000 a decorrere dal 2026**. Tali risorse dovranno essere ripartite tra soggetti operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al **contrasto della criminalità organizzata**.

Più nel dettaglio la disposizione **introdotta nel corso dell'esame al Senato**, istituisce un **Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui** a decorrere dal 2026 al fine dichiarato di **incentivare le iniziative di contrasto alla criminalità organizzata**, anche attraverso la realizzazione di attività divulgativa, formativa e di sensibilizzazione delle azioni comuni poste in essere dalle istituzioni per la prevenzione e la repressione dei connessi reati.

Le **risorse** dell'istituendo fondo, dovranno essere ripartite, annualmente, con decreti del Ministro della giustizia, tra enti, associazioni, organismi ed esperti qualificati, operanti nel settore della giustizia e della legalità che promuovono la realizzazione di programmi, corsi formativi, materiali divulgativi ed eventi finalizzati al contrasto della criminalità organizzata.

Articolo 1 comma 842

(Contributo all'Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI) per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati)

Il **comma 842** concede all'**Associazione degli Editori Indipendenti (ADEI)** un **contributo di 100.000 euro** per ciascuno degli anni **2026 e 2027** per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame concede all'[Associazione degli Editori Indipendenti \(ADEI\)](#) un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di progetti di educazione alla lettura, in ambito didattico ed extra-didattico, in particolare nelle aree territoriali e nei contesti sociali più svantaggiati.

In base allo [statuto](#), l'Associazione non ha fini di lucro e si propone la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli **“Editori Indipendenti Italiani”**, con tale definizione intendendosi le imprese, costituite come società di capitali o di persone, attive nel settore dell'editoria libraria e aventi tutti i seguenti requisiti: a) che abbiano sede legale in Italia e svolgano come attività prevalente e prevalentemente a proprie spese quella della pubblicazione di libri su qualunque supporto, e quindi ad esempio su supporto materiale, digitale e audio; b) che non facciano parte di un gruppo rispetto a cui sussistano tutte e tre le seguenti condizioni: che sia (i) titolare di più marchi editoriali in Italia; (ii) svolga anche attività di promozione e/o distribuzione; (iii) sia titolare di una catena di librerie. A tale fine, per “fare parte di un gruppo” si intende essere un'impresa controllante, direttamente o indirettamente, altre imprese, oppure controllata, direttamente o indirettamente, da altre imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359 commi 1 e 2 del codice civile.

Per gli scopi di cui sopra, e cioè la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria degli Editori Indipendenti Italiani, e in particolare degli Editori Indipendenti Italiani associati (**“Associati”**), l'Associazione si propone di: a) rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con enti e istituzioni (sia pubblici che privati), nonché con le associazioni rappresentative dei consumatori, per tutelare e promuovere lo sviluppo dell'editoria indipendente italiana; b) promuovere la partecipazione, la promozione e lo svolgimento di attività e iniziative volte a contribuire alla crescita e al sostegno dell'editoria indipendente italiana in generale e degli

Associati nello specifico; c) organizzare e/o partecipare a qualsivoglia manifestazione editoriale ovvero a qualsivoglia ulteriore iniziativa volta (direttamente e/o indirettamente) alla promozione dell'editoria indipendente italiana; d) promuovere, studiare e seguire l'elaborazione di leggi e provvedimenti comunque interessanti il settore dell'editoria indipendente, a livello nazionale, comunitario e internazionale; e) pubblicare periodici, newsletter, e ogni altro materiale, su qualsiasi supporto, al fine di diffondere studi, ricerche, notizie; f) promuovere e favorire la formazione e la crescita degli Associati; g) promuovere e attuare iniziative volte a valorizzare l'immagine ed il ruolo degli Associati; h) promuovere e attuare ricerche e studi, anche di natura economica e sociologica al fine di approfondire la conoscenza dell'editoria indipendente italiana o estera e la sua collocazione nell'ambito del panorama socio-economico del Paese e del contesto internazionale; i) erogare servizi agli Associati, anche per il tramite di società appositamente costituita, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, corsi di formazione, prestazione di servizi legali/fiscali/amministrativi, stipula di convenzioni, organizzazione di manifestazioni.

L'Associazione può altresì compiere, in genere, tutte quelle attività e operazioni, anche di natura commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, valgano a raggiungere gli scopi associativi.

Articolo 1, comma 843
(Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica)

Il comma 843, inserito durante l'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute il **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Le risorse del Fondo sono destinate a sostenere economicamente i genitori per gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza.

Il comma 843, inserito durante l'esame al Senato, istituisce presso il Ministero della salute il **Fondo per il sostegno alla mobilità pediatrica**, con una dotazione **di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**.

Viene specificato che le risorse del Fondo sono destinate al sostegno economico dei genitori per **gli spostamenti e le altre spese di degenza e trattamento dei propri figli di età inferiore ai 21 anni in un centro ospedaliero fuori dalla provincia di residenza**.

Articolo 1, comma 844

(Contributo all'Associazione alpinistica Alpenverein Südtirol (AVS))

Il **comma 844** autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica *Alpenverein Südtirol* (AVS).

Il **comma 844** autorizza un **contributo** annuo di **100.000 euro** per il **2026** e per il **2027** in favore dell'associazione alpinistica *Alpenverein Südtirol* (AVS) al fine di sostenere le attività di interesse pubblico da essa svolte, in particolare quelle connesse al soccorso alpino, alla formazione in materia di sicurezza e prevenzione degli incidenti in montagna, alla **manutenzione della rete escursionistica, dei rifugi propri e della Provincia autonoma di Bolzano** e alla tutela dell'ambiente montano.

L'*Alpenverein Südtirol* (AVS) è l'associazione alpina dell'Alto Adige di lingua tedesca e ladina, fondata nel 1946⁹⁸ ed avente sede a Bolzano. Attualmente l'AVS conta 36 sezioni giuridicamente indipendenti, sparse nella provincia di Bolzano e gestisce 12 rifugi alpini.

Sul territorio sono altresì presenti 15 Sezioni del Club Alpino Italiano (CAI), che costituiscono il Gruppo Provinciale CAI Alto Adige.

L'*Alpenverein Südtirol* (AVS) riceve – unitamente al CAI Alto Adige - contributi pubblici dalla Provincia Autonoma di Bolzano per diversi scopi, tra cui la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio alpinistico provinciale (costruzione e ristrutturazione di rifugi, bivacchi, ecc.) e il soccorso alpino. I contributi possono anche essere erogati per la manutenzione dei sentieri escursionistici.

Per quanto riguarda le attività di **soccorso in montagna** svolte dall'*Alpenverein Südtirol* (AVS) si ricorda che l'**articolo 12 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267** (*Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate*) dispone che il soccorso alpino dello *Alpenverein Südtirol* è equiparato a quello del Club alpino italiano.

Inoltre l'articolo 80, comma 39, della legge finanziaria 2023 (legge n. 289/2002) precisa che “il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e

⁹⁸ L'*Alpenverein Südtirol* prende origine dal *Deutscher und Österreichischer Alpenverein* (DuÖAV). Nel 1869 a Bolzano e a Villabassa (Alta Pusteria), nel 1870 a Merano e nel 1875 a Bressanone furono costituite le prime sezioni locali del DuÖAV; nel 1910 le sezioni divennero 15, e gestivano ben 19 rifugi. Dopo la fine della Prima guerra mondiale e con l'annessione del Tirolo meridionale all'Italia nel 1919, l'AVS fu dapprima espropriata dei suoi rifugi e poi vietata nel 1923. Il 31 dicembre 1945, gli Alleati permisero la rifondazione dell'associazione che fu attiva dal 14 giugno 1946.

impervi, è, di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al ***Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Südtirol (AVS)***. Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamità.

Relativamente ai **rifugi**, la legge provinciale 7 aprile 1997, n. 5, ha definito gli interventi della Provincia autonoma di Bolzano per il sostegno di rifugi alpini. Successivamente è intervenuta la legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, recante la *“Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale”*.

Da ultimo, con la delibera della Giunta Provinciale n. 481 del 1° luglio 2025 sono stati definiti i criteri per la concessione di contributi a favore del patrimonio alpinistico provinciale (Allegato A), mentre con la successiva delibera 16 settembre 2025, n. 740 sono stati approvati i criteri di applicazione della legge provinciale n. 5 del 1997.

Va precisato che sul territorio sono presenti oltre ai rifugi di proprietà del CAI Alto Adige (14 rifugi) e dell'*Alpenverein Südtirol* (12 rifugi e 6 bivacchi) anche **rifugi di proprietà della Provincia autonoma di Bolzano** (per i quali la disposizione in esame ne attribuisce la manutenzione all'*Alpenverein Südtirol*). Si tratta di 25 rifugi (c.d. ex MDE) che dopo la Prima guerra mondiale erano stati acquisiti dal Ministero della difesa e poi assegnati al CAI. Nel 1999, con la normativa di attuazione dello statuto di autonomia (D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3⁹⁹) venne stabilito il trasferimento dei rifugi alla Provincia Autonoma di Bolzano (ma il passaggio effettivo è avvenuto nel 2011 e gli accordi finanziari di ristoro verso il CAI sono stati definiti negli anni successivi). Attualmente sono di proprietà della Provincia (e dati in gestione a soggetti privati) 27 rifugi¹⁰⁰.

⁹⁹ D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 495, art. 3, co. 1. “Gli immobili adibiti a rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), sono trasferiti alla Provincia di Bolzano. Le concessioni in atto sono prorogate al 31 dicembre 2010”.

¹⁰⁰ <https://patrimonio.provincia.bz.it/it/rifugi-alpini-provinciali>

Articolo 1, comma 845
(Finanziamento di progetti sportivi in favore del Comune di Trento)

Il **comma 845**, introdotto al **Senato**, autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare progetti che utilizzano lo **sport** come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico.

La disposizione in esame, introdotta al **Senato**, autorizza la spesa di **200.000 euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore del **Comune di Trento** per finanziare, nell'ambito di interventi finalizzati all'inclusione sociale e al benessere psicofisico, **progetti che utilizzano lo sport come strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico**. La norma prosegue precisando che tali progetti, finalizzati alla socializzazione, al recupero e all'integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, potranno essere realizzati anche attraverso la **collaborazione con associazioni, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore** operanti nel campo dello sport sociale, con l'obiettivo di abbattere barriere e offrire nuove opportunità di incontro e crescita.

Quanto al riparto delle **competenze legislative in materia di finanza locale nella Regione Trentino-Alto Adige**, si rinvia alle più diffuse riflessioni svolte nella scheda di lettura riferita al **comma 910** dell'articolo 1.

Articolo 1, comma 846
(Misure a favore della Comunità della Val di Non)

Il comma 846, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **50 mila euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027** in favore della **Comunità della Val di Non** in provincia di Trento.

In particolare, la disposizione individua le seguenti attività che possono essere finanziate:

- attività di **studio**;
- redazione dello **Statuto**;

Si segnala che lo [Statuto della Comunità della Val di Non](#) risulta adottato ed è disponibile sul sito istituzionale dell'ente

- approfondimento **normativo**;
- potenziamento delle **iniziative culturali, educative e sociali** legate alla **comunità linguistica ladino-retica** della Val di Non, incluse quelle relative alla costituzione dell'**Istituto Anaune di cultura ladino-retica** (non ancora istituito).

Le **comunità di valle** sono enti locali intermedi previsti dalla legge della **provincia autonoma di Trento** del 16 giugno 2006, n. 3, per l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni.

Le comunità sono dotate di un proprio statuto che disciplina tra l'altro le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi della comunità (art. 14, LP 3/2006) che sono il consiglio dei sindaci; il presidente; l'assemblea per la pianificazione urbanistica e lo sviluppo (art. 15, LP 3/2006).

Nella Val di Fassa, situata nella parte nord-orientale della provincia, è costituito il *Comun general de Fascia* istituito dalla legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, ente sovracomunale al quale la regione e la provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina ivi residente.

La Comunità della Val di Non, con capoluogo Cles, comprende i comuni situati nella parte nord-occidentale della provincia di Trento, tra la Valle di Sole e la Provincia di Bolzano. Anche nella Val di Non è presente un gruppo linguistico, quello degli Anauni o Nònesi, parlante una variante della lingua ladina, conosciuta come **ladino-retica**, derivante dalla lingua parlata dai Reti che popolavano l'area in epoca pre-romana.

Per quanto riguarda la costituzione dell'Istituto Anaune di cultura ladino-retica, compresa tra le finalità della disposizione in commento, si segnala che al Senato è stata presentata una proposta di legge di iniziativa parlamentare di cui non è ancora iniziato l'esame, finalizzata al riconoscimento e alla tutela del gruppo linguistico ladino - retico della Val di Non nella provincia autonoma di Trento. Tra le misure previste vi è l'**istituzione un istituto culturale**, espressione dei comuni e delle altre risorse identitarie del territorio ([A.S. 1539](#), art. 3). A Sanzeno, nei pressi di Cles, si trova il [Museo Retico](#).

Articolo 1, commi 847 - 848

(Contributi per la copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali da combattimento o affetti da problematiche comportamentali)

Il **comma 847**, introdotto al Senato, stanZIA **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 da destinare alla copertura dei **costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali** impiegati nei combattimenti tra animali, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale. Il **comma 848** demanda a un decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di attuazione del comma 847.

Nel dettaglio la disposizione in commento autorizza la spesa di **1 milione di euro** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 al fine di provvedere alla copertura dei costi di **custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti** tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* c.p., nonché di animali **affetti da problematiche comportamentali**, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale.

L'articolo 544-*quinquies* c.p. – come recentemente modificato dall'articolo 3 della legge n 82 del 2025 – punisce attualmente chiunque **promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali** che possono metterne in pericolo l'integrità fisica con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. Il secondo comma dell'articolo prevede tre **aggravanti ad effetto speciale**, in quanto comportano un aumento superiore ad un terzo della pena edittale. Il concorso nell'attività delittuosa con minori è punito con una pena più aspra; detta previsione è spiegabile alla luce della crescente prassi invalsa, in seno alla criminalità organizzata, di avvalersi, ai fini dell'esecuzione di attività illecite, di persone non imputabili. Quanto all'ipotesi di partecipazione di persone armate, l'inasprimento della pena consegue, evidentemente, al maggiore allarme sociale che desta la disponibilità di armi da parte dei soggetti agenti. Le altre due aggravanti concernono le riproduzioni di scene di combattimenti: è vietato l'utilizzo a fini pubblicitari ed è interdetta la mera attività di riproduzione. Quest'ultima disposizione è diretta ad evitare che le relative immagini vengano diffuse e poste in commercio. Il terzo comma prevede un'ipotesi autonoma di reato che opera per colui che abbia agito al di fuori dei casi di concorso, allevando o addestrando animali e destinandoli ai combattimenti. La pena individuata è la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro. Tale pena è applicata anche a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai

combattimenti o alle competizioni suddetti. Ulteriore ipotesi di reato è prevista dal quarto comma, che punisce le scommesse sui combattimenti e sulle competizioni vietate ai sensi del comma 1 prevedendo la pena della reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Ai sensi dell'articolo 544-*sexies*, nel caso di condanna o di patteggiamento per una serie di delitti contro gli animali, ivi incluso il reato di cui all'articolo 544-*quinqies*, è sempre ordinata la **confisca** dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.

Con la citata legge n. 82 del 2025 è stato inserito nel codice di procedura penale l'art. 260-*bis* al fine di disciplinare **l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca** nell'ambito dei procedimenti per una serie di reati contro gli animali inclusi il delitto di cui all'articolo 544-*quinqies*, consumati o tentati. Si prevede che l'autorità giudiziaria quando dispone il sequestro o la confisca di animali vivi, al fine di garantire la loro effettiva protezione e il mantenimento in condizioni di salute adeguate, possa affidare gli stessi, in via definitiva, alle associazioni previste all'art. 19-*quater* disp. att. (si tratta di associazioni o enti individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno) o a loro subaffidatari previo versamento, da parte dell'associazione interessata, di una cauzione per ciascun animale affidato. Le associazioni, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, possono individuare singole persone fisiche o enti e associazioni a cui affidare gli animali. Il decreto di affidamento definitivo costituisce titolo ai fini dell'esecuzione delle variazioni anagrafiche, ove previste, relative agli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati nelle more del sequestro o della confisca. La disciplina per l'individuazione delle associazioni e degli enti affidatari degli animali sequestrati o confiscati è dettata dall'art. 12 del d.lgs. 05/08/2022, n. 135, di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali.

Il **comma 848** demanda a un successivo decreto del Ministero del lavoro la definizione delle modalità di attuazione del comma 847.

Articolo 1, comma 849
(Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Il comma 849, introdotto dal Senato, incrementa di **due milioni di euro** il Fondo per le pari opportunità al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per recuperare gli **uomini autori di violenza**.

La disposizione incrementa di due milioni di euro, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, il **Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità**.

Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, l'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, dotandolo di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente incrementata sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie (su cui v. *box*).

L'incremento in oggetto – secondo quanto chiarito nel richiamo normativo presente nella disposizione (*ex art. 26-bis* del decreto-legge n. 104/2020) – è disposto al fine di assicurare la tutela dalla violenza di genere e la prevenzione della stessa e specificamente per contrastare tale fenomeno favorendo il **recupero degli uomini autori di violenza**. Nello specifico, la disposizione in commento intende dare concreta attuazione alle finalità anzidette. In proposito, si ricorda che il secondo periodo del comma 1 del già richiamato articolo 26-*bis* precisa che le risorse stanziare da tale disposizione (1 milione a decorrere dal 2020 in favore del Fondo per le pari opportunità) possono essere destinate esclusivamente per l'istituzione e il potenziamento dei **centri di riabilitazione per uomini maltrattanti**.

• ***Il Fondo per le pari opportunità nella legislazione finanziaria***

La **legge finanziaria 2007** (L. n. 296/2006, art. 1, comma 1261), ha incrementato il Fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. La disposizione ha inoltre stabilito che una quota parte dell'incremento fosse destinata al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere, successivamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.

La **legge finanziaria 2008** (L. n. 244/2007) ha rideterminato lo stanziamento per il Fondo in 44,4 milioni per il 2008, a 44,4 milioni per il 2009 e a 4,9 milioni per il 2010, nonché ha istituito, per il solo anno 2008, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato ad un Piano contro la violenza alle donne, le cui risorse sono confluite nel citato cap. 2108 dello stato di previsione del Ministero dell'economia. Pertanto, la legge di bilancio 2008 (legge n. 245/2007) esponeva sul capitolo 2108 uno stanziamento pari a 64,4 milioni per il 2008.

La **legge finanziaria 2009** (L. n. 203/2008) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo nella misura di circa 30,0 milioni nel 2009, di 3,3 milioni nel 2010 e di 2,5 milioni nel 2011. Inoltre l'articolo 10, comma 5 del D.L. n. 39/2009 destinava 3 milioni di euro del Fondo pari opportunità per l'anno 2009 al sostegno alla ricostruzione di centri di accoglienza per le donne e le madri in situazioni di difficoltà nelle zone dell'aquilano colpite dal sisma dell'aprile 2009.

Nel corso dell'esercizio 2009, l'articolo 13, comma 3 del D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009), ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2009 per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento pari opportunità del numero verde per le vittime degli atti persecutori mediante l'utilizzo del Fondo pari opportunità. L'articolo 6, comma 2 del medesimo D.L. n. 11/2009 (legge n. 38/2009) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 3 milioni di euro per il 2009 al sostegno e alla diffusione sul territorio dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere (articolo 1, comma 1261, legge n. 296/2006).

La **legge finanziaria 2010** (L. n. 191/2009) ha rideterminato lo stanziamento in 4,3 milioni per il 2010, per il 2011 in 2,4 milioni e per il 2012 in 2,4 milioni.

La **legge di stabilità 2011** (L. n. 220/2010) ha ridefinito le risorse del Fondo in circa 18,1 milioni per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

La **legge di stabilità 2012** (L. n. 183/2011) ha rideterminato le risorse del Fondo in circa 10,5 milioni per il 2012, in 11,6 milioni per il 2013 e in 12,8 milioni per il 2014.

La **legge di stabilità 2013** (L. n. 228/2012) ha rideterminato lo stanziamento del Fondo in 10,8 milioni per il 2013, in 11,6 milioni per il 2014 e in 11,7 milioni per il 2015.

Importanti misure sono state adottate con il D.L. 93/2013 (conv. L. n. 119/2013) che:

- ha disposto un incremento del predetto Fondo di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2013, vincolati al finanziamento del piano contro la violenza di genere (art. 5, comma 4). Per gli anni 2014, 2015, e 2016 ha provveduto la legge di stabilità 2014, aumentando ulteriormente il Fondo di 10 milioni per ciascuno di questi anni, con vincolo di destinazione al piano medesimo (art. 1, comma 217, L. n. 147/2013). Per il triennio 2017–2019 è intervenuta la legge di bilancio 2017, che ha aumentato di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio la dotazione finanziaria del Fondo sempre in favore del Piano (art. 1, co. 359, L. n. 232/2016). Per il triennio 2019–2022 la legge di bilancio 2020 ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio per la realizzazione del piano (L. n. 160 del 2019);

- ha incrementato il Fondo di 10 milioni di euro per il 2013, di 7 milioni per il 2014 e di 10 milioni annui a decorrere dal 2015 per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (art. 5-bis, co. 2).

Successivamente, le **leggi di bilancio 2017** (L. n. 232 del 2016) e **2018** (L. n. 205 del 2017) hanno disposto, con interventi di sezione seconda, un rifinanziamento del Fondo per le politiche di pari opportunità di circa 40 milioni di euro annui aggiuntivi fino al 2020. La legge di bilancio 2017 (art. 1, co. 358) aveva altresì stabilito la possibilità di destinare risorse aggiuntive in favore delle politiche di pari opportunità, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2017, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020. Tale disposizione era prevista per il solo 2017.

La **legge di bilancio 2019** (L. n. 145 del 2018) ha operato con interventi di sezione seconda un definanziamento del Fondo di 1,75 milioni di euro nel 2019, nonché di 1,78 mln nel 2020 e 1,79 nel 2021, facendo risultare le previsioni del bilancio integrato pari a 62,3 milioni di euro per il 2019.

La **legge di bilancio 2020** (L. n. 160 del 2019), da un lato, ha operato, con interventi di sezione seconda, un definanziamento di 1,28 milioni di euro nel 2020, nonché di 1,44 mln nel 2021 e 2,2 nel 2022 delle previsioni a legislazione vigente. Al contempo, la dotazione del Fondo è stata incrementata di 0,1 milioni di euro per l'anno 2020 per l'attuazione delle nuove disposizioni sul numero telefonico nazionale anti violenza e anti stalking (art. 1, co. 352), nonché di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2019-2022, al fine di finanziare il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (art. 1, co. 353).

Tra gli **interventi legislativi approvati nel corso degli ultimi anni**, che prevedono una specifica destinazione delle risorse del Fondo, si ricorda in particolare che:

- il decreto-legge n. 34 del 2020, il c.d. decreto-legge rilancio, ha incrementato la dotazione del Fondo di 4 milioni di euro a decorrere dal 2020 (art. 105-*quater*) al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime. Nei limiti delle risorse stanziare, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere, che garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime, nonché a soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento;

- con un'ulteriore disposizione (art. 105-bis), il medesimo D.L. n. 34 del 2020 ha integrato il Fondo con 3 milioni di euro per il 2020, finalizzando le risorse incrementali a contenere i gravi effetti economici derivanti dal COVID-19 sulle donne in condizione di maggiore vulnerabilità e a favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà. Per la medesima finalità la legge di

bilancio 2021 (L. n. 178 del 2020) ha destinato 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (art. 1, comma 28);

- il decreto legge n. 104 del 2020 (articolo 26-bis), ha incrementato la dotazione del Fondo di un ulteriore milione di euro a decorrere dal 2020, destinando tale incremento esclusivamente all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti.

La **legge di bilancio 2022** (L. n. 234 del 2021) ha incrementato il Fondo: di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico di genere (art. 1, co. 139–148); di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022 per il finanziamento del Piano strategico nazionale contro la violenza di genere (art. 1, co. 149–150); di 2 milioni di euro per il 2022, per misure di recupero degli uomini autori di violenze (art. 1, co. 661–667); di 5 milioni di euro per l'anno 2022, destinando tali risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (art. 1, co. 668); di 5 milioni di euro per il 2022 per l'istituzione e il potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti (art. 1, co. 669) e di ulteriori 5 milioni per il 2022 al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (art. 1, co. 670).

Il Fondo è stato ulteriormente rifinanziato, per il 2023, di circa 13 milioni di euro con la **legge di bilancio 2023** (L. n. 199 del 2022), destinati alle diverse finalità. In particolare, la legge: ha incrementato – portandole da 5 a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 – le risorse del fondo al fine di potenziare le azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne (art. 1, co. 338); ha stanziato 2 milioni di euro per il 2023 e 7 milioni di euro annui dal 2024 per l'attuazione del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (co. 339); ha incrementato il Fondo rispettivamente di 4 milioni di euro per il 2023 e di 6 milioni di euro annui dal 2024 – da destinare al potenziamento dell'assistenza e del sostegno alle donne vittime di violenza – e di 1,85 milioni di euro per il 2023 da destinare al c.d. reddito di libertà delle donne vittime di violenza (co. 340 e 341).

Con la **manovra finanziaria per il 2024** (legge n. 213/2023) è stato previsto un rifinanziamento del Fondo per complessivi 22 milioni di euro, così destinati: un finanziamento permanente, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 e a 6 milioni annui a decorrere dal 2027, in favore del c.d. reddito di libertà per le donne vittime di violenza (art. 1, co. 187); l'incremento da 1 a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 della quota del Fondo riservata all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per il recupero degli uomini autori di violenza di genere (art. 1, co. 188); il rifinanziamento – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024–2026 – delle risorse del Fondo destinate alla realizzazione di centri contro la violenza nei confronti delle donne (art. 1, co. 189); l'incremento di 3 milioni di euro dal 2024 delle risorse del Fondo al fine di rafforzare la prevenzione della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica, in particolare attraverso iniziative formative (art. 1, co. 190).

Da ultimo, con la **legge di bilancio 2025** (legge n. 207/2024) si prevede: l'incremento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2025 finalizzato ad attività di orientamento e formazione al lavoro per le donne vittime di violenza allo scopo di

consentirne l'emancipazione e l'indipendenza economica (art. 1, comma 221); l'ulteriore incremento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025 da destinare al c.d. reddito di libertà per garantire l'effettiva indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza (art. 1, comma 222); l'incremento di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo della legge n. 187/2023 (art. 1, commi 575–576), tra le quali si ricorda la promozione della partecipazione femminile e l'incentivazione di azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere.

Articolo 1, comma 850
(Contributo all'Istituto Superiore di Sanità per il progetto Sentieri)

Il comma 850, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna per ciascuno degli anni **2026 e 2027** un contributo di **300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità (ISS)** al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

Il comma 850, inserito nel corso dell'esame al Senato, assegna per ciascuno degli anni **2026 e 2027** un contributo di **300 mila euro all'Istituto Superiore di sanità (ISS)** al fine di garantire l'attività del progetto Sentieri, Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento.

Si ricorda che il progetto Sentieri - Studio epidemiologico nazionale dei territori degli insediamenti esposti a rischio da inquinamento è il sistema di monitoraggio epidemiologico permanente delle comunità residenti nelle principali aree contaminate industrialmente in Italia (Per approfondimenti si rinvia alla [pagina dell'ISS dedicata al progetto](#)).

Articolo 1, comma 851
(Iniziative per il contrasto all'antisemitismo)

Il comma in esame – **introdotto al Senato** - finanzia con **300.000 euro** iniziative per il **contrasto all'antisemitismo a favore dei comuni**.

La norma autorizza per il 2026 la spesa di **300.000 euro**, da **ripartire tra i comuni con più di 80.000 abitanti**, per l'organizzazione di eventi celebrativi per il **contrasto all'antisemitismo** e il **ricordo delle vittime delle leggi razziali**, nonché per la **promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità**. I termini e le modalità per la ripartizione delle risorse saranno stabiliti con decreto del ministro dell'Interno.

Di seguito, l'elenco dei comuni italiani con più di **80.000 abitanti** ordinati per popolazione residente. Dati Istat aggiornati al 01/01/2025

ROMA	2.746.984	BERGAMO	120.580
MILANO	1.366.155	SASSARI	120.497
NAPOLI	908.082	TRENTO	118.911
TORINO	856.745	PESCARA	118.419
PALERMO	625.956	FORLI'	117.609
GENOVA	563.947	SIRACUSA	115.636
BOLOGNA	390.734	VICENZA	110.492
FIRENZE	362.353	BOLZANO	106.463
BARI	315.473	TERNI	106.411
CATANIA	297.517	PIACENZA	103.464
VERONA	255.133	NOVARA	102.573
VENEZIA	249.466	ANCONA	99.469
MESSINA	216.918	UDINE	98.320
PADOVA	207.694	ANDRIA	96.607
BRESCIA	199.949	AREZZO	96.527
PARMA	198.986	CESENA	95.887
TRIESTE	198.668	PESARO	95.360
PRATO	198.326	LECCE	94.253
TARANTO	185.909	LA SPEZIA	92.711
MODENA	184.739	ALESSANDRIA	92.518
REGGIO EMILIA	172.518	BARLETTA	92.010
REGGIO CALABRIA	168.572	PISA	89.450
PERUGIA	162.467	GUIDONIA MONTECELIO	89.165
RAVENNA	156.444	PISTOIA	88.943
LIVORNO	152.916	LUCCA	88.614
RIMINI	150.630	TREVISO	85.770
CAGLIARI	146.627	BUSTO ARSIZIO	83.995
FOGGIA	145.447	CATANZARO	83.247
FERRARA	129.384	COMO	83.228
LATINA	127.732	FIUMICINO	83.075
SALERNO	125.958	BRINDISI	81.664
GIUGLIANO IN CAMPANIA	124.633	GROSSETO	81.412
MONZA	123.131		

Articolo 1, comma 852
***(Contributo ai proprietari delle unità immobiliari site nell'immobile
«Torre di via Antonini»)***

L'articolo 1, **comma 852, introdotto nel corso dell'esame parlamentare**, prevede anche per l'anno 2026, l'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. colpito dall'incendio del 29 agosto 2021.

L'articolo in esame introduce modifiche all'articolo 1, comma 758, primo periodo della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo che lo stanziamento di 50.000 euro, originariamente previsto per l'anno 2025 sia previsto nella stessa misura anche per l'anno 2026.

L'articolo 1, comma 758, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un Fondo, finalizzato all'erogazione di un contributo a favore dei proprietari delle unità immobiliari site nella Torre di via Antonini di Milano, dichiarata inagibile a seguito dell'incendio del 29 agosto 2021. Si dispone che a tali oneri, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190), come rifinanziato ai sensi del comma 884 della medesima legge. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stato incrementato di 120 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si precisa che la legge 23 dicembre 2014, n. 190- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) all'art. 1 comma 200 istituiva un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

Articolo 1, commi 853-856

(Disposizioni in materia di esenzione IMU immobili degli enti non commerciali di cui alla lettera g) articolo 1, comma 759, della legge n. 160 del 2019)

I **commi 853-856**, inseriti nel corso dell'esame in sede referente al Senato, recano disposizioni di **interpretazione autentica** in relazione all'**esenzione IMU sugli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali e delle attività sanitarie, nonché di attività didattiche.**

• *Esenzione ICI (IMU) immobili enti non commerciali*

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del [decreto legislativo n. 504 del 1992](#), nel sistema previgente all'IMU, si riconosceva l'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (c.d. "ICI") per gli **immobili utilizzati da enti non commerciali**, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *d*), del TUIR, **e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché attività di religione e di culto.**

Il richiamato articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR, definisce come enti non commerciali, ai fini IRES, gli **enti pubblici e privati** diversi dalle società, i trust **che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale** nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, **residenti nel territorio dello Stato.**

Nel vigente regime "IMU", tale disposizione è stata riproposta dall'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della [legge n. 160 del 2019](#), ai sensi del quale, sono **esenti dall'IMU**: gli **immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali** [dai soggetti di cui alla lettera *i*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,] e **destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività** previste nella medesima lettera *i*). Inoltre, per espressa previsione normativa, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del [decreto-legge n. 2012, n. 1](#) e quelle del regolamento di cui al [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Tale esenzione ha formato oggetto di decisione da parte della Commissione europea.

Nello specifico, con la [Decisione 2013/284/UE](#), del 19 dicembre 2012, la Commissione ha dichiarato che l'**esenzione concessa, nel regime dell'ICI, agli enti non commerciali che svolgevano, negli immobili in loro possesso, attività**

specifiche costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e illecitamente posto in essere dalla Repubblica italiana, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Nello specifico, secondo la Commissione, le nuove norme sull'IMU, che esprimono in modo chiaro che l'esenzione **può essere garantita soltanto se non vengono svolte attività economiche**, non sono incompatibili con i principi europei concernenti la definizione di attività di natura non economica ai fini dell'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Infatti, a seguito della nuova formulazione delle disposizioni oggi vigenti, non sono più possibili le situazioni ibride create dalla previgente normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale.

Successivamente, la Commissione europea nella Decisione 2023/2103/UE, del 3 dicembre 2023, ha stabilito che l'aiuto di Stato sotto forma di esenzione dall'imposta comunale (ICI) sugli immobili concessa agli enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992 illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

In tal senso, il **comma 853** reca disposizioni di interpretazione autentica ai fini dell'applicazione, per gli **enti non commerciali**, dell'**esenzione dall'imposta municipale propria** (c.d. "IMU"), di cui dall'**articolo 1, comma 759, lettera g)**, della [legge n. 160 del 2019](#), in conformità ai **principi** contenuti nella [Decisione 2013/284/UE](#) della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e nel **regolamento** di cui al [decreto](#) del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

Nello specifico, **al comma 853** si precisa che, agli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, lo **svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie** si intende **effettuato con modalità non commerciali** nei seguenti casi:

- tali attività sono accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali **gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale** (lettera a) del comma 853);
- **se non accreditate e contrattualizzate o convenzionate** con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, tali attività **sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo**

simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (lettera *b*) del comma 853).

In altre parole, il comma 1 richiama gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 4, comma 2, lettere *a*) e *b*), del citato decreto ministeriale n. 200 del 2012, al fine di verificare se lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali o meno.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della n. 212 del 2000 (c.d. "Statuto del contribuente"), l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

Con riguardo agli **enti non commerciali** individuati alla precedente lettera *a*) del comma 853, il **comma 854** stabilisce che tali soggetti **beneficiano dell'esenzione IMU, qualora rispettino i requisiti prescritti dalla norma e indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari**. Si precisa che la *ratio* di esenzione è riconducibile al fatto che **tale forma di cofinanziamento risulta necessaria allo scopo di garantire la copertura del servizio universale**.

Il **comma 855** precisa ulteriormente che, ai fini dell'applicazione di tale esenzione, **non è rilevante l'inserimento in una specifica categoria catastale** degli immobili utilizzati per lo svolgimento delle attività assistenziali e delle attività sanitarie.

Inoltre, ai sensi del medesimo comma, si conferma, in ogni caso, l'**applicazione dell'articolo 91-bis del [decreto-legge n. 1 del 2012](#)** e del citato regolamento n. 200 del 2012.

La disposizione in questione dispone, al comma 2, che qualora l'**unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione dall'IMU si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale**, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'**[articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006](#)**.

Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, il successivo comma 3 stabilisce che **l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione**. Per espressa previsione normativa, con il citato **decreto**

ministeriale n. 200 del 2012 sono state stabilite le **modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale**, nonché i **requisiti**, generali e di settore, **per qualificare le attività**, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, **come svolte con modalità non commerciali**.

In particolare, l'articolo 3 definisce i **requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali** delle attività istituzionali, ovverosia quando l'**atto costitutivo o lo statuto** dell'ente non commerciale prevedono:

- a) il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, **utili e avanzi di gestione** nonché **fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente**, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'**obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente** per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello **scopo istituzionale di solidarietà sociale**;
- c) l'**obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale** in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I requisiti specifici per settore sono individuati all'articolo 4, che, come ricordato in precedenza, al comma 2 individua quelli affinché lo svolgimento di attività assistenziali e attività sanitarie sia effettuato con modalità commerciali.

L'articolo 5 stabilisce che il **rapporto proporzionale**, di cui al comma 3 dell'articolo 91-*bis* del decreto-legge n. 1 del 2012, **è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali** ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto di seguito indicato:

- per le **unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista**, la proporzione è prioritariamente determinata **in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse** da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera *i*), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile;
- per le unità immobiliari che sono **indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista**, la **proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali**, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività;
- qualora l'**utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno**, la proporzione è determinata **in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse** da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*),

del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera *i*) svolte con modalità commerciali;

Le percentuali, determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle regole di cui sopra, si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

L'articolo 6 reca delle disposizioni con riguardo agli obblighi dichiarativi che fanno capo agli enti non commerciali. Più precisamente, tali enti sono tenuti a presentare apposita dichiarazione indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-*bis*, del decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni.

Tra le definizioni recati all'articolo 1 del decreto ministeriale, si riportano le seguenti:

- **attività istituzionali:** le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e quelle dirette all'esercizio del culto, di cui alle lettere da *f*) a *n*) del presente articolo, **volte alla realizzazione di fini di utilità sociale** (lettera *o*) dell'articolo 1, comma 1);
- **modalità non commerciali: modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro** che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, **per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato** che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà (lettera *p*) dell'articolo 1, comma 1);
- **utilizzo mista:** l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attività individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992, **con modalità non commerciali, unitamente ad attività** di cui alla stessa lettera *i*) **svolte con modalità commerciali**, ovvero ad attività diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 504 del 1992 (lettera *q*) dell'articolo 1, comma 1).

Il **comma 856** reca un'**ulteriore disposizione di interpretazione autentica** dell'articolo 1, comma 759, lettera *g*), della legge n. 160 del 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, con riguardo alle **attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati** dai soggetti che si qualificano, ai fini delle imposte sui redditi, come **enti non commerciali** (articolo 73, comma 1, lettera *c*), del TUIR).

Nello specifico, ai fini dell'esenzione IMU, le **attività didattiche si intendono svolte con modalità non commerciali quando il loro corrispettivo medio percepito è inferiore al Costo Medio per Studente**

(c.d. “CMS”) **pubblicato annualmente dal Ministero dell’istruzione e del merito**, nonché dal Ministero dell’università e della ricerca.

Il medesimo comma precisa ulteriormente che, in ogni caso, **non si dà luogo al rimborso delle somme già versate**.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 200 del 2012, lo svolgimento di attività didattiche si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Articolo 1, commi 857 e 858
*(Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi
 postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio)*

I **commi 857 e 858**, inseriti nel corso dell'esame al **Senato**, modificano la disciplina del servizio postale universale, tra l'altro:

- escludendovi, dal 1° maggio 2026, la posta prioritaria, la quale passa a regime autorizzatorio;
- ridefinendo in modo più flessibile la rete dei punti di accesso (anche con punti di soggetti terzi), ma mantenendo ferma la responsabilità del fornitore;
- fissando il recapito degli invii universali entro il quinto giorno lavorativo, con obiettivi medi AGCOM.

Il servizio universale è affidato a Poste Italiane fino al 31/12/2036 con verifiche quinquennali e sanzioni rafforzate in caso di violazioni.

In particolare, il **comma 857** apporta delle modifiche al decreto legislativo n. 261 del 1999, recante attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio.

Il d.lgs. n. 261/1999 disciplina il **servizio postale universale**, cioè il complesso minimo di prestazioni postali che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale a condizioni determinate (continuità, qualità, accessibilità). In questo quadro, la normativa definisce anche la **rete dei punti di accesso** (sportelli, cassette postali e altri luoghi fisici di raccolta/accettazione), stabilisce **obblighi di qualità e tempi medi di recapito**, prevede un sistema di **autorizzazioni** per specifiche attività e un regime di **vigilanza e sanzioni**.

La disposizione in esame, anzitutto – modificando, alla **lettera a)**, l'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo di cui sopra –, riscrive la definizione di “**punti di accesso**”, qualificandoli come “ubicazioni fisiche” – tra cui sportelli e cassette postali – **messe a disposizione del pubblico dal fornitore del servizio universale**. La scelta lessicale tende a rendere più netta la nozione di punto di accesso come elemento della rete che assicura l'accessibilità del servizio.

In parallelo, viene eliminato, in un'altra definizione (lettera f-ter), il richiamo agli obiettivi di recapito “entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale” per l'invio di corrispondenza ordinaria, essenzialmente a fini di **coordinamento** con la successiva modifica degli standard di recapito (v. *infra*).

Alla **lettera b)**, la disposizione in esame aggiunge il comma 4-*bis* all'articolo 3, prevedendovi che, a decorrere dal maggio 2026, la **posta prioritaria è esclusa dall'ambito del servizio universale** ed è soggetta all'autorizzazione prevista all'articolo 6 del decreto.

Secondo tale disposizione, l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel servizio universale, compreso l'esercizio di casellari privati per la distribuzione di invii di corrispondenza, è soggetta, per l'appunto, ad autorizzazione generale del Ministero dello sviluppo economico.

Modificando il comma 5, lettera c), dell'articolo 3, la norma in commento incide poi sui criteri di distribuzione dei punti di accesso, precisando che essi **possono includere**, oltre ai punti del fornitore del servizio universale, **anche punti di accesso di soggetti terzi**.

Contestualmente, la norma orienta la definizione dei criteri, da parte dell'autorità di regolamentazione, tenendo conto:

- dell'**efficientamento della rete**;
- del **livello di utilizzo** dei singoli punti di accesso;
- della presenza di **canali alternativi**;
- e, con riferimento alle **cassette postali**, anche del loro utilizzo effettivo e della necessità di garantirne la **prossimità** alla rete degli sportelli.

Aggiungendo il nuovo comma 6-*bis*, si stabilisce, inoltre, che il recapito degli invii postali universali sia effettuato **entro il quinto giorno lavorativo** successivo all'inoltro nella rete postale, sulla base di **obiettivi medi percentuali** definiti dall'Autorità di regolamentazione.

Alla **lettera c)**, la norma in commento prevede l'abrogazione di specifiche disposizioni del decreto (art. 3, comma 12, lett. b); art. 7, comma 3-*quiquies*; art. 10), con effetto anche sui procedimenti in corso alla data di pubblicazione della presente legge nella GU.

Inoltre, in coerenza con l'abrogazione dell'art. 10, alla **lettera d)** vengono soppressi, all'art. 5, comma 2 e all'art. 6, comma 1-*bis*, i riferimenti agli "obblighi di contribuzione finanziaria ai meccanismi di condivisione dei costi" previsti proprio dall'art. 10.

Alla **lettera e)**, modificando l'articolo 12, comma 4, del decreto, viene rafforzato il presidio sulla **responsabilità** del fornitore del servizio universale. Si precisa infatti che, anche quando il fornitore si avvale di soggetti terzi per l'erogazione di uno o più servizi, **rimane comunque responsabile** della corretta erogazione.

Di conseguenza, alla **lettera f)**, la disposizione riscrive anche la norma sulle **sanzioni** (articolo 21, comma 1), prevedendo che, in caso di violazione degli obblighi connessi al servizio universale, il fornitore è sanzionato con una pena pecuniaria amministrativa **da 15.000 a 500.000 euro**. La disposizione chiarisce che le violazioni rilevano anche quando si verificano “tramite” i punti di accesso dei soggetti terzi.

Alla **lettera g)** viene sostituito l'articolo 23.

Il nuovo art. 23 dispone che il **servizio universale postale** sia affidato, dal **1° maggio 2026**, a **Poste Italiane S.p.A.**, fino al **31 dicembre 2036**.

La durata lunga dell'affidamento è però accompagnata da un meccanismo di **verifica quinquennale**, stabilendosi, per l'appunto, che ogni cinque anni il Ministero delle imprese e del made in Italy verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'AGCOM, che:

- l'affidamento rispetti i criteri richiamati dall'art. 3, comma 11 (lett. a–f);
- nello svolgimento del servizio si registri un **miglioramento di efficienza**, misurato con indicatori definiti e quantificati dall'Autorità.

Se la verifica ha esito negativo, il Ministero delle imprese e del made in Italy dispone la **revoca** dell'affidamento.

Sul versante programmatico, la norma stabilisce anche che il **contratto di programma** tra Ministero e Poste abbia durata **quinquennale** – con la precisazione della scadenza del primo contratto al 31 dicembre 2031 – e comunque non superiore alla durata dell'affidamento.

Al **comma 858** si dispone, anzitutto, l'abrogazione del primo periodo del comma 279 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a mente del quale gli obiettivi percentuali medi di recapito dei servizi postali universali sono riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro nella rete pubblica postale, salvo quanto previsto per gli invii di posta prioritaria.

Ivi si stabilisce inoltre che, nelle more della entrata in vigore del nuovo contratto di programma, il servizio continua ad essere assicurato da Poste Italiane S.p.A., nell'ambito delle risorse previste a legislazione e a contratto di programma vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea.

Articolo 1, comma 859
(Diminuzione dell'accisa sulla birra)

Il comma 859, introdotto nel corso dell'esame al Senato, diminuisce l'accisa sulla birra per gli anni 2026-2027 a 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato.

Il comma 859, aggiunto in sede referente al Senato, modifica l'aliquota dell'accisa sulla birra.

In particolare, ridetermina nelle seguenti misure l'accisa

- per gli **anni 2026 e 2027: 2,98 euro per ettolitro e per grado-Plato;**
- per gli **anni 2028 e successivi: 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato.**

Con riferimento al 2026 e 2027 l'aliquota risulta così diminuita rispetto alla misura di euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato attualmente in vigore.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 986, della legge di bilancio per il 2022 fissa la misura dell'accisa sulla birra nella misura predetta, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Articolo 1, commi 860-862

(Interpretazione autentica sull'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, con riferimento a soggetti operanti nell'ambito assicurativo e Norme di varie coperture finanziarie)

I **commi 860 e 861** – inseriti **dal Senato** – prevedono, mediante norme di interpretazione autentica e con decorrenza dal 1° luglio 2022, che l'ambito di applicazione di due misure di esonero contributivo, poste in favore dei datori di lavoro privati, si applichino anche ai datori privati che, nel tempo di applicazione delle misure – e ferma restando la suddetta data di decorrenza –, svolgevano attività rientranti nei [codici ATECO](#) relativi a: broker di assicurazioni; agenti di assicurazioni; sub-agenti di assicurazioni; produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni. La prima delle due misure di esonero interessate dall'intervento normativo in esame concerneva: le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, relative a lavoratori con meno di 30 anni di età ed effettuate nel biennio 2021-2022¹⁰¹. La seconda delle due misure era costituita da un esonero contributivo, per il periodo 2021-2024, in favore dei datori di lavoro del settore privato operanti in alcune regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia)¹⁰². Il **comma 862** provvede sia alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'intervento di interpretazione autentica sia al concorso alla copertura finanziaria dell'onere di cui al **comma 7** del presente **articolo 1**.

Il credito derivante dal riconoscimento, ai sensi dell'estensione in esame, dei corrispondenti periodi di esonero contributivo può essere fatto valere dall'interessato dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Il **comma 862** provvede, in primo luogo, alla quantificazione e alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'intervento di interpretazione autentica. La copertura è reperita mediante riduzioni: del limite di spesa per il beneficio economico inerente all'istituto del Supporto per la formazione e il lavoro¹⁰³; del Fondo sociale per occupazione e formazione¹⁰⁴.

Il **comma**, inoltre, concorre alla copertura finanziaria dell'onere di cui al **comma 7** del presente **articolo 1**, stabilendo un'ulteriore riduzione del limite di spesa e del Fondo summenzionati.

¹⁰¹ Misura di cui all'articolo 1, commi da 10 a 15, della [L. 30 dicembre 2020, n. 178](#).

¹⁰² Misura di cui ai commi da 161 a 167 dell'articolo 1 della citata L. n. 178 del 2020; cfr. anche l'articolo 1, comma 404, della [L. 30 dicembre 2024, n. 207](#).

¹⁰³ Limite di spesa di cui al richiamato articolo 13, comma 9, lettera a), del [D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85](#), e successive modificazioni.

¹⁰⁴ Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del [D.L. 29 novembre 2008, n. 185](#).

Articolo 1, comma 863
(Istituzione del Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti)

Il **comma 863** – inserito **dal Senato** – istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il benessere psicologico dei lavoratori e degli studenti, la cui dotazione è determinata in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

La norma in esame specifica che il Fondo in oggetto è destinato a favorire l'equilibrio psicologico e psicofisico dei lavoratori e degli studenti. In particolare, le risorse sono destinate ai seguenti ambiti d'intervento: promozione di incentivi per le imprese, volti a introdurre o rafforzare sistemi di supporto psicologico per i dipendenti; istituzione e implementazione, presso le università, di servizi di supporto psicologico e di presidi di ascolto in favore delle studentesse e degli studenti. *Si consideri l'opportunità di chiarire le procedure di utilizzo delle risorse e di valutare l'esigenza di prevedere un ruolo, in seno alle procedure, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle competenze costituzionali delle regioni in materia di tutela della salute e di tutela e sicurezza sul lavoro.*

Articolo 1, commi 864-866
(Misure a favore dell'Ente Parco Gran Paradiso)

I **commi 864-866, introdotti dal Senato**, autorizzano l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad assumere 6 unità di personale in misura corrispondente alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

Il **comma 864** autorizza l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso ad **assumere a tempo pieno e indeterminato**, per il triennio 2026-2028, **5 unità di personale amministrativo e tecnico** (di cui 4 funzionari e 1 assistente) nonché **1 assistente del personale di sorveglianza**, corrispondenti alle cessazioni del personale di ruolo dell'Ente Parco avvenute nell'anno 2025.

La disposizione specifica che le assunzioni avvengono nell'ambito della vigente dotazione organica, come rideterminata per effetto dell'art. 1, comma 833, della legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) – ai sensi del quale per rendere strutturali le economie realizzate nel 2025 conseguenti alla riduzione del turn over, le amministrazioni, nell'ambito dei piani triennali dei fabbisogni, provvedono ad adeguare in riduzione la propria dotazione organica – in deroga agli articoli 6 e 6-ter del d.lgs. 165/2001, che concernono l'organizzazione degli uffici e il fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche e alle ordinarie previsioni della programmazione triennale dei fabbisogni del personale (PTFP 2026-2028).

Il **comma 865** dispone che le assunzioni disposte dal comma precedente sono autorizzate in deroga all'articolo 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001 – che prevede che l'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base del piano triennale dei fabbisogni – autorizzando altresì l'Ente Parco a bandire procedure concorsuali pubbliche per le suddette unità, senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del d.lgs. 165/2001.

Il **comma 866**, relativo alla **copertura finanziaria**, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali dell'Ente Parco maturate e disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, commi 867-869

(Finanziamento della raccolta dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale)

I commi 867-869, inseriti al Senato, prevedono un'autorizzazione di spesa per la **raccolta dei dati** relativi alle **misure di contenzione meccanica** presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.

In particolare, il **comma 867** autorizza la spesa di **100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, al fine di alimentare la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

Il **comma 868** prevede che, al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i predetti dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Il **comma 869** stabilisce che con decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono stabile le modalità di attuazione dei commi 867-868, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 867.

I commi 867-869, inseriti nel corso dell'esame al Senato, prevedono un'autorizzazione di spesa per la **raccolta dei dati** relativi alle **misure di contenzione meccanica** presso le strutture sanitarie afferenti ai dipartimenti di salute mentale.

In particolare, il **comma 867** prevede che, al fine di potenziare, per il biennio **2026-2027**, il coordinamento tra il Ministero della salute, amministrazioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, nonché i dipartimenti di salute mentale mediante idonee risorse informatiche e attraverso l'istituzione di un'apposita banca dati, è **autorizzata la spesa di 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027**, destinati ad alimentare **la collazione dei dati relativi alle misure di contenzione meccanica**, alla loro durata e al regime di trattamento di degenza sanitaria, volontario o obbligatorio, presso ciascuna struttura sanitaria afferente ai dipartimenti di salute mentale.

Il **comma 868** stabilisce che, al fine di prevenire il ricorso alla contenzione meccanica degli utenti dei servizi di salute mentale, i predetti dati sono raccolti dalla direzione di ciascun dipartimento di salute mentale e

sono censiti nel registro di raccolta regionale che alimenta il flusso di dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la tutela della salute mentale curato dai competenti Uffici del Ministero della salute.

Il **comma 869** demanda a un decreto del Ministero della salute da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di attuazione dei commi 867 e 868 anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato dal comma 867.

• *La contenzione meccanica*

La contenzione meccanica è una delle modalità attraverso cui si attua la contenzione psichiatrica.

Poiché nell'utilizzo di tale tecnica vengono in rilievo i diritti fondamentali della persona, si pone sul piano giuridico la necessità di prevedere limiti rigorosi per il suo utilizzo, come evidenziato tra l'altro nell'aprile 2015 dal Comitato Nazionale di Bioetica (CBN) nel [parere "la Contenzione: problemi bioetici"](#).

Tuttavia, la materia non è mai stata normata nel dettaglio: un primo riferimento era presente nel regio decreto n. 615 del 1909, ormai abrogato dalla Legge n. 180 del 1978 (c.d. Legge Basaglia). Pertanto, attualmente, l'unica disposizione che fa riferimento alla contenzione meccanica è dettata all'art. 41 della [Legge n. 354 del 1975](#) (Legge sull'Ordinamento penitenziario, O.P.).

Quest'ultimo, nel prevedere il ricorso a tali misure nei confronti dei detenuti esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario ([D.P.R. del 30 giugno 2000, n. 230](#)), stabilisce che il loro uso deve essere diretto unicamente al fine di evitare danni a persone e cose o di assicurare l'incolumità del soggetto stesso, dovendosi garantire altresì che tale misura sia applicata per un tempo limitato, strettamente necessario e sotto il costante controllo del personale sanitario.

la Legge n. 180 del 1978, poi confluita nella [Legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale n. 833 del 1978](#), pone al centro il rispetto della libertà del paziente attraverso la previsione secondo cui «gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari» (art. 33 della legge n. 833/1978).

Nell'assenza di una disciplina normativa che procedimentalizzi l'applicazione della contenzione meccanica, la Corte di cassazione n. sez. V, con la sentenza del 20 giugno 2018, n. 50497¹⁰⁵, ha rinvenuto la legittimazione normativa di tale pratica nella scriminante dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p.

Pertanto, il ricorso all'uso della contenzione meccanica da parte dei medici e del personale sanitario è scriminato al ricorrere di una concreta situazione di pericolo attuale di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile e rispondente al criterio di proporzionalità.

Perché il pericolo possa dirsi attuale occorre, secondo tale sentenza, «un costante monitoraggio del paziente – non solo al momento dell'applicazione della

¹⁰⁵ Decisione relativa al caso Mastrogiovanni.

contenzione, ma anche ai fini del suo mantenimento – e il medico deve dar conto in modo fedele delle condizioni di quest’ultimo e delle scelte che lo riguardano in cartella clinica, in modo tale da consentire ai sanitari che gli subentreranno di avere a loro volta un quadro preciso dell’evoluzione clinica».

Il pericolo deve essere altresì inevitabile, non essendovi pertanto «la possibilità di salvaguardare la salute del paziente con strumenti alternativi, la cui valutazione di inidoneità è rimessa al prudente apprezzamento del medico».

Occorre, infine, il rispetto del requisito della proporzionalità tra la condotta e il pericolo: tale valutazione non attiene solo al momento dell’applicazione della misura, ma anche alle sue modalità, in ragione dell’estrema invasività della contenzione. Per questo, secondo la Cassazione «tale presidio deve essere applicato, oltre che nei limiti dello stretto necessario, verificando anche in conseguenza dell’evoluzione clinica, se sia sufficiente il blocco solo di alcuni arti o se il pericolo di pregiudizio sia tale da imporre il blocco ad entrambi i polsi e caviglie».

L’assenza di precisi limiti normativi nell’uso di tale pratica ha posto alcuni problemi di compatibilità con l’articolo 3 CEDU, relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti.

In particolare, con sentenza [Lavorgna c. Italia](#)¹⁰⁶, con cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per la violazione suddetta, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto l’impostazione seguita dalla Corte di cassazione poc’anzi richiamata.

In particolare, la Corte EDU ha ribadito che l’articolo 54 c.p. prevede la scriminante dello stato di necessità, che può giustificare l’uso della contenzione meccanica soltanto in casi eccezionali in cui sussiste il rischio oggettivo di un grave e imminente danno per il paziente o per altri.

In tale contesto, nella Conferenza Stato-Regioni del 23 ottobre 2025 sono state adottate, con accordo, le “[Linee di indirizzo per il superamento della contenzione meccanica nei luoghi di cura della salute mentale](#)”.

Con tali Linee guida sono indicate le buone pratiche per la prevenzione della contenzione meccanica. Sono poi indicate alcune azioni per il progressivo superamento della contenzione, rivolte ai differenti livelli di governance dei servizi sanitari e socio sanitari, coinvolgendo tutti gli attori interessati al percorso assistenziale, a partire dalle amministrazioni centrali, le Regioni e Province autonome, le Aziende sanitarie e ospedaliere, negli Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC), nei reparti ospedalieri di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) e nelle REMS e a tutti gli operatori della salute mentale, oltretutto gli assistiti, i familiari e i caregiver. A tal fine, il documento evidenzia la necessità che ogni Regione e Provincia autonoma definisca un proprio modello di intervento al fine di mettere in atto, attraverso passaggi gradualmente e progressivi, le indicazioni fornite, tenendo conto del contesto, dei modelli organizzativi e delle esperienze già presenti sul territorio e avvalendosi di tutte le risorse disponibili.

¹⁰⁶ Causa Lavorgna c. Italia, ricorso n. 8436/21.

Articolo 1, comma 870
(Contributi per programmi internazionali di ricerca sanitaria)

Il comma 870, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, **pari a 4 milioni di euro annui previsto dal [D.L. 25/2025](#)¹⁰⁷ è destinato per intero** al Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening* (CNCCS), in merito alla promozione e all'innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Il comma 870, inserito nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che il contributo ordinario di cui all'articolo 21-ter del [decreto legge 14 marzo 2025, n. 25](#),¹⁰⁸ convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, **pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025**, si intende destinato interamente al **Consorzio Collezione nazionale di composti chimici e centro *screening*** (CNCCS), per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico nell'ambito dei programmi di collaborazione internazionale, in merito alla promozione ed innovazione della ricerca oncologica avanzata.

Pertanto, la norma dispone quindi che il contributo per l'acquisto delle apparecchiature e la gestione del programma scientifico, pari a 4 milioni di euro annui previsto dal D.L. 25/2025 è destinato per intero al Consorzio CNCCS. Invero, il **comma 1 dell'articolo 21-ter** del D.L. 25/2025 (*Contributo per acquisto apparecchiature e per il Consorzio collezione nazionale di composti chimici e centro screening finalizzati alla ricerca oncologica avanzata*), nell'attuale formulazione, prevede che il Ministero dell'università e della ricerca partecipi con un contributo ordinario a valenza internazionale di euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2025, per l'acquisto di apparecchiature e la gestione del programma scientifico, al progetto già finanziato dall'art. 1, comma 392, [Legge n. 207 del 2024 \(Legge di bilancio 2025\)](#)¹⁰⁹, di cui un importo di **2 milioni di euro annui a favore del Consorzio CNCCS**.

La norma in esame stabilisce quindi che al consorzio CNCCS spettano i 4 milioni di euro annui nell'interesse del contributo previsto per l'acquisto di apparecchiature e gestione del programma scientifico.

¹⁰⁷ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

¹⁰⁸ Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni.

¹⁰⁹ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Articolo 1, comma 871
(Piano di rientro sanitario della Regione Molise)

Il comma 871, inserito dal Senato, abroga il comma 382 e sostituisce il comma 383 dell'articolo 1 della [L. n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025), modificando le disposizioni relative al **Piano di Rientro sanitario della regione Molise**. In particolare, viene prevista l'adozione, **entro il 28 febbraio 2026**, del **Programma Operativo 2026-2028** di prosecuzione del suddetto Piano di Rientro sanitario e del **piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027**. Inoltre, viene subordinata l'assegnazione delle **risorse previste in favore della regione Molise** dal comma 381 della citata legge di bilancio per il 2025 alla **valutazione positiva** del suddetto Programma Operativo e alla **verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale**, da parte dei ministeri affiancanti e dei competenti tavoli Tecnici. Viene disposto, infine, che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

Il comma 871, aggiunto nel corso dell'esame al Senato, abroga il comma 382 dell'articolo 1 della [legge n. 207 del 2024](#) (legge di bilancio per il 2025) (**lett. a**)); inoltre, **sostituisce il comma 383** della medesima legge n. 207 del 2024 con tre nuovi (383, 383-*bis*, 383-*ter*) (**lett.b**)).

Si ricorda che il comma 381 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio per il 2025 (L. n. 207 del 2024) dispone, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella regione Molise e alla rilevante dimensione delle perdite pregresse del relativo servizio sanitario regionale, l'autorizzazione di spesa di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore della regione stessa, come contributo per la chiusura delle perdite pregresse del servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria, nonché di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea.

Il comma 382 (oggetto di abrogazione da parte della disposizione in commento) stabilisce che la predetta regione è tenuta a predisporre, entro il 31 gennaio 2025, un piano di copertura del disavanzo pregresso del proprio servizio sanitario regionale al 31 dicembre 2023, al netto delle somme di cui al comma 381, con l'indicazione delle modalità e delle tempistiche di attuazione, da recepire nel Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro.

Il comma 383 (sostituito da parte della disposizione in esame) subordina l'assegnazione del contributo previsto dal comma 381 (v. *supra*) alla predisposizione e attuazione, da parte della struttura commissariale per

L'attuazione del piano di rientro della Regione Molise, del Programma Operativo 2025-2027 di prosecuzione del piano di rientro, previa approvazione da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze e dei competenti Tavoli tecnici¹¹⁰. Inoltre, precisa che il Programma anzidetto deve indicare le azioni necessarie a garantire il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale della regione Molise, nonché recepire il piano di copertura del disavanzo pregresso. Viene specificato che il riassetto gestionale è perseguito anche mediante incremento previsto dall'articolo 2, comma 86, della [legge n. 191 del 2009](#)¹¹¹ (legge finanziaria 2010). Infine, stabilisce che, in sede di verifica del Piano di rientro, i succitati Tavoli tecnici verificano il rispetto di quanto programmato, valutando l'erogabilità del contributo.

Il comma 384 prevede che, a decorrere dall'anno 2025, in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard*, si tenga conto delle caratteristiche territoriali e delle dimensioni delle regioni con popolazione inferiore a 500.000 abitanti, riservando in favore delle medesime regioni una quota annuale non inferiore a 20 milioni di euro.

Il nuovo comma 383 stabilisce l'adozione **entro il 28 febbraio 2026**, da parte della struttura commissariale nominata con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2023, anche avvalendosi di Agenas, del **Programma Operativo 2026-2028**, di prosecuzione del **Piano di Rientro sanitario della Regione Molise** (v. *box infra*). Tale Programma Operativo deve essere valutato entro il 31 marzo 2026 dai Tavoli Tecnici e dai Ministeri affiancanti, anche con prescrizioni vincolanti per la struttura commissariale, da recepire entro i successivi trenta giorni.

Inoltre, prevede che, a seguito dell'adozione del Programma Operativo da parte della Struttura Commissariale e della positiva valutazione da parte dei Tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti – e del recepimento delle eventuali prescrizioni sopra citate – le risorse previste dal comma 381 (v. *supra*) siano **assegnate ed erogate nella misura del 50 per cento entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione definitiva**, da parte dei citati tavoli tecnici e Ministeri affiancanti, del suddetto Programma Operativo.

Infine, dispone che non si procede all'assegnazione delle risorse previste dal comma 381 nei seguenti casi:

- mancata adozione del Programma Operativo entro il 28 febbraio 2026;

¹¹⁰ Previsti dall'articolo 9 (concernente il Comitato LEA) e dall'articolo 12 (concernente il Tavolo di verifica degli adempimenti) dell'[intesa](#) sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 23 marzo 2005.

¹¹¹ In base al citato articolo 2, comma 86, della legge finanziaria 2010 (L. n. 191 del 2009), il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente determinazione di un disavanzo sanitario, comporta, tra l'altro, l'incremento nelle misure fisse di 0,15 punti percentuali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive e di 0,30 punti percentuali dell'addizionale all'IRPEF rispetto al livello delle aliquote vigenti.

- valutazione negativa del Programma Operativo da parte dei tavoli tecnici e dei Ministeri affiancanti;
- mancata attuazione di quanto previsto dal comma 383-*bis* (v. *infra*).

Il nuovo comma 383-*bis* stabilisce l'adozione da parte della regione Molise, **entro il 28 febbraio 2026, del piano finalizzato a coprire il disavanzo sanitario residuo entro il 31 dicembre 2027.**

Il nuovo comma 383-*ter* prevede che, nel caso di valutazione positiva Programma Operativo e di conseguente assegnazione ed erogazione delle risorse, come previsto dal comma 383 (v. *supra*), i Ministeri affiancanti e i competenti Tavoli tecnici, in sede di verifica dell'attuazione del Programma Operativo, procedono alla **verifica del rispetto e dell'attuazione di quanto programmato dalla Struttura Commissariale**, valutando il **progressivo riconoscimento delle restanti risorse statali previste dal comma 381** (v. *supra*). Inoltre, dispone che restano ferme le ordinarie procedure di copertura degli eventuali disavanzi successivi al 2023.

• *Regione Molise e piano di rientro*

L'Accordo per il Piano di rientro dal disavanzo sanitario è stato sottoscritto dalla Regione Molise il 27 marzo 2007 (poi recepito con Deliberazione della Giunta Regionale - DGR 362 del 30 marzo 2007) e prevede una serie di interventi per la riqualificazione strutturale ed il rientro dai disavanzi del settore sanitario regionale.

Il predetto Piano di Rientro, non essendosi concluso nei termini previsti, è proseguito dapprima con il Programma Operativo 2010 (DCA 17/2010) e successivamente con il Programma Operativo 2011-2012 (DCA 80/2011), il Programma Operativo 2013-2015 (DCA 21/2014), il Programma Operativo Straordinario 2015-2018 adottato con DCA n. 52/2016 (art. 34-*bis*, D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito, con modificazione dalla L. 21 giugno 2017 n. 96).

Dopo il Programma Operativo 2019-2021, approvato con DCA 94/2021, è stato adottato il Programma Operativo 2023-2025 (DCA 79/2024)¹¹².

¹¹² V. <https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20539>

Articolo 1, commi 872-874***(Fondo per il sostegno alla mobilità delle persone con disabilità)***

Ai **commi 872-874**, inseriti nel corso dell'esame al **Senato**, è istituito un apposito **Fondo** con dotazione pari a **1 milione di euro**, per ciascuno degli anni dal 2026 al 2027, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di sostenere la mobilità per le persone con disabilità.

Nel dettaglio, le risorse del Fondo istituito al **comma 872** sono finalizzate, ai sensi del **comma 873**, all'erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità:

a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità;

c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza fine di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Secondo il **comma 874**, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti **i criteri e le modalità di funzionamento e di riparto dei contributi a fondo perduto** di cui al comma 873, nonché i **requisiti dei soggetti** che possono accedervi anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 872.

Articolo 1, commi 875 e 876 (Allevamento cage free)

Il **comma 875** dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, venga istituito il “Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie”, con una dotazione pari a 500.00 euro per l'anno 2026 e a 1 milione di euro per l'anno 2027. Il **comma 876** stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi previsti, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 875** dispone che, al fine di sostenere forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di **benessere animale** e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze, nello stato di previsione del [Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste](#), venga istituito il “**Fondo per la conversione a metodi di allevamento *cage-free*, senza uso di gabbie**”, con una dotazione pari a **500.00 euro per l'anno 2026** e a **1 milione di euro per l'anno 2027**, per contributi da erogare entro il 31 dicembre di ciascuna delle predette annualità.

Il **comma 876** stabilisce che si provveda a dare attuazione agli interventi di cui al comma 875 con **decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Le risorse indicate al comma 875 costituiscono il limite di spesa per il provvedimento in oggetto, che dovrà inoltre rispettare la **normativa europea in materia di aiuti di Stato**.

Le norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato sono individuate dagli artt. 107-109 del [trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#) (TFUE).

L'articolo 107 del TFUE definisce ciò che costituisce un aiuto di Stato e ne dichiara in via di principio l'incompatibilità con il mercato interno: “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in

cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

Tuttavia, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, nonché gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

Inoltre, conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*), del TFUE, possono considerarsi compatibili con il mercato interno: *a*) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni laddove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale; *b*) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; *c*) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; *d*) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; *e*) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

La competenza in materia di **aiuti di Stato nel settore agricolo** è esercitata dalla **Direzione Generale Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI)**, che inquadra la politica della concorrenza nell'ambito della [Politica agricola comune \(PAC\)](#).

Per approfondimenti, si rimanda al [dossier n. 67](#) “Gli aiuti di Stato - Disciplina europea e nazionale”, a cura della Camera dei deputati.

Si segnala inoltre che la **politica agricola comune (PAC)** è volta a gestire la transizione verso un sistema alimentare sostenibile e a intensificare gli sforzi degli agricoltori europei per contribuire agli obiettivi climatici dell'UE e alla protezione dell'ambiente. In particolare, l'**obiettivo specifico 9** è indirizzato al miglioramento del **benessere degli animali** e al contrasto delle resistenze antimicrobiche.

Fra le pratiche stabilite negli strumenti politici dell'UE, definite nel [regolamento \(UE\) 2018/848](#), sono compresi piani sull'allevamento e sul benessere degli animali, fra cui ‘condizioni di alloggiamento favorevoli’: aumento dello spazio disponibile per animale, miglioramento della pavimentazione (ad esempio, lettiera di paglia fornita quotidianamente), parto libero, presenza di un ambiente arricchito (ad esempio, insediamenti per i suini, trespoli, materiali per la costruzione di nidi, ecc.), oscuramento/irrigatori/ventilazione per ovviare allo stress da calore.

Articolo 1, comma 877
(Rifinanziamento distretti del cibo)

Il **comma 877 dell'articolo 1**, inserito nel corso dell'esame parlamentare, incrementa la dotazione finanziaria per gli interventi a sostegno della creazione e del consolidamento dei distretti del cibo per le annualità 2026 e 2027.

Il comma 877 prevede un intervento pari a 1,4 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2026 e 2027.

La misura in oggetto modifica il limite di spesa fissato dall'[articolo 13, comma 6 del Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228](#), incrementandolo della somma di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, al fine di fornire ulteriori risorse per gli interventi a sostegno dei cosiddetti distretti del cibo.

• ***Distretti del cibo***

I distretti del cibo sono strumenti, introdotti nel 2017, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

I distretti del cibo sono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, sono comunicati al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e vengono iscritti presso il Registro nazionale dei distretti del cibo.

Articolo 1, commi 878-881
(Fondo di garanzia PMI e Fondo prima casa)

La previsione, introdotta al Senato, reca disposizioni volte a riordinare alcune previsioni relative al sistema delle garanzie pubbliche.

Il **comma 878** rialloca risorse residue non impegnate del Fondo di garanzia PMI – affluite al Fondo tramite il cd. decreto “Sostegni-bis” – **destinandole alla garanzia su portafogli di finanziamenti**.

Il **comma 879** interviene sulla cd. “Garanzia Archimede” di SACE, prevedendo che la **percentuale effettiva** della garanzia sia **graduata** da SACE in modo proporzionalmente **crescente** in funzione del grado di **addizionalità** dell’intervento, secondo una **metodologia** allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio.

Il **comma 880** introduce obblighi di trasparenza informativa periodica verso il MEF per i gestori delle garanzie pubbliche.

Il **comma 881** interviene sul **Fondo prima casa**, prevedendo che esso operi entro un tetto massimo e fissando le modalità di determinazione di tale limite operativo. Per il **2026** il limite massimo degli impegni è fissato a **43.000 milioni di euro**.

Nello specifico, il **comma 878** interviene sul **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese** (in seguito, Fondo di garanzia PMI), istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell’[art. 2, comma 100, lett. a\)](#), della legge n. 662 del 1996. Nello specifico, **destina le risorse finanziarie** residue, libere da impegni, apportate al **Fondo di garanzia PMI** per il tramite dell’[articolo 12, comma 2](#), del decreto-legge n. 73/2021, cd. “Sostegni-bis” (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021), ricollocandole verso la specifica modalità della **garanzia su portafogli di finanziamenti** di cui all’[articolo 39, comma 4](#), del decreto-legge n. 201/2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011).

Si ricorda quanto segue.

- L’articolo 12 del decreto-legge n. 73/2021, al primo comma, ha introdotto uno **strumento di garanzia pubblica**, attraverso il **Fondo di garanzia PMI**, su **portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine** (6-15 anni) concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (dunque, PMI e imprese cd. *mid cap*) finalizzati per almeno il **60%** a progetti di **R&S e innovazione** e/o a programmi di investimenti. La quota di copertura del Fondo sulle “**prime perdite**” di tali portafogli copre **fino al 25% del portafoglio** e, in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre

fino all'80% della perdita registrata **sul singolo finanziamento**. Inoltre, sono previste le seguenti semplificazioni: **ammissione** alla garanzia del Fondo **senza valutazione** economico finanziaria del gestore; **probabilità di default** calcolata dal richiedente con i propri modelli interni; la durata della fase di costruzione del portafoglio (*ramp-up*) è di 24 mesi.

Il secondo comma, per le finalità espresse dal comma 1, ha rifinanziato il Fondo di garanzia PMI di 1 miliardo per il 2021.

- La concessione delle **garanzie su portafogli di finanziamenti** da parte del Fondo di garanzia PMI trova la sua disciplina, a livello legislativo primario, nell'**art. 39, comma 4, del decreto-legge n. 201/2011**. La norma prevede che la garanzia del Fondo possa essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (l'estensione alle imprese cd. *mid cap* è stata operata dalla legge di stabilità 2015). L'efficacia di tale estensione è stata sospesa - fino al 31 dicembre 2015 - dal decreto-legge n. 192/2014 ([articolo 3-bis](#)). Dopo l'approvazione del metodo di calcolo di tale tipologia di aiuto a favore delle imprese *mid cap* da parte della Commissione europea, nel maggio 2016, la misura è entrata per esse in operatività. Per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è 3,5 milioni di euro¹¹³. In attuazione delle previsioni sopra descritte, è stato adottato, dapprima, il D.M. 24 aprile 2013, e, successivamente, il [D.M. 14 novembre 2017](#). Tale decreto, modificato dal **D.M. 21 giugno 2019**, costituisce la normativa secondaria di riferimento, unitamente alle [modalità operative](#) per la concessione di garanzie su portafogli di finanziamenti (pubblicate con **circolare** del Gestore del Fondo n. 13/2019 del 18 dicembre 2019).

• Fondo di garanzia PMI

Il **Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese**, istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della [legge n. 662 del 1996](#), costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle PMI. Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** – e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative – **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di **finanziamento** ovvero **partecipativa**, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., talune attività finanziarie e assicurative).

¹¹³ Rispetto ai 2,5 milioni previsti per i finanziamenti all'impresa. L'articolo 39, comma 4 del D.L. n. 201/2011 è stato novellato dall'art. 17 del D.L. n. 34/2019.

Alla disciplina ordinaria del Fondo, si è aggiunta - in ragione della necessità di sostenere le PMI fortemente colpite dagli effetti della crisi pandemica - una **disciplina speciale, straordinaria e temporanea** approntata appositamente per potenziare lo strumento ed estenderne la portata, per ciò che attiene sia agli importi garantibili, che ai beneficiari finali, nell'ottica di assicurare la necessaria liquidità al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia è rientrato, in questo senso, tra le principali misure che sono state utilizzate per controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi provocata dalla pandemia e, anche, dalla crisi energetica.

L'intervento straordinario del Fondo – introdotto in pieno periodo pandemico dall'articolo 13 del [D.L. n. 23/2020](#) e ss. mod. e int. – è stato via via esteso, sino al 30 giugno 2022 (in linea con quanto consentito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato) dalla **legge di bilancio 2022** ([L. n. 234/2021](#)) articolo 1, comma 54. Contestualmente, la stessa legge di bilancio, all'articolo 1, comma 55, ha ridimensionato l'intervento straordinario del Fondo, in una logica di un **graduale phasing out dal periodo emergenziale**, introducendo una disciplina transitoria, parzialmente ripristinatoria delle modalità operative ordinarie. Il periodo di operatività di questa disciplina transitoria - inizialmente previsto dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2022 - è stato prorogato di un anno, **sino al 31 dicembre 2023** dalla **legge di bilancio 2023** ([L. n. 197/2022](#), articolo 1, commi 392-393). La legge di bilancio 2023 ha anche introdotto **disposizioni di carattere strutturale**, le quali prevedono che il Fondo operi entro il **limite massimo di impegni assumibile**, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

- di un **Piano annuale di attività**, che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa;
- del **Sistema dei limiti di rischio** che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello *stock* in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale di attività, la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il **Piano** annuale delle attività e il sistema dei limiti di rischio per l'esercizio finanziario **2024**, è stato adottato con [delibera CIPESS 18 ottobre 2023](#), pubblicata in G.U. del 24 novembre 2023.

Successivamente, l'[articolo 15-bis, comma 1](#), del D.L. n. 145/2023, ha disposto che dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile, fissato

dalla legge di bilancio, operi secondo specifiche **modalità**. Segnatamente, l'articolo, al comma 1, ha indicato in **5 milioni** di euro l'**importo massimo garantito** dal Fondo per singola impresa (lett. *a*)). La garanzia è stata concessa mediante applicazione del **modello di valutazione** di cui alla Parte IX delle disposizioni operative (DO) di carattere generale del Fondo, con esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (lettera *b*)).

L'articolo 15-*bis* ha indicato le seguenti percentuali massime di copertura del Fondo:

- **55%** per le operazioni finanziarie riferite alle **micro, piccole e medie imprese**¹¹⁴, rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione, concesse per il finanziamento di **esigenze di liquidità**. La suddetta percentuale è **elevata al 60%** per le operazioni finanziarie riferite a PMI rientranti nelle **fasce 3 e 4** del modello di valutazione;
- **80%** nel caso di **finanziamento di programmi di investimento**, nonché per le operazioni finanziarie riferite a **PMI** costituite o **che abbiano iniziato la propria attività non oltre tre anni prima** della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione;
- **50%** per le operazioni finanziarie aventi ad oggetto investimenti nel capitale di rischio dei soggetti beneficiari finali (lettera *b*));
- **80%** in relazione alle operazioni finanziarie di **importo fino a 40 mila euro**, ovvero fino a **80 mila euro nel caso di riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati, nonché in relazione alle operazioni finanziarie di micro credito di importo massimo sino a 50.000 euro. Per tali operazioni, il modello di valutazione di cui alla citata Parte IX, Par. A, delle DO di carattere generale del Fondo, è applicato, ove possibile, esclusivamente ai fini della gestione e presidio dei rischi assunti dal Fondo (lettera *c*));

Lo stesso articolo ha riconosciuto, previa [autorizzazione della Commissione UE](#) (comma 8), la **garanzia** del Fondo alle imprese con un **numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499** (cd. "*mid cap*") nei limiti del 15 per cento della dotazione finanziaria annua del Fondo stesso. Le garanzie hanno operato, oltre che su portafogli di finanziamenti, anche in relazione a singole operazioni finanziarie, con esclusione degli investimenti nel capitale di rischio. In favore di queste imprese, la garanzia del Fondo, ferma restando l'esclusione dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione, è stata riconosciuta fino al **30 per cento** per il finanziamento di esigenze di liquidità e al **40 per cento** in caso di finanziamento di programmi di **investimento** nonché per le operazioni finanziarie riferite a **imprese di nuova costituzione** o che abbiano iniziato la

¹¹⁴ Ai fini della definizione di micro, piccola e media impresa, si richiama la definizione di cui all'**allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014**. Ai sensi dell'articolo 2 dell'Allegato, la categoria delle **PMI** è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce micro-impresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo (lettera e)).

L'autorizzazione della Commissione europea è stata rilasciata a marzo 2024, ai sensi della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, cd. *Temporary Framework*¹¹⁵. L'**operatività** della Sezione 2.1 è **scaduta** il 30 giugno 2024, e per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura, il 31 dicembre 2024.

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo 15-*bis* e per quanto non diversamente disposto, si applicano le condizioni di ammissibilità previste dalla disciplina ordinaria del Fondo (D.M. 6 marzo 2017). Si segnala al riguardo che, dal 1° gennaio 2024, il Fondo di garanzia applica il nuovo regime di **aiuti di stato de minimis** di cui al nuovo regolamento 2831/2023/UE della Commissione europea (si rinvia sul punto alle [circolari n. 2/2024](#) e [3/2024](#) del Mediocredito Centrale).

Per una analisi più approfondita del regime speciale introdotto dal D.L. n. 145/2023, si rinvia al [sito istituzionale](#) del Fondo di garanzia PMI.

Si segnala che la legge di bilancio 2025, L. n. 207/2024 (articolo 1, comma 450), ha prorogato dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine di operatività della disciplina speciale del Fondo di cui all'articolo 15-*bis* del D.L. n. 145/2023. Contestualmente, ha apportato alla stessa disciplina talune modifiche:

- la **percentuale massima di copertura** del Fondo per il finanziamento di esigenze di liquidità viene portata al **50%, per tutte le MPMI**, a prescindere dalle fasce del modello di valutazione cui appartengono;
- si riconosce la percentuale massima di copertura del Fondo dell'80% in relazione alle **operazioni finanziarie** di importo **fino a 100 mila euro** – anziché 80 mila euro – nel caso di **riassicurazione** richiesta da garanti autorizzati;
- si **rimuove il limite minimo dei 250 dipendenti** ai fini dell'individuazione delle imprese in ordine alle quali trovano applicazione le percentuali di copertura del Fondo già consentite per le cd. “*mid cap*”.

In attuazione di tali disposizioni, è stata adottata la [circolare n. 20/2024 del Mediocredito Centrale](#), nella quale si evidenzia, tra l'altro, che la proroga e la modifica delle disposizioni per le *mid cap* opererà dopo l'autorizzazione della Commissione europea.

Infine, si segnala che, a legge di bilancio 2025, il **capitolo 7345/MIMIT** è il capitolo “di transito” relativo alle somme da assegnare al Fondo di garanzia PMI, iscritto fuori bilancio, in contabilità speciale.

A **legge di bilancio 2025-2027 (L. n. 207/2024)** il **capitolo 7345/MIMIT** espone una dotazione di **4.345 milioni** per il **2025**, di **1.195 milioni** per il **2026** e di **152,1 milioni** per il **2027**.

Il **comma 879** introduce modifiche alla legge di bilancio per il 2024 ([L. n. 213/2023](#), articolo 1, commi 259-268), nell'ambito di un processo di **razionalizzazione degli schemi di garanzia pubblica** e con l'obiettivo di favorire una più efficace ed efficiente allocazione delle risorse.

¹¹⁵ La previsione è divenuta quindi operativa a decorrere **dal 27 marzo 2024** ([qui](#) la circolare del Fondo).

In particolare, introduce nell'articolo unico di quella legge un **nuovo comma 260-bis** tra le disposizioni dedicate alla disciplina della cd. “**Garanzia Archimede**” di SACE s.p.a., strumento previsto a supporto degli investimenti delle imprese italiane in innovazione, infrastrutture e transizione sostenibile, effettuati sul territorio nazionale.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 259, della legge di bilancio 2024, ha autorizzato **SACE** a **rilasciare**, fino al 31 dicembre 2029, **garanzie connesse a investimenti** nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici la sostenibilità e la resilienza ambientale e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.

Il comma 260 indica i **beneficiari** delle garanzie: *partner* esecutivi nell'ambito del programma *InvestEU*, banche e gli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia (lett. *a*)), nonché imprese di assicurazione nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni (per fidejussioni e garanzie) e sottoscrittori di prestiti obbligazionari e di altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili, anche di rango subordinato (lett. *c*)). Le garanzie possono riguardare i finanziamenti, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle PMI e dalle imprese in difficoltà (lett. *b*)). Le garanzie possono essere concesse da SACE previa istruttoria, svolta in linea con le migliori pratiche bancarie e assicurative, inclusa la previa valutazione dell'idoneità a generare elementi di addizionalità (lett. *d*)). Le garanzie sono concesse per una durata massima di 25 anni e per una **percentuale massima di copertura** non eccedente il **70 per cento** (lett. *e*)).

La nuova disposizione prevede che – a decorrere **dal 1° gennaio 2026** – ferma restando la percentuale massima di copertura pari al 70% (prevista dal comma 260, lettera *e*)), dell'articolo unico della legge di bilancio per il 2024), la **misura percentuale della copertura è determinata da SACE** secondo livelli proporzionalmente crescenti in funzione del grado di “**addizionalità**” dell'intervento. La valutazione operata da SACE sull'addizionalità avverrà sulla base di una metodologia specifica, allegata al Piano annuale delle attività e al Sistema dei limiti di rischio di cui al comma 261 della medesima legge di bilancio.

Ai sensi del **comma 261**, gli impegni derivanti dall'attività di garanzia qui in esame sono assunti da SACE nella misura del 20% e dallo Stato nella misura del 80% del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà.

Gli impegni sono assunti da SACE coerentemente con:

- un **piano annuale di attività**, che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, ed
- un **sistema dei limiti di rischio** (*Risk Appetite Framework* - “RAF”), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con **delibera** del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Per un approfondimento sulla cd. “Garanzia Archimede”, si rimanda al [dossier](#) del Servizio Studi di Camera e Senato sulla legge di bilancio 2024 relativa ai commi 259-268, ed al contestuale approfondimento degli interventi straordinari in garanzia di SACE.

Il **comma 880** disciplina un **obbligo di trasparenza informativa** a carico dei gestori delle garanzie pubbliche nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie stesse.

Si prescrive a ciascun gestore di comunicare ogni dato o informazione indispensabile:

- alla **quantificazione dell'esposizione** in essere;
- all'evoluzione del profilo di **rischio**, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato,
- alla stima della perdita attesa;
- ad una corretta quantificazione degli **accantonamenti** indispensabili alla relativa copertura;
- alla valutazione degli **impatti di finanza pubblica**, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti.

Tali informazioni vanno comunicate con cadenza trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuarsi con decreto del MEF, con il quale potranno stabilirsi altresì, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al comma in esame.

Il **comma 881** interviene sull'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147 del 2013, che disciplina il **Fondo di garanzia per la prima casa**, integrandone il testo con un ulteriore periodo volto a precisare i limiti

operativi del Fondo. In particolare, si stabilisce che il Fondo può assumere impegni di garanzia entro un **limite massimo complessivo**, calcolato su base cumulata, determinato annualmente dalla legge di bilancio. La quantificazione del tetto tiene conto dell'esposizione già in essere al 31 dicembre dell'anno precedente alle nuove garanzie che si prevede di concedere nell'anno di riferimento. Per l'anno **2026**, il limite massimo degli impegni assumibili è fissato in **43.000 milioni di euro**.

• *Fondo prima casa*

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 ([legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il **Fondo di garanzia per la prima casa** ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con [decreto ministeriale](#) 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le **norme di attuazione** della disciplina ed è stata individuata **Consap** quale soggetto gestore del Fondo.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50% della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il [Protocollo d'intesa](#) tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ABI, siglato l'8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all'iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 ([l. n. 145/2018](#)), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l'intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

La legge di bilancio 2025 ([l. n. 207/2024](#)) ha indicato che i soggetti beneficiari delle misure del Fondo sono esclusivamente (e non più prioritariamente):

- 1) giovani coppie;
- 2) nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;

3) conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;

4) giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

Ferma l'ipotesi di accesso alla garanzia al 50%, è stata prevista, dall'[articolo 64, comma 3](#), del decreto-legge n. 73 del 2021, la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% per i soggetti non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale possibilità originariamente prevista fino al 31 dicembre 2021 è stata più volte prorogata, da ultimo fino al 31 dicembre 2027, dalla legge di bilancio 2025. Si ricorda che con riferimento all'utilizzo del citato Fondo, Consap presenta annualmente alle Camere un'apposita relazione.

Inoltre, la legge di bilancio per il 2025 (art. 1, commi 112-116) ha prorogato al 31 dicembre 2027 le misure previste per agevolare l'acquisto della prima casa di abitazione a favore dei soggetti ammessi (fino al 31 dicembre 2024, prioritari), in particolare:

- l'elevazione della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa fino all'80% della quota capitale prevista dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021;

- la **possibilità di riconoscere l'accesso a tale regime anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM)** pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso interest rate swap a dieci anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore (prevista originariamente per i contratti di mutui conclusi dal 2022 al 31 dicembre 2024);

- l'**estensione, prevista dalla legge di bilancio 2024, della categoria dei soggetti beneficiari** del regime di maggior favore per l'accesso al Fondo, **includendovi anche le famiglie con 3, 4, ovvero 5 o più figli minori di 21 anni** con la contestuale elevazione rispettivamente a 45.000 del valore massimo dell'ISEE, e all'85% dell'importo della garanzia per i nuclei familiari con quattro figli di età minore di 21 anni ed a 50.000 e al 90% per i nuclei familiari con 5 o più figli minori di 21 anni.

- la **permanenza dell'operatività della garanzia del Fondo**, prevista dalla legge di bilancio 2024, **anche nelle ipotesi di surroga del mutuo originariamente acceso per l'acquisto della prima casa**, nel caso in cui le condizioni economiche rimangano sostanzialmente invariate o siano migliorative di quelle originarie e comunque non abbiano impatti negativi sull'equilibrio economico-finanziario del Fondo medesimo.

Si ricorda che il Fondo di garanzia per la prima casa è stato rifinanziato, nel corso della legislatura con l'assegnazione di 430 milioni di euro per l'anno 2023 ([articolo 1, comma 75](#) della legge n. 197 del 2022), di 282 milioni per l'anno 2024 ([articolo 1, comma 8](#), della legge di bilancio 2024), di 130 milioni di euro per l'anno 2025 e di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ([articolo](#)

[1, comma 114](#) della legge di bilancio 2025). Da ultimo, l'[art. 2, comma 1](#), del decreto-legge n. 156/2025 ha incrementato la dotazione del Fondo di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

Con riferimento alle misure introdotte per favorire l'accesso alla proprietà della prima casa, si veda l'[approfondimento tematico](#) pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 882

(Sviluppo di poli museali innovativi. Destinazione di risorse ai progetti "Grande Maxxi" e "Maxxi Med")

Il **comma 882**, introdotto durante l'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al **progetto "Grande Maxxi"** di Roma e, quanto a 250.000 euro, per l'avvio delle attività del **progetto "Maxxi Med"**.

La disposizione in commento, introdotta nel corso dell'esame al **Senato**, al fine di sostenere la **valorizzazione del patrimonio culturale nazionale** e di favorire lo **sviluppo di poli museali innovativi** con ricadute economiche e sociali per i territori, autorizza la spesa di **500.000 euro per l'anno 2027** da destinare, quanto a 250.000 euro, alla prosecuzione degli interventi relativi al progetto "[Grande Maxxi](#)" di Roma e, quanto a 250.000 euro, all'avvio delle attività preliminari previste dal protocollo siglato per la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**".

Si ricorda che il "**Grande MAXXI**" è un progetto di ampliamento del Museo nazionale delle arti del XXI secolo con sede in Roma dedicato all'arte e all'architettura contemporanea, progettato dall'architetto Zaha Hadid (per un approfondimento sul progetto si consulti la [brochure](#)).

Il MAXXI è gestito dalla **Fondazione** costituita nel luglio 2009 dall'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La Fondazione è ente sottoposto alla [vigilanza](#) del Ministero della cultura, ed in particolare ad opera della Direzione generale Creatività Contemporanea. Come si legge nello [statuto](#), la Fondazione promuove la creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale, svolgendo altresì attività di ricerca connesse a tale promozione.

Per quanto concerne la realizzazione del progetto "**Maxxi Med**", si rappresenta che il Ministro della cultura, il 4 novembre 2025, rep. n. 10, ha firmato il [protocollo d'intesa](#) con la [Fondazione MAXXI](#), il Comune di Messina e l'Università di Messina per avviare in maniera strutturale la realizzazione e la gestione del **MAXXI Med**, il nuovo polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo allargato.

L'accordo, come si legge nel [comunicato stampa](#) del Ministero, sancisce la collaborazione tra i soggetti coinvolti e definisce il quadro operativo per lo sviluppo di programmi congiunti nei settori delle arti contemporanee, della formazione, della ricerca, della documentazione e della cooperazione culturale con i Paesi dell'Africa e dell'area mediterranea.

Tra gli impegni assunti dalle parti con l'adozione del protocollo d'intesa, si prevede che il Ministero della cultura, per il tramite della Direzione generale Creatività contemporanea, dell'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato e della Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, e la Fondazione MAXXI si impegnano a elaborare, in forma congiunta e condivisa, il **progetto scientifico del MAXXI Med**.

Il 3 dicembre 2025, la Direzione generale Creatività contemporanea e la Fondazione MAXXI hanno sottoscritto la [Convenzione](#) che regola le attività volte a garantire l'attuazione del **Progetto culturale del polo artistico internazionale del Mediterraneo** denominato "MAXXI Med" da realizzarsi nella città di Messina.

Il MAXXI Med intende rappresentare un polo culturale ed espositivo dedicato alla scena artistica contemporanea del Mediterraneo allargato volta a esplorare e approfondire il patrimonio identitario comune e le culture dei Paesi che si affacciano nel bacino, creando occasioni di confronto e scambio, promuovendo anche formazione e ricerca nell'ambito del dialogo interculturale tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Nella convenzione si prevede che le attività necessarie per la realizzazione del progetto riguardano: le **attività preliminari e di progettazione** (analisi di fattibilità culturale, tecnico-scientifica ed economica, predisposizione della programmazione culturale; elaborazione del progetto museologico: missione, valori, target, temi, narrazione); **attività didattiche, culturali e di valorizzazione**: (elaborazione di un piano educativo rivolto a scuole, famiglie, adulti e pubblici fragili; progettazione di laboratori, visite guidate e percorsi tematici; creazione di contenuti divulgativi: pannelli, cataloghi, brochure, guide, video; realizzazione di attività di divulgazione scientifica e formativa: seminari, incontri, *workshop* collaborazione all'organizzazione dell'inaugurazione e degli eventi culturali); **comunicazione e promozione** (elaborazione del piano di comunicazione del progetto; creazione e gestione del sito web e dei profili social collegati al futuro museo; ideazione dell'identità visiva del nuovo museo: logo, immagine coordinata; rapporti con media, stampa e stakeholder territoriali); **attività amministrative, gestionale e di coordinamento** (coordinamento generale del progetto e delle attività di partner e fornitori; relazioni periodiche sull'avanzamento lavori alla DGCC; gestione amministrativa delle attività: rendicontazione, monitoraggio della spesa; elaborazione del piano di sostenibilità economica del museo nel medio-lungo periodo); **monitoraggio e valutazione**: (monitoraggio dei risultati e valutazione dei pubblici; report finale delle attività svolte e delle prospettive future).

Si ricorda che il **comma 823, lettera c)**, dell'articolo 1 del disegno di legge in commento, alla cui scheda di lettura si rinvia, assegna alla Fondazione MAXXI un **contributo annuo pari a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2026**, al fine di assicurare il **funzionamento** del polo artistico e culturale internazionale del Mediterraneo, denominato «MAXXI Med», da realizzare nella città di Messina.

Articolo 1, comma 883

(Disposizioni in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere)

Il **comma 883**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2026** e **2027**, a favore dell'**INDIRE**, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici in materia di educazione al **rispetto**, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

Il **comma 883**, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa a favore dell'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** di **euro 2 milioni** per ciascuno degli anni 2026 e 2027, al fine di potenziare i percorsi formativi e didattici già attivati dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'**INDIRE**, nelle istituzioni scolastiche in materia di educazione al rispetto, alle relazioni e al contrasto a ogni forma di violenza di genere.

In assenza di indicazioni più puntuali su quali siano “i **percorsi formativi e didattici già attivati** dal Ministero dell'istruzione e del merito, per il tramite dell'**INDIRE**”, sembra potersi fare riferimento, quantomeno a titolo indicativo, al **piano di formazione e monitoraggio con INDIRE [comunicato](#)** in data 8 aprile 2025 dal Ministro dell'istruzione e del merito. In tale circostanza il Ministro ha affermato che “serve una grande mobilitazione delle coscienze per educare al **rispetto verso le donne**. La scuola è impegnata a fare la sua parte. Abbiamo previsto per la prima volta, nelle linee guida sulla Educazione civica, **l'educazione al rispetto e a relazioni corrette** come specifico obiettivo di apprendimento, che deve interessare ogni disciplina. Ora è necessario che le scuole si attivino e siano nel contempo messe nelle condizioni di realizzare al meglio gli obiettivi previsti. Proprio per questo abbiamo deciso di avviare con Indire un piano strategico di supporto”. Nel medesimo comunicato, si riporta che su indicazioni del Ministro, **INDIRE**, alla luce delle sue competenze in termini di ricerca educativa, formazione e monitoraggio, ha individuato **tre macro-attività** per accompagnare le scuole in questo percorso.

In primo luogo, **azioni di sostegno dirette agli istituti scolastici**, che saranno chiamati ad autovalutare le proprie necessità. **INDIRE** si occuperà di strutturare percorsi di **formazione continua per i docenti** così da sviluppare competenze pedagogiche, metodologiche e relazionali che permettano di inserire i temi del rispetto e della parità di genere in modo sistematico nelle discipline. Altri percorsi di formazione riguarderanno la dirigenza scolastica, anche in considerazione del ruolo di “sentinella” svolto dalla comunità scolastica, quale luogo di crescita e sviluppo personale e sociale. Infine, saranno definiti percorsi di formazione tra

pari, in cui gli istituti scolastici potranno condividere tra loro buone pratiche e diffondere modelli educativi innovativi.

La seconda macro-attività fa riferimento ad **azioni educative rivolte a studentesse e studenti**, con un'analisi e un monitoraggio dei comportamenti e dei sistemi valoriali dei giovani e l'avvio di una serie di attività di sensibilizzazione e di percorsi educativi mirati a potenziare le competenze relazionali, civiche e comunicative secondo strategie di engagement studentesco, creando spazi di ascolto e di dialogo con e tra gli studenti.

La terza macro-attività prevede un **monitoraggio permanente di sistema** circa le **strategie di intervento adottate e l'attuazione della normativa relativa alla parità di genere**, che permetterà di individuare le buone pratiche e di documentare le attività di formazione tra pari realizzate.

Si ricorda che l'**Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)** è un **ente pubblico di ricerca**, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del [decreto-legge n. 98 del 2011](#), con funzioni di agenzia nazionale per la gestione del programma europeo Erasmus+ e di articolazione del Sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione. Nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione, l'Istituto è dotato di autonomia statutaria, scientifica, organizzativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca, che esercitano funzioni di controllo sugli atti di indirizzo, programmazione e gestione. La sede legale è a Firenze e l'attività si svolge anche nelle sedi di Torino, Roma e Napoli.

Ai sensi dell'[articolo 7-bis del decreto-legge n. 71 del 2024](#), l'INDIRE è stato di recente oggetto di riordino. È stato quindi approvato, con delibera n. 25 del 20 dicembre 2024, il nuovo [statuto](#), che reca, tra le altre cose, i compiti, la missione e gli obiettivi dell'Istituto.

In particolare, nel quadro degli obiettivi europei e internazionali, INDIRE svolge **compiti** di sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, alla formazione in servizio del personale della scuola e alla documentazione e ricerca didattica. In coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, opera con funzioni di rilevante interesse economico e sociale, promuovendo sinergie con enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, Regioni, enti locali, università e mondo dell'impresa, secondo modelli organizzativi orientati alla valorizzazione e alla partecipazione della comunità scientifica. L'azione dell'Istituto si ispira alla Carta europea dei ricercatori, al Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori e all'*European framework for research careers*, e si sviluppa nel rispetto delle priorità strategiche e degli indirizzi definiti dai Ministri vigilanti.

INDIRE **cura la formazione in servizio** del personale scolastico, anche attraverso modalità in presenza ed *e-learning*, in raccordo con i processi di innovazione tecnologica, e sviluppa sistemi di documentazione per la diffusione e valorizzazione delle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica a livello nazionale e internazionale. Sostiene la ricerca sull'innovazione digitale, realizza progetti nazionali di ricerca e ne diffonde i risultati, collabora con i

Ministeri vigilanti nella gestione dei programmi dell'Unione europea e, su incarico delle autorità nazionali, gestisce i programmi europei in materia di istruzione e formazione, favorendo reti di scambio tra scuole, studenti, istituzioni e imprese. L'Istituto svolge inoltre attività di raccolta, elaborazione e diffusione dell'informazione, promuove l'uso delle nuove tecnologie nella didattica e nell'autonomia scolastica e cura la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio bibliografico, iconografico e archivistico. Nell'ambito del Sistema nazionale di valutazione partecipa allo sviluppo di azioni di autodiagnosi e di miglioramento della didattica e dei comportamenti professionali.

La **missione di INDIRE** è contribuire alla crescita e alla valorizzazione del capitale umano, operando in coerenza con il Piano Nazionale per la Ricerca, il Documento di visione strategica decennale, il Piano triennale delle attività e con le priorità delle politiche educative nazionali, nonché, per l'istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida definite d'intesa con la Conferenza unificata. In raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Istituto svolge attività di ricerca educativa e di innovazione pedagogico-didattica, di formazione e aggiornamento del personale scolastico, inclusi i docenti neoassunti e, nei limiti temporali previsti, i percorsi di specializzazione per il sostegno, sviluppa servizi di documentazione e sperimentazione, supporta i sistemi nazionali per l'istruzione degli adulti e per l'istruzione tecnica superiore, promuove strumenti per il miglioramento delle performance professionali e degli apprendimenti, sviluppa ambienti di e-learning e sostiene l'innovazione digitale e amministrativa delle istituzioni scolastiche. INDIRE fornisce inoltre supporto al Sistema nazionale di valutazione, ai processi di inclusione e di riduzione dei divari territoriali, al monitoraggio e alla valutazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, alla Scuola di alta formazione dell'istruzione e alla promozione della cultura umanistica e delle arti. L'Istituto può infine svolgere ulteriori compiti sulla base di nuove disposizioni normative, direttive dei Ministri vigilanti e accordi o convenzioni.

Articolo 1, commi 884-894

(Attuazione dell'investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” (PNRR M4C1) – contributi per nuovi posti letto in alloggi e residenze universitarie nonché misure per incentivare lo sviluppo della ricerca scientifica in materia di nuove tecnologie nelle regioni del Mezzogiorno)

I **commi 884-894** consentono al **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione, l'attuazione dell'investimento 5 “Fondo per gli alloggi destinati agli studenti” della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate dalla stessa Cassa depositi e prestiti S.p.A. **È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto** per la realizzazione di nuovi posti letto in alloggi o residenze per studenti, nella misura massima di **20.000 euro per ciascun nuovo posto letto**. L'accesso ai contributi è subordinato, tra l'altro, a canoni di locazione inferiori ai prezzi di mercato locali di almeno **15%**, alla riserva del **30% dei posti letto** a favore di studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi e al divieto di finanziare posti letto già utilizzati a tale scopo alla data di pubblicazione dell'avviso per l'assegnazione dei contributi a fondo perduto. La procedura è attuata tramite avviso pubblico, l'ammissibilità delle domande è valutata da un Comitato di investimento e l'erogazione è subordinata alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti da parte dell'Agenzia del demanio. Esso destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche**, *l'high performance computing* (HPC) e **l'intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire tra il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e il Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente alle risorse del [Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027](#), già imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la [delibera del CIPESS n. 77/2024 del 29 novembre 2024](#).

In relazione alla M4C1-R1.7 si rinvia [alla Sesta relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sezione II](#), del 27 marzo 2025, pp. 312-314 nonché alla [Relazione sullo stato](#)

[di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza \(PNRR\)](#) della Corte dei conti, dicembre 2025, p. 26.

Come sopra anticipato, il **comma 884** autorizza il **Ministero dell'università e della ricerca** ad affidare a Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Istituto nazionale di promozione¹¹⁶, l'attuazione dell'investimento 5 “[Fondo](#) per gli alloggi destinati agli studenti” della Missione 4, Componente 1 del PNRR, per l'importo di **599 milioni** di euro, sulla base di apposita convenzione che può prevedere il coinvolgimento di società controllate da Cassa depositi e prestiti S.p.A. In base al **comma 893**, per la registrazione da parte degli organi di controllo della convenzione, i termini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 20/1994, sono ridotti di un terzo.

La disposizione sopra richiamata prevede che i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorso trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

Il **comma 885** elenca gli elementi essenziali della convenzione:

- l'individuazione dei beneficiari dell'investimento;
- la tipologia e i criteri di selezione degli interventi ammissibili all'investimento;
- l'entità del contributo spettante a ciascuno dei soggetti beneficiari;
- fasi di esecuzione dell'investimento;
- la disciplina del processo di istruttoria e valutazione delle candidature, nonché delle attività di controllo e monitoraggio ai fini dell'assegnazione e della successiva erogazione delle risorse;

¹¹⁶ L'articolo 1, comma 826, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), individua Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale Istituto nazionale di promozione, definito, nell'ambito del fondo europeo per gli investimenti strategici («FEIS»), dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017 come l'entità giuridica che espleta attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione. Il FEIS, istituito dal regolamento prima citato, intende sostenere nell'Unione, mettendo capacità di rischio a disposizione della BEI: a) gli investimenti; b) un maggiore accesso ai finanziamenti da parte di entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e per le piccole imprese a media capitalizzazione.

- gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità delle parti;
- le modalità di gestione e di trasferimento delle risorse dell'investimento, le quali costituiscono patrimonio autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
- l'entità del compenso onnicomprensivo spettante alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro previa adeguata rendicontazione. Il compenso è a valere sulle risorse destinate all'investimento di cui al comma 884 (e cioè sull'importo di 599 milioni di euro);
- le modalità di coordinamento fra la procedura di attuazione dell'investimento di cui al comma 884 e la procedura disciplinata dal [decreto del Ministro dell'università e della ricerca 26 febbraio 2024, n. 481](#);

Il DM in questione è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-*bis* della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal Decreto sono pari a 1.198.000.000,00 euro al fine di finanziare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi entro il 31 agosto 2026.

-ogni ulteriore elemento necessario all'esecuzione della misura.

Il **comma 886** dispone che l'investimento prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di soggetti pubblici e privati per la messa a disposizione di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore. I contributi sono erogati nella misura massima di 20.000 euro per ciascun nuovo posto letto realizzato.

Il **comma 887** prevede che l'investimento è attuato nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) il canone di locazione per gli studenti è fissato ad un livello inferiore rispetto ai prezzi di mercato locali di almeno il 15 per cento;
- b) il 30 per cento dei nuovi posti letto è riservato agli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, così come definiti dagli organismi per il diritto allo studio, in coerenza con le previsioni del citato decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024;

In base al DM citato, i posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito degli studenti iscritti ai corsi di istruzione superiore nella regione o provincia autonoma in cui ha sede legale l'università o l'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica (i quali costituiscono la categoria descritta dall'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68), sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore al 30%, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

c) non possono essere finanziati alloggi o residenze per studenti, utilizzati a tale scopo al momento della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 888, che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto.

Il **comma 888** prevede che il soggetto incaricato dell'esecuzione dell'investimento di cui al comma 884 pubblica un avviso che disciplina la presentazione delle domande ai fini dell'assegnazione dei contributi a fondo perduto di cui al comma 886. La verifica di ammissibilità delle stesse è affidata ad un Comitato di investimento nominato da Cassa depositi e prestiti S.p.A. e composto da cinque membri effettivi, di cui uno designato dal Ministro dell'università e della ricerca, che svolge funzioni di presidente, e quattro da Cassa depositi e prestiti S.p.A. o dai soggetti eventualmente incaricati dell'esecuzione della misura. Tre dei componenti del Comitato di investimento sono individuati tra soggetti, estranei al Ministero dell'università e della ricerca, iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli architetti, sezione A, settore architettura, o iscritti, da almeno dieci anni, all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale. Gli altri due componenti sono individuati tra persone di comprovata ed elevata qualificazione professionale. Con le stesse modalità sono nominati i cinque membri supplenti del Comitato di investimento. Il compenso dei componenti del Comitato grava sul compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 889** subordina l'erogazione dei contributi alla verifica, da parte dell'Agenzia del demanio (anche per il tramite della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici), dell'avvenuta realizzazione degli alloggi e delle residenze per studenti. Per lo svolgimento delle attività Cassa depositi e prestiti S.p.A. rifonde all'Agenzia del demanio le spese da essa sostenute, a valere sul compenso onnicomprensivo spettante a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il **comma 890** prevede che le candidature già presentate ai sensi dell'articolo 9 del D.M. n. 481/2024 (che disciplina i termini e le modalità

di presentazione della richiesta di contributo) sono ammissibili al contributo di cui al comma 886 nei seguenti casi:

a) rinuncia volontaria alla candidatura e ripresentazione della domanda nell'ambito della nuova procedura di cui ai commi da 884 a 893;

b) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della [procedura di cui alla misura M4C1-R1.7](#), così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è incompatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari (la nomina e le funzioni del quale sono disciplinate dall'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 19/2024 – L. n. 56/2024);

Con [DPCM 1849 del 30 aprile 2024](#) si è proceduto alla nomina del commissario.

c) domande non rinunciate per le quali la dotazione finanziaria della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, così come ridotta a seguito della rimodulazione dell'obiettivo M4C1-30, risulta in concreto incapiente, se lo stato di avanzamento dei lavori al 28 febbraio 2026 è compatibile con una ragionevole previsione di messa a disposizione dei posti letto entro il 15 luglio 2026, in base al giudizio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari.

In base al **comma 891**, nell'ipotesi di cui al comma 890, lettere a) e b), i candidati concorrono all'avviso di cui al comma 888 per l'ammissione a un contributo ridotto, che è dettagliato quanto alle percentuali di riduzione e alle categorie di beneficiari nella convenzione di cui al comma 885 tra il Ministero dell'università e della ricerca e Cassa depositi e prestiti S.p.A. Con riferimento ai casi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 890, il Ministero dell'università e della ricerca identifica con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, le domande non ammissibili a valere sul bando di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 481 del 2024 entro e non oltre il 28 febbraio 2026 e comunica ai candidati la possibilità di ricandidarsi nell'ambito della procedura di cui ai commi da 884 a 893 alle condizioni ad essi rispettivamente applicabili.

Ai sensi del **comma 892**, con riferimento alle domande di cui al comma 890 per le quali sia già intervenuto un provvedimento di ammissione nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7, al fine di semplificare l'istruttoria relativa all'investimento di cui al comma 884, il Ministero dell'università e della ricerca, con l'ausilio del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, produce una attestazione dei controlli e delle verifiche effettuati, che sono impiegati ai fini della

valutazione di ammissibilità delle candidature a valere sull'avviso di cui al comma 888. A tal fine i candidati producono un'autodichiarazione attestante l'assenza di modifiche di fatto e di diritto sopravvenute rispetto a quanto dichiarato e documentato nella procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Il **comma 893** stabilisce che a decorrere dal 28 febbraio 2026 è preclusa la facoltà di presentazione di ulteriori domande nell'ambito della procedura di cui alla misura M4C1-R1.7.

Agli interventi di cui ai commi da 884 a 892 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-*bis*, commi da 8 a 12, all'articolo 1-*quater* e all'articolo 2-*bis* della L. n. 338/2000.

L'articolo 1-*bis* - inserito dall'art. 25, comma 1, del D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022) – ha stabilito che le risorse previste dalla Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR siano destinate all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

Il comma 2 prevede che le risorse destinate ai sensi del precedente comma 1 siano assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 388/2000 e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al successivo comma 7. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 3 prevede che la ripartizione delle risorse tra le proposte selezionate ai sensi del precedente comma 2 sia effettuata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sulla base del numero dei posti letto previsti in base a ciascuna proposta e tenuto conto dei fabbisogni espressi dalla ricognizione effettuata con le modalità indicate dal decreto di cui al comma 7, nonché della quota da riservare alle regioni del Mezzogiorno. L'erogazione di tali risorse è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento.

Ai sensi del comma 4, le risorse assegnate ai sensi del comma 3 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento dei posti letto resi disponibili ai sensi dell'articolo in commento presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi. È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

Il comma 5, poi, prevede che i soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3 assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le

finalità dell'articolo in commento ad alloggio o residenza per studenti con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

Il comma 6, inoltre, dispone che la riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici di cui ai successivi commi 9 e 10 in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'articolo in commento.

Ai sensi del comma 7, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza Stato-regioni sono definiti: a) la composizione della commissione di valutazione di cui al precedente comma 2; b) le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto; c) le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento; d) le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, tenendo conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti nonché della riduzione del 15 per cento in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente articolo; e) le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione, pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto; f) gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze e degli ulteriori servizi offerti, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni strumentali, fermo restando il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

Il comma 8 prevede che i posti letto ottenuti con le misure di cui all'articolo in commento sono destinati agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio, ovvero di quelle di merito.

A mente del comma 9, con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi del precedente comma 4 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui all'articolo in commento, salvo quanto previsto nel precedente periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione

netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

Il comma 10, poi, prevede che gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo (di cui al DPR n. 642 del 1972), e dall'imposta di registro (di cui al DPR n. 131 del 1986). Ferma restando la decadenza dal beneficio prevista dal comma 6 (in caso – si ricorda - di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo), qualora a seguito della stipula degli atti di cui al precedente periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente comma.

A mente del comma 11, ai soggetti aggiudicatari ai sensi del precedente comma 3 ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del presente articolo. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui a seguire, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 in commento si provvede nel limite di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. In attuazione della previsione precedente, è stato adottato il DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*).

Il comma 12, poi, prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9, secondo periodo (relativo ai benefici fiscali per i redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari), valutati in 19,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 10,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, e del suddetto comma 11, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provveda: a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione per 12,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca; b) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e 3,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per

far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Infine, il comma 13 prevede che l'efficacia delle misure di cui al presente articolo sia subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

L'articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, recante "Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie", al comma 1 prevede che, al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sia sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici o dalle specifiche normative regionali e statali, fermo restando il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari.

A mente del comma 2, primo periodo, gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al precedente comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA). Il secondo periodo del medesimo comma 2 prevede che tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza (articoli 131-159) del codice dei beni culturali e del paesaggio, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice (in materia di autorizzazione paesaggistica) e dall'allegato B al regolamento di cui al DPR n. 31 del 2017 (che riporta l'elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato in materia paesaggistica), in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione - prosegue la disposizione in esame - può essere comunque iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990 (che disciplina l'annullamento d'ufficio). Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle

sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n. 445 del 2000 (articoli 73-76).

Il comma 2-*bis* prevede che, ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici. Le predette disposizioni non si applicano alle aree sottoposte a tutela.

Il comma 3 prevede poi, che sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai precedenti commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

Secondo il successivo comma 4, gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968 (in materia di "Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti") e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge urbanistica.

Il comma 5 fa salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

Ai sensi del comma 6, qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al precedente comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.

Il successivo comma 7 prevede che, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata.

Il comma 8, infine, prevede che, al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e

della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.

Ai sensi dell'art. 2-*bis* della L. 388/2000, le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla medesima legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla legge 388/2000 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.

Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal comma 11 dell'articolo 1-*bis*, della medesima legge 388/2000 – cioè il sopra richiamato DM n. 1439/2022 del 29 dicembre 2022 (*Credito d'imposta per le residenze universitarie*) - è aggiornato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto dal quarto periodo del medesimo comma.

Il **comma 894** destina l'importo di euro 56.434.065 al finanziamento di infrastrutture strategiche di ricerca e di iniziative progettuali riguardanti, in particolare, le **tecnologie quantistiche**, *l'high performance computing* (HPC) e l'**intelligenza artificiale**, al fine di **potenziare le macro-filiere strategiche** per la **ricerca** localizzate nelle **regioni del Mezzogiorno**, in linea con le politiche di investimento e di riforma attuate dal PNRR, nell'ambito dell'accordo per la coesione da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020)¹¹⁷, relativamente alle risorse del [Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027](#), di cui all'articolo 1, comma 177, della medesima legge n. 178 del 2020, imputate programmaticamente al Ministero dell'università e della ricerca con la [delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile \(CIPESS\) n. 77/2024 del 29 novembre 2024](#), pubblicata nella GU n. 76 del 1° aprile 2025.

¹¹⁷ L'articolo 1, comma 178, lettera c), della legge n. 178 del 2020 prevede che, sulla base della delibera di cui alla lettera b), numero 1) – il riferimento è alla delibera del CIPESS mediante la quale sono imputate in modo programmatico le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali - dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun Ministro interessato definiscono d'intesa un accordo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo per la coesione", con il quale vengono individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire attraverso la realizzazione di specifici interventi, anche con il concorso di più fonti di finanziamento.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - FSC reca le **risorse finanziarie aggiuntive nazionali** (allocate sul cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) destinate ad attuare le politiche nazionali per lo sviluppo orientate alla coesione territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La programmazione del fondo ha durata **pluriennale** e la sua dotazione è ripartita dal CIPESS secondo il vincolo **dell'80% da destinare alle aree del Mezzogiorno** e del **20% per cento alle aree del Centro-Nord**.

Le risorse del Fondo per il periodo di programmazione 2021-2027 sono state originariamente stanziare dall'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) nell'importo di **50 miliardi**. La **dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione**, iscritta nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul capitolo 8000, presenta, nel disegno di legge di bilancio per il 2026-2028 i seguenti stanziamenti:

(milioni di euro)

<i>capitolo 8000</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>
Residui al 31/12/2025	54.985,6	-	-
Competenza	8.716,8	11.113,6	9.761,0
Cassa	12.473,7	10.881,8	8.964,5

Per quanto riguarda la programmazione del Fondo, il D.L. n. 124 del 2023 ha riformulato l'articolo 1, comma 178, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) definendo **nuove modalità di imputazione e utilizzo delle risorse del Fondo**, prevedendo, in particolare, il ricorso al nuovo strumento degli "Accordi di coesione" (in luogo dei precedenti "Piani di sviluppo e coesione") sottoscritti dal Presidente del Consiglio dei ministri sia con i Ministri interessati sia con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. La normativa prevede che, con delibera del CIPESS, si provveda a un'imputazione programmatica di risorse, cui segue la sottoscrizione di specifici accordi per la coesione (nel rispetto della regola dell'80% al Mezzogiorno e del 20% alle regioni del Centro-Nord).

L'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1, della legge di bilancio per il 2021, prevede che con una o più delibere del CIPESS, adottate su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, sono imputate in modo programmatico, nel rispetto delle proporzioni dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, e tenuto conto delle assegnazioni già disposte, le risorse del Fondo eventualmente destinate alle Amministrazioni centrali, con l'indicazione di ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entità delle risorse per ciascuna di esse, assicurando una quota prevalente per gli interventi infrastrutturali.

Per le regioni e le province autonome, l'assegnazione programmatica è stata disposta con la delibera CIPESS n. 25 del 2023; successivamente, si è provveduto alla sottoscrizione di tutti e 21 gli accordi per la coesione nel periodo settembre 2023-novembre 2024. Per le amministrazioni centrali si è provveduto all'imputazione programmatica delle risorse con la delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 (successivamente integrata dalla delibera n. 78 del 2024, per quanto riguarda le risorse destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

L'assegnazione complessiva **relativa** al **Ministero dell'università e della ricerca** è esposta nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

Amministrazioni centrali	Anticipazioni	Imputazione netta	CIPESS n. 77/2024
Ministero dell'università e della ricerca	150	156,8	306,8

Articolo 1, comma 895

(Misure di sostegno alle attività del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights)

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il **comma 895**, con il quale si prevede che venga autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2026 al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*.

Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il **comma 895**, che autorizza la spesa di **euro 300.000 per l'anno 2026** al fine di sostenere e salvaguardare l'attività del [*Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights*](#).

La disposizione in esame sottolinea che il *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* è un ente di rilevanza internazionale, nonché partner operativo di organismi delle [Nazioni Unite](#), dell'[Unione europea](#) e del [Consiglio d'Europa](#), impegnato nella promozione della giustizia penale, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali.

Il *Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights* è una fondazione italiana senza scopo di lucro dedicata all'istruzione, alla formazione e alla ricerca nei campi della **giustizia penale internazionale e comparata** e dei **diritti umani**.

La missione principale del *Siracusa International Institute* è contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale attraverso l'effettiva implementazione della giustizia penale oltre che promuovere lo Stato di diritto e la tutela dei diritti umani nel mondo. L'Istituto mira inoltre a rafforzare la giustizia penale internazionale, a porre fine all'impunità dei più nefasti crimini internazionali - in particolare il genocidio e i crimini contro l'umanità - e a supportare la lotta al crimine organizzato transnazionale.

Il *Siracusa International Institute* è stato istituito a Siracusa nel settembre 1972 dall'[Associazione internazionale di diritto penale](#) (*International Association of Penal Law* - AIDP/IAPL), in collaborazione con il Comune, la Provincia e la Camera di Commercio di Siracusa (successivamente è stata stipulata anche una Convenzione con la Regione siciliana). È inoltre stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 16 maggio 1980. In precedenza era noto come "Istituto Internazionale di Studi Superiori in Scienze Penali" (*International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences* - ISISC).

Iscritto nell'elenco delle [Organizzazioni della società civile](#) e altri soggetti senza finalità di lucro dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, l'Istituto gode dello *status* di organismo consultivo presso le Nazioni Unite e dello

status partecipativo presso il Consiglio d'Europa. Nel 1992 ha firmato un accordo speciale di cooperazione con l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna ed è divenuto una delle diciannove organizzazioni che compongono la Rete del programma delle Nazioni Unite per la prevenzione del crimine e la giustizia penale ([United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Programme Network](#)), che supporta l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine ([United Nations Office on Drugs and Crime](#) - UNODC) nel rafforzamento della cooperazione internazionale in materia penale.

L'Istituto fa inoltre parte dell'[International Legal Assistance Consortium](#) (ILAC), composto da oltre 50 organizzazioni ed esperti nella riforma del settore giudiziario a favore degli Stati più fragili e interessati da conflitti.

Il programma scientifico svolto dall'Istituto si articola in tre macroaree di interesse:

- **diritto penale internazionale e diritti umani;**
- **assistenza sullo Stato di diritto;**
- **minacce transnazionali.**

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Istituto si occupa di attività di formazione e *capacity building*, di programmi di assistenza tecnica e di progetti di ricerca. Dalla sua fondazione, il *Siracusa International Institute* ha organizzato 793 conferenze, seminari formativi ed educativi e incontri di esperti cui hanno partecipato 67.653 giuristi provenienti da 173 Paesi e 527 università. Ha inoltre collaborato con 60 organizzazioni intergovernative, numerosi enti governativi italiani e stranieri, 69 organizzazioni non governative e 77 organizzazioni della società civile in tutto il mondo.

Articolo 1, comma 896

(Assegnazione di un contributo straordinario al CNR per lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario)

Il **comma 896** attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità lavorativa del personale precario in possesso di determinati requisiti di servizio.

Si rinvia alla [Determinazione del 17 giugno 2025, n. 79](#) della Corte dei conti (*Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio nazionale delle ricerche – CNR 2023*), p. 16.

La tabella che segue espone la consistenza del personale a tempo determinato.

Tabella 5 – Consistenza del personale a tempo determinato finanziato con risorse ordinarie e con fondi esterni

	2022			2023		
	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale	Fondi ordinari	Fondi esterni	Totale
Ricercatori	3	40	43	1	479	480
Tecnologi		21	21	3	234	237
Liv. IV-VIII	6	8	14	5	59	64
	9	69	78	9	772	781

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati CNR

A seguito dell'ampio processo di stabilizzazione effettuato dall'Ente, al termine del 2022 il personale a tempo determinato, finanziato con i fondi ordinari e con quelli esterni, era pari a 78 unità (a fronte delle 147 unità del 2021), mentre al termine del 2023 era pari a 781 unità, con un aumento di 703 unità (a fronte della diminuzione di 42 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato), in controtendenza rispetto al biennio precedente in cui si è cercato di superare forme di lavoro precario da dover stabilizzare in un secondo momento, dovuto per il reclutamento di personale per i progetti del PNRR.

Come sopra anticipato, la disposizione in esame attribuisce al **Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)** un **contributo straordinario** di **1,5 milioni** di euro per il 2026 e di **1,5 milioni** di euro per il 2027, al fine di garantire lo sviluppo del sistema della ricerca italiano e la continuità

lavorativa del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75/2017.

L'articolo 20, comma 1, del d.lgs. n. 75/2017 prevede che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022 (da ultimo differito al 31 dicembre 2025 per il personale con profilo di assistente sociale), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

Articolo 1, commi 897-898
(Finanziamenti in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli e della Fondazione “I Pomeriggi Musicali”)

I **commi 897-898**, introdotti durante l’esame **al Senato**, autorizzano il rifinanziamento della spesa di **1 milione di euro** a decorrere dall’anno 2028 a favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**. Prevedono, inoltre, l’assegnazione di un contributo pari a **500.000 euro** per l’anno 2026 a favore della Fondazione **“I Pomeriggi Musicali”**, che gestisce il Teatro Dal Verme di Milano.

Il **comma 897** rfinanzia, per l’importo di **1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2028**, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 1-*quinquies* della [legge 20 dicembre 2012 n. 238](#), in favore della **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli** di Cremona per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La legge sopracitata n. 238 del 20 dicembre 2012 reca disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale.

Nello specifico, l’articolo 2 prevede l’erogazione di **contributi straordinari** in favore di diversi soggetti, tra i quali è appunto ricompresa la [Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli](#) di Cremona per la realizzazione del [Monteverdi Festival di Cremona](#). In particolare, il citato **articolo 2, comma 1-quinquies**, di cui la norma di odierno esame stabilisce il rifinanziamento della spesa a decorrere dal 2028, prevede l’assegnazione di un contributo di **un milione di euro** per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 a favore della predetta **Fondazione** per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

La **Fondazione** è persona giuridica di diritto privato senza fine di lucro, dotata di piena capacità e piena autonomia statutaria e gestionale. Essa è stata costituita nel 2012 e come si evince dallo [statuto](#), persegue finalità di promozione e sviluppo delle attività di rilevante interesse e valore artistico e culturale e, in particolare, delle arti musicali e teatrali in ogni loro forma.

La Fondazione, tra gli scopi che si propone di perseguire, promuovere, agevolare e coordinare le tradizioni artistiche e musicali del territorio della provincia di Cremona; **gestisce il Teatro “Amilcare Ponchielli”**; realizza iniziative a carattere artistico e musicale, mediante l’allestimento, la produzione ed il coordinamento di spettacoli di musica lirica, di concerti di musica sinfonica, corali e di ogni altro genere, di spettacoli di danza, di spettacoli di prosa e di festival, anche in collaborazione e coproduzione con altri Teatri di Tradizione, fondazioni, enti o istituzioni pubbliche e privati nazionali e internazionali.

Si fa presente che, oltre che del contributo straordinario che riceva ai sensi della predetta legge n. 238 del 2012, finalizzato alla realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona, la **Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli**, ai sensi del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), è destinataria, **per l'anno 2025** di diverse tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**.

Per quanto concerne l'**ambito "Musica"** ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)):

- **808.965,00 euro** ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto ministeriale, settore "Teatri di tradizione".

- **135.000,00 euro** ai sensi dell'articolo 25, comma 4 concernente i Festival di assoluto prestigio "Prime istanze triennali".

Per quanto concerne l'**ambito "Danza"** ([decreto direttoriale n. 1154 del 24 luglio 2025](#)):

- **89.879,00 euro** ai sensi dell'articolo 32 del citato decreto ministeriale, settore "Festival e Rassegne".

Il **Monteverdi Festival**, è una manifestazione musicale internazionale che si svolge ogni anno a Cremona, intitolata al compositore Claudio Monteverdi, uno dei più grandi compositori italiani del Rinascimento e del primo Barocco, nato a Cremona nel 1567. La manifestazione musicale si prefigge lo scopo di diffondere in Italia e nel **mondo l'opera di Claudio Monteverdi** e, più in generale, il repertorio musicale sacro e profano del Cinque-Seicento.

L'edizione 2025 del Festival è dedicata agli Eroi, figure emblematiche della tradizione musicale e teatrale che incarnano valori di coraggio, sacrificio e destino.

Il successivo **comma 898** assegna un contributo di **500.000 euro per l'anno 2026** a favore della **Fondazione "[I Pomeriggi Musicali](#)"**.

La Fondazione "**i Pomeriggi Musicali**", come si legge nello [statuto](#), è un organismo di produzione, distribuzione ed esercizio musicale che svolge la sua opera ininterrottamente dal 1946. La Fondazione persegue senza fini di lucro lo scopo di stimolare ed educare i cittadini all'apprendimento ed all'ascolto della musica sinfonica, lirica e da camera, sia vocale che strumentale.

Essa **gestisce dall'anno 2001 il [Teatro Dal Verme](#)** di Milano, che costituisce la sede dell'attività sinfonica dell'orchestra "I Pomeriggi Musicali". Esso vanta una programmazione musicale molto articolata ed eterogenea che va dal repertorio classico e sinfonico alla scena del rock indipendente, dal jazz alla musica elettronica, dal pop alle maggiori espressioni della musica folk contemporanea internazionale.

Si fa presente che la predetta Fondazione, ai sensi del [decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463](#), è destinataria, **per l'anno 2025** di due tipologie di contributo a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito "**Musica**" ([decreto direttoriale n. 1125 del 23 luglio 2025](#)):

- 1.968.146,00 euro ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto ministeriale, settore "**Istituzioni concertistico-orchestrali**"
- 95.260,00 euro ai sensi dell'articolo 22 concernente i Centri di produzione musica "**Prime istanze triennali**".

Articolo 1, commi 899 e 900
(Iniziativa per la ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci)

I commi 899 e 900, introdotti al Senato, stanziavano **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione di iniziative in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**.

La disposizione in commento, introdotta durante l'esame al **Senato**, è composta da due commi.

Il **comma 899**, in occasione della ricorrenza dei **novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci**, autorizza la spesa di **300.000 euro per l'anno 2027** per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Il **comma 900** affida ad un **decreto** del Ministro della cultura, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il compito di definire i criteri e le modalità di svolgimento delle **iniziative**, in collaborazione con le associazioni e le fondazioni impegnate nella diffusione della memoria di Antonio Gramsci, nonché con le regioni e gli enti locali interessati.

Si ricorda che la figura di **Antonio Gramsci**, deputato, politico ed influente intellettuale comunista, nato nel 1891 e deceduto nel 1937, era già stata oggetto di **interventi legislativi** circa un decennio fa, in occasione della ricorrenza degli **ottanta anni della sua scomparsa**. In particolare:

- con la [legge n. 207 del 2016](#), è stata dichiarata **monumento nazionale** la [Casa Museo Gramsci](#) di Ghilarza, in provincia di Oristano;
- con l'articolo 16-*novies* del [decreto-legge n. 91 del 2017](#) era stata autorizzata la spesa di **350.000 euro per l'anno 2017** al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni in particolare nelle **regioni del Mezzogiorno**.

Articolo 1, comma 901
(Contributi in materia di divulgazione culturale)

Il **comma 901**, introdotto nel corso dell'esame **al Senato**, autorizza la spesa di **2 milioni** di euro annui a decorrere dal **2026** per la realizzazione di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**.

Il **comma 901** autorizza la spesa di **2 milioni di euro annui** a decorrere dal 2026 per la realizzazione, attraverso la collaborazione con gruppi editoriali di servizio pubblico e con canali e piattaforme televisive specializzati, di **contenuti e programmi audiovisivi** di sviluppo e divulgazione, nazionale e internazionale, del **patrimonio culturale** e, in particolare, delle **attività culturali dal vivo**, con specifica attenzione a teatro, musica e danza, nonché del **Patrimonio Mondiale Unesco**.

Articolo 1, commi 902-903
(Celebrazioni per il centenario della nascita di Pio La Torre)

I **commi 902-903**, introdotti nel corso dell'esame al Senato, autorizzano la spesa **di 0,5 milioni di euro annui** per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione, in occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di **Pio La Torre**, di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.

Il **comma 902** stabilisce che in occasione della **ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre**, è **autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027** per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

Si ricorda che **Pio La Torre** – nato a Palermo il 24 dicembre 1927 – è stato un politico e sindacalista, deputato del Partito Comunista Italiano e Segretario regionale del partito in Sicilia, ucciso da Cosa Nostra il 30 aprile del 1982.

Per ulteriori **informazioni biografiche**, si rimanda alla [biografia](#) pubblicata sul sito ufficiale del “Centro studi Pio La Torre”.

Il **comma 903** dispone che le iniziative di cui al comma 902 sono **promosse e coordinate dal Ministero della cultura**, anche in collaborazione con la Regione Siciliana, gli enti locali interessati e le associazioni e fondazioni impegnate nella diffusione della memoria e dell'opera di Pio La Torre, secondo **modalità definite con decreto** del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 1, comma 904
(Rifinanziamento Portale fonti delle fonti per la storia della Repubblica)

L'**articolo 1, comma 904**, introdotto durante l'esame in Senato, autorizza una spesa di euro 200.000 per l'anno 2026 al fine di rifinanziare il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.

L'**articolo 1 comma 904**, introdotto nel corso dell'esame in Senato, rifinanzia per l'anno 2026 il progetto denominato *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana*, autorizzando a tal fine una spesa di euro 200.000. Si tratta di un progetto coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, e sviluppato con la collaborazione dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, dell'Archivio storico del Senato, dell'Archivio storico della Camera dei Deputati, dell'Archivio Centrale dello Stato, nonché di un gruppo di fondazioni e istituti culturali aderenti alla AICI (Associazione delle Istituzioni di Cultura Italiane), con cui è stato stipulato un accordo-quadro. Il progetto ebbe origine nel 2014, a seguito di un ordine del giorno votato alla Camera dei Deputati il 30 novembre 2014 e accolto dal Governo, che prevedeva di sostenere la digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo - anche attraverso la realizzazione di un portale della storia della Repubblica - al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione. Il *Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana* si caratterizza per la ricchezza di dati e la loro piena interoperabilità, nonché per una serie di approfondimenti, anche in forma di video e di podcast. Tra i contenuti offerti, vi sono anche percorsi didattici per le scuole.

Il sostegno finanziario dell'iniziativa, a suo tempo, fu garantito dall'**articolo 1, comma 381**, della [legge di bilancio per il 2020](#) (legge 27 dicembre 2019, n. 160). L'**articolo 1 comma 904** provvede al rifinanziamento facendo riferimento appunto all'autorizzazione di spesa recata dalla legge di bilancio per il 2020.

Articolo 1, comma 905
(Contributo in favore del Festival dei due Mondi di Spoleto)

Il **comma 905**, introdotto al Senato, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione “Festival dei due Mondi”**, al fine di sostenere e valorizzare l'omonima manifestazione culturale.

Il **comma 905**, introdotto al Senato, al fine di sostenere e valorizzare il **Festival dei due Mondi di Spoleto**, autorizza la spesa di **1 milione di euro per l'anno 2026** in favore della **Fondazione “Festival dei due Mondi”**.

Il **Festival dei Due Mondi** è una **manifestazione internazionale di musica, arte, cultura e spettacolo** che si svolge annualmente nella città di Spoleto, dal 1958. La continuità della manifestazione, e la sua concreta realizzazione, sono affidate alla **Fondazione Festival dei Due Mondi**, ente senza scopo di lucro istituito a tal fine nel 1986. Lo **Statuto** della Fondazione ne disciplina funzionamento e *governance*.

Lo scopo della Fondazione è quello di assicurare continuità alla Manifestazione spoletina, ideata dal Maestro Gian Carlo Menotti e voluta dal Comune di Spoleto sostenendone le attività culturali.

Gli **organi della fondazione** sono l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Collegio dei Sindaci revisori.

Si fa presente che la predetta Fondazione, per l'anno 2025 è destinataria di diverse tipologie di contributi, tutti erogati dal Ministero della Cultura:

- **1.103.460,00** euro ai sensi dell'articolo 44 del **decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463** a valere sul **Fondo nazionale per lo spettacolo da vivo**, ambito “Multidisciplinare”, settore “Festival multidisciplinari riconosciuti per legge come festival di assoluto prestigio” (**decreto direttoriale n. 1173 del 28 luglio 2025**);

- **902.500,00** euro, quale **contributo straordinario** erogato ai sensi dell'articolo 2 della **legge 238 del 2012**; (si veda il **decreto ministeriale n. 6 del 14 gennaio 2025**, di assegnazione delle risorse ai centri di responsabilità di spesa del Ministero della cultura per il 2025, capitolo di bilancio 6632, piano gestionale 2);

- **2.130.364,08** euro, quale **contributo ordinario** erogato ai sensi della tabella A allegata alla **legge n. 549 del 1995** (per il riparto delle risorse in questione, relativamente all'anno finanziario 2025, appostate sul capitolo di bilancio 2570, si veda il **decreto interministeriale n. 385 del 30 ottobre 2025**, per un approfondimento sul quale si rinvia al dossier prodotto in occasione dell'esame parlamentare del relativo schema, **AG 261**).

Articolo 1, comma 906

(Rifinanziamento della vigente autorizzazione di spesa in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole)

Il comma 906, introdotto al Senato, incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026, da 2,7 a 3 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole.

La disposizione in commento, tramite una novella all'articolo 7, comma 7-ter, primo periodo, del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), **incrementa di 300.000 euro per l'anno 2026** (da 2,7 a 3 milioni di euro), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del [decreto-legge n. 34 del 2011](#), per la parte finalizzata a garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole. Le risorse aggiuntive, come del resto quelle già stanziare, saranno ripartite **in parti eguali** tra i tre enti citati.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 1, lettera c), del [decreto-legge n. 34 del 2011](#) autorizzava la spesa di 7 milioni di euro annui, a decorrere dal 2011, per **interventi a favore di enti e istituzioni culturali**. Tale autorizzazione è stata più volte rimodulata negli anni successivi.

In particolare, per quanto qui rileva, si ricorda che l'articolo 1, comma 781, della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio 2022), e poi l'articolo 7, comma 7-ter del [decreto-legge n. 198 del 2022](#), qui novellato, nell'incrementare l'autorizzazione di spesa sora citata, ne hanno anche parzialmente modificato la destinazione, stanziando specifiche risorse destinate all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attività. La dotazione inizialmente prevista era di 2,1 milioni per il 2022, poi innalzati a 2,7 milioni annui a decorrere dal 2023, attualmente previsti fino al 2029 (come da ultimo disposto dall'articolo 6, comma 4-ter, del [decreto-legge n. 202 del 2024](#)).

Le **risorse in questione** sono appostate sul **capitolo 2562, piano gestionale 2**, dello stato di previsione del Ministero della cultura, che presenta una dotazione iniziale di competenza per il 2025 pari a **2.436.750 euro**.